STORIA DIPLOMATICA

DELLA

LEGA LOMBARDA

CON XXVI DOCUMENTI INEDITI

PER

CESARE VIGNATI

MEMBRO DELLA REGIA DEPUTAZIONE SOVRA GLI STUDI
DI STORIA PATRIA ECC. ECC.

MILANO
COI TIPI DI PIETRO AGNELLI
—
M DCCC LXVII.

STORIA DIPLOMATICA

DELLA

LEGA LOMBARDA

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Pax constancie. privilegia impe-
ratorum et regum. concessiones immunitates comuni Laude datas et concessas
per eos. instrumenta pacis et alia multa que commune Laude habet in civitate
epatu et districtu et iurisdictiones scripta et reducta in hoc registro per An-
selmum de mellese notarium. precepto nobilis viri domini Lotti de Aleis
de florentia militis et doctoris legum honorabilis potestatis Laude ad ple-
nam memoriam retinendam et ut facili predicta possint reperiri sub anno
domini millesimo ducentesimo octogesimo quarto. indictione duodecima.

STORIA DIPLOMATICA

DELLA

LEGA LOMBARDA

CON XXV DOCUMENTI INEDITI

PER

CESARE VIGNATI

MEMBRO DELLA REGIA DEPUTAZIONE SOVRA GLI STUDI
DI STORIA PATRIA ECC. ECC.

[illegible]

COI TIPI DI PIETRO AGNELLI

M DCCC LXVI.

Se niuna cosa diletta o insegna nella storia
è quella che particolarmente si descrive.

MACCHIAVELLI.

A SUA ECCELLENZA IL CONTE LUIGI CIBRARIO SENATORE MINISTRO DI STATO, PRIMO SEGRETARIO DI SUA MAESTÀ PER L'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO, CAVALIERE DI GRAN CROCE, ECC. ECC. ECC.

ECCELLENZA.

Quell' eruditissimo ed aureo trattato *Dell' Economia Politica del Medio Evo*, che affermò ed accrebbe al VOSTRO NOME una illustre fama tra gli uomini più dotti che onorano l'Italia, m'infondeva l'amore a consimili studi; dai quali esce or questa storia, e perciò

colla riverenza di scolaro a maestro, mi trovo in obbligo di presentarla all' ECCELLENZA VOSTRA.

Pigliando per guida gli autori ed i documenti diplomatici del tempo, esposi i fatti che dopo la prima metà del secolo XII produssero nella nostra Italia un notevole mutamento di cose da VOI, sottile e pazientissimo investigatore del vero nelle tenebrose vicende di antichi popoli, sì ben compendiato in poche parole.

« Quando Federico I, eletto nel 1152 recò sul trono imperiale idee troppo vecchie, e volle regnare nel secolo XII colla sfrenatezza de' primi anni dell' XI, battuto dalla Lega dei comuni di Lombardia, ei fe' ben tosto doloroso esperimento dell' error suo, e s' acconciò per lo meglio a dare con apposita concessione al fatto preesistente della libertà dei comuni quel fondamento legale, o piuttosto quel colore di giusto titolo del quale ancor diffettavano. »

Così VOSTRA ECCELLENZA sapientemente designava le ragioni della lotta di Federico I colla famosa Lega Lombarda, ragioni non comprese o troppo trascurate da molti, di che la Pace di Costanza parve una miseria, ed invilita dopo Legnano la Lega, perchè riconobbe l' autorità imperiale.

La fortuna mi faceva trovare molti documenti inediti che portando luce nuova e grandissima ai fatti, rinforzano il giudizio che l' ECCELLENZA VOSTRA ha pronunciato su di essi; e quindi deriva a questo libro un altro obbligo di portare in fronte il VOSTRO NOME.

Che se l' offerta non è degna di VOI, valga almeno il buon volere e il riconoscente affetto coi quali la pone trepidando nelle mani

di VOSTRA ECCELLENZA

il devotissimo
Cesare Vignati.

Lodi, il 2 marzo 1866.

PRELIMINARE

La Lega Lombarda, che fiaccò l'oltracotanza dell'imperatore Federico I di Germania detto *Barbarossa* e lo costrinse a riconoscere i diritti delle libere città italiane, è dei più memorabili tratti di storia patria, tuttavia poco conosciuto ne' suoi particolari. Nei tempi moderni, per un certo riscontro di condizioni politiche, essa fu trovata argomento opportuno a rinfocare colla grandezza dell'esempio l'amore della nazionale indipendenza, e perciò divenne popolare in Italia. Non per tanto nulla ne avvantaggiava la storia, perchè gli scrittori, senz'altre investigazioni, accettarono i pochi fatti già noti, anzi talora congetturando malamente li sviarono dal loro concetto o li esposero sotto luce non propria, con principii ed intendimenti di una civiltà non coeva. Povera di notizie e svisata la storia della Lega Lombarda richiede nuovi studi e nuove illustrazioni.

Veramente non si possono dire insufficienti le notizie che i cronisti e gli storici contemporanei ci tramandarono intorno alla Battaglia di Legnano ed alla Pace di Costanza; ma quelle appunto mettono in maggiore evidenza il difetto di memorie riguardanti l'ordinamento della Lega, e rendono più vivo il desiderio di conoscere da' suoi primi principii la serie successiva degli atti pei quali prese corpo e venne in tanta potenza da compiere quei due grandissimi fatti. Di tutto questo non abbiamo che un'idea incerta e confusa. Le cronache Cremonese e Piacentina, Sire Raul e Siccardo dicono molto breve, che città della Lombardia, della Venezia, delle Marche « l'anno 1167 s'accordarono insieme — *insimul concordiam fecerunt* — « fecero giuramento » — *juraverunt* — « cospirarono » — *cospiraverunt* — contro l'imperatore Federico; ed anche Acerbo Morena, figlio di Ottone, continuatore della storia del padre, scrisse chiaramente in quel senso, — *Pactum cum juramento inter se firmaverunt* — riferendo del patto poche e principalissime cose. Alle quali notizie di poi il monaco Ilarione, nella vita di s. Galdino arcivescovo di Milano, il Corio ed il Sigonio aggiunsero; che la Lega fu conchiusa e giurata il 7 aprile del detto anno, presso il monastero di Pontida posto tra Bergamo e Milano.

Nè gran luce recarono i documenti pubblicati da Lodovico Muratori nell'opera Antiquitates medii aevi — Vol. IV, Disertazione XLVIII — il quale pone come primi principii — *rudimenta prima* — della Lega un atto del 1 dicembre 1167, che è nientemeno che il giuramento dei patti della Lega già conchiusa, onde il Voigt, forse il più diligente e più imparziale storico della Lega Lombarda, scrisse in *nota*, che — « dai documenti pubblicati dal Muratori, in molti passi pur guasti, appena si può ricavar qualche cosa. » — Poi sforzatosi di ricapitolare su quei documenti la costitu-

zione interna della Lega, soggiunge: — « Certo sarebbe difficile trovar nulla di più imperfetto e manchevole di questi statuti, chi considerar li voglia come una specie di costituzione della Lega. Ogni cosa vi è posta in singoli e staccati punti, non si vede negli ordinamenti nè unità, nè connessione: dappertutto lacune e mancanze.... » e conchiude: « la Lega, non ostante l'interior sua forma imperfetta e manchevole, appar perfettissima, quando si ponga mente ai sentimenti che l'animavano, che movevano ed agitavano ogni cosa, e che compensavano ogni mancanza di più ordinata forma e di più solida costituzione [1] ».

Da tutto ciò si comprende perchè il Giuramento di Pontida entrò nel dominio della fantasia, e passò come una congiura nel significato de' nostri tempi, promossa e maturata occultamente nei recessi misteriosi di un chiostro, e parve il primo e quasi unico atto col quale la maggior parte delle città dell'alta Italia si strinsero in fraterno accordo, in un solo volere per difesa della loro individuale libertà, contro la prepotenza del dominatore straniero.

Chi non s'appaga del solo aspetto delle cose, ma vi cerca ben entro e considera che anche gli straordinari avvenimenti nascono e si compiono sotto una regola costante che governa lo svolgimento di tutte le umane vicende, s'avvede che il Giuramento di Pontida non solo è un fatto, ma un rappresentante di tutti quei fatti che diedero vita alla Lega e dovrebbero costituire la parte migliore della sua storia. E quanti non si saranno interrogati: — « Come mai delle città da gran tempo divise e nemiche, non tanto per spirito di parte come per interessi ferocemente contrastati, hanno potuto d'un tratto trasandare ogni loro pretesa, di-

[1] Giovanni Voigt. *Storia della Lega Lombarda*, traduzione dal tedesco. Milano 1848, pag. 97 e seguente.

menticare odii ed offese mortali, ravvicinarsi, intendersi, legarsi sulla semplice parola, come tra antichi ed intimi amici, nella più stretta e più cordiale alleanza?

Fin qui non ci venne data che questa sola risposta: La insopportabile gravezza di mali comuni e la paura d'altri maggiori hanno fatto tacere ogni altra cura che non fosse difesa e riscossa comune. Risposta che serve meglio a spiegare una delle cause efficienti, anzi la determinante della Lega, che a chiarire i modi pei quali s'è potuta annodare. Ci dovevano entrare altri elementi ed altre ragioni, e di fatto abbiamo certa notizia di pratiche speciali tra città e città, avanti e dopo il Giuramento di Pontida.

Nel documento — *Patti tra Opizone Marchese Malaspina e le città della Lega Lombarda per sicurezza e difesa comune*; — 3 maggio 1168 — pubblicato dal Muratori, sta scritto: « Salvi in ogni cosa i patti speciali che le soprascritte città fecero tra di loro nel principio della concordia o poi ». — *Salvis in omnibus specialibus pactis, quae* (sic) *suprascriptae civitates fecerunt inter se in principio concordiae vel post* [1]. — Così il giuramento fatto dai Rettori della Lega l'anno 1176 dice: « salvi i patti, le convenzioni ed i giuramenti fatti con Cremona, con Lodi, con Bergamo e con l'intera società ». — *Salvis pactis et conventionibus et juramentis factis Cremonae, et Laudo et Bergamo et universae societati* [2]. — Attesta Acerbo Morena, che i Lodigiani forzati dai Milanesi, Bergamaschi, Bresciani, Mantovani e Cremonesi, il 22 maggio 1167 « fecero patto e concordia colle predette città ». — *Pactum et concordiam cum predictis civitatibus..... fecerunt* [3].

[1] L. A. Muratori. Antiquitates Italicae Medii Aevi. vol. IV, col. 264. D.

[2] Idem colonna 269. D.

[3] Ottonis et Acerbi Morenae. Historia rerum Laudensium, publicata dal Muratori nell'opera Rerum Italicarum Scriptores; Tom. VI, colon. 1138. D.

Ora dei ventuno documenti, che propriamente si possono diro atti della prima Lega Lombarda, pnbblicati dal Muratori, sette soli riguardano il consolidamento di essa, mentre i patti speciali tra città e città, ed i generali di ciascuna città colla Lega, dovrebbero snperare il numero delle città collegate. Nessuno crederebbe che, in quei tempi di scrupolosa legalità pei pubblici atti, le città italiano, che trattavano tra di loro ciascuna con sovrano potere, facessero convenzioni, patti, giuramenti solo che a voce; e se furono, che non può dubitarsi, per iscritto, come mai nelle molte città che presero parte alla Lega non se ne trova memoria? tanto più che dovevano essere gelosamente conservati ed entrare essenzialmente nel codice degli obblighi e dei diritti dei Comuni sovrani. Qui altri ricorderebbe i disastri toccati agli archivi municipali per saccheggi ed incendii o gnerre nostre e straniere, e per ingiuria del tempo, e dell'ignoranza più che del tempo, e del monopolio più ancora che del tempo e dell'ignoranza insieme, ed aggiungerebbe la mala custodia delle nostre antiche memorie, cercate con avidità dagli stranieri e tra noi affidate a chi non le sa pregiare, e quindi dimenticati a gran danno e sepolti nella polvere secolare dei tesori di preziose testimonianze della nobiltà e della grandezza d'Italia nostra. Il vero è che, non ostante una serie di gravi ed infinite sciagure, ci rimangono ancora non poche memorie sconosciute e non curate non solo nei grandi archivi, ma presso la maggior parte dei municipii e presso i privati, le quali possono essere del più grande interesse nazionale, perchè da esse la naziono attinge la sua storia, che non avremo mai esatta ed intera finchè ci saranno documenti da esaminare.

Nel nostro caso il Muratori dichiara, che dei ventuno sopradetti diplomi ne trovò undici a Bologna, nove a Modena, uno a Brescia. Perchè non ce ne potevano essere in altre

città? Il Fumagalli nell'opera *Delle Antichità Longobardico-Milanesi* (Vol. II, pag. 88 e seg.) scrive — « Varie carte furono pubblicate dal Muratori, le quali ci additano i fatti congressi *(della Lega)*. Ad esse aggiunger si possono tre diplomi esistenti nell'archivio di Chiaravalle, i quali sono stati spediti da quegli illustri soggetti, che le dette adunanze componevano. Il primo ne accenna uno tenutosi in Piacenza nell'ottobre dell'anno 1172 dai rettori e consoli di molte città lombarde a cui presiedè il cardinal Manfredo del titolo di S. Cecilia, legato apostolico. Una simile dieta dal secondo diploma si ricava, convocatasi in Lodi dai medesimi consoli e rettori nel febbraio dell'anno seguente 1173. Amendue questi diplomi s'aggirano sullo stesso soggetto, val'a dire sul giuramento di calunnia, dal quale l'abate di Chiaravalle Trasmondo chiedeva l'esenzione e l'ottenne. Il terzo diploma la notizia ci somministra di un'altro più pieno congresso a cui concorsero similmente in Lodi i consoli ed i rettori della Lombardia, della Marca e della Romagna, nel qual diploma però lo scrittore si è dimenticato di notare il mese e l'anno, che probabilmente sarà stato il 1175 ». — Il Boselli nell'appendice dei dodici libri *Delle Storie Piacentine* riporta: 1° una carta di *concordia tra i Piacentini ed Obizone e Maruello padre e figlio Malaspina* del dicembre 1167: 2° la *formola di Giuramento prestato da Consoli di Piacenza* dell'anno 1168 o 1169: 3° un *Breve del Papa Alessandro ai Consoli delle Città di Lombardia, della Marchia*, ecc., 1170: 4° *Residuo d'una sentenza data in causa di pagamenti fra il Comune di Piacenza ed il Marchese Opizone Malaspina.* Sono quattro preziosi documenti che hanno stretto rapporto colla Lega Lombarda. L'Affò nella *Storia di Parma*[1], rivendica ai tempi della Lega una carta di concordia tra Piacen-

[1] Volume II, pag. 252 e seg. e pag. 381.

tini e Parmigiani; l'erudito B. Pallastrelli nel libro *Degli Atti della Pace di Costanza*[1], pubblica dai registri della Comunità di Piacenza un documento pel quale sappiamo che *la Pace costa sedicimila lire imperiali alla Società Lombarda: pagamento dei Piacentini.* La regia Deputazione sovra gli studi di storia patria nel *Tomo I Chartarum,* alla colonna 863 ci dà i *Patti tra i Comuni di Milano e di Vercelli in eseguimento della lega ed amicizia poco prima stipulata tra le due città.* — 1170, 8 aprile. — *Dall'Archivio della città di Vercelli.* Biscione *vol. II*, 76, *III*, 173, 179, 189, 211 *(A. P.)* — In seguito nella colonna 864 pone l'*Accordo tra il Comune di Vercelli ed Ottone conte di Biandrate* in relazione alla Lega — 1170, 9 ottobre — *Dall'Archivio della città di Vercelli.* Biscione, *IV*, 231. (A. P.) — Nel tomo II, *Chartarum,* a colonna 1010 si trova un documento anteriore al congresso di Pontida, che pure appartiene alla Lega, contenente i *Capitoli di pace fra Cremonesi, Milanesi, Mantovani, Bergamaschi e Bresciani — marzo* 1167 — *Da copia sincrona del regio Archivio di Corte* (di Torino). (V. F. P.) — E più innanzi a colonna 1013 è riprodotto l'atto di giuramento della Lega — 1 dicembre 1167 — pubblicato dal Muratori nella citata opera, vol. IV. colonna 261-262; ma con una notevole aggiunta in principio, tolto da copia sincrona del detto Archivio di Corte (G. A. V.). Infine alcuni altri atti della Lega sono intercalati negli *Annali Alessandrini* di Guglielmo Schiavina, compresi nel tomo VI. *Scriptores,* della stessa collezione della regia Deputazione di Storia patria.

Con tutto ciò, siccome molti storici, compreso il Sismondi, fecero poco o nessun conto dei documenti pubblicati dal

[1] Piacenza 1862, pag. 80. Il Conte Palastrelli ci fu generoso d'opera e di consigli nella pubblicazione di questo libro.

Muratori, così se ne passarono degli altri, mentre da tutti insieme potevano cavare un criterio di quelli che mancavano ancora a render perfette le notizie storiche della Lega e suscitare la cura di ritrovarne. E veramente ce n'era, perchè nel raccogliere materiali pel CODICE DIPLOMATICO LODIGIANO [1] ne trovammo un buon numero d'inediti e sconosciuti. Questi documenti sono contenuti in un gran libro in pergamena alto centimetri 33,5, largo 29, di 99 fogli guasti dall'umido e dal tarlo, raggiustato e legato in cuojo sopra cartone, forse nel secolo XVI. Manca di due fogli dopo il foglio 15, di uno dopo il 44 [2] e probabilmente di parecchi in fine. È una raccolta di atti legali, senz'ordine cronologico, dei secoli XI, XII, XIII, scritti e legalizzati in quell'ultimo secolo, salvo alcuni pochi in fine, che sono del secolo XIV. Appartenne al Municipio di Lodi che lo depositava, non sappiamo quando, nella propria Biblioteca, ove si conserva tuttogiorno tra i *manoscritti nell' armadio XXIV posto I.* In fronte al primo foglio, da cui fu stracciata via dall'alto al basso una lista di circa centimetri 6,5, sta scritto:

« In nomine Sancte et individue trinitatis amen. Pax co-
« stancie *Privilegia imp*eratorum [3] et regum concessiones,
« immunitates, comuni Laude dat*as et concessas* per eos,
« instrumenta, paces, et iura multa que comune Laude habet
« *in civitate et* episcopatu et districtu et iurisdictiones,

[1] La pubblicazione di quest'opera incominciata in Milano nel 1864 coi tipi di G. Bozza, sotto il titolo di *Documenti di Storia Patria*, editore Daelli, fu sospesa per cause indipendenti dall'autore.

[2] Un buon Lodigiano del secolo XVII, ch'ebbe in mano quel libro, lasciò scritto che un certo documento trovavasi a pagina 94. Da ciò il computo dei tre fogli mancanti.

[3] Le lettere sottolineate sono quelle mancanti nel foglio strappato. Vedi il fac-simile.

« scripta et reducta in hoc reg*istro per me An*selmum de
« mellese notarium, precepto nobilis viri domini Lot*ti de*
« *Aleis* de Florentia militis et doctoris legum honorabilis
« potestatis Lau*de ad ple*nam memoriam retinendam et ut
« facilius predicta possint reperiri, *sub anno* domini Mille-
« simo ducentesimo Octogesimo Quarto, Inditione duode-
« ci*ma*. »[1]

Gli atti della Lega sono registrati tutti di seguito, dalla seconda pagina del foglio 35 sino al principiare del foglio 45, nell'ordine seguente:

1. Hoc est pactum et sacramentum civitates (*sic*) laudensibus silicet cremona mediolanum brixia et pergamum. (*Maggio* 1167).
2. Ipsa comutatio mediolanentium cum laudensibus. (31 *Dicemb.* 1167).
3. Pax et concordia seu sacramentum factum a laudensibus cum his civitatibus scilicet Cremona Brixia Mediolano Pergamo et Mantua. (*Maggio* 1167).
4. Sacramentum et concordia civitatum cum illis de Marchia et venetia et e converso. (1 *Dicemb.* 1167).
5. Lex et concordia civitatum data in civitate Laude. (3 *Maggio* 1168).
6. Sacramentum rectorum civitatum silicet longobardie, marchie, romanie et venetie.
7. Brevis concordie inter Cremonenses et ceteras civitates. (1167 *Giugno*).
8. Ius iurandum rectorum.
9. Ius iurandum mediolanensium.

[1] L'autore ha usata tutta la diligenza a lui possibile per riprodurre i documenti senza nulla alterare del manoscritto, conservando scrupolosamente l'ortografia, la punteggiatura, insino gli errori avvertendo però col *sic* addottato da paleografi. Solamente le abbreviature non sono conservate.

10. Ius iurandum pergamensium.
11. Ius iurandum civitatum.
12. Ius inrandum rectorum.
13. Ius iurandum cumarum.
14. Ius iurandum papiensium.
15. Ius inrandum marchionis montis ferrati.
16. Ius iurandum marchionis montis ferrati quod fecit in plano subtus santum Salvatorem.
17. Brevis concordio inter astenses et marchionem montis forrati.
18. Ius iurandum domini Novariensis. *(1167 Dicembr.)*.
19. Ius inrandum consulum Mediolani.
20. Ius iurandnm consnlnm Novariac.
21. Ius iurandum novariensium.
22. Ius iurandum pergamensium. *(1167 Feb)*.
23. Ius iurandum consulum mediolani.
24. Ins iurandum civitatum silicet lombardie et marchio et venetie atque romanie. *(1169. Ottobre)*.
25. Privilegium sanctissimi pape alexandri. *(1170. Marzo)*.

Fa meraviglia che tanti documenti di un grandissimo fatto, raccolti in un antico manoscritto di una pubblica biblioteca, abbiano potuto rimanere inosservati sino ad oggi. Si direbbe che quel libro non sia mai stato consultato da alcuno, se non si sapesse che un cronista lodigiano del secolo XVII vi cercò degli istrumenti per l'Abbazia di Cerreto, e che circa trent' anni fa un Pisani, diligente ed infaticabile raccoglitore di memorie della città o della campagna di Lodi, ne ricavò como per indice il titolo di ciascun atto. Ma nè questi, nè altri, ch' io sappia, si pigliò la difficile cura di verificare so tra quei documenti, dei quali i primi che s'incontrano sono conosciutissimi, ce ne fossero d'inediti e sconosciuti e di notevole importanza; difficile cura in una rac-

colta d'istrumenti ricopiati per ordine in ragione del maggiore al minore interesse che vi aveva il Municipio di Lodi, senza regolare successiono d'anni, e talora senza dati cronologici e senza firme. Bisognava proprio sottilmente esaminare o studiaro atto per atto, fare riscontri e confronti, consultare opere o dotti per trovarne il significato, la relazione, l'epoca, il pregio e collocarli ciascuno a suo posto. Abbiamo noi fatto tutto questo?

Senz'altro pensiero che di dare al Codice Diplomatico Lodigiano i migliori schiarimenti cho per noi si potesso ci parve d'essere riusciti a conoscere, che i 25 sopranominati documenti appartengono tutti alla prima Lega Lombarda; che di essi i tre soli riferiti sotto i numeri 4, 5, 12 sono editi dal Muratori, tolti dall'archivio di Bologna; ohe altri due, sotto i numeri 11, 23, non sono eguali che in parte a due altri del Muratori, ed inoltre si riferiscono a diverso tempo e diverse circostanze, però devono ritenersi coi rimanenti 23 inediti e sconosciuti, non eccettuato il *Privilegium Sanctissimi pape alexandri*, che, quantunque pubblicato dal Boselli, rimase così sconosciuto che non ne ebbero notizia nemmeno il Iaffre ed il Pertz dottissimi ed accuratissimi investigatori degli atti dei romani Pontefici. Di poi conoscemmo il pregio maggiore di questi diplomi, che è d'essere tutti anteriori alla Battaglia di Legnano, e gettano quindi una gran luce sul più importante periodo dolla Lega, quello della sua origine o del suo consolidamento, quasi non curato dagli storici e di cui non ci diedero cho un'idea indeterminata nel Giuramento di Pontida. Però anche da soli potrebbero essoro materia sufficiente per una pubblicazione utile ai dotti; ma colla speranza di far meglio ci siamo studiati di comporne un sol corpo cogli altri già pubblicati e sparsi in varie opere, combinandoli e collegandoli tutti insieme in ordine di tempo. Se le ricerche fatte in altre città,

colla gentile cooperazione d'uomini dotti, avessero corrisposto al desiderio, questa raccolta sarebbe riuscita più numerosa; ma non la potemmo arricchire che di tre soli atti inediti, di non lieve importanza, uno dell'Archivio di S. Fedele in Milano, gli altri tra le carte lodigiane. Anche abbiamo procurato di rivedere sul testo originale i documenti editi a fine di darne una migliore lezione e siamo riconoscenti al conte senatore Giovanni Gozzadini, che ci fu cortese di una copia esatta di quelli che il Muratori pubblicava dall'Archivio di Bologna. Il sig. Enrico Frati, che fece quel diligente lavoro, dichiara — « mi sono attenuto alla massima di trascrivere esattissimamente tutto che ho trovato nel Codice o Codici, di cui mi sono servito, copiando perfino le mende rinvenute (avvertite però, come d'uso, colla parola *sic*) e ciò non tanto per avere il Muratori nella pubblicazione della massima parte dei medesimi corretto gli sbagli tutti di grammatica ed altro, ed adoperata l'ortografia moderna, quanto perchè si abbia sott'occhio, dirò così, il *fac simile* del Codice bolognese, qualora nella ripublicazione di detto documento si volessero indicare tutte le varianti del Codice suddetto. Posso poi assicurare che il lavoro commessomi è stato condotto a termine coll'accuratezza che per me si poteva maggiore, nè ho risparmiata la duplice ed anche triplice recensione tanto sul Codice o Codici che sull'opera del Muratori.... Dall'esatta trascrizione dei documenti sopraindicati si rileverà senza dubbio che ben a ragione occoreva una trascrizione dei medesimi a rettificare i non pochi e rilevanti errori e le ommissioni commesse dal paleografo, sulla cui fede il Muratori li ha riportati ».

Così si è potuto mettere insieme una raccolta per poco non completa dei diplomi appartenenti alla prima Lega Lombarda, i quali, in questo libro, che ne riassume in brevi tratti la storia, collocati ed illustrati, ciascuno a tempo e

luogo fra gli avvenimenti coi quali trovasi legato, spiegano cose che senza di essi non potrebbero ersere intese, svelano nuovi fatti, fanno prova del senno politico ed amministrativo, che già da quel secolo fioriva nelle città sovrane d'Italia, mettono in evidenza le mosse distinte e progressive, le condizioni, le circostanze, il carattere proprio di quella Lega, che fino ad oggi potevasi dire *più famosa che conosciuta.*

CAPITOLO I.

Ci narra Ottone di Frisinga, che Federico I della casa di Svevia, incoronato imperatore di Germania in Aquisgranna il 20 febbrajo 1152, — « compiute le cerimonie della sua incoronazione, si ritira nelle stanze segrete del palazzo, e chiamati i più prudenti e la maggior parte dei principi a consulta sullo stato della pubblica cosa, delibera di mandare ambasciatori a papa Eugenio, a Roma ed a tutta Italia per annunziare la sua promozione al regno. Sono per tanto mandati Hilino eletto vescovo di Treveri ed Eberardo vescovo di Bamberga, uomini di senno e di lettere [1] ». — Con tali notizie lo storico più elegante di quel tempo, zio dell'imperatore, uno de' più gran principi di Germania, che doveva aver preso parte alla detta consulta, ci fa sapere che la

[1] Ottonis Frisiognsis episcopi. De Gestis Friderici I Imp. Aug. Vedi l'opera di Lodovico Muratori, rerum italicarum scriptores Tom. VI colonna 701. D.

mente di Federico era sopratutto rivolta all' Italia sin dal primo giorno del suo impero, e che per una onorevolissima ambascieria affrettava di farsi riconoscere imperatore del romano impero e re d'Italia, come erasi praticato con tutti gli altri imperatori di Germania da Ottone I in poi. Per ciò nella cronaca di Ottone di S. Biaggio leggiamo che Federico I fu il nonagesimo quarto successore d'Augusto — « *nonagesimus quartus ab Augusto regnavit* [1] ».

La corona dell'impero d'occidente aveva non poco esaltata l'ambizione degli imperatori di Germania, i quali si credevano per conseguenza di succedere in ordine agli antichi imperatori romani e pretendevano all'assoluto dominio d'Italia. Pretesa non riuscita agli Ottoni, che ebbero per meglio d'infeudare le città italiane ai vescovi; non riuscita agli altri imperatori, che dovettero abbassarsi ai pontefici e per forza ora d'armi ora di denaro accordare privilegi, cedere feudi e regalie sotto titolo di *graziose concessioni*, riconoscere le libertà e per poco anche le sovranità dei nostri comuni, non riservandosi che alcune prestazioni, e, col nome di *fedeltà*, il diritto d'essere riconosciuti imperatori o come fonti dell'autorità giudiziaria. Così moltiplicate le difficoltà di dominare l'Italia, moriva Corrado III e gli succedeva Federico I ambiziosissimo e di tenace proposito, il quale, domandando come dovutagli la corona d'occidente, aveva fermato di ricuperarne i diritti e di ricondurre l'impero allo stato della sua antica grandezza [2].

Ma l'impero romano era caduto diviso e sfasciato; sulle sue ruine erano già surti nuovi regni, nuovi ordini di cose,

[1] Ottonis de sancto Blasio. Cronicon. Vedi Muratori opera suddetta. Tom. VI, colonna 867. A.

[2] Radevici Frisigensis Canonici. Appendicis ad Ottonem ecc. Vedi Muratori opera sudd. Tom. VI colonna 858. A.

ed il Papa, che s'arrogava il diritto di rappresentare l' *orbe romano*, e ne conferiva la corona, erasi fatto il più forte ostacolo a chiunque attentasse di restaurarlo. Egli confondeva le sue pretensioni con quello dell'impero, voleva essere egli solo il sovrano di Roma e delle città che dicevansi della Chiesa e del patrimonio di s. Pietro, non sapeva permettere che in Italia si stabilisse nessuna potenza superiore alla sua, o della quale ei potesse temere, accordava la corona dell' impero come feudo, a condizione cioè che l' imperatore pigliasse l'*avocazia* od il patronato della Chiesa, che è quanto dire della sovranità temporale de'Papi.

Quando questo solo ostacolo non fosse bastato, Federico si sarebbe trovato contro l' imperatore d' oriente, che teneva ancora fermo un piede in Italia ed occhiava gli avvenimenti per riacquistarvi terreno o la corona d' occidente; il re di Sicilia che s'andava rinforzando di conquiste, e sdegnava il vassalaggio all'impero; infine le libere città italiane.

La città dell'alta Italia e della Toscana quasi tutte, uscite da una immensa ruina di barbari, e da un fortunoso tramestío di popoli, d'idee, di leggi, di costumi diversi, costrette a pensare a sè, s'erano rialzate a vita individuale ed avevano saputo dalle proprie istituzioni municipali, a tempo e vicende opportune, provocare quelle libertà comunali che posero le basi di una nuova civiltà e precorsero l' incivilimento europeo. In breve ricche e fiorenti, giovandosi della debolezza e della lunga assenza degli imperatori, si erano rese quasi indipendenti; poco o nulla pensavano ai tributi in gran parte francati per privilegi o per lungo disuso, ed alcune avevano osato di chiudere le porte e di opporsi coll' armi alle indebite esigenze imperiali. Sarebbero state felici se l' ambizione di predominio non le avesse acciecate a sfruttare in guerre fratricide le forze di una vita novella piena di vigore e di generosi ardimenti.

Di queste città scrive un antico poeta:

De tributo Caesaris nemo cogitabat
Omnes erant Caesares, nemo censum dabat.

Ed Ottone di Frisinga, pur sempre favorevole agli interessi imperiali ragiona in tal forma: — « Gli italiani dall'indole del suolo e del clima trassero la compostezza e sagacità de' Romani, e conservano l'eleganza del parlare latino ed il gentile costume. Negli ordini delle città e nell'amministrazione della pubblica cosa imitano ancora la solerzia degli antichi Romani. Amano tanto la libertà che per frenare l'insolenza del potere anzi che da un principe si fanno governare da consoli, che scelgono non da un sol ordine di cittadini, ma dai tre ordini che hanno, cioè dei capitani, dei valvassori e della plebe, e li cambiano quasi ogni anno; così tengono a segno la superbia e l'avidità di signoreggiare. Quindi tutti i territori diocesani, nei quali è diviso quasi tutto quel paeso, furon costretti ad incorporarsi ciascuno alla sua città, ed appena in tanta estensione di terre può trovarsi qualche nobile od uomo potente, che non stia agli ordini della sua città. Da questa autorità di *comminare* giudicarono poi che ciascun territorio pigliasse il nome di Comitato [1]. E per aver forze da rattenere i vicini non sdegnaño di ammettere alla milizia ed alle dignità i giovani della più bassa condizione, od altri ascritti alle più vili arti meccaniche, i quali presso l'altre nazioni sono tenuti lontani come peste dagli studi nobili e liberali. Per tanto av-

[1] Strana interpretazione! Quando lo storico non avesse creduto di trar l'origine del nome *Comitatus* da *Comes* (*conte*) che dava il nome di *Comitatus* (*contado*) al territorio che aveva in feudo od affidato alla sua giurisdizione, non poteva cavarlo meglio da un'altro significato di *Comitatus* (*consorzio*)? Le cose premesse lo dovevano mettere naturalmente su questa via.

venne che avvanzarono tutte l'altre città del mondo in ricchezza e potere. In tutto ciò sono ajutati non solo, come fu detto, dalla loro naturale attitudine, ma pure dalla lontananza de' principi, soliti a restarseno oltr' alpe. Ma immemori della loro antica nobiltà conservano qualche avvanzo di barbarie in questo, che, gloriandosi di vivere secondo le leggi, non le osservano punto. Imperocchè o non ricevono mai, od a mala pena il principe che dovrebbero riverire di cuore, e non ne obbediscono mai i decreti fatti per la conservazione delle leggi, s'ei non ne impone l'autorità con grossa schiera di soldati. Per le quali cose succede spesso che il cittadino, che dovrebb' essere governato colle leggi, diviene un ribelle da domare a rigore di legge colle armi; nondimeno ricevono ostilmente il proprio principe, che più spesso richiede i propri diritti, mentre giovava di accoglierlo benigno. Così succede doppio danno alla publica cosa, il principe distratto a raccogliere milizie per soggiogare i cittadini, questi costretti all'obbedienza del principe non senza gravissima perdita dei loro beni. Ma la medesima ragione che rende inescusabile la temerità del popolo giustifica presso Dio e presso gli uomini l'azione del principe divenuta necessaria [1] ».

L'elogio per confessione spontanea di un nemico acquista pregio dalla contradizione del biasimo e della fiera minaccia, che vengono poi, e compendiano l'intero programma di quanto Federico era deciso di fare in Italia. Non voleva sapere di diritti concessi, o venduti, o riconosciuti da' suoi antecessori, riportavasi a Carlo Magno sconoscendo tutto un passato di quattro secoli. — « Era costumanza antica, sin dal tempo che il Romano Impero venne in mano dei

[1] Ottonis Frisigen. ecc. Vedi Muratori opera sudd. Tom. VI, colonna 708. D. e seguente.

Franchi, e continuato sino ai nostri tempi, (così ancora Ottone di Frisinga) che, ogni qual volta i Re avessero determinato di scendere in Italia, mandassero innanzi alcuni dei loro cortigiani esperti, i quali andassero raccogliendo per ogni città e castello ciò che spetta al regio fisco, od il *fodro* come lo chiamano i terrieri.... Dicono anche essere antico e tradizionale diritto, che entrando il re in Italia debbano cessare tutte le dignità e magistrature, e che ogni cosa sia trattata per di lui ordine, secondo legge e conformemente al giudizio dei giuristi. E si vuole che tutti i giudici riconoscano nel re tanto diritto che obblighi gli abitanti di somministrare, di ogni produzione ordinaria della terra necessaria al vitto, quanto può abbisognare per uso del re e del suo esercito, quand'anche dovessero spogliarsi d'ogni cosa, solo eccettuati i buoi e la semente necessarii per la coltivazione del suolo [1] ".

Pretese indefinite, smodate, senz' altro fondamento che di un *dicesi* di coloro che le mettevano innanzi. E gli Italiani erano chiamati non ancora spogli di barbarie perchè non volevano piegarsi a quella legalità e benignità di diritti, perchè non ricevevano lietamente l'imperatore ed i suoi soldati che venivano a spogliarli, a farli morire di fame, perchè avevano cuore di difendere le loro ragioni anche coll'armi quando fosse bisogno! Ed allora gli Italiani eran dichiarati ribelli quando non davano al re tutto che esigeva, il resto ai soldati che saccheggiavano! Eppure lo storico dice ingenuamente che, ogni resistenza a così fatti diritti è inescusabile e giustifica il re presso Dio e presso gli uomini delle ruine, delle devastazioni e delle stragi. Tale civiltà voleva imporre l'imperatore tedesco ai *barbari Ita-*

[1] OTTONIS FRISIN. ecc. Vedi Muratori opera sudd. Tom. VI colonna 709. E. e seguente.

liani! Linguaggio di tutti i despoti di tutti i tempi, a noi troppo noto che ce lo sentimmo ripetere sette secoli dopo.

Nondimeno i nostri Communi amavano riconoscere la suprema autorità dell'imperatore, quasi come tradizionale incarnazione della gloria italiana dell'antico impero romano; non negavano di dargli il giuramento di fedeltà, il dono della corona, certe regalìe ed il vassallaggio, quand'ei scendesse a farsi incoronare, di appianargli le vie, di provvedere la vettovaglia per lui e l'esercito. Ma volevano che egli rispettasse i loro Consoli, le loro libere istituzioni, non s'intromettesse del loro governo, non entrasse nelle loro città, dalle quali avevano tolti i palazzi imperiali, che eressero invece fuori del recinto delle mura; non si formasse nei loro territori più del bisogno; che l'esercito non saccheggiasse e disertasse le terre, ma ricevesse e pagasse le vettovaglie necessarie; rifiutavano in fino di pagar fodri già francati e di fare di più di quello che erano usati fare già da un secolo.

Del resto anche tra noi c'era del male e ben grave. Le città si combattevano con danni, stragi, ruine, oppressioni d'ogni maniera, peggio che di barbari. Milano, seconda a nessuna delle più grandi città italiane, considerata la più ricca, la più forte e quasi l'arbitra della Lombardia, fin d'allora la più prosperosa regione d'Italia, agognava conquistarsi di fatto sulle circostanti città quella supremazia che già moralmente possedeva. Esteso il dominio sui contadi di Seprio e della Martesana, soggiogati Lodigiani e Comaschi e distrutte le loro città, combatteva Cremona pel possesso dell'isola Fulcheria e per Croma che parteggiava coi Milanesi, contro Bergamo per ridurli a più stretti confini, vantava diritti a danno di Vigevano o Novara: la guerra più grossa faceva a Pavia, antica capitale dei Longobardi, a cui voleva togliere territorio ed ogni speranza di rivalità. Di qui alleanze e contro alleanze ed un incessante ricorrere

all' imperatore dalle città più oppresse, non perchè tenessero per l'impero, chè stimavano cara esso pure la loro indipendenza, ma come legittimo e supremo appello per la tutela dei propri diritti.

Di quel tempo l'Imperator greco tentava di procurarsi nuovi possedimenti sulle coste del Mediterraneo, il Re di Sicilia faceva nuove conquiste, Roma, toltasi dalla sovranità pontificia, curava a ristabilire l'antico splendore del Senato e del Popolo Romano. Papa Eugenio circondato da quei nemici, debole e spodestato pensò al ripiego di Stefano III, che doveva perpetuarsi per la ruina d'Italia, e si rivolse al nuovo Imperatore. Il quale, non volendo allora inimicarsi la chiesa, della cui autorità faceva conto per abbattere ad uno ad uno gli ostacoli che attraversavano i suoi disegni sull'Italia, venne ad un reciproco trattato. Federico si obbligò con giuramento — « di non far pace o tregua coi Romani, nè con Rogerio di Sicilia senza il libero consenso e la volontà della Chiesa Romana e di papa Eugenio e suoi successori, che avessero voluto tenere quel trattato col re Federico; di adoperare tutte le forze del regno per soggiogare i Romani al papa o alla Chiesa, nel modo che furono da cento anni indietro, di conservare e difendere per quanto potesse, come divoto e spirituale avvocato della santa romana Chiesa, contro chicchessia l'onore del papato e le regalie di S. Pietro delle quali è in possesso; di ajutare anche possibilmente al riacquisto di quelle che ora non ha e di difenderle ricuperate; di non concedere infino al re Greco nessuna terra delle coste del Mediterraneo o di adoperare tutte le forze del regno colla maggiore sollecitudine per riavere il possesso di quelle che già avesse usurpate. Tutte queste cose farà ed osserverà senza frode e malizia. Da sua parte il Papa promise ed impegnò la sua parola sull'apostolica autorità, che avrebbe onorato l'Imperatore

come figlio carissimo di S. Pietro, che venuto a Roma per essere riconfermato nell'impero lo avrebbe incoronato senza difficoltà o contradizione alcuna, ed in seguito ajutato per debito del suo ufficio a mantenere ed aumentare o dilatare l'onore del regno. Ed ammonirebbe canonicamente qualunque temerario ardisse sprezzare o sovvertire le leggi e l'*onore* del regno, ogniqualvolta ne fosse richiesto per lettera regia, ed ove non bastasse all'apostolica ammonizione avrebbe aggiunta la scomunica. Per ciò che riguarda il Re greco non cederebbe nessuna terra verso il Mediterraneo, e curerebbe di scacciarnelo colle forze del beato Pietro, se alcuna ne avesse occupata. »

« Tutte queste cose osserverebbero le due parti senza frode o malizia, finchè non fossero mutate di comune e libero consenso [1]. »

Se la convenzione acquietava l'animo di papa Eugenio, non per tanto Federico non teneva men fermi i suoi disegni sull'Italia. Per allora il suo migliore interesse era di starsene col papa, i cui nemici erano anche i suoi, ed aveva già preso il partito d'incominciare la sua impresa combattendo i Comuni. E pensava, che messa in soggezione Milano si sarebbe liberato del più formidabile avversario, ed avrebbe acquistato favore presso l'altre città di quella o nemiche o paurose; onde che ajutato dalla più parte dei Lombardi, con meno gravi difficoltà avrebbe soggiogato tutta l'Italia superiore.

Intanto le contese italiane gli davano argomento di nascondere l'avidità di dominio sotto i pretesti della giustizia e della compassione. Sin dal primo anno della incoronazione di Federico, Ardizone vescovo di Como andava in Ulma a

[1] MARTENE ET DURAND. Amplissima collectio veterum scriptorum et monumentorum historicorum, ecc. Parisiis 1724 pag. 557 anno 1152.

richiamarsi a lui contro le violenze de' Milanesi, domandando la giurisdizione ed il fodro sullo terre di Ogiate, Casanova, Albiolo, Gagino, Fiho, Bregnano e Caverzano, le quali per liberarsi *da inveterate ed assidue vessazioni* s' erano dato ai Milanesi [1]. Nell'ottobre di quel medesimo anno Roberto principe di Capua e Sergio duca di Napoli, scacciati da Ruggiero re di Sicilia dalla Puglia, raggiunsero l'Imperatore nella Dieta di Erbipoli, *(Wurzburg)* e con pianti o querele gli si gittarono miseramente ai piedi, supplicandolo che rendesse loro la patria e ne scacciasse l' usurpatore; per la qual cosa l'Imperatore giurò cho non avrebbe ritardata di più di due anni la sua discesa in Italia, tanto per recar sollievo agli afflitti, quanto per ricevero la corona [2]. Pochi mesi dopo, o fu, (come dice Ottone Morena lodigiano, storico contemporaneo) in un mercoledì primo giorno di quaresima del 1153, due Lodigiani, Albernardo Alamano e maestro Omobono, senza mandato dei propri concittadini, senza consiglio d' alcuno, ma di proprio capo, toltesi sulle spalle due grandi croci, si prostrarono dinanzi l' Imperatore nella pubblica udienza di Costanza, domandando giustizia contro i Milanesi, i quali, dopo d' aver distrutto la città di Lodi, tenevano i Lodigiani nella più grave oppressione. Federico mandò tosto un suo legato di nome Sicher con lettera imperiale ai Milanesi, ingiungendo loro di lasciare ai Lodigiani il libero esercizio dei loro diritti [3].

Non si seppe in qual tenore Federico esponesse quella lettera, ma sembra che fosse duro e reciso, però cho commosse forte gli stessi Lodigiani, ai quali Sicher, innanzi di

[1] Il diploma imperiale che ne riportò Ardizone fu pubblicato dal padre Tatti negli *Annali di Como*. Vedi Giulini nelle *Memorie spettanti la città e la campagna di Milano*. Vol. V, pag. 513 e 600.

[2] Otto Frising, luogo citato, cap. VII, colonna 703. C.

[3] Otto Morena, luogo citato colonna 957 e seg.

andare a Milano, la fece conoscere nel consiglio dei Consoli e della *credenza*, e, dice il citato Morena, — « rimasero quasi morti, in profondo dolore, non sapendo che dire e che fare, guardandosi l' un l' altro muti di sorpresa, di tristezza e di timore grandissimo dei Milanesi ». — Poi colle preghiere e colle lagrime, per quanto sapevano e potevano, scongiurarono Sicher di non recare quella lettera ai Milanesi, la quale sarebbe stata causa di peggiori sventure. E di fatto Sicher, avendo voluto leggerla nel consiglio dei Consoli di Milano, se la vide strappata di mano, stracciata, calpestata, ed egli ebbe a miracolo se potè salvare la vita [1].

Secondo Ottone Morena questo fatto accese d'ira l' Imperatore ed i principi della Germania, e provocò una forte e sollecita spedizione in Lombardia [2]. Senza accennare a nessuna causa Ottone da Frisinga scrive, che l'Imperatore sul principiare d' ottobre del 1154 *raccolse truppe per la spedizione d' Italia, essendo compiuti i due anni da che l' aveva giurata* [3]. L' autore della cronaca degli avvenimenti d'Italia dall' anno 1154 al 1284 afferma, che Federico, conoscendo che i Lombardi furono sempre indomabili e ribelli all'impero, voleva giudicare dei diritti dell' impero in Lombardia — « *volens jura imperii in Lombardia cognoscere, atque intelligens Lombardos semper indomitos et rebelles imperio extitisse* [4]. » — Sire Raul dice semplicemente, che Federico venne in Italia determinato di soggiogare in modo maraviglioso i Lombardi — « *consiglio accepto ut Longobardos miro modo sobjugaret* [5]. »

[1] Otto Morena, luogo citato colonna 966. A.
[2] Lo stesso, ivi colonna 966. D.
[3] Otto Frising, luogo citato colonna 706. D.
[4] Cronicon Placentinum et Cronicon de rebus in Italia gestis, ecc. pag. 107. Parisiis excudebat Henricus Plon, 1856.
[5] Sire Raul, vedi Muratori *Rer. Ital.* ecc. Tom. VI colonna 1174. A.

CAPITOLO II.

Federico co' suoi disegni non abbastanza celati, e colle formidabili forze radunate per discendere in Italia, minacciava egualmente i diritti e le libertà di tutti, o lo temessero giudice, o lo invocassero protettore. Agli Italiani divisi e discordi non rimaneva altra via che di tentarne la benignità; però il marchese Guglielmo di Monferrato, Lodigiani, Cremonesi e Pavesi erano andati a trovarlo in Germania, e presentatolo di ricchissimi doni gli si erano protestati fedeli, supplicandolo di ajutarli contro i Milanesi loro comuni nemici. Anche Milano aveva mandati ambasciatori con una gran coppa d'oro ripiena di denaro, e l'Imperatore accettando benevolo i doni e le preghiere dei primi, non rifiutava i doni dei Milanesi, ma respingeva severo ogni loro domanda e preghiera; però che l'imperiale protezione invocata dalla maggior parte delle città Lombarde lo avevano rinforzato nel pensiero di metterli a dovere, tanto più che poco prima, come attesta Ottone di Frisinga, *i Milanesi, nulla curandosi della maestà del Principe, non avevano temuto di provocarne lo sdegno.*

Ora sullo scorcio dell' ottobre 1154 l' esercito di Federico scendeva saccheggiando senza ritegno amici e nemici. All' avvicinarsi del flagello naturalmente le città chiudevano le porte, gli abitanti della campagna riparavano sè e le cose loro nei castelli, nelle terre murate, o disponevansi a difesa nelle più popolose borgate. Per ciò i nostri Consoli potevano difficilmante raccogliere vettovaglie sufficienti da somministrare all' esercito; i soldati irosi pel troppo difficile bottino pigliavano argomento di aggravare le lagnanze per lo scarso dei viveri; Federico giudicava che questo era un tratto di ribellione e di slealtà italiana, bastevole a giustificare gli assedii e le stragi. Di qui doveva nascere il pretesto delle ostilità imperiali contro Milano.

Sbigottiti i Milanesi dell' arrivo di Federico gli mandarono incontro Legati, che procurassero rabbonirlo, e tentassero con promessa di grossa somma di denaro d' indurlo ad abbandonare il patrocinio di Lodi e Como, ch' ei voleva rifabbricate e libere dal loro giogo; poi al campo di Roncaglia gli promisero di stargli obbedienti e gli giurarono *la fedeltà*. Ma avendo l' Imperatore richiesto ai due Consoli di Milano Oberto dell' Orto e Gherardo Negro di guidarlo da Roncaglia al ponte del Ticino, d' onde voleva passare in Piemonte, essi, sia per risparmiare devastazioni al territorio Milanese, sia per tenere la strada più breve, o per le due ragioni insieme, il guidarono pei confini Lodigiani e Pavesi, su strade malagevoli, fra villaggi sprovisti e deserti. Forse i Consoli non avevano pensato di trovar strade pessime, che forse erano divenute tali allora allora per le dirotissime pioggie, che accompagnarono l' esercito in tutto quel viaggio; tuttavia Federico non volle vedervi che una malizia, che una mancanza alle consuetudini, che un tradimento, e montato in furia licenziò i Consoli, si tolse violentemente tutte le vettovaglie ch' erano state mandate,

scacciò spogli nudi tutti i fornai e mercanti che le avevano condotte, e prese su quel di Milano a saccheggiare, ad uccidere uomini, ad incendiare a distruggere castelli o ville. Della mal'opera dei Consoli si vollero scolpare i Milanesi atterrando la casa di Gherardo Negro, quasi il più colpevole, e mandando all'Imperatore quattro mila marche d'argento anche perchè loro cedesse i diritti su Lodi e Como. Tutto fu invano, perchè Federico rifiutò sdegnosamente il denaro, comandò ai Consoli escissero tosto dalla sua curia, dicendoli di mala fede, mancatori di parola: non voler egli più nulla trattare con uomini sì perfidi e nequitosi: oramai non sperassero niente da lui, il quale non avrebbe più fatto con loro alcun patto ed alleanza, se non gli rimettessero senza condizioni la causa de' Lodigiani e Comaschi. E continuò le ostilità. Alle distruzioni dei castelli di Rosate, Galliate, Trecate e Momo seguirono quelle delle città di Chieri e di Asti per giovare al marchese di Monferato che volea dominarle, e dopo lungo crudelissimo assedio quella più miseranda della città di Tortona, perchè alleata de' Milanesi contro Pavia.

Parve a Federico d'aver data una prova efficace del suo fermo proposito di farsi rispettare come sovrano assoluto d'Italia, a costo di signoreggiare sopra vasti cumuli di ruine, e delle tristi vittorie menò trionfo tre giorni a Pavia, cingendosi nella chiesa di S. Michele la corona dei re d'Italia. Dopo, senza nulla tentare contro Milano e Piacenza, che s'erano chiuse ed armate contro di lui, mosse con l'esercito verso Roma.

La fama dei fatti atroci di Lombardia aveva messo in grande apprensione d'animo il nuovo papa Adriano IV, che versava nel più stretto bisogno d'essere ajutato dalla terribile potenza di Federico, e se ne stava a Viterbo senza sapere con quali intenzioni Federico venisse a ricevere la

corona dell'impero. Di fatto gli interessi del papa erano allora in assai mala condizione, perchè Guglielmo re di Sicilia, tolti molti beni della Chiesa nel regno di Napoli, minacciava invaderne altri. E Roma, quantunque sotto il peso dell'interdetto pontificio si fosse piegata ad allontanare Arnaldo da Brescia, il quale, implacabile nemico delle ricchezze e della civile podestà del clero, persuadeva i Romani a non riconoscere la sovranità dei pontefici, Roma si teneva ancora della suprema autorità del suo Senato, e parteggiava per Arnaldo. Ora Adriano novamente creato papa non aveva fatto alcuna pratica con Federico, di cui per altro conosceva l'animo ambizioso, e sapeva che non gli erano dispiaciuti i consigli degli amici d'Arnaldo, pei quali lo volevano persuadere a non curarsi del papa, ma secondo l'antico costume di Roma a riconoscere il beneficio della corona dal Senato e dal Popolo Romano. Questi tentativi erano già stati praticati inutilmente con Corrado II [1]; pure furono rinnovati con Federico, tosto che prese le redini dell'impero. Un Wetzel tedesco gli scriveva da Roma — « Io mi rallegro, quanto altri mai, che il vostro popolo vi abbia nominato suo re; mi affliggo però che voi, per i consigli dei chierici e dei monaci, che colle loro dottrine posero la confusione in tutte le cose divine ed umane, non abbiate intorno a ciò, come era debito vostro, consultato la città di Roma, signora del mondo, e creatrice e madre di tutti gl'imperatori, e non abbiate richiesto da lei quella confermazione, per la quale tutti, e senza la quale nessuno imperatore ha regnato mai [2] ». — E veramente a Federico cuoceva di riconoscere dal papa

[1] Otto Frising., luogo cit. lib. I, cap. XXXVII colonn. 662 e seg.

[2] Martene et Durand, opera cit. Epist. 385, pag. 557. Alcuni scrittori, tra i quali G. B. Nicolini, pongono in dubbio l'autenticità di questa lettera. E nondimeno un fatto che Federico *non era del tutto alieno da questi audaci consigli.*

l'imperiale corona, e quantunque niente disposto di cedere allo ambiziose richieste di Roma, pure si era mostrato non alieno dall'assecondarle, se avesse potuto legarsi in parentela ed alleanza coll'Imperator greco, e se l'abate Vibaldo ed i vescovi-principi di Germania non si fossero impegnati a sviarlo da quei pousamenti; di che nacquero i posteriori progetti sulla Lombardia e l'accordo con papa Eugenio, come è detto più sopra.

Ma Adriano temeva tuttavia, tanto più che Federico orgoglioso dei successi avuti in Lombardia, ingrossato l'esercito di molti vassalli, era di quel tempo ancora circondato dai fautori di Arnaldo, i quali, segretamente aiutati da Ottaviano cardinale del titolo di santa Cecilia, facevano gli ultimi sforzi per tirarlo al loro partito. Per tanto, dietro consiglio di Pietro prefetto di Viterbo o di Oddone Frangipani, mandò tre cardinali incontro a Federico, affinchè ne scrutassero l'animo, domandassero la riconferma del trattato d'Eugenio, esigessero formale promessa, che l'Imperatore avrebbe ricuperato e restituito alla Chiesa le terre usurpate dal Re di Sicilia, avrebbe domato e costretto all'ubbidienza del pontefice il popolo romano, consegnato Arnaldo. Le quali richieste gravissime Federico da prima non volle accettare. Colla mira di sottomettersi ogni potenza italiana, avrebbe incominciato male aumentandola ad alcuno, peggio poi al pontefice il più forte ostacolo al dominio degli imperatori in Italia. Ricordava il passato, e macchinava di tenere obbligati i pontefici alla necessaria protezione dell'impero; ed a tale politica gli facevano i nemici del papa, e però non avrebbe voluto distruggerli; ma c'era di mezzo il supremo bisogno della corona imperiale, che Adriano teneva fermo di non concedere senza le condizioni proposte. In fine pressato da vescovi o cardinali giurò quanto il Papa voleva. La vittima del sacrificio fu Arnaldo strangolato dal boja, infilzato in

un palo, abbruciato, le ceneri, per toglierle alla venerazione del popolo, gettate nel Tevere. Quando gli Italiani spogli di pregiudizio impareranno meglio a conoscere e ad onorare debitamente i loro uomini grandi, i quali colla sublimità del pensiero divinando l'incivilimento delle nazioni, precorsero i secoli, scriveranno tra i primi, sul martirologio dell'umano progresso, il nome di questo martire, austerissimo di vita, che pose ogni sua cura, l'ingegno, la vita per suscitare lo spirito di libertà, ed abbattere quel *potere temporale*, che doveva recare tanto danno alla Chiesa ed all'Italia.

Il Papa e l'Imperatore, il primo non abbastanza sicuro della pattuita concordia, l'altro attraversato ne' suoi disegni, offeso nell'orgoglio, venivano incontrandosi presso Sutri. Quivi dopo lungo diverbio Federico dovette tranguggiarsi l'altra umiliazione di tenere la staffa al Papa e di addestrargli il cavallo, e volevano persuadere che ciò fosse unicamente per riverenza del beato Pietro e della Sede apostolica [1]; ma il vero significato è che i papi pretendevano la sudditanza dell'impero, ed in questo senso l'intese Federico, che all'incontro voleva essere sovrano del papa. In tanto la dissimulazione prevalse, ed i due grandi ambiziosi, egualmente astuti e circospetti, parvero i migliori amici del mondo. Tra Sutri e Roma Federico ricevette e trattò con barbarico disprezzo i Legati venuti ad offerirgli la corona in nome del Senato e del Popolo Romano, domandando che la città eterna, sciolta dal giogo del clero e da ogni sudditanza, potesse assurgere liberamente colle leggi e costumanze antiche all'antico splendore: appresso fu dal Papa in Roma solennemente incoronato tra numerose schiere di armati, come conviensi a tiranno [2].

[1] MURATORI, *Antiquitates Medii Ævi*, tom. 1, colonn. 117.

[2] OTTO FRISING., nel Muratori *Rerum. Italic. Script.*, tom. VI, colonn. 720, D. e seg.

Ma dal concesso beneficio della corona Adriano ebbe tosto amarissimi frutti. I principi germanici incominciarono a fare vivissime rimostranze ad Adriano, perchè alcuni Romani sostenevano *temerariamente*, che i sovrani di Lamagna non avessero fin allora ottenuto l'impero di Roma ed il regno d'Italia che per donazione dei papi; e tale credenza volevano tramandare alla posterità non solo colle parole e cogli scritti, ma ancora colle pitture, come aveano fatto nel palazzo Lateranese, rappresentando l'imperatore Lotario, che riceveva in ginocchione la corona del papa, colla seguente iscrizione:

Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores;
Post homo fit papae, sumit quo dante coronam.

Parve insopportabile cosa che l'imperatore re d'Italia avesse a giurare l'indipendenza di Roma dall'impero, o di farsi vassallo del papa per avere la corona, e però i principi richiesero che si distruggesse il dipinto e l'iscrizione [1]. Era una vera protesta contro il principio sul quale i papi fondavano o la loro sovranità su Roma e sul patrimonio della Chiesa, ed i loro diritti sull'impero in ricambio della data corona. Adriano, che irremissibilmente avea voluto che l'imperatore gli tenesse la staffa e redinasse il cavallo, non era l'uomo a cedere; ma la corona gli era uscita di mano, però dicono che promettesse e non fece, troppo tardi pentito d'essersi affidato a tale imperatore. Tenne dietro alla protesta il tentativo dell'esazione del fodro imperiale in Roma, incompatibile colla sovranità pretesa dai cittadini, riclamata dal papa, e fu causa di una orribile strage di

[1] RADEVICUS FRISINGENSIS. Muratori *Rerum Ital. Scrip.*, v. VI, colonn. 748, B.

Romani, i quali presero l'armi per difendersi contro la insolente prepotenza dell' avaro tedesco [1]. Infine partissi Federico da Roma senza aver fatto nulla per ridonarla all' ubbidienza del Papa, senza nulla intraprendere contro il re di Sicilia, anzi tentando di toglier Tivoli al dominio della Chiesa [2].

Nel ritorno distrusse Spoleto, tolse per esattori il fodro dai Castelli e dalle città lungo la via, passò il Po a San Benedetto presso Borgoforte, accampò su quel di Verona. Quivi presso l'isola *Acenense* nel consiglio dei principi condannò in contumacia i Milanesi nella causa delle città di Como e di Lodi, ed accordò privilegio alla sua fedele Cremona.

« In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. *Fredericus* » divina favente clementia *Romanorum Imperator Augustus.* » Imperialis excellentia nihil magis proprium habere debet, » quam ut contumaces justa severitate puniat, humiles vero » et Romano imperio devotos consuota benignitate foveat et » honoret. Hujus itaque rationis intuitu *Mediolanenses* ob im- » mania eorum scelera, a nostra gratia penitus rejecimus. » Et quia ausu temerario, et spiritu sacrilego praeclaras » *Italiae Civitates Cumas et Laudas* sua injusta potestate » impiissime *destruxerunt*, et eas se levari violenter prohi- » buerunt, cum soepius solomnibus Edictis ad nostram prae- » sentiam citati, de justitia diffidentes, se absentare praesu- » merent, pro tantis excessibus dictante justitia ex sententia » Principum nostrorum Imperiali banno subjecimus. Quia » vero clementia nostra Mediolanenses, ut ad cor redirent, » diu sustinuit, cum magis eorum in dies iniquitas et malicia » cresceret, et contumaciter nostra abuterentur pacientia, in

[1] OTTONIS MORENÆ HIST., op. cit. colon. 888. C. e seg.

[2] Cardinal de Aragon., luogo citato pag. 444.

" celebri Curia tam ab Italiae, quam a Theotonici Regni " Principibus, super praedictis excessibus sententiam requi- " sivimus. Judicatum est igitur a Principibus nostris, et " tota Curia, *Mediolanenses Moneta, theloneo, et omni di-* " *stricto* [1], *ac potestate seculari, et omnibus Regalibus nostra* " *auctoritate esse privandos*; ita ut moneta theloneum et om- " nia predicta ad nostram potestatem redeant, et nostro sta- " tuantur arbitrio. Et quia *Cremonensis Civitas* prae cunctis " Italiae Urbibus fide et probitate, omnique honestate sem- " per florentissima, et in rebus militaribus expertissima, " nobis et praedecessoribus nostris divis Imperatoribus ac " Regibus fideli devotione et indefessa probitate servivit, " eorum merita digne remunerare volentes, jus faciendae " Monetae, quo Mediolanenses privavimus, Cremonensibus " donavimus. Hoc quoque nostra cis Imperiali auctoritate " in perpetuum confirmamus. Ut igitur haec nostra do- " natio omni aevo rata et inconvulsa permaneat, hanc pa- " ginam inde conscribi et nostri imaginis charactere jus- " simus insigniri ".

" Testes quoque subter notari fecimus, quorum nomina " haec sunt: *Herimannus Constantiensis Episcopus: Ordivus* " *Basiliensis Episcopus: Cunradus Wormaciensis Episcopus:* " *Marquardus Fuldensis Abbas: Henricus Dux Saxoniae:* " *Bertolfus Dux Ceringiae: Otto Palatinus Comes: Ulricus* " *Comes de Lenzeburch: Gozvinus de Fulfenberg: Gozzo* " *Comes, et filius ejus Manfredus: Gerardus Comes de Cre-* " *ma: Jacobus Comes de Favalla; Consules Papienses et* " *Novarienses* ".

" Signum.... Domini Frederici Romanorum Imperatoris " invictissimi ".

[1] *Moneta, thelomeo, et omni districto* — cioè Zecca, Dazio ed ogni diritto d'imposta.

« Ego Arnoldus Coloniensis Archiepiscopus, Italici Regni » Archicancellarius recognovi ».

« Actum in territorio Veronensi apud Insulam Accenen- » sem, Anno Dominicae Incarnationis MCLV. Indictione III. » Regnante Domino Imperatore Frederico, Anno Regni sui » IV. Imperii vero Primo [1] ».

Dall'isola Accenense Federico riprese il cammino dell'Alpi, maravigliosamente uscendo salvo dalle insidie, che i Veronesi aveangli preparate al ponte sull'Adige e di là del fiume sui monti sovrastanti la via ch'ei doveva percorrere [2]. Ottone Morena ci dà per certo, che quelle insidie furono in conseguenza di una convenzione stipulata tra Milano e Verona [3]; ma l'Osio, annotatore del Morena, non volle accettare la notizia, e la tenne per una calunnia dello storico Lodigiano, tutto imperiale per odio contro i Milanesi distruttori della sua patria; non addusse però altra prova che le parole del Sigonio, il quale in proposito delle dette insidie dice; *che i Veronesi odiavano fieramente Federico, perchè avevano compreso di non poter nulla da lui ottenere.* Nessuno direbbe che queste parole neghino il fatto della convenzione riferita dal Morena, o nemmeno che il Sigonio intendesse di negarlo, perchè avrebbe adoperato, come l'argomento richiede, altro modo ed altre ragioni. Non vedo poi come l'Osio vi trovasse una calunnia contro i Milanesi, eccetto che colla civiltà de' suoi tempi così giudicasse dalle insidie, dimenticando di riportarsi al secolo XII, ed alla maniera barbara e sleale con cui Federico condusse le sue

[1] Muratori., *Antiq. Med. Ævi.*, tom. II, colonn. 591, D e seg.
[2] Otto Frising., op. cit. colonn. 727, E e seg.
[3] Otto Morena, op. cit. colonna 991, B. Vedi anche l'annotazione (3) nella stessa colonna D.

guerre in Italia. Del resto niento di più naturale, che i Milanesi, nemici del Barbarossa e da lui gravemente minacciati, non abbiano trascurato d'intendersi e di legarsi in alleanza colle città al Barbarossa nemiche, tanto più coi Veronesi che *fieramente l'odiavano*. Questa la logica prova di quel fatto, che dovrebbe ritenersi come il primo iniziamento della grande concordia di città italiane, che in più gravi circostanze, e per deplorabili esperienze con più maturo senno ebbe effetto più tardo, e chiamossi Lega Lombarda.

CAPITOLO III.

Usciva Federico d'Italia senza aver nulla conchiuso del suo voler castigare i Milanesi e soggiogare i Lombardi; più simile ad una scorreria barbarica la sua spedizione lasciava campagne devastate, castella e città distrutte, popolazioni scemate, spoglie pei saccheggi, sbigottite delle ruine, delle crudeltà; lasciava Comuni e principi stanchi, sfiniti del troppo lungo e dispendioso vassallaggio, disingannato il Papa, i Milanesi dichiarati nemici; a tutti una sciagurata memoria, un timore grandissimo. Non ne riportava altro utile che il bottino o la corona; ma su questa pesava la mano di colui che gliela aveva messa sul capo.

Della condizione di cose s'avvantaggiarono i Milanesi, i quali, col fermo proposito di resistere al Barbarossa, trovarono più facili alleanze e men dura l'impresa di assottigliare in Lombardia il partito imperiale. Sire Raul ed Ottone Morena e quasi tutte le nostre cronache municipali ci narrano minutissimi particolari di tutte quelle guerre ed alleanze e dell'altre opere maravigliose, che fecero, o provocarono, i Milanesi per rinforzarsi e disporsi alla gran lotta contro il terribile Barbarossa. Erano allora i tempi della ricchezza, del maggiore sviluppo, dell'eroismo individuale, impareg-

6

giabile nei nostri Comuni, che fatalmente prima dal combattersi, poi dalle sventure comuni dovevano imparare a conoscersi fratelli. Per la nostra storia importa solo di sapere che i Milanesi, con incredibili sacrifici d'uomini e di denaro rifabbricata Tortona, indebolita Pavia, distruggono moltissimi castelli sul Pavese, sul Novarese, sul Comasco, nella valle di Lugano; prendono d'assedio Vigevano, battono Cremona, il marchese di Monferrato ed il Malaspina, fanno degli avanzi di Lodi una irreparabile ruina. E, per usare delle conquiste e delle vittorie contro i futuri pericoli, gettano ponti sul Ticino e sull'Adda, alzano o rinforzano torri a Galliate, Trecate, Lomello, Lecco, tre Ardeni, Orogno, Coperra, Riva di S. Vitale, Orona, Maleo, Cavacurta, Corno, Montemalo, Monte Oldrado; fortificano di larga e profonda fossa e di robusti bastioni la città. Così muniscono gli ampliati confini al Po, all'Adda, al Ticino, al Lario, si assicurano in casa. Anche stringono alleanza con Crema e Brescia, e spingono le difese all'Olio o sino alle Alpi; e si rinfrancano nell'amicizia di Piacenza, in posizione opportunissima da tener argine al Malaspina, a Pavia, a Cremona fedeli all'impero. Il Comune di Milano non ebbe mai nè più potente, nè più esteso dominio.

Sarebbe della più grande utilità storica il conoscere le convenzioni ed i trattati, che certamente furono fatti nelle agitazioni e nei mutamenti di tanti interessi: ne esistono forse, ma non ci venne fatto di trovarne che due inediti della alleanza offensiva e diffensiva tra Milano e Piacenza, conservati nei due antichi registri in porgamena detti *Registro Magno* e *Registro Mezzano della Comunità di Piacenza* [1]. I due istrumenti portano la stessa data — 19 luglio 1156.

[1] Il signor conte B. Pallastrelli ci fu cortese di questi due atti ricopiati da lui stesso.

Il primo contiene gli obblighi dei Milanesi verso i Piacentini.

« In nomine domini nostri ihesu christi. De hinc in antea
» usquo in perpetuum Mediolanenses custodient et salvabunt
» bona fide omnes placentinos et omnes homines de eorum
» districtu et res eorum per totam suam terram et aquam,
» scilicet per totam suam potestatem atque districtum vi vel
» iure, et de omnibus guerris unde placentini per commune
» conscilium eos invitabunt sub pona iuris iurandi adiuva-
» bunt eos et capud guerre se facient et maxime contra
» papienses statim et contra Cremonenses finito termino pacis
» inter Cremonenses et Mediolanenses, sed de adiutorio in-
» terim teneantur, et contra quos poterunt equitare per ter-
» ram sue potestatis vel districtum utcumque infra triginta
» dies postquam per comuno conscilium eos invitabunt per
» penam sacramenti. Et duabus vicibus succurrere eos ha-
» bent hostiliter in omni anno si per comune conscilium
» placentinorum invitati erunt per penam sacramenti. Equi-
» tes una vice cum peditibus infra quindecim dies postquam
» invitati erunt per comune conscilium placentinorum sub
» pena sacramenti, et Milites alia vice similiter. Et pacem
» non facient nec *treviam nec guerram recredutam* [1] sine
» parabola placentinorum in communi conscilio data de illa
» guerra de qua pro placentinis se caput facient, aut pla-
» centini pro eis, nisi placentini in fraudem mediolanen-
» sium in guerram Mediolanenses tenere volnerint et ita
» ut supra dictum est eos adiuvabunt contra omnes homines,
» Cremonensibus et Januensibus exceptis et salvis sacramen-
» tis hastenssibus (sic) et Vercellensibus et Terdonensibus
» factis et salvis omnibus aliis sacramentis per comune me-

[1] *Nec treviam, nec guerram recredutam* — Nè tregua, nè guerra finta o fievole per favorire il nemico, con danno del proprio alleato.

„ diolanensium factis. Et de illis lamentacionibus que a parte
„ Consulum placentinorum vel a parte aliarum personarum
„ que ad iusticias faciendum electe erunt per scriptum ad
„ eos pervenerint iusticiam facient fieri secundum ius et usum
„ sine fructuum et usurarum et pene restitutione infra illud
„ spacium quod statutum et sicut statutum erit quandocum-
„ que per consules mediolanensium et placentinorum. Et hoc
„ totum ut scriptum est per omne decenium facient iurare
„ mediolanenses homines etatis constitute ultra decimum oc-
„ tavum annum et infra sexagesimum si petitum fuerit nisi
„ remansserit (sic) iusto dei impedimento vel per concordiam
„ consulum utriusque civitatis. Et hoc totum attendent et
„ facient per bonam fidem sine fraude: salva fidelitate Fre-
„ derici imperatoris et suorum successorum catholicorum.
„ Actum est hoc anno dominice incarnationis millesimo cen-
„ tesimo quinquagesimo sexto, quartodecimo Kalendas au-
„ gusti, Indictione quarta „.

„ Ego Tebaldus notarius presens breve concordie scripsi. „

„ Ego Obertus notarius sacri palacii interfui et hoc breve
„ infrascripto Tebaldo filio meo ad scribendum traddidi, et
„ scriptum manu propria confirmavi [1]. „

In ricambio delle obbligazioni dei Milanesi i Piacentini si assunsero altre obbligazioni col seguente atto.

„ In nomine domini nostri ihesu christi. Dehinc in antea
„ usque in perpetuum placentini custodient et salvabunt bona
„ fide omnes Mediolanenses et omnes homines de eorum di-
„ strictu et res eorum per totam suam terram et aquam sci-
„ licet per totam suam potestatem atque districtum vi vel
„ iure et de omnibus guerris unde Mediolanenses per com-
„ mune conscilium eos invitabunt sub pena iuris iurandi

[1] Dal Registro Mezzano fol. 34, verso.

» adiuvabunt eos et caput guerre se facient contra quos po-
» terunt equitare per terram sue potestatis vel districti ut-
» cumque infra triginta dies postquam per comune conscilium
» eos invitabunt per penam sacramenti. Et duabus vicibus
» succurrere debent eos hostiliter in omni anno si per co-
» mune conscilium Mediolanensium invitati erunt sub pena
» iuris iurandi. Equites una vice cum peditibus infra quin-
» decim dies postquam invitati erunt per comune conscilium
» Mediolanensium sub pena sacramenti, et Milites alia vice
» similiter. Sed pedites non teneantur transire Mediolanum.
» Et pacem non facient neque treviam neque guerram re-
» credutam sine parabola Mediolanensium in conscilio data,
» de illa videlicet guerra de qua pro Mediolanensibus se caput
» fecerint aut Mediolanenses pro eis, nisi Mediolanenses in
» fraudem placentinorum in guerram placentinos tenere vo-
» luerint, sacramentis salvis per comune placentinorum pa-
» piensibus ac cremonensibus factis et exceptis ianuensibus
» et salvis omnibus aliis sacramentis per comune placenti-
» norum factis eo videlicet tenore ut postquam placentini fa-
» cient per comune guerram papiensibus aut Cremonensibus
» et invitabunt Mediolanenses per comune eos adiuvabunt.
» De hinc in antea facient placentini se caput guerre eciam
» contra papienses si contra illos eos adiuvaverint sicut
» superius dictum est, et contra Cremonenses similiter. Et
» non facient pacem aut treuguam vel guerram recredu-
» tam deinde in antea usque in perpetuum sicut suprascrip-
» tum est; et de illis lamentationibus que a parte consulum
» Mediolanensium vel a parte illorum personarum quo ad
» iusticias faciendas electe erunt per scriptum ad eos per-
» venerint iusticiam facient fieri secundum ius et usum sine
» fructuum et usurarum et pene restitucione infra illud
» spacium quod statutum et sicut statutum erit quando-
» cumque per consules Mediolanensium et placentinorum.

" Et hoc totum ut supra scriptum est faciant iurare placen-
" tinos etatis constitute ultra decimum octavum annum et
" infra sexagesimum si petitum erit. Et hoc totum attendent
" et facient per bonam fidem sine fraude nisi remanserint
" iusto dei impedimento vel per concordiam consulum utri-
" usque civitatis. Salva fidelitate domini Frederici impera-
" toris et suorum successorum catholicorum, hec omnia de-
" bent servari salvis omnibus aliis convencionibus super
" naulo [1] et ceteris rebus factis, excepto quod nec pedites
" nec Milites Mediolanensium dare debent naulum quando
" padum transibunt in servicium placentinorum. Actum est
" feliciter. Anno dominice incarnationis Millesimo centesimo
" quinquagesimo sexto, quartodecimo Kalendas Augusti, In-
" dictione quarta ".

" Ego Tedaldus notarius presens breve concordie scripsi ".

" Ego Johanes de Sparoaria sacri palacii notarius auc-
" tentium huius esempli vidi et legi in quo sic continebatur
" ut hic legitur et propriis manibus exemplari [2]. "

Mentre le dette cose si agitavano in Lombardia, papa Adriano, per non rimanere del tutto a discrezione di Federico e senza appoggio in Italia, rotta la convenzione di Eugenio III, s'era aggiustato col re di Sicilia [3], di che trasse animo a ritentare presso Federico la questione degli obblighi della corona imperiale verso la Chiesa. Ciò doveva fare indirettamente, e gliene offerse occasione la sventura toccata ad Esquilo arcivescovo di Lunden in Svezia, il quale, da un barone tedesco assalito per via e derubato, era tenuto in prigione senza che Federico, conscio del fatto, se ne desse

[1] *Naulo* — passaggio in barca.
[2] Dal Registro Mezzano, fol. 35.
[3] Cardinal de Aragon. *Vitae Roman. Pontif.* nell'oper. cit. del Muratori, tom. III, pag. 441, colonn. 2ª e seg.

per inteso. Mandò dunque due cardinali con lettera di lamento, nella quale tra l'altre cose diceva: — « Devi pur ricordare, gloriosissimo figlio quanto grata e gioconda accoglienza l'anno scorso ti ha fatto la Sacrosanta Romana Chiesa tua Madre, con quanto cordiale affetto trattato, *quanta pienezza d' autorità e d' onore conferito*, e come assai di buon grado. *accordandoti l'insigne beneficio della corona imperiale*, confortasse coll'autorità sua l'apice della tua grandezza, e niuna cosa benchè minima negasse, che potè conoscere conforme al tuo regio volere. Nè per tanto ci duole d'aver soddisfatto in tutto i tuoi desideri; chè anzi, considerando qnanto incremento ed utile per te può derivare alla Chiesa di Dio ed a noi, saremmo meritamente lieti se l'Eccellenza tua, ove fosse stato possibile, avesse ricevuti anche benefici maggiori [1] ». — A Federico, già sdegnato per la alleanza contro i trattati conchiusa dal Papa con re Guglielmo di Sicilia, quel sentirsi dai Legati pontifici salutato in solenne adunanza di principi come figlio del papa, fratello dei cardinali, — « *Salutat vos beatissimus pater noster papa Adrianus, et universitas cardinalium S. Romanae Ecclesiae. Ille ut pater, illi ut fratres* [2] » — quell'insistere sopra *l'autorità concessa ed aumentata all'imperatore* dalla Chiesa pel *beneficio della corona*, quasi che l'impero fosse *feudo* conferito dal papa, a Federico mosse fortissimo sdegno; i principi montarono in furia, ricordarono la pittura e l'iscrizione del Laterano non ancora distrutta, ed uno dei cardinali avendo detto: — « *Da chi dunque ebbe l'impero se non l'ebbe dal papa?* » — Ottone conte palatino di Boemia sguainò la spada, ed avrebbe uccisi i Legati se Federico non li avesse protetti colla sua persona. Nondimeno

[1] Radevicus Frising., opera vol. cit., colonn. 747 A.
[2] Lo stesso, op. e vol. cit. colonn. 746 B.

Federico ordinò ai due Legati si partissero tosto per Roma, prescrisse loro la via che dovevano tenere, proibendo si fermassero presso vescovi ed abati. Comandò che nessuno del Germanico impero non potesse più liberamente andare alla Sede Apostolica, divulgò per lettere le parole di Adriano come offensive alla maestà imperiale, l'ira trascesa dei principi, i cardinali rinviati; dichiarò — « ch' egli non conosceva l'autorità imperiale che da Dio, che il papa, volendo far credere diversamente, gettava semente di discordia, atta a funestare tutto il corpo della Chiesa, a scinderne l'unità; che chiunque dicesse, avere l'imperatore ricevuta la corona per beneficio del papa, farebbe contro alla divina instituzione, alla dottrina di Pietro, sarebbe reo di menzogna ». — Contro le quali cose Adriano scrisse un'enciclica; ma conobbe che i vescovi di Germania tenevano per la dignità dell'impero, e non ammettevano le pontificie pretese; in tanto che, sia pei consigli del vescovo di Bamberga, sia per timore della prossima venuta di Federico, si trovò costretto a piegar l'animo a più miti consigli, e a mandare una nuova ambascieria, con umile lettera di giustificazione e di scusa, a calmare lo sdegno dell' imperatore [1].

Federico, vedendosi ingrossare i nemici in Italia, ed oltremodo sdegnato contro i Milanesi, perchè colla loro ostinata resistenza, impedendogli la totale sommissione della Lombardia, gli creavano anche un grave pericolo alle spalle, qualora volesse spingere la guerra nelle parti inferiori di Italia, decretò una grande spedizione contro Milano, e fece sapere a tutti i principi della Germania, che li attendeva colle loro truppe in Ulma dopo un anno, a cominciare dalla

[1] Radevicus Frisingo., op. cit. colonn. 747 E. alla 749 E., e colonne 756 C., 759 E. e seg. — Otto de Sancto Blasio. Vedi Muratori opera e tom. cit. colonn. 899, cap. IX.

prossima Pentecoste, perchè *con tutte le forze dell'impero voleva distruggere i Milanesi, i quali, superbamente ribelli al romano impero, minacciavano di sovvertire e soggiogare tutta Italia* [1]. Intanto mandò innanzi Reinaldo cancelliere ed Ottone conte palatino per disporre le città alle prestazioni di costume nell'arrivo dell'imperatore, per raccogliere il fodro ed esigere da ciascuna città italiana il giuramento di fedeltà. Così era quel giuramento:

« Ego juro quod amodo in antea ero fidelis Domino meo » Friderico Romanorum Imperatori contra omnes homines, » sicut jure debeo Domino et Imperatori, et adjuvabo eum » retinere coronam Imperii, et omnem honorem ejus in Ita-

[1] Otto Frisino. op. cit. colonn. 735, C. Il giorno 8 aprile 1157 Federico era a Worms, ed erano con lui alcuni consoli di Pavia, di Novara, di Como, e senza dubbio anche alcuni di Cremona; forse per lamentarsi della prepotenza di Milano, e per sollecitare Federico a discendere in Italia. In quella occasione Federico accordò a Cremona il privilegio, col quale vietava a chicchessia di fabbricare nuovi castelli tra i fiumi Adda ed Olio, in offesa della città e vescovado di Cremona. Il diploma imperiale è tratto dall'Archivio di Cremona.

» In nomine Sancte et individue Trinitatis, Fridericus divina favente clementia Romanorum Imperator augustus. Imperialem condecet dignitatem, » ut vota fidelium suorum que communi ipsorum congruunt utilitati et pie » eis consulendo prospiciat, et in posterum mansura gratanter corroboret. » Noverit igitur omnium tam futurorum quam presentium industria, qualiter » nos fidelitatem ac devotionem Cremonensium omni tempore invariabilem » circa nos et imperium cognoscentes, equum duximus ut sicut nullum malum » in Romanum imperium inpune comittitur, ita nullum bonum nullum ser» vicium inremuneratum relinquatur Quia etenim ipsi dilatande glorie im» perii tam devotissimo affectu quam infatigabili studio cottidie invigilant, » merito nos ad exaltationem et omnimodam utilitatem eorum promovendam » clementie nostre operam inclinamus, et eorum precibus benigne exauditis » tanta provisionis nostre gratia civitatem Cremonam totumque episcopatum » adiacentem premunire, et in posterum tueri desideramus, ut precisis om» nium adversitatum periculis fideles imperii de cetero in tuto valeant per» manere. Statuimus itaque et tocius auctoritatis nostre valitudine confir» mamus, ne ullo unquam tempore civitas aliqua vel persona italica inter

» lia, *nominatim et specialiter civitatem suam, et quidquid* » *in ea juris habere debet, vel in omni virtute Comitatus* » *vel Episcopatus N.* Regalia sua ei non auferam ibidem, » nec alibi, et si fuerint ablata, bona fide recuperare et re- » tinere adjuvabo. Neque in consilio ero neque in facto, » quod vitam, membrum, vel honorem suum perdat, vel » mala captione teneatur. Omne mandatum ejus, quod ipse » mihi fecerit, per se, vel epistolam suam, aut per Legatum » suum, de facienda justitia, fideliter observabo; et illud » audire, vel recipere, vel complere nullo malo ingenio evi- » tabo. Haec omnia observabo fide bona, sine fraude. Sic » me Deus adjuvet, et haec sancta quatuor Evangelia [1] ».

Gli Italiani, come è detto più sopra, non facevano que-

» duo flumina Addam videlicet et Oleam novum castrum levare vel edificare » audeat ad lesionem civitatis vel episcopatus Cremonensis, salva per omnia » imperiali iusticia. Si que autem persona vel civitas hoc nostre auctoritatis » mandatum infringere presumpserit, banno nostro subiaceat, et mille libras » auri purissimi componat, mediotatem camere nostre, et mediotatem civitati » Cremonensi. Damus quoque Cremonensibus liberam potestatem defendendi » ne nova municiones inter predicta flumina sicut supra memoratum est ad » dampnum vel lesionem suam aliquando erigantur. Ut autem supradicta » omnia firma semper ed inconvulsa omni evo permaneant, presentem inde » paginam conscribi et sigilli nostri impressione insigniri iussimus, adhibitis » idoneis testibus quorum nomina hec sunt. Arnoldus maguntinus archiepi- » scopus. Cunradus Wormaciensis episcopus. Guntherus spirensis episcopus. » Hermannus 'fardensis episcopus. Cunradus palatinus comes rhēnt, Fridericus » dux Svevorum. Marquardus de grunbach. Opiho bucasol et Gaidun, con- » sules papienses. Albertun et Petrus consules novarienses. Rogerius et Wil- » leholmus consules cumani.

» Signum Domini Friderici Romanorum Imperatoris invictissimi.

» Ego Reinaldus cancellarius vice Arnoldi maguntini archiepiscopi et ar- » chicancellarii recognovi

» Dat. Wormacie II. non. aprilis. Indictione V. anno dominice incarna- » tionis M. C. L. VII. regnante domino Friderico Romanorum Imperatore » gloriosissimo, anno regni eius VI. imperi V.° *(vero?)* II.° Actum in Christo » feliciter. Amen. »

[1] Radevic. Frising., op. cit. colonn. 767, C.

stione all'imperatore nè della *fedeltà* che gli doveano, nè della corona, nè dell'*onore*, ossia alta giurisdizione ch'egli avea sopra l'Italia; la questione stava nelle *regalie;* ma le parole *regalia sua* lasciavano libero campo alle pretese di Federico, e nulla toglievano ai diritti, che le città italiane volevano avere. L'oneroso del giuramento consisteva, nella sostanza nel doverlo fare senza volontà, e colla certezza che il Barbarossa ne avrebbe abusato del tutto in qualunque sua esigenza; nella formola poi consisteva in quelle parole per le quali si voleva che fossero nominati ed indicati a parte a parte tutti i diritti, che l'Imperatore *doveva avere* in ciascuna città, in ciascun contado od episcopato o diocesi.

Scesero dunque i Legati imperiali a Verona, facendosi consegnare dai Veronesi il castello di Rivoli; di là passando per Mantova pervennero a Cremona, dove, dice Radevico, — « tennero un celebre colloquio, o se vuoi meglio, una Curia, alla quale intervennero gli arcivescovi di Ravenna e Milano, e quindici dei loro suffraganei e conti o marchesi, e consoli delle città più vicine; e posso dire con verità, che questi legati ebbero grande ed onorevole accoglienza, quale prima molti principi non avevano avuto [1] ». — Già si sapeva che Federico veniva appresso con un formidabile esercito e con fermo proposito di assediare Milano, o di tutto abbattere che non si piegasse a' suoi voleri; però a tutti, eccetto a Brescia e Milano, il timore aveva fatto simulare devozione. Allora anche Piacenza si vide costretta a ritirarsi dall'alleanza coi Milanesi, e di accettare e giurare ai Legati imperiali un atto di concordia coll'Imperatore.

« Hec est concordia inter dominum FREDERICUM serenis» simum romanorum imperatorem et semper augustum —

[1] RADEVIC. FRISING., op. e tom. cit. colonn. 737, E.

» nec non et civitatem placentinam — que facta est median-
» tibus viris illustribus RAINALDO videlicet imperialis aule
» cancellario — et OTTONE comite palatino — Cives placen-
» tini dabunt domino imperatori centum milites loricatos et
» centum sagitarios — qui cum domino imperatore ad expu-
» gnandum civitatem mediolanensem tandiu bona fide mane-
» bunt — quamdiu obsidio ejusdem civitatis duraverit — In-
» super dabunt uno mense integro ad eandem obsidionem
» quadringentos sagitarios — Set *(sic)* si aliquis eorum —
» qui solidos suos receperint — consulibus placentinis igno-
» rantibus ab obsidione furtive discesserit — non tenebuntur
» consules super hoc culpabiles — nec cogentur restituere
» alios donec finito tempore in quo de solidis cum ipsis con-
» venerat — Preterea in octavis pentecostes placentini diffi-
» dabunt mediolanenses ne de cetero intrent terram suam —
» nisi illi solummodo qui voluerint ire ianuam (*Genova*) aut
» alias — pro rebus suis quas conductu placentinorum depor-
» taverunt deferendis — et si quas res habeant in presenti
» in placentia aut ex ista parte padi — Et statim postquam
» placentini cognoverint dominum imperatorem lombardiam
» intrasse facient werram (*guerra*) mediolanensibus personas
» ipsorum et res capiendo — et personas quas capient dum im-
» perator in lombardia fuerit dabunt domino imperatori — si
» requisite fuerint ab eo vel ab ejus certo misso — res vero
» cui voluerint distribuant.... fidem — hec omnia facient
» bona fide ante expeditionem et in expedicione — Nec faciant
» pacem aut concordiam cum mediolanensibus absque man-
» dato domini imperatoris vel parabola quamdiu fuerit in italia
» — Et hec debent observare si imperator venerit usque ad
» kalendas augusti — Et consules precipient mercatum [1] de-

[1] *Mercatum*. Si chiamava *mercatum* la vettovaglia che le città dovevano somministrare all'esercito dietro pagamento dei soldati.

" ferri exercitui et faciunt deferre bona fide — et conca-
" bium [1] denariorum seu argenti dabunt exercitui — secun-
" dum quod cum eis et cum aliis civitatibus fuerit ordinatum
" — Et dabunt imperatori sexcentas marcas argenti — et
" sexaginta curie — usque ad quindecim dies postquam cogno-
" verint dominum imperatorem lombardiam intrasse — Unde
" tria instrumenta in uno tenore scripta sunt — Anno do-
" minice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo
" octavo de mense iunio — indictione sexta —

" Hec omnia que scripta sunt consules placentini iurabunt
" se observaturos bona fide — et facient iurare consilium
" civitatis et de aliis hominibus quot eis placuerit — Et su-
" scipient idem nuncii civitatem placentinam et milites et
" arcarios et ceteros placentinos ad exercitum venientes in
" plenitudine gratie domini imperatoris — et facient ipsum
" imperatorem gratiam suam et bonam voluntatem plenarie
" dare eisdem civibus et omnem offensam remittere — si
" scripta servaverint aut offensam emendare voluerint. Pre-
" terea omnes ad exercitum ire volentes — sive papienses —
" aut cremonenses aut undecumque fuerit per terram pla-
" centinorum securum debent habere transitum —

" Ego obertus vallarius sacri palacii notarius interfui et
" iussu istorum dominorum cancellarii et comitis et istorum
" consulum scripsi [2]. "

Questa concordia fu fatta nel giugno 1158, e l'Imperatore scese in Italia i primi giorni del mese seguente. La prima

[1] Leggi, *concambium*. Il diritto di zecca esercitato da quasi tutti i Comuni cagionava tanta varietà di conio nelle monete che bisognava stabilire per ciascun comune delle norme speciali pel conguaglio dei valori.

[2] Boselli. *Delle storie Piacentine*, ecc., pag. 310. Nota l'autore che — « *al piede della carta nella medesima erano inseriti due sigilli in cera, verosimilmente il primo del Cancelliere e l'altro del Conte, che si sono perduti.* » —

furia della guerra scatenò contro Brescia alleata di Milano, pigliando pretesto dalla resistenza che alcuni contadini Bresciani avevano fatto ai rapaci scudieri del re di Boemia. Molti castelli e molti villaggi, innumerevoli luoghi del Bresciano furono depredati, incendiati, distrutti, e la città per evitar stragi e ruine dovette dare gran somma di danaro, sessanta ostaggi ed il giuramento di fedeltà. Attese Federico quindici giorni nella campagna di Brescia i rinforzi dei vassalli e delle città; Cremona e Pavia non si fecero aspettare. Di là promulgò alcune leggi per frenare la licenza militare in tempo di pace: citò nella causa di Lodi e Como i Milanesi; i quali, spauriti di tanto furore e di tante armi, mandarono uomini prudenti e molto esperti nel dire, esibendo fedeltà e danaro; ma ogni cosa fu nulla, Milano doveva ricevere, non far condizioni. Dichiarò dunque i Milanesi nemici e li mise al bando dell'impero. — « Nessuno si pensi, ei disse all'esercito, che sia nostro desiderio la guerra, di cui è troppo incerto l'esito, ed orrende e terribili sono le conseguenze pei patimenti e le morti che vi si incontrano. Non è l'avidità di dominare che ci spinge alla guerra; ma l'ostinazione dei ribelli. È Milano che vi trasse fuori dalle case paterne, che vi staccò dai cari amplessi delle mogli e dei figli ed attirò su di voi per la sua temeraria irriverenza questo flagello. Ribelle al legittimo impero essa vi offerse una giusta causa di guerra... la città nemica non ci trovi inerti e degeneri nel conservare ciò che i nostri antecessori Carlo ed Ottone aggiunsero ai diritti dell'impero [1] ». — E tosto incomincia le ostilità: guada l'Adda presso Cassano, fuga i Milanesi, rompe il ponte sul fiume, prende Trezzo, si getta di là del Lambro, tra Castiraga e Salarano su quel di Lodi, accorda ai Lodigiani un miglior luogo, sopra un altura detta

[1] RADEVIC. FRISING., oper. e tom. cit. colon. 765. A.

monte di Enghezzone, lungo l'Adda per rifabbricarvi la nuova città, si porta su Melegnano, e prende a stringere d'assedio la città di Milano. Erano col Barbarossa oltre Cremona e Pavia anche le città di Novara, Asti, Vercelli, Como, Bergamo, Brescia, Verona, Treviso, Vicenza, Padova, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, molte città di Toscana, ed i capitani, conti e marchesi di tutta Lombardia. Milano non aveva per sè che Crema, Tortona e gli isolani del Lario. Per tutta la campagna dintorno devastate le biade, tagliati o sradicati gli alberi e le viti, distrutti i mulini, abbruciate le case, disertata, desolata ogni cosa. Nella guerra d'assedio combattimenti ostinati, di varia fortuna, quasi sempre accompagnati da crudeltà inaudite, e Radevico getta in gran parte la colpa di quegli orrori sui Cremonesi e Pavesi: retribuzione di sprezzo e d'infamia, che gl'Italiani divisi si meritarono dallo straniero, cui essi, rinnegando la patria, chiamarono ed aiutarono a far servi o trucidare i fratelli.

In guerra sì grossa, Milano abbandonata da tutti, disperò di potersi sostenere, e per consiglio di Guido conte di Biandrate, cittadino prudente, *caro alla Corte, ma non sospetto* (dice Radevico), domandò patti di resa e li ebbe.

« Questa è la convenzione per la quale i Milanesi sono per rientrare e rimanere in grazia dell'Imperatore.

« Non impediranno che si rifabbrichino le città di Como e di Lodi, non le assedieranno e distruggeranno mai più: non esigeranno il fodro, il pedaggio e qualsiasi altro balzello nei territori di quelle città, e non s'immischieranno dei loro affari, a fine che sieno libere, come da esse sono liberi i Milanesi, salva la dipendenza che per diritto ecclesiastico devono all'Arcivescovo ed alla Chiesa Milanese. »

« Tutti i Milanesi dai quattordici ai settant'anni giureranno fedeltà all'Imperatore e l'osserveranno senza frode. »

« Fabbricheranno il palazzo imperiale e lo conserveranno con debito onore. »

« Pagheranno per emenda all'Imperatore od all'Imperatrice novemila marche d'argento in tre rate eguali; una trenta giorni dopo l'accettazione dei patti, l'altra fra l'ottava di s. Martino, la terza fra l'ottava dell'Epifania. »

« Per garanzia dell'adempimento dei sopradetti patti solamente, daranno trecento ostaggi da scegliersi tra i capitani, i valvassori ed i popolani a giudizio dell'Arcivescovo di Milano, del conte di Biandrate e di Guglielmo marchese di Monferrato e di tre consoli .... »

« I consoli in carica vi restino sino al primo del prossimo venturo febbraio, giurino all'imperatore: gli altri di poi sieno eletti dal popolo, confermati dall'imperatore; e metà di essi, s'egli sarà in Lombardia, due soli se fuori vadano a prestargli giuramento ed a farsi riconoscere anche per gli altri. »

« Se i Legati imperiali venissero in Milano abbiano residenza nel palazzo per definire le cause. »

« Innanzi che si levi l'assedio sieno consegnati tutti i prigionieri al re di Boemia, il quale giuri di consegnarli all'Imperatore, s'ci riesce a stabilire la pace tra Milanesi, Tortonesi, Cremaschi ed Isolani da una parte, e Cremonesi, Pavesi, Novaresi, Comaschi, Lodigiani e Vercellesi dall'altra, ove non riescisse saranno restituiti ai Milanesi i prigionieri vecchi [1]. »

« Le regalie, cioè la zecca, il dazio, il pedaggio, i porti, il contado ed altre, se ve ne sono, restino all'Imperatore, ed il comune di Milano non ne abbia altra cura che di fargliele avere lealmente. »

[1] *I prigionieri vecchi*. Intendi quelli fatti prima della presente guerra.

« A questi patti l'Imperatore riceverà in grazia i Milanesi ed i loro alleati, i Cremaschi però paghino centoventi marche, e pubblicamente in piena Curia li assolverà dal bando, e tosto ricevuti gli ostaggi restituirà tutti i prigionieri vecchi e nuovi. »

« Consegnati gli ostaggi ed i prigionieri entro il giorno seguente o l'altro, l'Imperatore toglierà l'esercito dall'assedio e tratterà i Milanesi da amico. »

« Il Comune di Milano adempirà interamente e lealmente le dette condizioni, eccetto che non vi sia giusto impedimento od il consenso dell'Imperatore, o di un suo Legato. »

« I Milanesi raccoglieranno il danaro da pagarsi solamente nel loro territorio antico, esclusi i territori di Como o di Lodi, e quello di Seprio che giurò di recente fedeltà all'Imperatore. [1] »

Contro la verità di questi patti starebbe Sire Raul, il quale dice, che Milano si rese con tale concordia: — « La città e le sue fosse dovevano rimanere com'erano. L'Imperatore avrebbe avuto sulle persone e sui loro averi quanto era di costume da cento anni in addietro. Per garanzia sono consegnati trecento ostaggi, tolti dai migliori e più nobili cittadini, dell'età tra i dodici ed i venti anni. L'Imperatore non doveva fermarsi nel Milanese oltre tre giorni [2]. » — Forse lo storico milanese volle dir breve, e tenere più onorata la resa della sua patria, o forse l'Imperatore non richiese il totale

[1] Radevic. Frisino., oper. e tom. cit. colon. 776. C. e seg.

[2] Sire Raul., oper. e tom. cit. colon. 1181. C. — « *Talis est concordia: quod civitas, et fossata in suo statu perseverare debeant. Et Imperator debebat habere super personis et rebus eorum, quæ consueverat habere a centum annis retro. Et de hoc dati sunt trecenti obsides de melioribus et nobilioribus urbis a duodecim annis supra, et viginti infra. Et non debebat morari in terra Mediolanensium ultra tres dies.* » —

adempimento dei patti scritti, o fors'anche fuori di questi corsero altre segrete intelligenze; ma non sembra probabile che Federico non abbia messa alcuna condizione per Lodi e Como, per le quali città diceva di far guerra a Milano; così non pare che debba dubitarsi dell'autenticità dei patti riferiti da Radevico, che afferma di darci l'*esemplare della scrittura*, la quale fu pure pubblicata dal Goldast negli *Statuti e Rescritti imperiali*.

Il fatto è che Milano dopo un mese di assedio (7 settembre 1158) accettò i patti della resa e fece solenne atto di sommessione con bassissime umiliazioni, allora d'uso, alla presente civiltà ripugnanti; che uscì dall'assedio spoglia di tutte le conquiste, fatte per lunga serie d'anni, sulle città vicine con incredibili sacrifici e tanto sangue fraterno; ridotta ne' suoi antichi confini, legata pel giuramento di fedeltà a chi non sembrava ancor soddisfatto di averla così umilmente soggetta.

Soggiogata Milano, in tutta l'Italia superiore, che era stata in dominio dei Longobardi e continuava a chiamarsi Lombardia, non rimase più città che non ubbidisse a Federico. Il quale giudicò che quello fosse il tempo opportuno di far valere que'suoi diritti dell'impero, che le città italiane non gli volevano acconsentire. Per tanto convocò tosto, pel prossimo S. Martino, una solennissima Dieta in Roncaglia, dove fece venire i migliori giureconsulti d'Italia, ed ei si diede una gran premura di accoglierli e trattarli famigliarmente, lautamente, perchè fossero favorevoli ai suoi disegni. Già sappiamo da Ottone e Radevico di Frisinga quali erano quei disegni, ed il Morena ce li dice in complesso, facendoci conoscere, forse senza avvedersene, quale mezzo di corruzione usava Federico per conseguirli. — « Un giorno cavalcando l'Imperatore in compagnia di Bulgaro e Martino, rinomati maestri di giurisprudenza in

Bologna, li interrogò: « L'imperatore è egli di diritto *padrone del mondo?* » Bulgaro rispose che non era per riguardo alla proprietà; Martino sostenne che era in ogni cosa. Tornati dalla cavalcata, Federico discese dal cavallo, e lo fece presentare a Martino. » — Bulgaro, quando seppe la cosa, comprese benissimo l'animo di Federico, e disse il seguente bisticcio, che il buon Morena chiama *elegantia verba: — « Amisi equum, quia dixi aequum, quod non erat aequum »* [1] — Come era da aspettarsi nella Dieta prevalse l'adulazione: principi, vescovi, rappresentanti di città, consoli, signorotti dichiararono unanimemente con Oberto arcivescovo di Milano, che la volontà del principe ha forza di legge. — *« Quod principi placuit legis habet vigorem, cum populus ei et in eum suum imperium et potestatem concesserit. »* — I ducati, i marchesati, i contadi, i consolati, le zecche, i telonei, i fodri, il *vectigal*, ossia i tributi per l'importazione e l'esportazione delle vettovaglie, i porti, i ponti, i molini, i fiumi, i pedaggi, il censo annuo sopra le terre, il testatico, tutte queste regalie furono aggiudicate all'imperatore, e rivocate al fisco; e vescovi e principi e città ne fecero la cessione, nè rimasero in possesso di altre concessioni che di quelle provate con documenti legali. Da ciò la rendita pubblica dell'impero venne accresciuta di trenta mila talenti. Ma non bastava; Federico voleva anche assicurare per l'avvenire la soggezione delle città all'impero, ed a questo scopo si fece aggiudicare e riconoscere il diritto di nominare i consoli ed altri magistrati delle città, e di porvi a sua elezione un podestà, o magistrato supremo estraneo al comune; ordinò che tutti conservassero la pace, e pose gravissime multe a chi la rompesse; restrinse alle città la competenza delle

[1] MORENA, opera. e tom, cit. colonn. 1018. B.

cause; proibì le combriccole e le congiure, ordinando ai vescovi di metterle sotto l'ecclesiastica censura; riformò il sistema feudale; richiamò in vigore altre leggi antiche, ve n'aggiunse di nuove, e volle che tutti giurassero di osservare fedelmente quanto era stato sancito dalla Dieta. In fine per togliere ogni pretesto a guerre future fece tenere giudizio delle discordie parziali. I Cremonesi accusarono di ostili provocazioni i Piacentini antichi amici dei Milanesi; se ne scusarono i Piacentini e nondimeno vennero condannati a pagare non piccola somma di denaro, a riempire la fossa assai larga e profonda, che da poco tempo aveano fatta intorno alla città, ad abbassare tutte le torri che superassero l'altezza di venti braccia. I Pavesi richiesero ed ebbero da Milano la restituzione di centonovanta prigionieri, anzi tutte le città dovettero restituire i prigionieri di guerra. L'istesso Federico vantò diritti sulla città di Monza, antica sede dei re d'Italia, e vi ebbe sentenza favorevole in danno dei Milanesi, [1] che si trovarono spogliati anche di quella città, come alcune settimane prima, sempre per insidie imperiali, del contado di Seprio e Martesana. In poche parole, i desideri di Federico furono dalla Dieta servilmente ed interamente assecondati.

Non è a dire se Federico menasse trionfo di quelle decisioni; tosto mandava ambasciatori nelle isole di Corsica e di Sardegna, costringeva Genova a giurargli fedeltà ed a pagargli tributo, preparavasi ad allargare le ali sull'altre parti della Penisola. Uccise le libertà italiane, il patrimonio del papa, le conquiste del re di Sicilia, i possedimenti in Italia dell'imperator greco dovevano facilmente cadere all'impero. Intanto dei legati andavano di città in città a proclamare, a far eseguire le nuove leggi, a raccogliere

[1] Radévic. Frising., opera e tom. cit. colonn. 787. A. alla 792. E.

fodri, a registrare quante regalie vi trovavano. Credeva Federico d'aver posto stabili fondamenta al dominio imperiale in Italia, invece vi aveva fatto il principio della sua ruina. Le leggi tiranniche seminano l'odio e producono la rivolta. Tutto ciò che era stato decretato a Roncaglia doveva essere annullato a Costanza.

CAPITOLO IV.

Prime ad insorgere contro le leggi della Dieta di Roncaglia, perchè prime a sentirne le triste conseguenze, dovevano essere le città lombarde, ed avrebbero potuto, non senza speranza di buon esito, accomunando le forze e con azione concorde. Ma oltre la potenza di Federico c' erano da abbattere altri ostacoli. Quelle piccole sovranità da gran tempo divise e contendenti tra loro per interessi, per amore di parte, per orgoglio, per smania di sovrastare, avevano altre cose di mira, e non pensavano ancora che le fraterne discordie le rendevano deboli ed opportune alle ingiurie di qualunque potente. Abituate a non vedere che di rado degli imperatori poco o nulla curanti delle cose d'Italia, non conoscevano nessun nemico che desse loro peggior molestia di una prepotente città vicina; comuni sventure non avevano ancora fatto loro sentire il bisogno di ravvicinarsi e riconoscersi di una patria comune; quasi non sapevano di

altre alleanze che per rinforzare le guerre fraterne. C' era dunque da vincere in ciascuna città la forza di una lunga abitudine a quella esistenza indipendente ed individuale, che non oltrepassava la piccola cerchia del loro territorio: c' era da deporre in alcune il pensiero di volere allargarsi o dominare sui vicini: c'era da dimenticare in altre le offese antiche e gli antichi rancori: c' era da smettere del tutto quella singolare confidenza che ciascuna avea nel proprio valore; e non mancava anche da superare la ripugnanza di resistere alla *sacra maestà dell'imperatore*, idolo fatale, che innalzato dal clero sulla tradizione di una estinta grandezza, teneva vanamente e con danno infinito soggiogata la venerazione degli Italiani. A togliere tutti questi ostacoli ci volevano altri e più gravi infortunii.

Sul principio le nostre città rimasero come i litiganti della favola sotto l' arbitrato del leone; tutte colpite da una stessa indeclinabile sentenza se ne dolsero tutte, a segno che Federico, per garantirsi dell' adempimento delle nuove leggi, si fece consegnare ostaggi da amici e nemici, tanto da Cremona e Pavia, come da Piacenza e Milano. Pure le città si andavano sottomettendo; Piacenza, Pavia, Cremona e Lodi avevano accettato il giogo, quando, nel gennaio del 1159 venne da Crema la prima scintilla della rivolta. Questa piccola città, unitamente col territorio dell'isola Fulcheria, appartenova per antichi diritti alla diocesi ed al comune di Cremona; essa però da molti anni teneva le parti di Milano, per la qual cosa i Cremonesi avevano promesso a Federico quindici mila marche d'argento, se avesse fatte distruggere le fortificazioni di Crema, [1] pensando di ricuperarla per tal modo alla loro ubbidienza. Non mancò a Federico il pretesto, e mandò legati intimando ai Cre-

[1] Radevic. Frising., opera e tom. cit. colonn. 1182. A.

maschi che distruggessero le mura o colmassero la fossa della loro città. A tale dispotica ingiunzione i Cremaschi si gettarono violentemente contro i Legati, che a pena camparono la vita fuggendo [1]. Pochi giorni dopo, un simile, ma più grave scombuglio successe in Milano. Erano là pervenuti Reinaldo cancelliere, Ottone conte palatino di Boemia, il conte Gozuino e Guido conte di Biandrate per nominare i consoli e far accettare il podestà. Esposto lo scopo della legazione nell'adunanza generale del popolo, la cosa parve grave e fuor d'ogni costume, anzi una sì impudente violazione dei patti da soli cinque mesi prima convenuti e giurati per la resa della città, che i Milanesi non seppero trattenere lo sdegno, quindi grida, tumulti, minaccie contro i Legati, che per interposizione del Biandrate poterono sottrarsi alla violenza del popolo, nascondersi ed uscire dalla città nella notte seguente.

Risapute quelle rivolte Federico si raffermò nell'animo che non avrebbe mai avuto sicuro dominio in Lombardia finchè i Milanesi avessero potenza e vigore, e d'altra parte non vedendo come ridurli a partito, deliberò di distruggere Milano. Ora il giorno della Candelaia 1159, trovandosi nella villa d'Intimiano in numerosa assemblea di principi e vescovi, prese ad inveire contro i Milanesi, accusandoli di abusata clemenza, di violata alleanza, di perfidia, di spergiuro, di lesa maestà; invocò una solenne vendetta, che servisse d'esempio e togliesse ogni ardire a chiunque nutrisse pensieri di ribellione. Le sdegnose parole eccitarono nell'assemblea una gara vivissima d'indegnazione contro Milano, ed il vescovo di Piacenza disse; — essere giusto lo sdegno, necessario un rigoroso castigo; compianse Milano che abbia voluto emulare alla superbia di Lucifero

[1] Morena, opera e tom. cit. colona. 1021. D.

già il primo degli angeli, come quella era la prima tra le città d'Italia, tra le prime del mondo; ricordò le grandissime città di Babilonia e di Ninive disfatte per guerra, divenute sedi di serpenti e di struzzi, e soggiunse « *tibi certe cras quoque fiet idem;* » pregò infine l'Imperatore di mostrarsi buon giudice, e di non dimenticare le pratiche di legge innanzi d'infliggere la pena [1]. — Di fatto le pratiche legali non vennero dimenticate, ed i Milanesi ebbero la prima intimazione di comparire in giudizio, nella regia villa di Marengo, dove si fecero rappresentare da *uomini di molta eloquenza,* che nondimeno se ne tornarono senza aver nulla conchiuso e nella convinzione di non potersi accordare giammai; però alle altre citazioni non comparvero. E sarebbe stato parimenti inutile, perchè il Barbarossa ben fermo di compiere l'estrema vendetta contro Milano, ancor prima di pronunziare la sentenza aveva prese delle misure e date delle disposizioni per eseguirla; aveva licenziato gran parte dell'esercito, affinchè tornasse più agguerito e poderoso nella prossima primavera, ed andava accordando grazie e privilegi per assicurarsi favore ed aiuti dalle nostre città più affezionate all'impero. Da Marengo primo giorno di marzo 1159 concedeva ai Cremonesi l'esenzione d'ogni balzello *che non fosse regio,* per la navigazione sulle acque del Po, dicendo di portare singolare affetto alla città di Cremona — « *quae et magnifica et plurima suae dilectionis, obsequia in oculis nostris dum fecit clarescere, maximum gratiae nostrae favorem prae cunctis civitatibus Italiae obtinere promeruit.* [2] » — A Como, ricevuto con grandissimi onori, domandava alleanza e soccorsi ed otteneva ogni cosa. Afforzava castelli (*Verrucam, Serra-*

[1] RADEVIC. FRISING., opera e tom. cit. colonn. 835. A. e seg.
[2] MURATORI. *Antiq. Med. Aev.* tom. IV. colonn. 67. 68. C.

longa, Lou) e persuadeva i Lodigiani che entro la quaresima di quell'anno facessero fossa e bastioni e porte alla loro nuova città, che doveva essergli opportunissima e come quartier generale per la prossima guerra. Nel territorio di Reggio, (21 marzo 1159) *apud Luchariam*, pregato da Garzedonio vescovo di Mantova — « *qui fidelitatem praeclaram nobis et Imperio magnificis exhibuit obsequiis* » — confermava ai Mantovani le antiche immunità ed i privilegi antichi [1].

Celebrata la pasqua in Modena, il giorno dopo visitò l'esercito presso Bologna, e nel seguente giovedì non vedendo comparire i Milanesi, già citati per la terza o quarta volta, chiamò i giudici ed i giurisperiti di Bologna, ed in consesso di molti principi e nobili e di alcuni cardinali Legati della sede apostolica, giudicò gli assenti Milanesi come contumaci, ribelli, disertori dell'impero e nemici; e condannò al saccheggio i loro averi, le persone alla schiavitù [2]. La quale condanna conobbero ben tosto i Milanesi, e tosto pigliarono la determinazione di opporvi la più disperata resistenza. Già erano in armi, e due giorni dopo, assaltarono il castello di Trezzo, ed in breve lo presero, lo distrussero interamente e ritornarono con tutto il presidio fatto prigioniero e con un grossissimo bottino di denaro. Tolto quel nido di prepotenti, che taglieggiavano, infestavano, saccheggiavano la Gera-d'Adda, ed impedivano le comunicazioni tra Milano, Crema e Brescia, antiche alleate, i Milanesi rivolsero ogni loro sforzo contro la nuova Lodi, in posizione a loro dannosissima, e si associarono nell'impresa i Cremaschi, per combatterla simultaneamente da due lati, di qua e di là dell'Adda. Ma venne Barbarossa in soc-

[1] MURATORI. *Antiq. Med. Aevi,* tom. 1 colonn. 731, 732. A.
[2] RADEVIC. FRISINO., opera e tom, cit. colonn. 809, 810 E. A. e SIRE RAUL, oper. sud. colonn. 1182. G.

corso della combattuta città, ed aiutato dai Cremonesi e Pavesi, da una parte guerreggiò Milano, dall' altra pose a Crema quell' assedio a lui tanto obbrobrioso per le inaudite crudeltà commessevi, e tanto glorioso ai Cremaschi per l' eroico coraggio e gl' incredibili sacrifizi coi quali per quasi sette mesi difesero la loro patria.

In questo mezzo si erano rifatte gravi le contese tra papa Adriano e l' Imperatore. Questi prima si tenne offeso dal papa, perchè non volle approvare la nomina del giovanetto Guidone, figlio di Guido conte di Biandrate, ad arcivescovo di Ravenna; poi per una querela, presentatagli, diccvasi, in modo molto sconveniente, contro le esazioni fatte dai nunzi imperiali, dopo la Dieta di Roncaglia, sui beni ecclesiastici e nelle città di patrimonio della Chiesa. In oltre alla *sacra maestà* del Barbarossa dispiaceva d' essere trattata nelle lettere pontificie col *tu*, conforme l' uso degli antichi Romani, e però ordinava al suo notaio, che scrivendo al papa lo trattasse con eguale tenore. Sembra che Eberardo vescovo di Bamberga si ponesse di mezzo, e procurasse, che, lasciata in disparte la quistione di parole, si venisse a trattative sui fatti. Furono dunque incaricati alcuni cardinali di finire ogni controversia con l' imperatore; ma dopo un principio assai mite e pacifico, misero fuori dei capitoli dallo stesso Eberardo chiamati *durissimi*. Tali sono; — « che l' imperatore non mandasse i suoi nunzi a Roma all' insaputa del papa, poichè in quella città e magistrati o regalle appartengono a S. Pietro. Che i beni del papa non andassero soggetti a fodro imperiale che nella sola circostanza dell' incoronazione dell' imperatore. Che i vescovi d' Italia dovessero fare all' imperatore il giuramento di fedeltà, non il vassallaggio. Che i nunzi imperiali non venissero ricevuti nei palazzi dei vescovi. Che si restituissero i possedimenti della Chiesa Romana, i tributi di Ferrara,

Massa, *Ficorulu*, di tutte le terre della contessa Matilde, e da Acquapendente sino a Roma, del ducato di Spoleto e delle isole di Corsica e Sardegna. Che infine l'imperatore dovesse bensì promettere di far sempre giustizia nei detti luoghi, quando essi volessero, ma esclusa la ragione, ch' ei non possano sottomettere le cause al pontefice, e comparire dinanzi a lui in giudizio. » — Federico rispose; — « Non desiderare il vassallaggio dei vescovi, quando questi non godessero delle imperiali regalìe; che, se essi han fatto plauso alle parole — *che cosa hai tu a fare col re* — non rincresca loro di sentirsi dire dall'Imperatore — *che cosa hai tu a fare colle possessioni.* — Concedere che non si abbiano a ricevere i nunzi imperiali nei palazzi vescovili, quando alcuno dei vescovi abbia il palazzo sul proprio, non sul terreno di regia proprietà; se poi i palazzi dei vescovi fossero su terreno od allodio regio, allora i palazzi essere del re, perchè ogni edificio cade in proprietà del padrone del suolo su cui è fabbricato: essere dunque un' ingiuria ove alcuno vietasse ai regi nunzi i' palazzi regi. Richiedere bon grave e matura considerazione il rispondere al divieto di mandar nunzi imperiali a Roma senza darne avviso al papa, ed all' asserzione che in quella città i magistrati e le regalìe appartengono a S. Pietro; imperocchè, essendo egli per divina ordinazione di fatto e di nome imperatore romano, non avrebbe che un dominio apparente, ed il nome senza la cosa ove gli si togliesse di mano ogni potere sulla città di Roma. Aggiunse in fine non poche cose c. della violata convenzione, per la quale avovasi promesso con giuramento di non accordarsi coll'imperatore Greco, col re di Sicilia e coi Romani senza comune consenso; e dei cardinali che senza imperiale licenza vanno in giro pel regno, ed entrano nei regi palazzi dei vescovi, e mettono aggravi sulle chiese; e

delle ingiuste appellazioni... » [1] — Era affatto impossibile che, con tanta arroganza di pretese da una parte e dall' altra, si potesse fare un accordo, e per allora non si venne a nessuna conclusione, e differironsi ad altro tempo le trattative. Pure Barbarossa vedendo che Adriano indugiava di troppo, e sapendolo fermo ne' suoi *capitoli*, prese consiglio di toccarlo nel debole, e mandò una legazione col preciso mandato ed ordine, che, non potendo convenire col Papa, convenisse colla rappresentanza di Roma, cioè col Senato e col Popolo Romano. Il despota stimava buono ogni mezzo per mettere alle strette il pontefice, fino al suscitargli contro quello spirito di libertà che egli aveva stabilito di spegnere sotto le rune e nel sangue. Ma Arnaldo era morto, e troppo viva era nei Romani la memoria dell' ultimo saggio della tedesca rabbia, e per tanto Adriano, senza molto arrischiare, potè imporre silenzio sulla contestazione di diritti, e nulla concedere ai Legati, e far sapere a Federico, che non avrebbe con lui d'altra cosa trattato, se non fosse del rinnovare la convenzione di papa Eugenio. Alla inaspettata proposta rispose Federico con sdegno; — che sino a quel giorno egli era stato fedele a quella convenzione, la quale oramai non doveva più servire a nessuno, poichè lo stesso Adriano, essendosi riconciliato senza il consenso dell' Imperatore col re di Sicilia, l' aveva violata pel primo. — Le trattative fur rotte: Federico accolse magnificamente i Legati del Senato e del Popolo Romano, e li rimandò con ricchi doni e lusinghiere parole, e da quel giorno non tenne più nascosto, ch' ei non voleva sopportare in Italia nessuna signoria indipendente, fosse pure del papa. Era il risultato che Adriano s' aspettava, anzi, stando alla narrazione di

[1] RADEVIC. FRISING., opera e tom. cit. colonn. 810. B. e seg.

Radevico [1], devesi argomentare che Adriano lo provocasse, risoluto, come crediamo, di escire una volta dalle ambagi, e di adoperare liberamente e non senza cagione contro il superbo Imperatore, l'autorità pontificia; cioè a dire la scomunica, di tal vigore, in quel tempo, da sconvolgere tutto l'Impero. Dicevano istigatore del Papa il cardinale Rolando, ed era pure un fatto che la più parte dei principi italiani dopo la Dieta di Roncaglia, non stimavano niente di più utile a loro che quella scomunica: Milano, Brescia, Piacenza e Crema la invocavano come l'unica tavola di salvamento. Già queste città, messe da Federico al bando dell'Impero, per lettere e legazioni segrete avevano in corso delle intelligenze col Papa, in tanto che sullo scorcio dell'agosto 1159, durante l'assedio di Crema, per mezzo di Legati strinsero in Agnani un accordo, giurando esse, e certamente anche il re di Sicilia ed altri, che non avrebbero fatto nè pace, nè concordia con Federico senza licenza di Adriano o del di lui cattolicò successore; promettendo d'altra parte Adriano d'osservare l'egual patto e di scomunicare entro undici giorni l'Imperatore [2]. Nuovo e più largo tentativo di Lega, ma pur troppo insufficiente e sventurato.

Innanzi il termine dei detti undici giorni innaspettatamente Adriano cessava di vivere senza aver scomunicato Federico. Il quale venuto ben tosto in cognizione del trattato d'Agnani e della morte del Papa, mandò a Roma a brogliare perchè nella nuova elezione non escisse un continuatore della politica di Adriano. Ciò risulta dai fatti. Il cardinale Ottaviano, intimo di Federico, entra in conclave, tutto predi-

[1] ... *Quae iam inter ipsum et Imperatorem apud Augustam sopita fuerant*, refricare cœpit, et denuo meminisse .... Opera e tom. cit. colonn. 797 cap. XV seg.

[2] SIRE RAUL., opera e tom. cit. colonn. 1183. C.

sposto, col fermo proposito di escirne papa, costasse la vita. La maggioranza dei cardinali si pronuncia pel prete cardinale Rolando, cancelliere della Chiesa Romana, e mentre gli si fanno intorno le cerimonie d'uso, Ottaviano, che aveva avuto minor numero di voti, s'alza con insolente prepotenza, pretende d'essere l'eletto, fa scandalo e tumulto, e nel tafferuglio si avvolge, così come viene, in un manto, che avea portato con sè, e trova i Legati imperiali Ottone conte palatino e Guido di Biandrate, i senatori, i soldati preparati a proteggerlo. Il vero eletto, riputato nemicissimo di Federico, è trattenuto prigione co' suoi elettori. Non per tanto Rolando, liberato ed acclamato dal popolo, diviene papa Alessandre III. Federico vuol farsi giudice della contesa [1]. Espugnata e distrutta Crema raduna in Pavia cardinali, vescovi, abati, clero, principi quanti più può, e decreta che Ottaviano sotto il nome di Vittore III dev' essere ritenuto il vero pontefice. In odio di Alessandro non si sa ripetere di peggio se non che avea congiurato con Adriano contro l'Imperatore [2]. Solennemente protestò

[1] Il cardinal d'Aragona nella vita di Alessandro III riferisce i particolari dell' intimazione fatta da Federico ad Alessandro, o la risposta di esso Alessandro. Vedi il MURAT, *Rer. Ital. Scrip.*, tom. 3, colonn. 2, 4, 9, D e seg.

[2] RADEVICO (opera e tom. cit. colonn. 828 cap. LII) riporta la lettera dei cardinali del partito di Ottaviano, la quale scopre ingenuamente l'origine dell'opposizione ad Alessandro III. Tra l'altre cose sta scritto — « . . . . *Dominus Papa* (Adrianus) *cum sibi consentientibus supradicti Wilhelmi* (regis Siciliae) *fautoribus Urbem egressus, Anagniam venit. Ubi tunc demum manifesta conspiratione omnes praefati Wilhelmi fautores in praesentia Domini Papae sacramento firmaverunt, personam Imperatoris excommunicationi subjiciendam, et ex tunc in antea ejus honori et voluntati usque ad mortem immutabiliter contraire. . . . Cardinales . . . qui sacramento constricti tenebantur, Rolandum cancellarium nominaverunt.* » — Un'altra lettera (opera e tom. cit. colonn. 846 cap. LXIX) di Federico imperatore ad Eberardo arcivescovo di Saltzburg contiene quanto segue: — « *Luce clarius constat, quod Papa Adriano adhuc vivente, Rolandus Cancellarius, et quidam Cardinales conspiratione facta cum Wilhelmo siculo, prius ab*

Alessandro contro l'incompetenza del giudizio e scomunicò Federico, dichiarando essere irriti e cassi tutti i suoi atti finchè non si fosse rappacificato colla Chiesa; scomunicò Ottaviano, i cardinali, i vescovi, gli abati, i principi, i consoli delle città e tutti coloro che accettavano Vittore per papa. E ci fu scisma nella Chiesa. Federico ed i suoi partigiani tennero per Vittore; il più dei cattolici e quasi tutti i sovrani d'Europa, per Alessandro.

La scomunica inaspriva l'ire e la guerra contro quei comuni Lombardi, che, alleati con Adriano, avevano riconosciuto Alessandro. Supremi sforzi, anzi che di valore direbbesi di disperazione, facevano i Milanesi, i Bresciani, i Piacentini, i vinti ma non domi Cremaschi; ma il peso della guerra era sopra Milano, che mirabilmente ed inutilmente si esauriva per snidare gli imperiali da Lodi e dai castelli che le stavano sul collo. Tra l'alterna fortuna dell'armi il Barbarossa mirava a stringersi intorno alla gran nemica: per l'ampia campagna milanese abbattere i luoghi muniti,

eis excommunicato, et cum ceteris hostibus Imperii, Mediolanensibus, Brixiensibus Placentinis, ne forte per mortem Papae Adriani tam iniqua factio evanesceret, juramenti vinculo invicem se se constrinxerunt, ut defuncto Papa nullus alius ei substitueretur, nisi qui in eadem conspiratione cum eis convenisset — Supervenerunt quasi missi a Deo Tarentasius Archiepiscopus, Abbas Claravallensis, Abbas Moremundensis, et alii Abbates numero decem postulantes pacem Mediolanensibus: qui recepto a nobis verbo, dum Mediolanum pro investiganda eorum voluntate redirent acceperunt ab eis tale responsum: Domini Patres, nos tenemur astricti juramento Domino Papae et Cardinalibus, quod non debemus redire ad gratiam Imperatoris sine eorum voluntate, et ipsi e contra sine nostra voluntate nullam pacem facere possunt. *Responderunt ei Abbates:* Vos de caetero non tenemini Domino Papae, quia mortuus est, *et illi statim subjunxerunt:* Si mortuus est Papa, nos ideo non sumus absoluti: quia nihilominus tenemur Cardinalibus, et ipsi tenentur nobis. *Haec praedicti Patres Abbates in responsis a Mediolanensibus testificati sunt coram multis religiosis viris.* » Di qui appare ancora più evidente come Federico tenesse per papa Vittore III unicamente per un fine politico, e quindi quanto gli dovesse importare che Adriano avesse un successore del partito imperiale.

troncare le comunicazioni, guastare i seminati, incendiare, distruggere le biade, i legumi, le frutta, rapire i bestiami, non lasciar nessuna speranza di raccolto, niente di che vivere. Negli incontri spingere italiani contro italiani perchè la rabbia civile facesse più micidiale il combattere, a lui più sicura la preda. Condùsse lente le ostilità tutto un anno: poi la primavera del 1161, accresciuto di nuove e numerose truppe, venute di Germania e d'Ungheria, circondò più strettamente Milano, che già travagliava per fame; ad accrescerne la desolazione e la miseria cavati gli occhi ai prigionieri li respingeva in città, ed a chi usciva a cercar cibo, o s'attentasse d'introdurlo faceva troncare una mano. Atrocità duramente prolungate sinchè Milano fu ridotta a tali stremi di doversi dare a discrezione [1], ed allora irremissibilmente il saccheggio,

[1] SIRE RAUL (opera o tom. cit. colonn. 1187. A) ci dice, che i Consoli di Milano assicuravano, — *Imperatorem civitatem in suo statu dimittere, et possessiones omnibus civibus relinquere velle* — e soggiunge tra parentesi — *et verum est, quod hanc concordiam facere poterant.* — Chi mai s'è curato di sapere per qual causa i Milanesi, che potevano avere quelle favorevoli condizioni, si siano poi arresi a discrezione? Il *Cronicon de rebus in Italia gestis*, secondo il Codice manoscritto della Biblioteca di Londra, presso il Museo Britannico, pubblicato da I. L. A Huillard - Brèhoiles (Parigi per Enrico Plon 1856, pag. 122. 123) ce ne dà la ragione nei seguenti particolari. — « *Interim data est publice licentia et potestas comiti de Blandate de quo Mediolanenses confidebant, et Ose et filio (ejus Alberto) et Anselmo de Orto ut de pace cum imperatore loquerentur. Qui comes de Blandate et socii in hunc modum cum imperatore tractaverunt: videlicet quod imperator debuit dimittere civitatem et fortitudines civitatis in suo statu, jura quidem et possessiones civibus Mediolani quiete dimittere. Cumque hec tractarentur et imperator vellet ad finem perducere, credens civitatem nullo modo habere posse, quidam miles illius civitatis consul Jordanus Scacabarocius clam et privatim silenti nocte ad imperatorem properavit, pollicendo ei civitatem Mediolani sine aliqua contradictione esse daturum.*

Unde imperator gavisus fuit gaudio magno, promittendo ei dare loca et villas et pecuniam. Quo facto dictus Jordanus imperatori dixit quod non habebant victualia usque ad X dies nec durabunt usque ad XV dies quod non dabunt ei civitatem. Et imperatori porrexit libellum in quo scripta erant omnia victualia et nomina civium. Affectabat enim imperator super aliis rebus civitatem Mediolani a solo destruere et delere. Interim venientes ante suam presen-

l'incendio, in fine la distruzione affidata a città italiane, chè il furor del distruggere doveva essere maggiore in chi bruciava d'odii antichi, ed aveva ingiurie da vendicare; e quasi per aggravare su di noi l'infamia di tanta ruina.

Cadeva Milano nell'aprile 1162, vittima dell'odio di Barbarossa e delle città Lombarde, sulle quali erasi ostinata di signoreggiare. La buona vicinanza e la fraterna concordia avrebbero potuto salvarla da quella catastrofe e risparmiare all'Italia una lunga ed assai dolorosa serie di mali; ma forse stimò fiacchezza gettarsi a questo partito; così troppo spesso provarono di poi gl'Italiani, — « *che a popolo animoso e confidente nelle proprie forze fia sempre difficile persuadere quelli partiti, dove apparisce viltà o perdita, ancora che vi sia nascosto sotto salute o guadagno* [1] ». — Barbarossa fece grande allegrezza dell'atroce vendetta, e radunata gran corte a Pavia si fece ricoronare, convitò principi e vescovi fedeli o adulatori, ordinò che i diplomi imperiali di quell'anno portassero l'indicazione — *post destructionem Mediolani* — come prima era stato fatto in occasione della distruzione di Crema e della conferma di Vittore — *post destructionem Cremae et post confirmationem Domini Vittoris papae.* — E mostrandosi determinato di continuare la guerra di sterminio contro le altre città nemiche, fece tosto giurare l'assedio di Piacenza dai vescovi, marchesi, principi e signori lombardi e dai podestà di Cre-

tiam comes de Blandate et socii dicentes pacem et concordiam ad finem perducere celle. imperator dixit eis ut sine mora a suo conspectu recederent, alioquin eos faceret suspendi, dicendo eis imperator: « Si volunt se reddere sine conditione, recipiam eos. » Reversi autem predicti inquisitores pacis in civitatem dolentes et gementes omnia per ordinem retulerunt. Verum quia victualia eis deficebant et amplius nullo modo sufferre poterant, habito consilio proposuerunt se reddere et civitatem Mediolani imperatori. » — Questo tratto di storia vuol essere studiato con nuove investigazioni, perchè aggiungerebbe nuova luce ad un avvenimento importantissimo della storia di Milano.

[1] NICOLÒ MACCHIAVELLI. *Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio* Lib. I. c. 53.

mona, Novara, Como, Vercelli, Bergamo e Lodi, che crano alla sua corte. I Bresciani pei primi spaventati dalle toccate sciagure, e dallo minaccio si rimisero all'arbitrio di Barbarossa, cho li ricevette in grazia a durissimi patti: demolissero le mura, le torri, appianassero le fosse della città, ricevessero quol qualunqno podestà loro mandasso, gli sborsassero tutto il denaro che avevano ricevuto dai Milanosi per aiutarli in guerra, più sei mila lire di denari vecchi di Milano, consegnassero tutti i castelli e forti della diocesi bresciana, tutti i Bresciani giurassero d'obbedire in tutto all'imperatore e di dar soldati all'esercito, sia che andasse contro Roma o le Puglie, che in qualunque altra spedizione [1]. Udito l'accordo di Brescia, anche Piacenza, vedendosi isolata in mezzo a nemici, si diede al disperato e procurò ogni via per venire ad una composizione, e l'ebbe per intercessione di Corrado fratello dell'Imperatore. I patti furono quasi eguali a quelli per Brescia, eccone l'importantissimo documento.

« In nomine Domini amen. Hec est concordia per quam » placentini in gratiam domini imperatoris Friderici redie» runt — Placentini planabunt totum fossatum in circuitu ci» vitatis — et destruent totum murum civitatis et suburbii in » circuitu — De turribus destruendis non sunt districti per sa» cramentum nec per obsides — sed imperator habet potesta» tem de eis faciendi quicquid ei placuerit — et quandocum» que voluerit — Placentini dimittent et resignabunt domino » imperatori friderico omnia regalia sua — tam infra civi» tatem placentinam quam extra per totum episcopatum et » comitatum et virtutem ipsorum — et adiuvabunt eum bona » fide retinere et si perdiderit recuperare ut libere habeat » et possideat — et adiuvabunt eum retinere coronam suam

[1] OTTO MORENA. Opera e tom. cit. colonn. 1107 e seg.

„ — et imperium et italiam et lombardiam — specialiter
„ autem et nominatim civitatem placentiam et totum epi-
„ scopatum et comitatum contra omnem hominem — bona
„ fide sine fraude et malo ingenio nec erunt in consilio vel
„ in facto quod perdat membrum vel vitam vel honorem
„ vel imperium vel regalia sua vel civitatem placentiam
„ vel comitatum vel episcopatum — et si perdiderit adiu-
„ vabunt eum recuperare — Et iurabunt omnes fidelitatem
„ domno imperatori friderico et suis successoribus a XV
„ annis supra et a LXX infra — Omnes castellani per epi-
„ scopatum et comitatum Placentinum constituti iurabunt
„ fidelitatem domino imperatori friderico sicut cives placen-
„ tini — et facient ei securitatem de castellis suis et si fa-
„ cere contempserint placentini habebunt eos hostes et fa-
„ cient eis vivam werram et facient contra eos hostem et
„ obsidionem iuxta mandatum domini imperatoris et lega-
„ torum suorum cum omni fortia et virtute eorum donec
„ distringant eos facere mandatum domini imperatoris....
„ centini reddent in manus et potestatem domini impera-
„ toris et legatorum suorum omnia castella placentini epi-
„ scopatus et omnia bona et possessiones eius — tam infra
„ civitatem quam extra per totum episcopatum et comita-
„ tum — si episcopus iuxta beneplacitum domini imperatoris
„ et consilium principum in gratiam eius non redierit a
„ proxima dominica ad VIII dies — et si in hoc facto ali-
„ quis domino imper.... entinis contrarius vel rebellis exti-
„ terit — placentini iuxta mandatum domini imperatoris et
„ legatorum suorum cum omni fortia sua facient vivam
„ guerram et obsidionem quousque dominus imperator ca-
„ stella episcopi et possessiones et bona libere et quiete
„ possideat [1] — Quod si episcopus infra predictum terminum

[1] Allora era vescovo di Piacenza Ugone, il quale rifiutò di rientrare in

" ad gratiam imperatoris non redierit — placentini eic....
" episcopatum suum — nec deinceps eum recipient sine para-
" bola domini imperatoris — et dominus imperator dabit epi-
" scopo et personis que cum eo ierint — omnibus rebus eorum
" securum conductum a placentia usquo venetias — vel usque
" ianuam — vel usque in regnum frankorum per dietam unam
" — quacumque via ire voluerint per fortiam domini impera-
" toris — Placentini persolvent domino imp*eratori et domine*
" *imp*eratrici et curio VI millia marcarum examinati et puri ar-
" genti — vel IIII libre papiensium — ita ut eorum sit electio
" — Hanc pecuniam persolvent statutis terminis — videlicet II
" millia marcarum ante diem pentecostes — II millia in fe-
" sto sancti iacobi apostoli — II millia in assumptione sancte
" Mario — si non remanserit per parabolam domini impe-
" ratoris — Item placentini recipiont potestatem vel pote-
" states quem vel quos dominus imperator ibidem ordinaro
" voluerit — sivo teutonicos sivo lombardos — et iurabunt
" stare ad mandatum illius vel illorum et ad mandatum do-
" mini imperatoris — Dominus imperator cernet per suam
" electionem quingentos obsides — et de illis dabunt pla-
" centini domino imperatori LXX quoscumque ipse elege-
" rit — et illos tenebit dominus imperator per III menses —
" finitis III mensibus dominus imperator cernet per suam
" electionem alios LXX obsides et illos tenebit per alios
" tres menses — quibus finitis cernet alios LXX et per
" huiusmodi successiones terminorum tenebit obsides domi-
" nus imperator donec universa pecuuia soluta fuerit — et
" donec fossata complanata fuerint et muri funditus destructi
" — iuxta voluntatem et mandatum domini imperatoris et
" legatorum suorum — per quos dominus imperator viderit

grazia dell'Imperatore e di riconoscere per papa Vittore, e scelse l'esilio. Andò in Francia presso Alessandro, il quale lo promosse di poi al cardinalato ed al vescovato di Toscolo.

" eos posse facere — Si quis placentinus iuxta electio-
" nem domini imperatoris obses esse noluerit et refutaverit
" — distringent eum iuxta eorum posse — quod si distrin-
" gere eum non poterint — eicient eum extra civitatem et
" episcopatum — et omnia bona sua tam mobilia quam
" imobilia fisco applicabunt — et dominus imperator alium
" eliget quemcumque voluerit — Postquam autem universa
" pecunia soluta fuerit — et fossata complanata — et muri
" fuerint funditus destructi — dominus imperator tunc omnes
" obsides benigne absolvet — Si amizo sacco amizonem
" bataliam vel aliquos alios appelaverit de morte filiorum
" suorum et illi ad curiam venire noluerint facturi et re-
" cepturi iusticiam — erunt in banno domini imperatoris
" — et placentini eos eicient extra civitatem et episco-
" patum eorum — et persequentur eos tamquam hostes et
" omnia bona eorum mobilia et imobilia fisco aplicabunt
" — Placentini facient pacem et guerram ubicumque im-
" perator voluerit — et facient ostem et obsidionem per
" lombardiam iuxta mandatum domini imperatoris — Pre-
" positus maioris ecclesie in placentia et milites et pedites
" sive quicumque fuerit secum in consilio et auxilio ut spo-
" liaretur episcopus Tusculanus pecunia et rebus suis [1] —
" universa ablata reddent in integrum domino imperatori —
" unusquisque per se tantum quantum de rapina illa ha-
" buit — ita quod evidenter se purgare possit iure iurando
" si miles est — si autem pedes est iuxta legem condicio-
" nis sue purgabitur [2] — Quod si ablata restituere noluerint

[1] Il Baronio negli Annali ecclesiastici, anno 1160, narra che, nel conciliabolo di Pavia, dove fu tenuta valida la nomina di Vittore, fu scomunicato il prevosto della cattedrale di Piacenza per aver fatto svaligiare Incmaro vescovo di Toscolo partigiano di Vittore, mentre passando pel territorio piacentino recavasi al detto conciliabolo di Pavia.

[2] Questa notizia, del diverso modo imposto alle diverse condizioni d'uomini

» placentini capient personam prepositi et presentabunt do-
» mino imperatori et omnia bona sua et eicient omnes
» alias personas extra civitatem et episcopatum et comita-
» tum placentinum — et omnia bona eorum tam mobilia
» quam imobilia fisco applicabunt — nec eos deinceps re-
» cipient sine parabola domini imperatoris — Hec supra-
» dicta omnia observabunt placentini domino imperatori fri-
» derico domine imperatrici et principibus et legatis domini
» imperatoris bona fide sine fraude et malo ingenio si non
» remaneat per parabola domini imperatoris — Pro supra-
» dictis his omnibus ut compleantur recipiet dominus im-
» perator placentinos in gratiam suam et bonam volunta-
» tem — et absolvet eos de banno et salva erit civitas et
» secura — et omnes persone et res eiusdem civitatis
» salve sunt et secure — exceptis que in conventione et
» pacto continentur. Similiter salve sunt persone et res et
» possessiones per totum episcopatum et comitatum placen-
» tinum — et placentini libere habeant suas possessiones
» in civitatem et extra civitatem per episcopatum et comi-
» tatum — salvis regalibus domini imperatoris — et salva
» uniuscuiusque iusticia — e P maleficis qo *(sic)* actis in
» guerra quidquid de iure in eos posset vindicari imperialis
» clementia eis remisit — Placentini accipiant collettam in
» civitate et per totum episcopatum pro solvendo tantu-
» modo supradicta pecunia ab omnibus personis — exceptis
» his qui erant in parte domini imperatoris in guerra vel
» qui redierunt in gratiam domini imperatoris antequam
» consul placentinus de concordia iurasset et exceptis ho-
» minibus illorum qui ad placentinos non spectant —
» quod si utriusque partis comunes fuerint placentini pro

di provare la propria innocenza, deve interessare gli studiosi delle leggi e delle costumanze del medio evo.

» sua portione collectam accipient — sicut et ab aliis » vicinis » [1].

Da tale documento ci viene una evidente rivelazione storica dell'animo superbo e tracotato di Barbarossa e dell'avvilimento delle nostre città dopo la distruzione di Milano. Le leggi della Dieta di Roncaglia, che fino allora non avevano potuto avere che poco o nessun vigore, dovevano essere strettamente eseguite; — le regalie al fisco; le città accettino i podestà che l'Imperatore crederà bene di mandarvi. — Di più i comuni promettano di far viva guerra ai nemici dell'Imperatore, di aiutarlo a conservare la corona e l'impero in Lombardia, in Italia, di non congiurare in nessun modo contro la sua persona, la sua vita, le sue regalie, il suo regno, di soccorrerlo con tutti i mezzi quando occorra per ricuperare il perduto. Questo è quanto manifestamente richedeva Barbarossa da tutte le città in generale; in particolare poi a quelle che gli erano state nemiche, per togliere incitamenti e sostegni di future rivolte, imponeva distruggessero le mura, le torri, appianassero le fosse; consegnassero o gli mettessero in obbedienza i castelli ed i forti dei loro territorii, spogliassero degli averi e scacciassero i vescovi che rifiutassero di conoscere per papa Vittore III, pagassero molto denaro, dessero ostaggi. Le città senz'altro accettarono e giurarono di osservare le condizioni loro fatte. Tutte mandarono a far atto di sommissione. I Genovesi invitati fecero omaggio e giuramento di stare agli ordini di Barbarossa [2]. Bologna, Faenza, Imola

[1] Boselli. *Delle storie Piacentine libri XII* pag. 313. In fine dell'atto ci avverte che — « *al piede della carta ritrovansi dei fili di seta a colore di porpora a' quali era appeso un sigillo di cera che si è perduto.* » —

[2] In quella occasione Federico, ai Consoli ed al comune di Genova confermò ed aumentò i loro diritti e concesse molti privilegi. Vedi il Diploma

minacciate dall'armi domandarono ed ottennero grazia, ma coi sacrifizi di Brescia e Piacenza. — *Sicque factum est*, dice assai giustamente Romualdo salernitano, *quod Lombardi, qui inter alias nationes libertatis singularitate gaudebant; pro Mediolani invidia cum Mediolano pariter corruerunt, et se Theutonicorum servituti misere subdiderunt*[1]. — Il solo castello di Garda osò di resistere e non s'arrese che a buone condizioni. Imposto sì duro giogo alla miglior parte d'Italia, Barbarossa mandò suoi vicari o podestà a reggerne le Città; a Milano mandò il vescovo di Liegi, a Brescia e Bergamo Marcoaldo di Grumbac, al contado di Como maestro Pagano, a Piacenza prima Aginolfo, poi Arnaldo Barbavara, o forse tutti e due insieme, a Ferrara il conte Corrado di Ballanuce ed altri all'altre città, eccettuate Cremona, Pavia e Lodi, stategli sempre fedeli, alle quali concesse che se li eleggessero tra' suoi. A questi magistrati, oltre l'incarico di presiedere al governo dei Comuni, affidò anche di far esigere le regalìe, i fodri, di tutelare tutti i diritti imperiali, di reprimere ogni spirito di libertà. Così, pensando di avere assicurato il frutto della sua vittoria, oramai teneva per certo che facilmente ed in breve avrebbe soggiogato il rimanente d'Italia. Ma gli bisognava togliere di mezzo papa Alessandro.

Datum Papiae apud Sanctum Salvatorem in Palatio Imperatoris post destructionem Mediolani, et deditionem Brixie et Placentie. V Iunii. (1162). MURATORI *Antiq. Med. Ævi* tom. V. colon. 253 e seg.

[1] Vedi MURATORI, *Rer. Ital. Scrip.*, tom. VII, colonn. 224 A.

CAPITOLO V.

La concordia di Adriano IV col re di Sicilia e colle città di Milano, Brescia, Piacenza o Crema aveva accomunato gl' interessi Italiani con quelli materiali del Papa, non perchè al Papa importasse delle nostre libertà e della potenza del re siciliano, che ne era contrario, come furono sempre i papi quando non ne ebbero di bisogno; ma perchè vedeva che Barbarossa, nell' estendere in maniera tutta nuova e dispotica i diritti imperiali sull' Italia, non avrebbe rispettato il patrimonio ed i vantati diritti della Chiesa. Morto Adriano, papa Alessandro, che aveva assecondata e forse promossa quella concordia, le si era attaccato con tutte le forze, anche per la ragione ch' ei doveva sostenersi nel pontificato contro Vittore e l'opposizione di Barbarossa; così la causa delle libertà Italiane tanto più si annodava cogli interessi ecclesiastici e veniva pigliando l' aspetto di una causa religiosa, di che trasse notevoli vantaggi.

Caduta Crema, imminente la ruina di Milano, oppresso dal partito imperiale, che il timore delle vittoriose armi todesche faceva ogni giorno più crescere in Italia, Alessandro, prevedendo il totale rovescio d'ogni fortuna, erasi fuggito in Francia, e con lui i suoi fedeli cardinali, l'arcivescovo di Milano col suo cancelliere Galdino ed altri vescovi o spontaneamente esiliatisi o da Barbarossa scacciati dalle loro sedi e mandati a confine. Naturalmente colà nessuno d'essi poteva dimenticare la sua patria, la sua diocesi, e per poco che raccomandassero a' suoi, o per lettere, o per messi, di non abbandonare il legittimo pontefice, era un ricordare la concordia di Adriano, un tener desti gli spiriti di libertà, un rattizzare gli odii contro l'oppressore d'Italia, contro il protettore dell'antipapa. Con scopi diversi ed in ultima conclusione tra di loro contrari, pure pel presente bisogno di abbattere il comune nemico, cooperavano in favore delle nostre libertà e di Alessandro, l'imperator greco, a cui la fortunata insolenza di Barbarossa metteva in pericolo i possedimenti d'Italia e l'antica speranza di ricuperare la corona dell'impero d'Occidente [1]; ed il re siciliano per allontanare od almeno svigorire la tempesta che vedeva condensarsi sopra il suo capo.

Non ignorava Barbarossa tutto questo travagliarsi sotterraneo di cose, ed avrebbe voluto soppiantar Alessandro, che teneva congiunte le trame e poteva togliergli la corona [2].

[1] *Unde id præsertim regi Manueli curæ fuit, quo pacto illius impetum reprimeret, ne tot immensi successus in Romanorum fines, quo jamdudum avidos occulos intenderat, illius arma converterent.* » — Cinnamo lib. V, cap. XIII, pag. 132 nel Corp. Hist. Bisant. tom. XV. Citato nella storia della Lega Lombarda del Voigt. cap. V.

[2] *Dubitabat plurimum* (Fredericus), *ac timebat de ammissione Imperialis Coronæ, si Alexander suis temporibus prevaleret.* Cardin. De Aragonia. Vedi Muratori Rer. Italic. Scrip. tom. III, pag. 452 colonn. second. A.

Pensò quindi di persuadere il re di Francia come pel bene e per la tranquillità della Chiesa convenisse riconoscere papa Vittore; ma che, per spegnere ogni questione e partito, stimerebbe meglio d'indurre così Alessandro come Vittore a rinunciare al papato, e di far eleggere un nuovo papa. Il progetto era accettato, Barbarossa ed il re di Francia dovevano trovarsi a conchiuderlo in congresso in una città della Francia, presenti Alessandro e Vittore. Tuttavia non se ne fece nulla, perchè il re francese, avvertito in tempo dell'animo subdolo e delle insidie di Barbarossa, si mise d'accordo col re d'Inghilterra e dichiarò nel congresso, ch'ei riconosceva Alessandro per vero papa, e che non l'avrebbe rinnegato giammai. Irato della fallita impresa Barbarossa ritirossi in Germania.

Di quel tempo i vicari od i podestà imperiali delle Città lombarde, avari e prepotenti, con mille vessazioni ed angherie, aiutavano ad accrescere a Barbarossa i nemici. Sire Raul ci fa sapere che Pietro de Cunin, lasciato da Enrico vescovo di Liegi a governare in sua vece i Milanesi, trovò innumerevoli e maravigliosi modi di opprimerli e di spogliarli. Teneva in prigione tutti gli ostaggi dei Milanesi e non permetteva che si dessero la muta ogni mese, come l'Imperatore aveva concesso; proibiva ai creditori di esigere in denaro la restituzione del denaro prestato; si chiamava erede di tutti quelli che morivano senza figli; dai militi e dai rustici si faceva dar vino e miglio quanto ne voleva; nell'occasione della taglia sui porci, verso S. Martino, e su gli agnelli verso Pasqua, estorceva infinita quantità di denaro; richiedeva per imposta la sesta parte del fitto, più un quarto dei frutti ed un terzo del fieno. Enrico Svevo residente in Lodi e Marquardo de Wenibac in Pavia raccoglievano tutti i frutti dei poderi che i Milanesi avevano nel Lodigiano e nel Pavese. Simili esazioni faceva il conte Gozoino su quel

di Seprio e della Martesana, e non voleva che i Milanesi esigessero il denaro prestato ai Sepriesi e Martesani, e fece forzatamente restituire e dichiarar soddisfatte molte carte di credito. Maestro Pagano dimorante in Baradello era entrato in possesso di tutte le terre che i Milanesi avevano nella diocesi di Como, e l'avvocato d'Ostia di tutte quelle che i capitani di Mandello avevano nel Sepriese. Per le fabbriche della torre detta *Trionfale* della Noceta, dei palazzi in Monza e nel borgo Vigentino e dei castelli di Landriano e di Montemalo furono aggravati i Milanesi della condotta dei materiali. Tali gravezze dovevano essere veramente insopportabili, perchè il vescovo di Liegi, avendo sentito che Pietro de Cunin aveva trattato male i Milanesi, mandò Federico Chierico, maestro delle scuole, a levargli ogni potere. Ma questo tedesco, più avaro e più tenace del primo, incominciò dall'esigere tutto il tributo della terza parte del fitto e della quarta dei frutti da coloro ai quali era stato dal Cunin interamente condonato [1].

Ci mancano memorie contemporanee del modo che furono trattate le altre nostre Città negli anni 1162 e 1163; poichè lo storico milanese non tien conto che de' suoi concittadini, e coloro che ne scrissero dopo confondono i tempi e mettono a fascio i fatti di anni e di podestà diversi, e così fecero il Calchi, il Villanova ed altri, e trassero in errore anche il Voigt, del resto diligentissimo storico. Nella storia dei Morena non si trova una parola della prepotenza e dell'avarizia dei podestà imperiali nei detti due anni, e nemmeno delle angherie che Sire Raul ebbe tanta cura di farci conoscere; nondimeno vi leggiamo, che l'Imperatore, dopo pochi giorni — *post paucos dies* — che tornossi di Francia in Germania,

[1] Sire Raul, Muratori oper. tom. cit. colonn. 1188. B.

mandò Rainaldo cancelliere eletto arcivescovo di Colonia ad ordinare le cose in Italia: — *quæ forent in Italia ordinanda statueret.* — Il quale stette alcun tempo in Lombardia, nella Marca Trevigiana, nella Toscana ed in Romagna, le Città tutte ed i principi mirabilmente riconciliando all'amore ed all'ossequio verso l'imperatore; — *ad Imperatoris amorem et obsequium mirabiliter placavit;* — deponendo vescovi ribelli a Vittore e surrogandone altri; — *ad honorem Domini papæ Victoris, quosdam Episcopos et rebelles deposuit, aliis in eorum locum subrogatis*[1]. — Dalle quali parole si viene necessariamente a conoscere, che le Città italiane furono tutte maltrattate, che non tardarono a far conoscere il loro risentimento tosto che Barbarossa se n'era uscito d'Italia, e che la calma ricondottavi dal cancelliere Rainaldo fu con mezzi coercitivi, avendo scacciato dalle Città i vescovi fedeli a papa Alessandro e quelli che già si erano sgannati di Vittore, quasi causa del risentimento contro il governo imperiale. Eppure quella calma non vi durò gran tempo, perchè dopo ci venne Hermann vescovo di Verden coll'istesso mandato di Rainaldo. La causa prima era l'insopportabile giogo.

Tra per l'agitarsi delle Città italiane, e per la guerra che volea portare contro Roma ed il re di Sicilia, gli ultimi giorni di ottobre, Barbarossa scese per la terza volta in Italia. Lo accompagnavano la moglie Beatrice, Rainaldo eletto arcivescovo di Colonia, Hermann vescovo di Verden, Corrado eletto arcivescovo di Magonza, il figlio del Duca Guelfo, il conte Gabardo, Marcoaldo, il conte di Ballanuce e molti altri principi e baroni della Germania. Fece a Lodi con Vittore ed i cardinali di lui una sacra funzione, di là andò a Pavia, dove per preghiere e denaro concesse ai Pavesi

[1] Morena his., opera e tom. cit. colonn. 1115. A.

di distruggere le mura di Tortona, i quali non solo le mura, dice il Morena, ma distrussero tutte le case della città [1]. Da Pavia recavasi a Monza la notte 3 dicembre 1163. Pioveva a dirotto, e passando egli pel borgo Vigentino gli si fecero incontro uomini e donne di quella terra, che inginocchiatisi nel fango domandavano misericordia. Passò oltre lasciando indietro Rainaldo cancelliere, il quale disse, che alcuni pochi di loro il giorno prossimo andassero a Monza; ed andarono. Colà celebrò la festa di S. Ambrogio, consumando in quattro o cinque giorni per la sola cucina mille carra di legna e cento lire imperiali. In sul partirsi fece andar liberi gli ostaggi milanesi, e voltosi a quelli che aveano domandato misericordia presentò loro il Cancelliere ed il conte di Biandrate dicendo: « Questi due daranno ordine di ciò che devesi fare. » Costoro si fecero mandare dodici rappresentanti per ogni borgo, ed i Milanesi li mandarono tosto con gran festa, aspettandosi di ottener grazia. Come i rappresentanti furono tutti riuniti, il Cancelliere li domandò; che cosa volevano spontaneamente offrire all'Imperatore. Colpiti quei poveri sciagurati da sì inaspettata domanda, esposero non senza lagrime la loro miseria, e che niente potevano dare. Rainaldo andò o finse d'andar sulle furie e richiese promessa con giuramento, che otto giorni prima della Madonna di febbraio pagherebbero ottocento ottanta lire imperiali. E dovettero pagarle [2].

Che cosa c'era più da sperare da un barbaro che insultava i sudditi oppressi, ridotti a domandare per grazia la giustizia, e rispondeva collo scherno alle preghiere ed alle lagrime della più straziante miseria? — *Spoliatis arma su-*

[1] « Papienses... non solum murum civitatis verum etiam domos universas intus ædificatas celeriter destruxerunt. » MORENA, idem colonn. 1124. A.

[2] SIRE RAUL, oper. e tom. cit. colonn. 1189. A.

persunt et furor — Avvenne di fatto che nell'aprile 1164 [1], mentre Corrado del Reno ed altri podestà imperiali angariavano crudelmente la Marca Trevigiana, e molestavano con frequenti scorrerie la vicina Venezia, nemica di Barbarossa e di Vittore, le città di Verona, Padova e Vicenza, esortate ed aiutate dai Veneziani, si levarono in aperta ribellione. Esse avevano convenuto e giurato tra loro di resistere con ogni potere alle nuove leggi e di non concedere all'Imperatore che gli antichi diritti dell'impero, cioè quelli solo che a Carlo ed agli altri antichi imperatori avevano concesso [2]. Era questa una solenne ed imponente resistenza alle pretese che Barbarossa sin dal principio del suo regno erasi proposto di far valere in Italia; era una protesta contro le leggi della Dieta di Roncaglia, mentre con generoso ardire si ponevano le basi dei diritti riclamati da tutte le libere Città italiane, sulle quali doveva sorgere l'inespugnabile fortezza della *Lega Lombarda*.

Nelle Città venete non s'è ancora trovato nessun documento, nessuna memoria che portino luce sugli avvenimenti di quel tempo. Il diligente Carlini, nella sua storia DE PACE CONSTANTIAE, dove passa in rassegna le vicende che la precedettero, non ha potuto darci che i documenti pubblicati dal Muratori e le notizie già per altri conosciute; ma speriamo sempre che posteriori ricerche abbiano ad avere risultati migliori. Nondimeno la nostra storia è arrivata a tal

[1] MORENA HIS., oper. e tom. cit. colonn. 1123. B.

[2] *Pro... importabilibus malis Veneti cum Veronensibus, Paduanis, Vicentinis, et cum tota sibi adjacente Marchia occulte se convenerunt, et super tantis oppressionibus diutius conferentes, tandem pariter juraverunt, quod salvo Imperii antiquo jure nihil amplius de cetero facerent prædicto Imperatori* (Frederico) *nisi quod ab antiquis antecessoribus suis ejus decessoribus, Carolo videlicet, atque aliis Orthodoxis Imperatoribus constat exibitum.* Vedi Cardin. De Aragonia nel MURATORI, oper. e tom. cit. pag. 456 colonn. prima A.

segno che dove camminar cauta, tenendo conto d'ogni minuta circostanza nello svolgersi successivo dei fatti pei quali le nostre Città, mosse dall'esempio della Lega Veronese, si staccarono dal partito imperiale, simpattizzarono, si legarono tra loro, sino a formare quella potentissima Lega, che tolse a Barbarossa ogni speranza di fare dell'Italia una provincia dell'Impero. La Lega Lombarda non uscì come Minerva dal cervello di Giove, ma ebbe principio, sviluppo, consolidamento conforme natura; simile a nobile pianta che, messe le prime radici in terreno duro e selvaggio, crebbe fra triboli e spine d'onde emerse vigorosa e gigante.

Allo insorgere delle dotte città Barbarossa trovavasi in Italia senza esercito, e pel momento doveva accontentarsi di calmarlo tentando un amichevole componimento. Sapeva che i tedeschi erano odiati, però mandava a Verona dei Legati scelti da Pavia, Cremona, Novara, Lodi e Como, città a lui fedeli; ma non poterono nulla ottenere. Le Città sollevate domandavano di trattare direttamente coll'Imperatore, ed ei concedeva ai loro rappresentanti un salvacondotto per recarsi a Pavia, ma non ci fu modo di aggiustarsi. Costretto di ricorrere alla forza Barbarossa andava chiamando intorno a sè quelle poche truppe che avea sparse per l'Italia e richiedeva alle Città italiane di dargli soldati. In questa occasione era largo di promesse e di concessioni. Il giorno tre aprile 1164 da S. Salvatore presso Pavia concedeva a Presbitero vescovo di Cremona il castello, la corte e le pertinenze di Maleo con ogni autorità e giurisdizione, salvi i diritti imperiali [1]. Alla città di Ferrara il 24 maggio accordava larghi privilegi — « perchè continuando Ferrara a conservarci una intemerata fede, rese a noi ed all'impero

[1] La pergamena è dell'Archivio di Cremona N. 51.

molti utili ed onorati servigi, o perchè *nella guerra da farsi ai Veneziani, Padovani, Vicentini e Veronesi*[1], da noi superbamente ribellatisi, dovranno forse sopportare danni e disagi, e, dandoci l'uso delle navi ed il transito ed altre prestazioni, incontrare molte strettezze, abbiano per essi privilegi a crescere nella fedeltà e servano più fedelmente all'impero[2]. » — Tre giorni dopo concedeva al popolo Mantovano esenzioni tanto straordinarie, e contrarie a' suoi presenti bisogni, che devonsi credere comperate a gran prezzo di denaro o d'altri gravissimi sacrifizi. Anche quel diploma accenna alla guerra che Barbarossa stava apparecchiando contro la Lega Veronese[3]. — « Sgraviamo i Mantovani dalla spedizione contro Roma, le Puglie, la Sicilia, la Calabria, ed egualmente *dalla spedizione e dalla guerra contro i Veronesi, i Veneti, i Padovani ed i Vicentini;* promettiamo pure che senza la volontà del Comune di Mantova non dimoreremo nella città e nella diocesi di Mantova per far guerra alle predette città.... E se mai i Mantovani dovessero per causa nostra entrare in guerra contro Verona o contro le altre dette città, li aiuteremo come buoni e

[1] Dunque sino dal 24 maggio, i Veneziani erano apertamente nella Lega Veronese, mentre non vi troviamo ancora Treviso.

[2] *Quia vero*, Ferrariensis civitas *in pura fide perseverans, plurima præclara et honesta servitia semper nobis et imperio fidelitate contulit, et quia*, pro motione et guerra Venetorum, Paduanorum, Vicentinorum et Veronensium, qui cornua rebellionis et superbiæ contra nos et Imperium erexerunt, *dampnis fortassis et laboribus subjacebunt, et in conducendo nobis ferum* (sic) *transitu navium, aliisque servitiis nostris plurimas difficultates tolerabunt, et ad hoc ut de fidelibus fideliores reddantur, et debitum servitium Imperio devotius exibeant.* » — Vedi tutto il documento nel tom. IV *Antiq. Med. Ævi* del MURATORI, colonn. 257 e 258. Dato da Pavia *apud Sanctum Salvatorem.*

[3] SIRE RAUL la chiama *Lega Lombarda*, sempre per la ragione che eccettuato Venezia le altre città avevano appartenuto alla dominazione dei Longobardi.

fedeli alleati, e senz'essi non faremo con quelle nè pace, nè concordia [1]. » —

Troncata ogni trattazione con Barbarossa, la Lega Veronese non pensò più che a rinforzarsi per difendere colle armi le proprie ragioni contro il dispotismo imperiale. Si associò Treviso, tutta la Marca, cacciando fuor di confine chiunque tenesse o fosse sospetto di tenere pel comune nemico; armò il popolo, si prese tutti i più forti castelli, munì, presidiò le città. Nel giugno Barbarossa invadeva il Veronese, s'impossessava dei castelli di Rivoli e di Appendice, devastava, distruggeva; ma l'armata della Lega gli uscì incontro numerosa, agguerrita, confidente nella giustizia della propria causa, onde che Barbarossa, che avea con sè pochi Tedeschi fedeli e molti Italiani, che lo avevano seguito di mala voglia e dei quali dubitava, non accettò la battaglia [2] e dovette vergognosamente ritirarsi, sfiduciato ed in grave pensiero per le ostilità che si vedeva sorgere da ogni

[1] — « Expeditionem quoque et guerram contra Veronenses, et Venetos, Paduanos, et Vicentinos similiter eis remittimus. *Promittimus eciam, quod nec nos nostri habitationem faciemus in Civitate Mantuæ vel in Episcopatu ad faciendum guerram supradictis Civitatibus contra voluntatem Communis Mantuæ... Et si aliquando contigerit ipsos Mantuanos intrare guerram pro nobis contra Veronenses, et contra prædictas Civitates, eos juvabimus, sicut bonos fideles, nec sine ipsis pacem vel concordiam cum illis faciemus.* » — Questo documento che il MURATORI reca come dato l'anno 1165, è invece del 1864. L'errore fu corretto dallo stesso MURATORI, dal CARLINI e da altri. Non sappiamo perchè il Voigt citi questo documento e quello qui sopra riferito della città di Ferrara a fine di provare le misure che Barbarossa prese dopo la vergognosa ritirata a fronte dell'armata della Lega Veronese; mentre vennero dati anteriormente alla guerra, e provano quindi le brighe che si dava Barbarossa per apparecchiarsi a quella guerra — Vedi l'intero documento nell'opera *Antiq. Medii Ævi* tom. IV colonn. 239 e 260.

[2] *At Imperator considerans, paucos Theotonicos secum fore, ac Lombardos tepide ad ejus venisse auxilium, bellumque, si tunc fieret, damnosum sibi futurum existimans, cum toto agmine reversus est.* MORENA, *Histor.*. op. e tom. cit. colonn. 1125, B.

banda in Italia. Pensò allora di procurarsi nuovi appoggi, e fattosi paciere tra Genova e Pisa nelle gravi contese pel possesso dell'Isola di Sardegna, concedendo all'una, all'altra promettendo, ne cavò denaro e promesse di aiuto nelle future guerre [1]. Curò di circondarsi di tutti i principi italiani o di meglio obbligarseli [2], perchè, essendo essi naturalmente nemici delle città dalle quali vivevano indipendenti, gli potevano essere di non poco giovamento, e seguendo un loro consiglio, per tenere più strettamente guardate e soggette le città, fece occupare da' suoi soldati i più importanti castelli [3], alcuni dei quali erano stati nuovamente fabbricati per cura dei Vicari imperiali, come quello di Montemalo e di S. Colombano nei confini Lodigiani. Nominò anche di nuovo i Podestà: Marcoardo di Grumbac a Milano, il conte Gozolino o Gazolino pel contado di Seprio, Ruino al castello di Trezzo per la Martesana e tutta la diocesi Bergamasca sino a Rivolta sull'Adda, Lamberto Vignati lodigiano per Lodi e pel Cremasco, Bertoldo per Brescia, Bozo luogotenente in Bologna; confermò a Como maestro Pagano, a Piacenza Aginolfo ed Arnaldo Barbavara, e così fece per le Città non ancora sollevate [4]. Dell'altre non sapeva darsi pace e tentò il tradimento; e per segrete intelligenze trovò in Verona un Pilio, avo di Azone *de Nichexola*, il quale con altri

[1] CAFFARI, *Annal. Genuens.*, lib. II; nel MURATORI, *Rer. Ital. Script.*, tom. VI, colonn. 293, C.

[2] Fu in questo tempo che Obizzone Malaspina otteneva grandissimi privilegi per ragione di una *eminente sincerità di fede, di una conosciutissima divozione e di segnalati servigi in onore dell' imperiale corona.* Vedi il Diploma nelle Antichità Estensi ed Ital. del Muratori, parte I, pag. 161. Ed anche il conte Guido Guerra potentissimo in Toscana fu confermato nel possesso di tutti i beni che possedeva, coll'esenzione dai tributi d'ogni maniera, non esclusi quelli di diritto dell'impero. Vedi il Sigonio.

[3] CARD. DE ARAGON. *Vita Alexandri III*; nel MURATORI, t. III, pag. 456, D.

[4] MORENA, op. e tom. cit. colonn. 1125, D.

compagni promisero di consegnargli la città. Sembra che Barbarossa con l'esercito, come lo potè meglio raccogliere, sui primi di settembre improvvisamente entrasse nel Veronese e si spingesse sino a *Vacaldo*, d'onde ritornasse per aver inteso scoperta la congiura, i congiurati uccisi in carcere. Di tal fatto ci dà notizia la cronaca veronese: « — *MCLXIV. Die X Septembris. Pilius Avus Azonis de Nichezola de Verona cum decem aliis Civibus Veronensibus interfecti fuerunt in carceribus Veronae, quia tradere volebant Civitatem Veronæ dicto Friderico Imperatori. Et fuit dictus Imperator usque ad Vacaldum cum exercito suo*[1]. » — Tornato nullo anche questo tentativo ritirossi a Pavia, forse l'unica città della nostra Lombardia che gli restasse fedelissima; le concesse utilissimi privilegi[2] e per assecondarla ne' suoi desiderii distrusse i castelli di Grintorto, Arcello, Pianollo, Monteventano, Montecanino ed altri su quel di Piacenza[3]; poi nello stesso mese se ne andò in Germania[4].

Di là erangli state riferite male nuove: Arrigo il Leone in guerra cogli Slavi; desolata la Svezia per le contese tra il conte palatino di Tubinga ed il duca Guelfo il giovane; la Vesfaglia in armi; fazioni sanguinose sul Reno. Da per tutto la fortuna di Barbarossa era minacciata. Vi si aggiugneva che, morto Vittore in Lucca, (aprile 1164) Barba-

[1] Chronicon Veronense, nel MURATORI, *Rer. Ital. Script.*, tom. VIII, colonna 621, C.

[2] Sono enumerati dal Calchi nella sua Storia Patria, edizione milanese 1627, pag. 226. D.

[3] « *In proximo mense septembris... Imperator cum Papiensibus cepit et destruxit Grontordium, Arcellas, Planetas, castrum Montemventanum, Montelaninum* (sic) *et alia plura.* » — Chronicon de rebus gestis ecc., pubblicato da Huillard-Bréholles. Parisiis ecc., pag. 126.

[4] SIRE RAUL dice che l'Imperatore partissi d'Italia nel novembre, il *Chronicon de rebus gestis*, che svernò presso Burio nel Piacentino, ma tutti gli storici ritengono col MORENA che partisse nel settembre.

rossa aveva riconosciuto e costringeva a riconoscere il nuovo antipapa Guido da Crema, sotto nome di Pasquale III, la qual cosa non solo fra noi, ma anche nei paesi tedeschi gli aveva inimicato quasi tutto il clero stanco dello scisma. Corrado principe di sangue imperiale, dei più potenti in Germania, eletto arcivescovo di Magonza, erasi fuggito in Francia da papa Alessandro, e, seguendone l'esempio il suo parente Corrado arcivescovo di Salisburg, Hartmann vescovo di Bressanone, Hillin eletto arcivescovo di Treveri, l'arcivescovo di Magdeburg tennero tutti fermo per Alessandro. Altri vescovi per viltà non seppero resistere alle violenze dell'Imperatore, quantunque in cuore avessero per vero papa Alessandro; ma i vescovi cattolici cacciati, i scismatici in sede addoppiavano gli scompigli in Germania, ed impedivano a Barbarossa di raccogliere esercito per l'Italia [1].

Intanto qui profittavano delle circostanze e del tempo. La eroica resistenza della Lega Veronese avea rialzati gli animi, e Barbarossa non sembrava più tanto terribile come si era creduto. I Bolognesi non sanno sopportare l'insolenza del luogotenente imperiale Bozo [2] e l'uccidono; i Piacentini si sollevano contro il Barbavara, che prevedendo disastri raccoglie immense ricchezze e fugge portando seco il tesoro della chiesa di S. Antonino ed il registro degli istrumenti della città [3]. Avvenivano queste cose sul finire di settembre quando

[1] Vedi la *Storia della Lega Lombarda* del Woigt, cap. IV.

[2] — « *Dominus Bozo, qui erat Locumtenens Bononiae pro dicto Federico Imperatore, fuit mortuus per Bononienses.* » — Memoriale Histor. Mattaei de Griffonibus. Muratori, *Rer. Ital. Script.*, tom. XI, colonna 107, A. Vedi la stessa notizia nella Cronica di Bologna, volume cit. colonn. 243, A. e negli *Annales Veteres Mutinensium*, opera cit. tom. X, colonn. 54, A.

[3] Il Campi, il Locati, l'Agazzari, il Musso ed altri mettono la fuga del Barbavara da Piacenza nel settembre del 1164. Così anche l'esattissimo Boselli; nel libro VII delle Storie Piacentine, scrive — « *Nello stesso settembre* (1164) *il Barbavara era fuggito da Piacenza, nella sua fuga egli portò via*

Barbarossa non era forse ancor bene al di là delle alpi. Allora il clero prese a soffiare meno copertamente nella ridestata favilla, eccitando il popolo a favore dei vescovi cattolici e di papa Alessandro, mentre i nobili parteggiano per lo scisma e l'Impero. A Bologna vince il popolo, a Piacenza è domato, ed il clero si ritira dalla città e riceve cordiale ospitalità a Cremona, dove già l'odio contro Barbarossa prevale [1]. Un nuovo vicario pontificio riesce a far eleggere in Roma i consoli favorevoli ad Alessandro, i quali mandano a richiamarlo in Italia [2]. Rinforzato dal voto di tutti i Sovrani e di tutto il clero, renitenti solo Barbarossa e pochi ecclesiastici vili o venali, Alessandro ritorna, approda a Messina; il re siciliano lo accoglie come suo liberatore, si stringe con lui nella più ferma concordia e lo porta a Roma in trionfo (23 novembre 1165) [3]. Gli oppressi dal Barbarossa n'esultarono tutti.

In questo gran travagliarsi di cose in Italia, Manuello Comneno imperator greco, si lusingava di scorgere non lontano il compimento de' suoi desideri. Egli alcun tempo prima avea spedito dei messi segreti con molto danaro ad incoraggiare nelle nostre città marittime la resistenza a Barbarossa, promettendo all'uopo aiuti maggiori, e devesi ritenere, da

il Registro e molti privilegi di questo Comune, e tutto l'argento della chiesa di S. Antonino. » —

[1] Il Boselli nelle Storie Piacentine dice: — « Secondo il Locati, nell'anno 1165, Piacenza fu dissipata da' suoi militi, cioè fu dilapidata dalle nobili Persone: e seconde altri patrii documenti, una porzione, se pure non fu tutto il clero Piacentino, usci dalla città, e si trasferì a Cremona, dove s'elesse per vescovo Tebaldo, in prima suo Arcidiacono.... onde giova avvertire, come a questi tempi Cremona dal partito dell'Imperatore erasi trasferita a quello detto dei Cattolici: o che l'eletto vescovo Tebaldo fu onorato ne' seguenti tempi da' Cattolici di Piacenza. » — Lib. VII, pag. 105.

[2] — « *At vero Romani creatis consulibus Alexandro pontifici amicis, eum statim ex Francia revocant.* » — PLATINA, De Vitis Rom. Pontif. Alexand. III.

[3] Vedi il CARDINAL D'ARAGONA nella *Vita di Alessandro III.* MURATORI, op. e tom. cit. pag. 456, colonna seconda, A.

quanto riferisce il Cinnamo, notaio imperiale di esso Manuello, che la Lega Veronese aveva avuti da Costantinopoli forti soccorsi. Ma quando seppe che Alessandro era ritornato a Roma, mandò Niceforo Calufi a Venezia a dire: — « L'Imperatore mi ha mandato ad offrirvi tutto quello che bramate, affinchè o voi e tutti quelli che non godono dell'amicizia di lui [1], non andiate soggetti alla violenza di Federigo, di quell'uomo ambiziosissimo, che si studia con ogni arte di sconvolgere ciò, che dal tempo e dalle consuetudini de' secoli è stabilito: Voi ben sapete, che, non è molto, *presso Milano* [2] *col soccorso del mio principe trionfaste di Federigo*. Perciò costui odia l'Imperatore (*greco*) e imbaldanzito dalla cieca fortuna *pretende contro ogni diritto d'essere chiamato Imperatore dei Romani*.... A tale intento io sono venuto da voi: ora tocca a voi l'effettuare quello che poc'anzi conveniste coll'Imperatore. Voi prometteste di indurre le vicine città della Liguria ad unirsi a voi, qualora da Bisanzio venisse qualcuno che desse mano all'impresa. Ora questo come vedete è accaduto [3]. » — Nello stesso tempo, o in quel torno, Manuello curava di attaccar pratiche con Genova e di piegarla alle sue mire, ma gli ambasciatori, che perciò erano andati a Costantinopoli, non trovarono modo di convenire, e dice il Foglietta — « *Legati nulla re transacta Genuam redierunt.* [4] » — All'incontro la Lega Veronese, se non le esibizioni, accettò i consigli e ben presto ritolse agli

[1] Venezia e le Città Italiane ed il Papa ed il re Siciliano non volevano che l'Imperator Greco fosse Imperatore Romano. Pure il Comneno si lusingava e tentava di acquistarsi favore.

[2] O s'inganna lo storico o ci mancano notizie di questo fatto glorioso della Lega Veronese.

[3] Parole tolte dal Cinnamo, opera suddetta pag. 133. — L'autore di questa storia le tolse dalla *Storia della Lega Lombarda* del Voigt, tradotta dal tedesco. Milano, 1848 per Angelo Bonfanti, pag. 55.

[4] *Historia Genuensis* del Foglietta, pag. 272.

imperiali i due forti castelli di Rivoli e di Appendice e li distrusse; si fortificò d'ogni intorno per impedire il passo alle armate nemiche [1]; prese ad intendersi colle Città contermini, e se si pon mente alle ostilità fatte da Barbarossa, quando scese di poi, a Brescia e Bergamo, potrebbesi argomentare che quelle città furono riconosciute come già aderenti a quella Lega.

I podestà imperiali s'affaccendavano intanto ad aggravare i Comuni, a spogliare il paese, e col pensiero di reprimere accrescevano invece il malcontento, gli odii, gli elementi provocatori della rivolta. Sistema di governo tedesco non ancora dismesso che fece sempre male prove. Marcoardo Grumbac, podestà de' Milanesi, fu peggiore dell'arcivescovo di Liegi suo antecessore morto a Pavia. — Accolse con disprezzo le raccomandazioni ed un ricco dono che gli abitatori dei borghi andarono a presentargli nel palazzo della Noseda; richiese che tutti i Milanesi giurassero di stare a'suoi comandi; scelse cinque commissari Milanesi provati per fedeltà all'Impero e per durezza contro i compaesani; l'abate di S. Pietro in Cielaureo di Pavia, Pietro degli Arbelj, Nordano o Giordano Scacabarozzi *il traditore,* [2] Anselmo dall'Orto ed Aliprando Giudice, ai quali commise di esigere i tributi e di formare un registro delle cose aggravate. Quel registro fu chiamato *delle tristezze e del dolore — Tristium et doloris.* —

[1] — « . . . *Veronenses, et Paduani, tamquam viri bellicosi, et libertatis propriae amatores, ut Imperatoris adventum per partes suas penitus disturbarent, et imposterum sibi, et toti patriae salubriter providerent, munitissimum castrum Rivuli, et Appendicii arcem in manu forti aggressi sunt, et viriliter expugnantes funditus destruxerunt.* » — Card. d'Arag. op. e tom. cit. pag. 457, colonna prima, E.

[2] Questi è certamente quel Giordano Scacabarozzi di cui tenni parola nella nota alla pagina 73. Se il Giulini avesse conosciuto il documento da me riportato e pubblicato solo che nel 1856 certamente non avrebbe detto — « *chiamato da Sire Raul traditore.* » — Questo nome gli rimase ad infamia del suo operato contro la sua patria Milano.

Oltre le ordinarie gravezze mise imposta sui terreni non coltivati da vent' anni in giù, sui prati falciati, sui boschi tagliati. Proibì a tutti, cittadini e contadini, di far caccia con cani, calappii ed in qualsiasi modo; fece raccogliere la metà della decima sulle terre, tutta la decima sulle pecore, cinquecento porci, oltre a mille carra di legna; fieno, polli, uova, vino senza misura. Volle travi, assi da costruir case, pali e vimini da far siepi, cerchi da cinger botti ed ogni cosa gli abbisognasse, e per sopraggravio la condotta di legni e materiali da fabbrica sino a Pavia. In fine una imposta straordinaria di quattrocento lire imperiali. Chi non poteva pagare in tempo doveva dare il doppio o lasciarsi vendere all'asta i suoi beni. [1]

Moriva l'avaro Marcoaldo nel maggio 1166 e gli succedeva il conte Enrico de Disce avarissimo, che tosto pose una contribuzione di oltre mille e cinquecento lire. Così erano tutti i Podestà imperiali, uno peggio dell'altro, in modo che Acerbo Morena, storico tutto imperiale, se ne lagna dicendo: — « Ingiustamente raccoglievano sette volte più di quello che l'Imperatore voleva, ed opprimevano vescovi, marchesi, conti, città, consoli e capitani e quasi tutti gli altri Lombardi ricchi e poveri, perchè sapevano che nessuno sia per amore, sia per timore dell'Imperatore osava fiatare; eppure nessuno poteva sostenere tanto peso senza ridursi allo stremo. Ai Milanesi non era lasciata che la sesta parte dei frutti della terra; i Cremaschi venivano considerati come non proprietari dei loro poderi, i focolari, i molini enormemente tassati; delle pescagioni si toglieva il terzo; le caccie punite con gravi multe e con pene corporali; le giurisdizioni dei capitani e dei castelli avocate all'Imperatore, in somma ogni giorno nuove oppressioni, troppo difficile e noioso a

[1] Sire Raul, opera e tom. cit. colonn. 1189, E e seg.

contarle tutte perchè eran troppe. Quindi i Lombardi oppressi più che non dissi, essi abituati a vita comoda, e, senza restrizione di libertà, a disporre a lor voglia delle cose loro, tenevano come il massimo dei vituperi quel duro e nuovo servaggio, dicendo tra sè esser meglio morire che sopportare quella gran turpitudine, quella grande infamia [1]; ma pure nessuno attentava di togliersi la vita, di fare o pensare alcuna vendetta, perchè aspettavano di giorno in giorno l'Imperatore, e dicevano: — Non può credersi che i podestà facciano tante ribalderie col consenso dell'Imperatore, anzi ove questi venga tra noi se ne terrà offeso e toglierà in tutto e per sempre ogni oltraggio, così che più alcuno non ardisca di farne quando l'Imperatore sia lontano, però soppertiamo in pace infino che l'Imperatore ritorni [2]. » —

Nello stesso mese che Marcoardo cessava di vivere anche Guglielmo re di Sicilia, e lasciava il regno a suo figlio di nome pure Guglielmo, giovinetto ancora di soli dodici anni. Costui, guidato dalla madre, donna molto discreta e di ottimo cuore, fece omaggio a papa Alessandro, rinnovando con lui cordialmente l'amicizia del padre, e per molte benefiche disposizioni guadagnossi il nome di *buono*, l'affetto dei sudditi, nuovi amici e nuova forza tanto necessaria per le presenti bisogne. Ora Manuello Comneno, conoscendo che Alessandro ed il re di Sicilia curavano di rinforzarsi da ogni lato contro Barbarossa, si valse dell'avvenimento di Guglielmo al trono per spingere in modo più efficace ed aperto i suoi tentativi per la corona dell'Impero Romano. Inviò dunque Legati a complire il nuovo re, a riconfermare la pace, a propergli in isposa la sua unica figlia erede dell'Impero [3].

[1] « *Melius esse eis penitus mori, quam hanc talem turpitudinem, taleque dedecus eos pati.*

[2] MORENA, *Hist.*, op. e tom. cit. colonn. 1127. B e seg.

[3] ROMUALDI SALER., *Chron.* MURATORI, op. cit. tom. VII, colonn. 207. B.

In pari tempo dal Sebaste Giordano faceva presentare il Pontefice in Roma di molti e ricchissimi doni, dicendo; — « che l'imperatore Manuello si affliggeva della ostinata guerra dello scomunicato Federigo contro papa Alessandro e contro la Santa Sede; ch'ei dichiarava di farsi difensore della giustizia e di Dio; che bramava di riunire la sua Chiesa alla Chiesa Romana come fu anticamente, e poichè erasi offerto il tempo opportuno e la giusta occasione, domandava che gli fosse restituita la corona dell'Impero, che a lui non a Federico tedesco era dovuta. A questo scopo egli avrebbe dato tanto oro ed argento e forte esercito da soggiogare alla Chiesa non solo Roma, ma tutta Italia[1]. » — Erano troppo forti le ragioni e gl'interessi che tenevano disgiunti i papi dalla Chiesa greca, ed Alessandro non voleva e non avrebbe potuto accettare le proposte di Manuello, il quale col pretesto della religione tentava in fatto di sostituirsi nell'Impero a Barbarossa; ma, per non togliersi un appoggio qualunque nelle strettezze, simulò di voler mettersi in buon accordo, e delegò il vescovo d'Ostia ed il cardinale dei SS. Giovanni e Paolo a trattare coll'Imperatore a Costantinopoli. Anche le costui mire dispotiche continuavano intanto a giovare alla causa delle libertà italiane.

[1] *De Aragonia*, Muratori, op. e tom. cit. pag. 458, colonna prima. B.

CAPITOLO VI.

Attendendo Barbarossa a sedare le discordie germaniche non tralasciava punto di tenersi sull'avviso di ciò che succedeva in Italia. Ci aveva tanto interesse, e non gli dovevano mancare le notizie dei fatti di Bologna e Piacenza, del rinforzarsi della Lega Veronese e dei tentativi di essa per associarsi altre Città, dell'agitarsi del clero in favore di Alessandro, dello spirito di libertà ogni giorno crescente. E le trattative tra il re di Sicilia, il Papa e Manuello, non erano poi tanto inaspettate e segrete che non le potesse sospettare e conoscere. Per le quali cose si affretta di rappaciare i principi di Germania: convoca diete a Bamberga, Ulma, Vurtzburg, costringe vescovi e principi a riconoscere papa Guido da Crema, detto Pasquale, e per acquistar tempo si fa precedere da Rainaldo eletto arcivescovo di Colonia e dal conte Gosolino. Come venissero costoro non sappiamo; ma gli storici ci dicono che si portarono sino alla campagna romana,

forzando i popoli a giurare per Pasquale e per l'Imperatore; devastando Viterbo, Anagni, Cisterna ed altri luoghi che opposero resistenza. Si ridussero poi nella Toscana che si conservava tranquilla e fedele [1]. Allora il re di Sicilia riparò negli Stati Pontifici il malfatto dai tedeschi.

Barbarossa scese nel novembre (1166), non per la valle dell'Adige, che la sapeva sbarrata e ben difesa dalla Lega Veronese, ma per la Valcamonica, e desolò con barbarico furore le terre Bresciane fino alle porte della città, le Bergamasche fino ai monti, e mandò nelle carceri di Pavia sessanta ostaggi scelti dalle più nobili famiglie della eroica Brescia [2] sempre flagellata per amore d'indipendenza, indomabile sempre. Se vuolsi credere agli *Annales Bergomates*, anche Cremona, non più trovata fedele, fu da Barbarossa punita [3]. L'esercito accampò a Roncaglia, l'Imperatore con la moglie e col seguito dei principi tedeschi e lombardi venne a Lodi, dove in gran consiglio deliberò di marciare con tutto l'esercito a Roma. Dimorando a Lodi un giorno gli si presentarono in pubblica curia vescovi, marchesi, conti, capitani, signori ed una gran turba di supplicanti ricchi e poveri di tutte le città, chi colle croci, chi senza, i quali esposero il triste e deplorabile quadro della miseria e dell'avvilimento in cui erano gettati dai podestà e dai vicari. Sulle prime Barbarossa si mostrò addolorato di tanto male, ma poi quasi niente fosse, non diede nessuna soddisfazione, non provvide a nulla. Di che tutti rimasero storditi, sgannati, dispera-

[1] Vedi Ottone di S. Biagio, cap. XX, *Chron. Ursperg.*, pag. 224.

[2] — « *Mense novembris imperator Lombardiam petiit et juxta Brixiam castella et villas usque ad fossata devastavit et de nobilioribus illius civitatis LX obsides Papiam misit. Pergamensium quoque episcopatum usque ad montem devastavit.* » — Cronicum Placent. etc. Parisiis, pag. 126.

[3] — « *Anno* 1167 *imperator Federicus cum validissimo exercitu Italiam intravit et Pergamum. Brixiam atque Cremonam ceterasque civitates debellavit.* » — Pertz, *Monum. Germ.*, tom. XVIII, pag. 800.

tissimi, pensando cho tante crudeltà si commettessero por consiglio o per volere dell' Imperatore, e che potova succeder loro di peggio [1]. Non c' era più cho un solo rimedio: ma Barbarossa colla sua presenza infrenava. Per fortuna verso la metà di gennaio levò il campo e si diresse su Bologna, vendicando con devastazioni e ruine l' assassinio di Bozo. La città dovette umiliarsi e pagare sei mila lire di moneta lucchese e dare cento ostaggi, che furono mandati a Parma, la più fedele all' Impero tra lo città dell' Emilia. Di là recossi a Ferrara, a Ravonna, aggirandosi per cinque mesi nello Romagne, taglieggiando e guastando Imola, Faenza, Forlì, Forlimpopoli ed i paesi a lui non amici, sinchè accortosi cho l' Imperator greco era colle sue arti riuscito a dominare in Ancona, si gittò su questa città e la cinse di assedio [2].

Non appena Barbarossa erasi discostato da Roncaglia lo Città lombarde pensarouo a togliersi d' in sul collo il non sopportabile giogo. Sotto il peso della comune sventura più non ricordavano le ire fraterne che per compiangerle; non vedevano più che un solo nemico di tutte. Bisognava intendersi, collegarsi, da che una fatale esperienza aveva loro imparato che ad una per una potevano essere facilmente domate. La Lega Veronese porgeva loro il generoso esempio, ed è assai probabile che in qnel tempo le esortasse a seguirlo. Aggiunge il Morena, che i procuratori lasciati dall' Imperatore in Lombardia, non ostanti le universali querele, aggravavano, opprimevano, infierivano più del solito, e però i Lombardi, non potendo più vivere in quelle angustie, furono costretti dalla forza delle cose di provvedere alla pro-

[1] MORENA, *Histor.*, op. e tom. cit. colonn. 1131. B.

[2] — « *Et quia Imperator Graecorum data immensa pecunia Civibus* (Anconitanis) *ejusdem loci civitatem ipsam detinebat .... eam obsidet.* » — DE ARAGONIA, op e tom. cit. pag. 457, colonna seconda. B.

pria salvezza [1]. Prime a mettersi d'accordo furono Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Convennero di proteggere e difendere, come in propria causa, ciascuna le persone, gli averi, gl'interessi delle altre tre; di non recarsi nessuna offesa; di compensarsi dei danni, se ce ne furono, da quel giorno a dieci anni indietro; di combattere con uomini e denaro a tutto potere chicchessia recasse loro danno od ingiuria per disturbare la presente concordia, non obbligandosi però di riparare i danni che l'Imperatore o suoi Legati facessero ad alcuna di loro, ma solo di restituirsi quei beni che alcuna ricevesse dall'Imperatore o suoi messi in odio di alcuna delle altre Città collegate; di giovarsi a vicenda trovandosi nella curia del Papa o dell'Imperatore, di adoperarsi perchè sieno restituiti a Brescia gli ostaggi; di mantenere all'Imperatore quella fedeltà che gli è dovuta, come cioè fu fatto da cento anni indietro e insino alla morte del re Corrado III; di osservare tutte quelle disposizioni che i consoli delle quattro Città crederanno d'aggiungere di comune consenso; di mantenere gli stessi patti per tutti quelli che volessero entrare nella loro concordia [2]. Questa doveva star ferma per cinquant'anni ed essere giurata ogni dieci anni. Per la *prossima mezza quaresima* dovevano averla giurata duecento dei principali cittadini di ciascuna Città (certamente in mano dei Consoli), di poi per l'ottava di Pasqua i rappresentanti delle Città

[1] « *Procuratores Imperatoris, quos in Longobardia relinquerat, nihilominus, immo etiam multo magis ultra quam soliti fuerant, super Longobardos saeviebant, et multis ac diversis injuriis eos opprimebant. Longobardi igitur sic sibi fieri cernentes, ac nullus eorum nullaque etiam civitas per se vindictam inde sumere audens, cum tanta mala sibi fieri, vita comite, nullo modo pati poterant, nec eis ne sibi fierent audebant, tandem necessitas consilium inde reperit.* » Dal Morena opera e tom. cit. colonn. 1133. C.

[2] Questo quasi appello che Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova fanno ai Lombardi di stringersi in Lega con loro è una preva evidente che quelle città furono le prime a collegarsi.

dovevano averne ricevuto il giuramento in pubblica assemblea da tutti gli abitanti della città e della campagna dai quindici ai sessant' anni; e se prima di quel tempo l'Imperatore fosse ritornato coll'esercito sin presso a Monza od a due giornate da Mantova o Cremona, il pubblico giuramento doveva essere fatto egualmente. L'atto che qui riporto, è senza data, ma devesi ritenere della fine del febbraio o del principio di marzo 1167, quando Barbarossa aggiravasi ancora nei dintorni di Bologna e temevasi che potesse ritornare. La *mezza quaresima* di quell'anno cadeva il 16 marzo, era quindi necessario che la convenzione fosse fatta molti giorni prima.

Jusiurandum pergamensium.

" In nomine domini. Nos homines de pergamo iuramus
" de custodire homines brixie et cremone et mantue in no-
" stra terra et in nostra aqua. offensionem aliquam studiose
" eis non faciemus. et si offensio aliqua advenerit a decem
" annis in za per aliqnem nostrorum infra XL dies ex quo
" reqnisitum fuerit sacramento ejus discernendo qui damp-
" num passus fuerit restituemus si requisitum fuerit a con-
" sulibus iam dictarum civitatum vel a suo certo misso cum
" sigillo publico nisi remanserit per parabolam ipsius qui
" dampnum passus fuerit. vel iusto impedimento. et si pa-
" rabola vel terminus datus fuerit sine fraude attendere
" faciemus ad terminum quem ipse dabit; vel remanserit
" per parabolam consulum dictarum civitatum vel illorum
" qui tunc electi erunt ad iustitiam faciendam. E si terminus
" vel parabola.... *(data fuerit)* a dictis hominibus; ad ipsum
" terminum attendere faciemus. Nec offendemus vos vel res
" vestras.... *(per nos)* neque cum aliqua persona; neque in

" habere neque in personis. nec cum rebus vel personis. Et
" si aliqua persona vel gens vobis offendere voluerit per
" nostram terram vel aquam bona fide et sine fraude prohi-
" bebimus. Et si de possessione vel debito ad nos venerit
" querimonia predicto modo similiter attendere faciemus sine
" usuris et fructibus. Et sic usque ad quinquaginta annos
" observabimus; et in omni quoque decimo anno renovare
" predictum sacramentum faciemns. Si a consulibus predicta-
" rum civitatum requisitum fuerit qui tunc erunt. Et pre-
" dictum sacramentum ducentos de melioribus hominibus
" mee civitatis usque ad proximam medietatem quadrage-
" sime facere faciemus. Et de hinc ad octavas pasce pro-
" xime reliquos omnes homines istius civitatis et burgium
" habebo factos facere hoc sacramentnm a XV annis in
" sursum et a LX in zozum et in palisi arengo. predictarum
" civitatum habebo receptum suum sacramentum nisi re-
" manserint per concordiam nostram. et habebo factum me-
" eum in palisi arengo ad predictum terminum octave pasce
" proxime. Et si imperator fuerit ante retro reversus cum
" oste suo quin erit finis modoctiam in sursum. vel ad
" duos dies prope mantue vel cremone. Ego palam faciam
" hoc sacramentum in meo arengo et recipiam in vestro.
" Et si aliquis homo vel aliqua gens voluerit per istam con-
" cordiam malum in personas vel in eorum possessionibus
" vel in habere et venire super in tua civitate vel in tuo
" episcopato. ego ab omni homine vos adiuvabo; si requi-
" situm fuerit cum sigillo publico et nuntio civitatis et cum
" personis et habere vos adiuvabimus. Si fuero in curia pape
" vel imperatoris bona fide adiuvabo tuum comunem et tuum
" missum sicut meum. Et si consules predictarum civitatum
" qui tunc erunt in concordia consulum nostre civitatis ali-
" quid addere voluerint observabimus in iam dicto sacra-
" mento. Et illa gens que in concordia brixie et pergameni

" et mantue et cremone venerit ad istam concordiam simi-
" ter observabimus. Et illa querimonia que fuerit facta de
" maleficio quod sit factum per imperatorem vel suum mis-
" sum debet esse inanis; preter si habet datum aliquam
" possessionem alicuius hominis istarum civitatum qui est
" in ista concordia vel venerit sine parabola illius cuius est.
" Ego debeo esse in debitum facere laxare ei cuius erat sine
" fructibus et frugibus. hoc totum debeo iurare sine fraude
" et malo ingenio salva imperatoris fidelitate; id est quod
" habeat suas res sicuti sui antecessores habuerunt a cen-
" tum annis infra usque ad vitam regis Conradi. Et ego per
" bonam fidem dabo operam ut obsides brixie exigantur [1]. "

Alberto de Melese notaio imperiale trascrisse nel libro dei privilegi e dei diritti della città di Lodi il solo *giuramento*, trascurando non solo i dati cronologici, come è detto più sopra, ma anche il nome del luogo dove quell'atto fu steso e le soscrizioni. Certamente quell'atto precedette di oltre un mese il celebre *Congresso di Pontida*, che avvenne il 7 aprile, e sembra che le Città abbiano avuto campo di farlo senza timore di nessuno, perchè lo vediamo regolare e legalmente deferire alla autorità dei consoli alcune decisioni, e porre per obbligo di far giurare in pubblica assemblea tutti gli abitanti delle quattro città e loro territori dai quindici ai sessant'anni. Onde può argomentarsi che sino dal febbraio 1167 Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova eransi emancipate dai procuratori imperiali; che i consoli di esse città, e forse più preciso quelli stessi dei quali troveremo i nomi fra poco, furono i promotori di quella concordia, primo

[1] Documento inedito al foglio 43 pagina prima del manoscritto in pergamena della Biblioteca comunale di Lodi, di cui è parola nel preliminare di questo libro, e che noi chiameremo *Liber Jurium*.

nucleo della Lega Lombarda, ed i soscrittori del primo giuramento, il quale, essendo sotto la rubrica *giuramento dei Bergamaschi* e cominciando colle parole, *Noi uomini di Bergamo,* lascia credere che sia stato stipulato in Bergamo.

Fra i suoi contemporanei lo storico Acerbo Morena è il solo che ci narri qualche particolare del modo che le Città lombarde incominciarono ad intendersi ed a stringersi in lega. Egli ci fa sapere che — « i Milanesi oppressi più degli altri Lombardi, vedendo di non poter liberarsi e vivere, finalmente fecero un colloquio coi Cremonesi, Bergamaschi, Bresciani, Mantovani e Ferraresi. I quali tutti narrandosi a vicenda i mali che soffrivano dai procuratori imperiali, stabilirono di morire piuttosto con onore che vivere nelle angustie e con tanto disdoro; per che tosto si strinsero in concordia, con patto e giuramento che ciascuna città soccorresse le altre, se l'Imperatore od i suoi procuratori o messi senza alcuna ragione facessero loro qualche danno, *salva però, come dicevasi all'aperto, la fedeltà all'Imperatore.* E stabilirono di ricondurre in un dato giorno i Milanesi nella loro città, di aiutarli a rialzarne le fortificazioni e di dimorare con loro finchè non li avessero sufficientemente assicurati [1]. » A ragione tutti gli storici ritengono che il Morena intese di così tramandarci le intelligenze del congresso di Pontida, e tutti concordemente fecero in Pontida l'origine e la formazione della Lega Lombarda. Pure il riferito documento ci fa conoscere, che invece l'origine della Lega fu un mese prima del congresso di Pontida, e probabilmente in Bergamo, e che non furono i Milanesi che la promossero, perchè nemmeno c'entravano; anzi per un altro documento, anche quello anteriore a Pontida, sappiamo che nel mese di marzo alcuni giorni dopo il *Jusiurandum*

[1] MORENA HIST. Opera e tom. cit. colonn. 1133. C.

pergamensium, i Milanesi furono accettati in lega dalle quattro Città alleate, mediante istrumento *Actum Cremonae.* L'atto è del tutto simile al *Jusiurandum pergamensium* e doveva essere giurato da tutti i Milanesi dai quindici ai sessant'anni, *ad proximas kalendas Madii*, nel qual tempo, speravasi, di poterlo giurare liberamente; ma in esso è taciuto tutto quello che i Milanesi per allora non potevano fare o poteva gravemente danneggiarli, ove il procuratore De Disce venisse a conoscerlo. Deriva da ciò che le parole del documento *Salva fidelitate imperatoris Federici* debbonsi pigliare nel senso restrittivo dichiarato dalle quattro città, il che spiega il *sicut dicebatur palam* che il Morena inframmette alle parole *salva tamen imperatoris fidelitate.*

« In nomine domini nostri ieshu xrispi. millesimo. centeximo sexagexímo septimo. indicione quinta decima. mense martii. facta est firma pax inter cremonenses. et mediolanenses. et mantuanos. et pergamenses. atque brisianos. tali ordine. quod nos homines cremone iuramus [1] salvare. et custodire homines mantue. et mediolani. et pergami. atque brisie. in nostra terra ed in nostra aqua. nec in sua terra. nec in sua aqua ofensionem aliquam studiose eis faciemus. salva fidelitate imperatoris frederici. et si ofensio aliqua evenerit. vel a decem annis retro evenit per aliquem nostrorum. infra quadraginta dies postquam nobis requisitum fuerit. sacramento eius dixernendo qui dampnum passus fuerit. restituemus. si requisitum fuerit a consulibus infrascriptarum civitatum qui tunc erunt. vel per suum

[1] Questa circostanza che i Cremonesi, nella cui città fu fatta e giurata la convenzione, sono anche i primi a giurare, potrebbe essere valutata a due scopi; primo a consolidare la ragione da me addotta per ritenere che il *Jusjurandum pergamensium* fu fatto in Bergamo; secondo a farci credere che i Milanesi furono accolti nella Lega per intromessione dei Cremonesi.

„ certum missum et sigillo publico. nisi romanserit parabola
„ illius qui dampnnm susceperit. vel iusto impedimento. et
„ si parabola vol terminus datus fuerit sine fraude hoc adten-
„ dere faciemus. ad terminum quem ipse dabit. nisi reman-
„ serit parabola consulum infrascriptarum civitatum. vel illo-
„ rum qui tunc electi erunt ad iustitiam fatiendam. et si
„ terminus vel parabola data fuerit a iam dictis hominibus
„ similiter ad ipsum terminum hoc adtendere faciemus. nec
„ ofendimus vos vel res vestras per nos. neque cum aliqua
„ persona. neque in rebus. neque in personis. nec cum rebus
„ vel personis. et si aliqua persona vel gens vos ofendere
„ voluerit per nostram terram vel per nostram aquam. bona
„ fide et sine fraude prohibebimus. ot si de possessione vel
„ debito querimonia ad nos evenerit. infrascripto modo adten-
„ dere faciemus infrascripto ordine. de debito sine usuris.
„ de possessione sine fructibus. et sic usque ad quinquaginta
„ annos observabimus. et in unoquoque decimo anno reno-
„ vare infrascriptum sacramentum faciemus. si a consulibus
„ infrascriptarum civitatum qui tuno erunt requisitum fuerit.
„ et omnes homines nostre civitatis a quindecim annis supra
„ usque ad sexaginta infrascriptum sacramentum iurare fa-
„ ciemus bona fide et sine fraudo ad proximas kaleudas madii.
„ et si consules infrascriptarum civitatum qui tuno erunt in
„ concordia adere voluerint. similiter observabimus. et in
„ vestris civitatibus ac episcopatibus ab omni homine vos
„ adinvabo qui vos ofendere voluerit si requisitum fuerit
„ sigillo pnblico et nuntio civitatis. et de illa gente que in
„ concordia infrascriptarum civitatum ad nostram concordiam
„ venerit similiter observabimus. actum est hoc in civitate
„ cremone. et hano concordiam composuerunt. albertonus
„ musa [1] de torclo. osbertus oervus. albertus struersius. de

[1] In un documento inedito Lodigiano troviamo *buca* invece di *musa*.

" mediolano. otto vicecomes. confanonerins de alliato. alber-
" tus de carate. rogerius marcellinus. mainfredus de sexto.
" albertus longus. malfiliozins de armenulfis. de pergamo.
" bertram noxa. iohannes de predengo. de brisia. iohannes de
" calapino. iohannes de ponte carate. girardns de bagnole.
" do mantua. iacopus de adeleita. raimondus. redulfus de
" azanello [1]. "

I nostri padri c'impararono a ripetere con venerazione il nome di Pontida, e ci narrarono di *cittadini di venti città* raccolti furtivamente nella chiesa del monastero di quel paese a giurare il proprio sangue per la salvezza della patria. Ci dicevano con dolore: — « I nomi di quegli eroi degni di vivero coi più gloriosi d'Italia nostra sono rimasi avvolti nel mistero, sepolti nelle ruine dei secoli. » — Ma le ruine non distrussero i documenti e la storia ne riceve una luce insperata. Più d'nn mese prima del *Congresso di Pontida* Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova sul viso di Barbarossa e del suo poderoso esercito disprezzano i vicari imperiali, rifiutano le leggi di Roncaglia e giurano di morir combattendo in difesa della loro libertà e dei loro antichi diritti. Quantunque negli artigli del rapace e fiero De Disce, i Milanesi rincorati dall'esempio mandano senza indugio i loro rappresentanti a Cremona e giurano quello che le qnattro città avevano giurato. I documonti conservano ancora o ricordano all'Italia i nomi di coloro che con generoso proposito, primi curarono di trar dall'oppressiono la patria, attuando una delle più ardite e più gloriose impreso dell'italiano valore, e starà sempre che NEL MESE DI MARZO 1167, COL

[1] Capitoli di pace fra Cremonesi, Milanesi, Bergamaschi e Bresciani, 1167, nel marzo. Da copia sincrona. R. Archivio di Corte. (V. F. P.) HISTORIAE PATRIAE MONUM. Augustæ Taurinor. Liber Chartar. tom. II, colonn. 1010.

CONCORSO DEI CINQUE PIÙ POTENTI COMUNI DELLA LOMBARDIA, ERA IN CREMONA AFFERMATA LA LEGA LOMBARDA PER OPERA DEI CITTADINI

DE CREMONA

ALBERTONUS MUSA DE TORCLO — OSBERTUS CERVUS — ALBERTUS STRUERSIUS

DE MEDIOLANO

OTTO VICECOMES — CONFANONERIUS DE ALIATE — ALBERTUS DE CARATE — ROGERIUS MARCELLINUS — MAINFREDUS DE SEXTO — ALBERTUS LONGUS — MALFILIOZIUS DE ARMENULFIS

DE PERGAMO

BERTRAM NOXA — JOANNES DE PREDENGO

DE BRISIA

JOANNES DE CALAPINO — JOANNES DE PONTE DE CARATE — GIRARDUS DE BAGNOLE

DE MANTUA

JACOPUS DE ADELEITA — RAIMUNDUS — REDULFUS DE AZANELLO.

Accolga l'Italia riconoscente questi nomi e ne tramandi la memoria alla più tarda posterità.

Dal confronto dei due documenti qualche lettore avrà osservata la differenza, che il primo comincia in modo assoluto

Nos .... juramus, l'altro annuncia innanzi tutto una pace conchiusa — *facta est firma pax.* — Sono note le pretese che Milano nel fiore della sua prosperità aveva sulle città vicine, ed anche distrutta non le aveva mai formalmente rinunciate, nè dichiarato di stare in amicizia con esse città. Ora era ben naturale che le quattro alleate esigessero dai Milanesi, prima di riceverli in Lega, una riuuncia alle loro pretese e quindi una dichiarazione di pace; tanto più che Bergamo e Cremona come le più offese da Milano ne avevano il maggiore interesse. Richiese dunque Cremona dai Milanesi che non rifabbricassero ed impedissero ad altri di rifabbricare Crema ed il castello di Crema, e castelli e torri tra i fiumi Adda ed Olio. Bergamo richiese pure colle stesse condizioni di Cremona che i Milanesi non fabbricassero castelli o torri da Lecco in giù sino a Fara basiliana e Fara castello e da questo sino all'Olio nei confini Bergamensi; che nei detti confini non esigessero nè fodro, nè altre imposte, nè gabelle di dazio, di ponti, di carrature, di pedaggio; che conquistassero potendo Trezzo, e conquistato ne distruggessero le fortificazioni; che procurassero di far troncare la guerra e condurre la pace tra Lanfranco e Landolfo col paese di *Graziago;* che non resterebbero di adempiere i patti per timore di Federico. Accettarono i Milanesi ogni condizione, e giurarono di cacciare fuori del loro territorio coloro che non le volessero accettare.

Jus iurandum mediolanensium.

« In Xripsti nomine. Ego iuro ad sancta dei evangelia » quod ego de cetero non levabo cremam nec ero in facto » nec consilio quod castrum creme levetur. Nec ero in facto » nec consilio quod aliquod hedificium castri nec turris le-

„ vetur inter aduam et olium in episcopatu cremone. Et si fue-
„ rit aliquis qui velit facere ego vetabo per bonam fidem cre-
„ mone *(sic)* se faciet caput et invitaverit me et si non potero
„ vetare ego faciam vivam uuerram illi qui fecerit. nec pacem
„ nec finem nec guerram recredutam faciam cum illo qui
„ fecerit sine parabola consulis cremone quam det in palisi
„ arengo vel in palisi consilio. In super iuro quod finis de
„ Leuco in zusum usque ad faram et faram et finis faram
„ in sursum sicut confinit usque ad olium infra aduam et
„ olium non levabo hedificium aliquod castri nec turris sine
„ parabola consulum pergami data in palisi arengo vel in
„ palisi consilio et si fuerit aliquis qui velit facere, idem
„ faciam quod de cremonensibus. Nec infra hos confines per
„ menm comunem nec fodrum nec ullas exactiones tollam,
„ et si comune pergami tollere voluerit infra istos confines
„ fodrum vel alias exactiones sicut per alium suum comi-
„ tatum tollit, et fuerit aliquis qui... *(ausus fuerit)* contradi-
„ cere ego adiuvabo te per bonam fidem. nec vetabo per me
„ salvo recto et. . . . quod comune mediolani abet infra hos
„ confines de suo diviso nec curaturam nec portaticum nec
„ tolloneum nec pedagium tollam civitatis pergami nec bur-
„ gium ad meos pontes nec ad mea mercata in. . . . nec in
„ meo episcopatu excepto curitura *(sic)* brivii de za. Et si
„ potero habere tricium infra duos menses postquam consules
„ pergami mihi preceperint vel missus comunis pergami ego
„ incipiam destruere omnem laborem quem teutonici habent
„ ibi factum facere de turre et muro castellano et pro bona
„ fide sine fraude per plus cito quam potero faciam illum
„ totum destruere finis terram in sursum . . . fraude timore
„ imperatoris frederici nisi remanserit per parabolam omnium
„ consulum pergami. si consules tunc non aderint. Ego ab
„ hodie in antea dabo operam per bonam fidem si Lafranens
„ vel Landulfus requisierit ut illi de gratiago faciant finem

" et pacem Landolfo et sue parti de illis maleficiis que inter
" illos sunt facta, nec remanserit per parabolam Lafranci
" vel sui certi missi et infra duos menses ex quo comune
" mediolani habebit virtutem de sua terra sine fraude faciam
" illos omnes de casa de gratiaco sine fraude facere predic-
" tam finem et pacem et talem securitatem de facere et te-
" nere ipsam pacem qualem iudex Lafranci laudaverit. et
" illa persona que hanc finem facere noluerit ego expellam
" eum de mea civitate et comitatu. nec eum permittam ibi
" habitare donec hanc finem non fecerit. Insuper iuro atten-
" dere hoc quod relegitur in alio breve conventionis civi-
" tatum [1]. "

Di riscontro i Bergamaschi giurarono ai Milanesi di non togliere nessunà imposta nel territorio di Milano, e di accontentarsi della carratura di Brivio della parte dell'Adda appartenente al Bergamasco.

Jus iurandum pergamensium.

" Ego iuro ad sancta dei evangelia quod ego homini ci-
" vitatis mediolani et burgium non tollam curituram. tolo-
" neum. pedagium nec pontaticum in meo comitatu preter
" curaturam brivii que est añe [2] parte adue. Et ego per
" bonam fidem adiuvabo manutenere hominem de mediolano
" suas rationes in suo comitatu et episcopatu. Si ille se fece-
" rit caput salva illa concordia quam habet factam mecum. et

[1] Inedito dal ms. Liber jurium, civitatis Laudæ. Foglio 40, pag. prima. Mancano i dati cronologici e le soscrizioni; ma non si conosce nessuna circostanza nè prima nè dopo questa, alla quale si possa riferire.

[2] A mea?

» salvo illo quod habet remissum michi. In super iuro attendere hoc quod relegitur brevi conventionis civitatum [1]. »

Quantunque i Milanesi usassero molte diligenze per nascondere al partito imperiale la fatta alleanza, non passò guari che De Disce ne venne in cognizione e se ne vendicò imponendo cinquanta ostaggi ai borghi, cinquanta alla campagna milanese ed una taglia di cinquecento lire imperiali sopra alcuni borghigiani. Furongli consegnati gli ostaggi, ma non potè avere il denaro. — « *Mense Martio* (dice Sire Raul) *centum obsides Mediolanensibus, videlicet quinquaginta de burgensibus, et quinquaginta de forensibus Henricus De Disce, decimo kal. Aprilis Papiam misit. Eodem item mense a quibusdam burgensibus, quingentas libras Imperialium et plus petiit; sed eos calliditate quorundam habere non potuit.* » — Intanto i Milanesi continuavano non meno vive le pratiche colle città collegate, e di quei giorni s' agitava con maggior confidenza e nuovo ardiro anche il clero, perchè il milanese cardinale Galdino, eletto da papa Alessandro arcivescovo di Milano, da Roma sollecitava la rivolta delle Città lombarde; ed anche perchè erasi sparsa la notizia che Barbarossa era stato nuovamente scomunicato nel concilio Lateranese e privato della autorità imperiale [2].

Era necessario cacciare il feroce De Disce, ristaurare e

[1] Inedito, dal ms. Liber jur. civit. Landæ. Foglio 40 pag. seconda. Manca anche questo dei dati cronologici e delle soscrizioni, pure evidentemente è un riscontro del giuramento dei Milanesi. Ci dovevano essere altre simili convenzioni e riscontri delle altre città, ma forse sono periti.

[2] « *Abstulit ei etiam regiam dignitatem, ipsumque anathemate condemnavit, et inhibuit auctoritate Dei, ne vires ullas amodo in bellicis congressionibus habeat, aut alicubi quiete et pace gaudeat, donec fructus poenitentiae condignos operetur.... Hoc enim Itali audito, ab eo discedentes reaedificaverunt Mediolanum.* » Joannis Taresberiensis epistol. Negli Annali del Baronio, tom. XII, colon. 734, D.

ripopolare Milano; e per migliori intelligenze si convenne di tenere un congresso pel giorno 7 del prossimo aprile nel monastero di Pontida nel Bergamasco, poco distante dall'Adda, sulla via che conduce da Bergamo a Lecco. Sire Rauf e Morena, storici contemporanei ed altri cronisti scrivono bensì d'un congresso o d'una congiura avvenuta di quei giorni, attribuendo a quella anche le precedenti intelligenze delle Città lombarde, ma tacciono il giorno ed il luogo dell'avvenimento. Il Corio ed il Sigonio molto tempo dopo dicono senza esitare che fu in Pontida il 7 aprile — « ed è probabile, soggiunge il Giulini, che abbiano tratta questa notizia da buon luogo. » — È fuor d'ogni dubbio che la memoria del *Congresso di Pontida* visse costantemente nella memoria degli Italiani. — « Nè a maggior conferma della celebrità del luogo, che veniva scelto al grande atto dei confederati Lombardi, vorrem tacere, come, or son pochi anni, scavandosi nel brolo attiguo al convento ed alla chiesa di Pontida, furono rinvenute quattro piccole lapidi in marmo nero, di figura ovale, più alte che larghe, con brevi iscrizioni in caratteri dell'epoca, che si conservano incastonate nel muro dell'atrio della Chiesa comunale, le quali con senso seguente diceano:

FEDERATIO LONGOBARDA PONTIDE.	DIE VII APRILIS MCLXVII.	SUB AUSP. ALLEXANDRI III. P. M.	MONACI POSUERE.

« E la scoperta dell'epigrafico monumento torna opportuna per suggellare quel poco che le carte e le cronache, brevi troppo nè sempre imparziali, ce ne hanno ricordato [1]. » —

[1] Memoria manoscritta dal cav. can. Finazzi di Bergamo. Il dotto Autore mi vorrà perdonare se, per corredare questa storia di tutti i documenti che la riguardano, ho usato, o più veramente abusato, del suo bel lavoro graziosamente comunicatomi.

Dopo i due documenti, riportati qui sopra, non so come le scoperte iscrizioni e quanto dissero il Morena ed altri storici e cronisti intorno alla formazione della Lega Lombarda, possano confermare la fama che ebbe il congresso di Pontida. È indubitabile, ed in ciò conviene anche il Morena, che a Pontida andarono Milanesi, Bergamaschi, Cremonesi, Bresciani, Mantovani, e probabilmente si fecero rappresentare da quelli stessi che furono al congresso di Cremona; ma non avevano bisogno di stringersi in lega, chè già lo erano. È pur certo che vi trattarono del modo e del giorno di liberare i Milanesi e di ricondurli nella rovinata loro città, come fecero venti giorni dopo; ma nessun dato storico ci dà a pensare che in Pontida si facessero altre disposizioni. Il Morena vi fa intervenire anche i Ferraresi; taluni valendosi di alcune parole di Sire Raul [1], per altro molto indirette e più atte a dinotare una voce corsa che un fatto, vogliono che vi fosse anche una rappresentanza della Lega Veronese; altri infine, e come accennano le predette iscrizioni, vi fanno intervenire a confederarsi tutte, o quasi tutte le Città che costituirono la Lega Lombarda. Dai documenti che verranno di seguito apparirà evidente, che le cinque Città alleate in Cremona escirono dal congresso di Pontida senza aversi consociata nessun'altra città [2] e senza essersi legate con nuovi patti, o che non incominciarono ad avere altri alleati che dopo la ricostruzione di Milano, e dopo molte e talvolta ben difficili pratiche.

[1] « *Cum jam audivisset* (De Disce), *quod illi de Marchia cum quibusdam civitatibus Longobardiae jurassent...* » Nel Murat. op. e tom cit. colon. 1191. B.

[2] Il Morena dopo d'aver narrato che le città alleate ricondussero i Milanesi nella loro città, dice: « *Cum vero Cremonenses, et Brixienses, atque Pergamenses seu Mantuanos insimul conjuratos fore, ac ipsos Mediolanenses in civitate Mediolani.... posuisse Imperatori nunciatum est...* » Il che conferma che anche dopo Pontida quelle sole cinque città erano congiurate. Vedi nel Murat. op. e tom cit., colon. 1135. B.

Ora la fama del congresso di Pontida non può trovare la sua spiegazione che nella gran cura che doveano avere le Città promotrici della Lega di tenerne nascosti al partito imperiale i primi principii, dal segreto dei quali poteva dipendere il buon esito dell'impresa. Siccome il primo congresso forse in Bergamo ed il secondo in Cremona saranno restati ignoti a molti, e con più ragione al Morena che seguiva Barbarossa, così al congresso di Pontida, per causa della immediata riedificazione di Milano saputo da tutti, fu attribuito tutto quello che era stato fatto prima. Di poi, anche conosciute le cose come erano avvenute, sia per la fama già diffusa, sia per quella generale tendenza di compendiare i vari fattori di un grande avvenimento, nell'ultimo che lo maturava, pure aggiungendovi un po' di quello che successe dopo, si continuò a ritenere che in Pontida fu il generale convegno delle Città per giurare la Lega Lombarda. Per tanto il congresso di Pontida divenne famoso ed ebbe una gloria che se non tutta, nella massima parte era dovuta a fatti d'altri tempi e d'altri luoghi.

CAPITOLO VII.

La deliberazione presa nel congresso di Pontida di ricondurre fra pochi giorni i Milanesi nella loro città non poteva rimanere un segreto. I cittadini dei borghi di Milano non sapevano trattenere la gioia, s'agitavano con insolito ardore, a tanto che il fiero De Disce, sentite le voci che correvano, mise un'altra taglia di duecento ostaggi e li mandò a Pavia; di poi non soddisfatto domandò in ostaggio cento militi, e disse; che se nel giorno seguente non fossero consegnati, egli col soccorso de' Pavesi e de' Sepriesi avrebbe distrutto i borghi. Troppo doloroso era il sacrifizio, e per varie astuzie dei borghigiani si andava procrastinando. Intanto nei borghi temevano che la minaccia non avesse effetto; gli abitanti fuggivano sè e le cose loro a Lodi, a Como, a Novara, ed i Pavesi con tradimento ne tirarono molti nella loro città, che poi non lasciarono più partire e costrinsero a giurare la cittadinanza di Pavia. I rimasi nei borghi erano dispe-

rati, e non si fidavano nemmeno di coricarsi la notte, perchè temevano ad ogni istante di vedersi assaliti od abbruciate le case dai Pavesi. Finalmente il giovedì 27 aprile fur vedute arrivare le milizie di Bergamo, poi quelle di Brescia e di Cremona, che tranquillarono, rallegrarono tutti e li fecero entrare con gran festa nella città.

Il monaco Illarione nella vita di s. Galdino ci dà su questo proposito delle notizie affatto prive di fondamento; il Morena dice che anche i Mantovani colle tre dette città ricondussero i Milanesi nella loro patria, ed il Giulini ammette come più probabile la notizia di Sire Raul, perchè nei celebri bassirilievi dell'antica Porta Romana i Milanesi non ricordarono che Bergamo, Cremona e Brescia. Può essere che Mantova troppo lontana per mandar truppe abbia dato soccorsi in denaro.

Intanto che si ristabilivano le fortificazioni e risorgeva Milano, le cinque Città alleate non trascuravano gli interessi della Lega. Parmi assai probabile che in quel tempo ed in Milano, a fine di confermare con atto legale le intelligenze segrete, che, come abbiamo veduto, non furono espresse nell'istrumento del congresso di Cremona, venissero compendiati chiaramente in un piccolo atto tutti i patti del *Jusiurandum Pergamensium*, colla sola aggiunta che le città farebbero di liberare anche gli ostaggi di Milano. La congettura s'appoggia alla circostanza e degli ostaggi Milanesi, che sappiamo mandati ultimamente dal de Disce nelle carceri di Pavia, e dal vedere quell'atto riportato per intero in fine del giuramento che i Lodigiani fecero alla Lega solo venticinque giorni dopo il ritorno dei Milanesi nella loro città. Nella carta sincrona del Reale Archivio di Torino, pubblicata dalla Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, nel tomo II Cartarum colonna 1013, troviamo quel medesimo atto in principio e quasi in un sol

corpo col celebre istrumento di concordia tra la Lega Lombarda e la Lega Veronese del primo dicembre 1167. Forse fu fatto giurare coi patti generali prima ai Lodigiani, poi a tutte le città della Lega.

Pensarono anche i Confederati al modo di aggregarsi altre città, e vollero prima aver Lodi. I Cremonesi s' incaricarono dell' impresa, sperando, come antichi e fedeli amici dei Lodigiani, di venirne a capo facilmente; ma per quanto dicessero e pregassero in due legazioni, l' una dopo l' altra, non riuscirono a rimovere i Lodigiani dal debito di gratitudine all' Imperatore che avea loro ridonati i diritti del comune e rifabbricata la città. Ma Lodi era di suprema importanza alla Lega. Le cinque alleate convenute a consiglio dichiararono, che i Milanesi avrebbero dovuto escire nuovamente dalla città ove i Lodigiani non vi mandassero le vettovaglie e che coi Lodigiani nemici sarebbe stato troppo difficile alle altre città di vettovagliare Milano: di più, essendo Lodi assai forte per naturali difese e centrale alle città collegate, potea ridivenire in mano di Barbarossa un loro gravissimo pericolo e danno. Per le quali cose stabilirono di radunare un esercito, il più numeroso che si potesse e navigli [1], e macchine d'assedio d' ogni maniera per assalire e pigliar Lodi per forza. Fatta la risoluzione tentarono un' ultima ambasciata d' uomini nobili e sapienti. Esposero costoro tutte le ragioni già adoperate dai Cremonesi, pregarono umilmente, *ac genuflexi*, dice il Morena, che per amore di Dio, per loro utilità, per onore e difesa di tutta Lombardia entrassero nella Lega, che se non volessero, le cinque città alleate con tutte le loro forze avrebbero messa a ferro e fuoco la diocesi Lodigiana, assediata

[1] L' altura su cui sorge Lodi era a quel tempo come una penisola circondata dalle acque dell' Adda.

d' ogni parte la città, battuta con mangani e pietriere per acqua e per terra o presala, che ben poteano, uccisi uomini e donne, la distruggerebbero tutta. I Lodigiani, quantunque dolentissimi pure irremovibili dal loro proposito, risposero che tutto eran disposti a patire innanzi che ricambiare d'ingratitudine l' Imperatore. Seguì come era stata annunciata la guerra: Milanesi, Bergamaschi, Cremonesi, Mantovani, Bresciani assalirono Lodi addì 12 maggio e dopo dieci giorni d' ostinato e continuo combattere, vedendo i Lodigiani di non poter resistere patteggiarono, fecero pace e concordia e giurarono la Lega il lunedì 22 maggio [1], e vi stettero costantemente, fortemente sin dopo la pace di Costanza. I patti sono ancora quelli che erano stati giurati dalle altre città.

Pax et concordia seu sacramentum factum a laudensibus cum his civitatibus silicet Cremona, brixia, Mediolano, pergamo et Mantua.

« Anno ab incarnatione domini nostri ieshu xripsti. mil-
» lesimo. centesimo. sexagesimo. septimo. mense madii. in-
» ditione quintadecima. facta est firma pax et concordia
» inter laudenses et cremonenses Brixienses et mediola-
» nenses et pergamenses et mantuanos. tali vero ordine ut
» nos homines de laude iuramus salvare et custodire ho-
» mines istarum civitatum in nostra terra et in nostra aqua.
» nec in sua terra neo in sua aqua offensionem aliquam
» studioso eis faciemus. Salva fidelitate imperatoris Frede-
» rici. Et si offensionem aliquam evenerit vel a X annis

[1] Il Morena racconta con molti particolari tutta la riferita contesa dei Lodigiani colle cinque città alleate. Vedi il Muratori op. e tom. cit. colonna 1135. C e seg.

„ retro evenit per aliquem nostrorum infra XL dies postquam
„ requisitum fuerit sacramento eius discernendo qui damp-
„ num aliquod passus fuerit restituemus si requisitum fuerit
„ a consulibus civitatis illius qui dampnum passus fuerit
„ est *(sic)* vel eorum certo *(sic)* et sigillo publico nisi reman-
„ serit per parabolam illius qui dampnum passus fuerit vel
„ iusto impedimento. Et si parabola vel terminus data fuerit
„ sine fraude hoc attendere faciemus. Nec offendemus eos vel
„ suas *(sic)* neque cum aliqua persona nec in rebus nec in
„ personis nec cum rebus vel personis. Et si aliqua persona
„ vel gens offendere voluerit per terram nostram vel nostram
„ aquam bona fide sine fraude prohibebimus. Et si de pos-
„ sesione vel debito querimonia ad nos pervenerit isto modo
„ et isto ordine attendere faciemus debitum sine usuris pos-
„ sesionem sine fructibus et sic usque ad quinqueginta an-
„ nos observabimus. Et in unoquoque decimo anno renovare
„ istum sacramentum faciemus si a consulibus istarum civi-
„ tatum qui tunc erunt requisitum fuerit. et omnes homines
„ nostre civitatis a XV annis supra et a LX infra istum
„ sacramentum iurare faciemus bona fide et sine fraude. Et
„ si consules istarum civitatum qui tuno erunt, in concordia
„ consulum nostre civitatis laude aliquid in concordia addere
„ voluerint similiter observabimus et in nostris civitatibus
„ et episcopatibus ab omni homine eos adiuvabimus qui eos
„ offendere voluerit hac de causa, si requisitum fuerit sigillo
„ publico vel nuncio civitatis § et de illa gente in concordia
„ istarum civitatum ad nostram concordiam evenerit similiter
„ observabimus. § Item iuramus quod de cetero non leva-
„ bimus cremam neo erimus in consilio neo facto quod ca-
„ strum creme levetur. neo erimus in facto nec in consilio
„ quod hedifficium castri nec turris levetur inter aduam et
„ olium in episcopatum cremone. Et si fuerit aliquis qui velit
„ facere nos vetabimus per bonam fidem si consul cremone

„ se faciet caput et invitaverit me. Et si non potuero vetare
„ Ego faciam vivam guerram illi qui fecerit. Nec faciam pa-
„ cem neo finem noc guerram recreditam cum illo qui fecerit
„ sine parabola consulum cremone quam det in palasi *(sic)*
„ arengo seu palasi contione. [1] § In nomine domini
„ ieshu xripsti. Salva fidelitate imperatoris frederici. quod
„ sic expositum est ab hominibus cremone. mediolani. per-
„ gami. brixie et mantue. id est. Salvis rationibus et bonis
„ usibus quas et quos soliti sunt habere reges et imperatores
„ a centum annis retro usque ad vitam regis chunradi. Et si
„ aliquis homo vel comunia mee civitatis a X annis retro
„ possessionem intravit sine ratione restituere faciemus sine
„ fructibus si querimonia facta fuerit sicut in carta concordie
„ scriptum. Et eo remoto quod nemo possit se tueri ea ra-
„ tione quod dicat se datum habere ab imperatore Frederico.
„ Et bona fide sine fraude operam dabimus ad recuperandum
„ obsides mediolani brixie secundum quod nobis melius visum
„ fuerit ad honorem istarum civitatum et in curia rome et
„ imperatoris vos adiuvabimus bona fide. Actum Laude [2]. „

Per ricambio in quel medesimo giorno Cremona, Milano, Brescia e Bergamo giurarono di circondare Lodi di mura alte dodici braccia fuori di terra e d'incominciarne i lavori entro quindici giorni per finirla nel più breve tempo; di costruire le porte di essa città; di liberare tutto il territorio della diocesi lodigiana dalle usurpazioni fattevi dai Milanesi o da altri, e da qualsiasi dipendenza di altre città; di distruggere tutti i castelli di privata proprietà, eccetto Castelnuovo-bocca-d'Adda; di far guerra a proprie spese a

[1] Qui comincia quel piccolo atto del quale s'è parlato nelle ultime linee della pag. 121.
[2] Inedito dal cit. *Liber Jurium* della città di Lodi; foglio 37, pag. seconda.

chiunque molestasse i Lodigiani nel libero esercizio dei loro antichi diritti comunali, fosse pure contro i Milanesi; di non obbligarsi senza i Lodigiani in nessuna convenzione con Milano; di lasciar libero passo ai commercianti Lodigiani per i territori delle città collegate senza pagar dazio o pedaggio; di non permettere sull'Adda altro porto che quello della città di Lodi; di concedere la navigazione sul Po coi privilegi che avevano i Pavesi; di mantenere del loro mille uomini armati in difesa della città, od anche più a richiesta dei consoli di Cremona; di soccorrere sempre i Lodigiani nella città o diocesi ogni volta e dove fosse bisogno; d'interessarsi per rimetterli in grazia di papa Alessandro; infine di rinnovare ogni decennio questa concordia che doveva durare per cento anni.

Hoc est pactum et sacramentum civitates *(sic)* **laudensibus silicet cremona mediolanum, brixia et pergamum.**

« Anno ab incarnatione Domini Nostri Jeshu Xripsti Millesimo Centesimo sexagesimo septimo mense madii. indi- » tione Quintadecima. In nomine domini Jeshu Xripsti. hoc » est pactum et sacramentum quod fecerunt civitates vide- » licet Cremona, Mediolanum, Brixia, Pergamum Lauden- » sibus. Ego sic iuro tibi laudensi, quod faciam tibi laudensi » murum civitatis laude et murabo totam civitatem laude » undique ab adua et faciam ipsum murum latum duorum » brachiorum et altum duodecim brachiorum super terram. » Et dabo tibi totam terram quam mediolanenses habebant » seu possidebant inter has coherentias. a veteri ponte

„ de fanzago et sicut ibat via vetus quo ibat cremam
„ usque ad castrum episcopi. et sicut vadit riale de san-
„ cto Marcelino usque in aduam. Et ex alio latere a castro
„ iuvenici veteris sicut vadit usque ad civitatem coste versus
„ aduam. ita quod deinceps nullam habeas controversiam a
„ comuni mediolani vel ab aliquo homine de mediolano de
„ civitate vel de archiepiscopatu nec ab aliquo homine. Et
„ si aliquis homo habuerit aliquod castrum vel munimen in tuo
„ episcopatu vel si aliquis deinceps hedifficaverit contra vo-
„ luntatem consularie de laude que erit pro tempore vel tocius
„ credentie vel maioris partis, que voluntas dicatur in publica
„ concione Ego faciam totum illud destrui. Salvo honore im-
„ peratoris Federici. Excepto castro novo. Et totum tuum epi-
„ scopatum bona fide et sine fraude iuvabo te doffeudere ut
„ facias de ipso tuo episcopatu quicquid tibi utile fuerit. sive
„ per fodrum sive per districtum sive per hostem sive per
„ fossatum sive alio modo sicuti alie civitates faciunt de aliis
„ hominibus qui sunt de suo episcopatu sive in tuis locis sive
„ in meis. Et si aliquis homo mediolanensis vel cremone ha-
„ buerit aliquem locum vel possessionem in tuo episcopatu
„ et aliquis de tuo episcopatu voluerit emere illum Ego con-
„ stringam illum meum vicinum vel mediolani vel cremone
„ ut tibi vendat illum extimatu boni viri vel in laudamentum
„ consulibus de pergamo vel de brixia vel de cremona in
„ cuius laudamentum istorum tu laudensis volueris. Et faciam
„ mediolanenses dimittere tibi omnem decimam quam olim
„ tenuerunt ibi ubi civitas laude modo constructa est et in
„ burgis qui nunc sunt vel fient Et campariam que fuit
„ mediolanensium. Et faciam omnes tuos negotiatores et mer-
„ catores et totum eorum mercatum secure iro et rediro et
„ sine aliquo *toloneo* vel pedagio per totum meum districtum
„ et per totum illorum districtum qui sunt in mea amicitia vel
„ si accepero. tale laude *(sic)* permittam dari in portu Laude.

„ Et te adiuvabo meis expensis ab omni homine qui tibi
„ male facere voluerit et in curia pape ut ad eius pacem
„ pervenias. sive in roma sive extra romam. et in omnibus
„ aliis tuis negotiis bona fide et sine fraude aliqua. si con-
„ tingerit me in curia interesse. Et ab omnibus hominibus
„ et civitatibus te adiuvabo bona fide salva fidelitate impe-
„ ratoris. Et per omnes decem annos tibi totum hoc sacra-
„ mentum renovabo si consules laude qui pro tempore fuerint
„ per se vel per suum missum hoc petierint. Et iuro quod
„ si mediolanum voluerit tibi facere guerram vel si te molle-
„ staverit de tuis rebus vel rationibus in toto vel in parte
„ ego te adiuvabo bona fide et sine fraude quousque per-
„ venias ad pacem vel rationem. nec sine te faciam aliquam
„ conventionem cum mediolanensibus. et hoc totum obser-
„ vabo si infra .... [1] dies ex quo requisiti fuerint non
„ fecerint tibi iusticiam in laude consulum credentie Et
„ faciam fieri portas civitatis laude in extimo consulum cre-
„ mone et omnia ista observabo tibi bona fide sine fraude
„ et malo ingenio salva fidelitate imperatoris Frederici. Et
„ non permittam fieri portum in episcopatu tuo de laude nisi
„ quod est ad civitatem laude. Et resarciam tibi omne damp-
„ num infra mensem .... laude consulum de laude et cre-
„ mone quod propter adventum exercitus ..... — [2] ..... tuis
„ hominibus factum est vel fiet nisi remanserit per parabolam
„ consulum laude. et data parabola semper teneatur quousque
„ completum sit. Et infra octo dies postquam a consulibus
„ laude qui pro tempore erunt vel eorum misso vel per lit-
„ teras vestras michi requisitum fuerit. quocienscumque mi-
„ chi requisitum fuerit. semper silicet in omni requisitione

[1] Tanti sono i punti quante sono presuntivamente le lettere non intelligibili o mancanti.
[2] La trattina indica lo spazio tra una parola e l'altra.

" dabo ad meum dispendium silicet mee civitatis in guardam
" tibi mille homines cum armis vel plus de mea civitate
" quantum consules cremone dixerint. nisi remanserit per
" parabolam consulum de laude nec recedent de civitate laude
" sine parabola consulum de laude maioris silicet partis con-
" sulum nisi dei iusto impedimento. Et istum murum inci-
" piam facere infra quindecim dies ex inde postquam maior
" pars sacramentorum laude facta fuerit. et faciam murare
" quousque possit murari sine fraude. et ex inde complebo
" postea quam cicius potero bona fide et sine fraude nisi
" remanserit parabola consulum de laude maioris silicet par-
" tis consulum. et data parabola posquam dies termini tran-
" sacti fuerint ex inde quam cicius potuerit fieri murus sine
" fraude faciam. Et dabo tibi laudensi usanciam padi liberam
" eundi et reddeundi quale habent papienses. Et in super
" iuro tibi quod non ulterius me intromittam de episcopatu
" de laude in toto vel in parte per comune. Et quociensumque
" tu laudensis petieris sucursum mee civitatis silicet comunis
" mee civitatis. sine fraude tibi dabo in tua civitate vel epi-
" scopatu ubi melius erit quam cicius potero sine fraude.
" nisi remanserit parabola consulum laude. Et faciam iurare
" sic attendere omnes homines mee civitatis ubicumque fue-
" rint in meo episcopatu laycos sine fraude a quindecim
" annis supra et a sexaginta infra. Et ista omnia observabo
" usque ad centum annos. Actum est hoc laude.

" **Testes** — Affuerunt testes de istis civitatibus qui etiam
" ut supra iuraverunt. *De cremona.* Albertonus buca de tor-
" culo. Otto mathelbergi. Girardus faber. Fedrixius de La-
" cella. Mongogius iudex. Marchexius vetulus. Orlandus ma-
" lumbra. Lafrancus de pescarolo. Oldefredus ottonis ardengii.
" Albertus strussus. Patruchellus de crixalba. Paganus de
" burgo. Osbertus cervus. Clerubellus de ante domum. Con-
" radus de giraldis. Ribaldus ruduanus. Albertus de la ce-

„ clesia. Salamus de gairardis. Conradus montenarius. Ber-
„ nardus de cuco. Tetavaca. Conradus gratacelum. Conradus
„ de petro homodeo. Catena. § *De brixia* affuerunt et iura-
„ verunt. Boacius de manervia. Johannes de calapino. Re-
„ dulfus de concesa. Ottobellus de pontecarrathe. Lafrancus
„ de milio Baxacaponus. Oprandus de martinengo. Çigamiga.
„ Albertus de madona ermelina. Lafrancus de sale. Passa-
„ guerra de framussinis. Johannes gatanigra. Guiscardus de
„ sale. Jacobus do ysei. Salarolus de ozago. Ferragu do
„ pontecarrathe. Marchisius baius. Odeprandus verza. Al-
„ bertus de porzano. Milius de griffo. Martinus de foro.
„ Albertus de trebiano. Albericus de cavriano. Bernardus
„ de .... Bonapax de porta. Johannes de pontecarrate.
„ Ugo de grumoldello. Martinus .. . Tedaldus de bor-
„ nate. § *de Pergamo* iuraverunt. Bertramino de noxa...
„ .... Zanobonus cagainpozo. Albertus maza. Rubeus de
„ oxo .... Girardus de familio. Petrusbonus do bul-
„ gari. Girardus gandulfi ... albertoni. Rogarius de mozo.
„ Algisius de rivola. Axandrus de logio ..... cogione La-
„ francus autelgi. Sozo de rivola. Albertus de mapollo. Za-
„ nonus ... teglo Attalacius de castello. Petrus bragagnola.
„ Johannes de scano .... istorum affuerunt tunc ibi et
„ pars postea iuraverunt. § *de Mediolano* iuraverunt. Guido
„ confanonerius. Anselmus de mandello. Albertus de carathe.
„ Guidottus polenzonus. Clottus de glogonzola. Squarzaparte
„ de buxinate. Boza de ... Guarnerius grassus. Obizo pa-
„ gani. Lixa de lampugnano. Lanterius de curte. Ubertus
„ de landriano. Bertrame scacabarozo. Gucleus de la sala et
„ alii plures. Et quamplures de istis erant tunc consules
„ istarum civitatum. § *De Laude* vero affuerunt. Maldottus
„ de cuzigo. Ugueuzonus brina. Albertus pocaterra. Albertus
„ de gavazo. Oldratus pocalodium. Oldradus mondalimus.
„ Otto dulcianus. Malgarottus de abbonis. § Tricafolia et

» Petracius et Johannes et Addobus et Jacobus de la pu-
» sterla et alii plures [1].

Lieti della fatta concordia gli alleati se ne partirono dall'assedio di Lodi il martedì 23 maggio, ed i consoli di Cremona, Brescia e Milano andarono a Piacenza per accordarsi anche con quella città ed associarla alla Lega. In breve convennero nei patti. Le città alleate obbligavansi a rifare entro termine fisso la fossa della città, le porte ed i ponti conforme erano prima dell'ultima distruzione, lasciando a carico dei Piacentini la sola quinta parte della spesa per la fossa; a dare ai Piacentini duecento lire imperiali per la prossima festa di S. Pietro; a levare tutti i dazi di terra e di acqua, non riservando che gli antichi; a ripartirsi proporzionatamente su tutti i danni che Barbarossa facesse nei seminati del Piacentino, e Piacenza farebbe lo stesso per le città alleate. In ciò si abrogava un patto del *Iusiurandum Pergamensium*, pel quale era fermato che « *illa querimonia que fuerit facta de maleficio quod sit factum per imperatorem vel suum missum debet esse inanis.* I Cremonesi poi s'imponevano obblighi speciali. Restituirebbero tutte le terre del territorio piacentino avute dall'Imperatore; cederebbero ai Piacentini metà del lucro che loro derivasse dall'alleanza con altre città, compensate solo le spese delle porte e dei ponti; ogni altro vantaggio che potessero avere sarebbe comune coi Piacentini purchè concorressero nelle spese. Questo patto doveva essere reciproco, ed i Piacentini avrebbero avuti tutti i diritti di terra e di acqua che godevano i Cremonesi. Fermati anche i comuni patti di reciproca difesa e di liberare per quanto fosse possibile gli ostaggi di Brescia e Milano, Piacenza giurò la convenzione, che fu firmata dai consoli

[1] Inedito dal *Liber Jurium* della città di Lodi, fog. 35, pag. seconda e seg.

di Cremona, di Brescia, di Milano, di Piacenza, ed entrò nella Lega il sabbato seguente, 27 maggio.

Brevis concordie inter cremonenses et ceteras civitates.

« In nomine domini nostri Jeshu Xripsti. Millesimo centesimo sexagesimo septimo die sabbati sexto Kalendas iunii. inditione. XV. Talis concordia facta est inter cremonenses et ceteras civitates qui secum in concordia sunt nec non et placentinos. Videlicet quod cremonenses et alie civitates debent facere fossata circa civitatem placentiam talia qualia erant posteriori vice quando fuerunt destructa preter quintam partem quam placentini facere debent post ecclesiam sancti Systi sub estimatione Oberti vicedomini et Gerardi pesti sine fraude. Ita tamen quod cremonenses et alie civitates in principio duas partes latitudinis ipsorum fossatorum facere debent et illius altitudinis cuius erant posteriori vice. et debent esse finite usque ad octavam sancti petri proximam. tertiam partem usque ad octavam omnium sanctorum proximam. perficere debent. Item portas et pontes in integrum facere debent tales quales erant retro quando fuerunt destructe et in super ducentum libras imperiales placentinis dare debent usque ad octavam sancti petri. Et de toto habere quod habebunt cremonenses pro aliqua concordia alicuius civitatis vel civitatum vel alicuius certe persone partem vilicet medietatem placentinis dare debent compensatis expensis portarum et pontium cremonensibus tantum. Idem si imperator venerit ex proposito in comitatu placentino ad vastum faciendum cremonenses et alie civitates debent placentinis dampnum silicet blave resarcire. pro numero civitatum. parte ipsius

" dampni placentinis compntata. Et placentini similiter ceteris
" civitatibus que sunt vel erunt in hac concordia dampnum
" restituere debent et hec restitutio fieri debet infra tres
" menses postquam ab illa civitate que passa fuerit dampnum
" requisitum fuerit. Cuius dampni estimatio fieri debet per
" consules civitatum silicet per unum consulem unius cu-
" iusque civitatis sub iure iurando. nisi remanserit per pa-
" rabolam maioris partis consulum illius civitatis. et si pa-
" rabola data fuerit. secundum hoc quod data fuerit attendere
" debent. Et si imperator vel eius pater *(sic)* in comitatu
" placentino venire voluerit. cremonenses et alie civitates
" cum eis requisitum fuerit a consulibus placentio vel litteris
" sigillo publico sigillatis ad deffendendum eum comitatum
" et civitatem comiter venire debent bona fide et sine fraude
" et moram ibi facere donec opus fuerit sine fraude. et pla-
" centini aliis civitatibus similiter facere debent. et omnes
" possessiones quas placentini soliti sunt tenere quas occa-
" sione imperatoris amiserunt vel alias quo ab hominibus
" cremone in iuste *(sic)* et per invasionem detinentur ex-
" cepta terra castri novi. salva ratione singulorum hominum
" placentie ita quod hec concordia nec prosit nec noceat. cre-
" monenses eis quiete restituere debent. Item omnia dacita
" per terram et per aquam abatuta esse debent exceptis ve-
" teribus et similiter a placentinis observari debet. Et omnes
" illas usancias quas cremonenses habent et habebunt per ter-
" ram et per aquam suam placentini habere debent. et si ali-
" quam usantium vel aliquod ius in aliena terra vel aqua cre-
" monenses aquisierint. placentini aquirere debent sicuti sibi.
" sine fraude salva restaurationem expensarum et placentini
" similiter facere debent. Et cremonenses et brixienses per
" bonam fidem operam dabunt ut omnes ille res que pla-
" centinis ablato sunt bona fide restituantur. Item cremo-
" nenses et alie civitates et placentini bona fide operam da-

» buut ut omnes obsides qui papie suut recuperentur. hec
» omnia per bonam fidem et sine fraude observari debent.
» nisi quantum per parabolam placentinorum vel aliarum
» civitatum quibus attendi hec debent non remanserit pro
» termino dato vel dando. predicte concordie interfuerunt
» consules cremone silicet. Albertonus. Gerardus curtexius.
» Surdus de gaidoldis. Patechellus. Oldefredus de oldardengo.
» Et illi consules brixie similiter interfuerunt. silicet. Re-
» dulfus de concesa. Johannes calapinus. Giroldus bosarus.
» Bocacius de manervio. Et consules de mediolano inter-
» fuerunt. Gerardus pistus et Uvidottus poleuzonus. Et isti
» consules de placentia similiter interfuerunt. silicet. Ber-
» nardus acerbus. Ardengus vicedominus et Obertus vice-
» dominus. Ego Razo dalinda de placentia sacri palatii no-
» tarius interfui et predictam conventionem scripsi [1].

Avevano i Milanesi promesso con giuramento che presentatasi l'opportunità avrebbero preso Trezzo e distrutta ogni fortificazione che i Tedeschi avevano fatto intorno a quel castello. Ora levatisi gli eserciti delle città alleate dall'assedio di Lodi, Milanesi e Bergamaschi andarono ad assediar Trezzo e presero a batterlo fortemente da ogni lato. Ruino vicario imperiale con buona scorta di soldati tedeschi e pochi lombardi vi sostenne una lunga difesa, ma stretto da potenti nemici, che sempre più infuriavano negli assalti ed avevano minacciato di non risparmiare la vita a nessuno se pigliassero a forza il castello, s'arrese il 10 agosto. Gli assedianti lasciarono andar liberi gli abitanti colla sola vita, tennero prigionieri Ruino ed il presidio, saccheggiarono ogni cosa e fecero del castello quanto avevano divisato.

[1] Inedito dal *Liber Jurium* della città di Lodi, foglio 39, pag. seconda.

In quello stesso giorno Cremonesi, Bresciani, Mantovani e Piacentini combattevano i Parmigiani alle rive del Taro, probabilmente per costringerli ad entrare nella Lega, e, se crediamo agli annali di quella città, i Parmigiani fecero molti prigionieri delle città confederate [1]. Nondimeno sembra più vero che i Parmigiani avessero la peggio e dovessero giurare la Lega, perchè l'anonimo continuatore del Morena ci fa sapere, che nel seguente mese Parma aveva milizie in Piacenza per difenderla dall'Imperatore.

Così parte per spontanea elezione, parte per interesse o per forza le città dell'alta Italia andavano legandosi tra di loro e preparando contro Barbarossa una formidabile resistenza. Nel centro d'Italia intanto accadevano altri fatti prima avversi poi favorevoli alla Lega. Rainone vescovo di Tuscolo (ora Frascati), tutto dell'Imperatore e dell'antipapa, aveasi attirato odio e guerra dai Romani, ed impotente a difendersi invocava l'aiuto dell'armi imperiali. Accorsero Rainaldo di Colonia e Cristiano di Magonza con poche ma valorose truppe germaniche, le quali, assalite da un grosso esercito romano, con incredibile prodezza lo tagliarono a pezzi nel campo di Monte Porcio. La sconfitta dei Romani fu così completa che Barbarossa stimò più utile di venire a patti e levar l'assedio d'Ancona per sorprendere Roma sopraffatta dal lutto e dal terrore. Sollecitavalo anche la brama d'impadronirsi di Alessandro, di costringerlo a rinunciare al papato e di collocare sulla cattedra di S. Pietro il suo Guido da Crema o Pasquale, il quale recatosi da Luca a Viterbo gli scriveva di non indugiare più oltro, poichè era

[1] « *In* 1167 *Placentini, Cremonenses, Brixienses, et Mantuani castra metati fuerunt in ripa Taronis. In festo Sancti Laurencii milites Parmenses pugnaverunt cum omnibus illis ab ora nona usque sero et multos ex illis ceperunt* ». PERTZ, *Monum. Germ.*, tom. XVIII, pag. 663. *Annales Parmenses minores.*

oramai maturo il tempo di mantenere le fattegli promesse [1]. Affrettò dunque le marcie, mise in fuga i Siciliani venuti in soccorso di Alessandro, desolò la campagna romana, scompigliò Roma priva della più generosa gioventù e senza forti difese, e addì 24 luglio vi pose l'assedio, ed egli accampò presso Monte Mario verso la *Città Leonina*. In questo frangente il re di Sicilia mandò due galee sottili con molto denaro ed ordine, che salendo pel Tevere entrassero in Roma e si mettessero a disposizione di papa Alessandro, a fine ch'egli ed i suoi potessero fuggire dalle mani di Barbarossa. Ne fu consolatissimo il Papa e donò parte del denaro ai Frangipani, parte fece distribuire ai soldati che presidiavano le porte della città. Ma Barbarossa assale ed espugna porta Viridaria, prende ed incendia la cortina ed il portico di S. Pietro, la chiesa di S. Maria detta *del laborerio*, costringe ad arrendersi i Romani, che s'erano rinforzati in S. Pietro, ed il Papa co'suoi cardinali e prelati, che stavano nel Laterano, a rifugiarsi nel Colosseo presso i Frangipani. Allora l'antipapa Pasquale pontificava in S. Pietro, incoronava l'Imperatore e l'Imperatrice, consacrava vescovi. Roma era nelle mani di Barbarossa, il popolo spaventato non aveva più nè ardire, nè forza di ripigliare le armi, ed Alessandro ogni giorno teneva consulta di vescovi e cardinali su quello che convenisse di fare [2]. Mandarono Corrado arcivescovo di Magonza a sentir l'animo di Federico, il quale espose; che se i vescovi ed i cardinali facessero abdicare Alessandro, ei farebbe abdicare anche Pasquale; eleggerebbero quindi un

[1] MORENA, — *Guido Cremensis . . . . sæpe et sæpius jam Imperatori mandaverat, quatenus Romam cum suo exercitu veniens infra Ecclesiam Sancti Petri, vi vel pacto cum Romanis inito eum introduceret, sicut multoties ipse promiserat.* — Nel MURATORI, op. e tom. cit. colonn., 1149, A

[2] Vedi il MORENA nel luogo citato ed il CARDINAL D'ARAGONA nella *Vita d'Alessandro III*, luogo cit., pag. 458, colonna seconda. C.

nuovo papa, ed egli si riconciglierebbe colla Chiesa, non s'ingerirebbe più delle elezioni dei pontefici, rilascerebbe i prigionieri, restituirebbe il bottino. Il popolo travagliato ed oppresso trovava ragionevole la proposta e diceva, che il Papa per la salute de'suoi concittadini doveva far questo e se fosse bisogno anche maggiori sacrifizi. Non per tanto i vescovi ed i cardinali fecero rispondere a Federico che non era in loro facoltà il giudicare del Sommo Pontefice, perchè sta scritto che *il discepolo non sta sopra il maestro.* Ma il popolo insisteva, tumultuava, ed il Papa, vedendo di non poter più contare sui Romani, si valse delle galee del re Guglielmo e segretamente fuggì a Gaeta, e di là a Benevento.

La inaspettata fuga di Alessandro fece andar sulle furie Barbarossa, ruppegli i suoi disegni e diedegli forte a temere non il Papa gli suscitasse contro l'armi dei principi cattolici. Pure, padrone di Roma, si faceva giurare la fedeltà dai Romani, imponeva loro l'ubbidienza a Pasquale III come a legittimo papa, afforzava l'esercito per invadere il Napoletano e vendicarsi del re di Sicilia. Ma di quei giorni una terribile pestilenza prese a flagellare l'esercito, i soldati ne erano colpiti improvvisamente, cadevano per le vie, dice il Morena, o poco stante morivano; ed erano tanti i morti di ogni giorno che la giornata non bastava per seppellirli [1]. E non solo la bassa forza, ma n'erano vittima vescovi, arcivescovi, conti, marchesi, duca, tra i quali Federico di Rottenburg duca di Svevia, figlio dell'imperatore Corrado, Guelfo figlio di Guelfone duca di Baviera, Rainaldo di Colonia arcicancelliero, il conte Arrigo di Tubinga, il conte Beringer di Sulzbac, i vescovi di Augusta, di Liegi, di Praga, di Ratisbona, di Spira, di Verden [2]. Preso dalla pestilenza fug-

[1] Morena, presso il Muratori op. e tom. cit., colonna 1153, D.

[2] De Aragonia, presso il Muratori op. e tom. cit., pag. 459, colonna seconda, C.

giva da Roma Acerbo Mòrena lodigiano, giudice della curia imperiale, continuatore della storia di suo padre Ottone, e dopo lungo ed acerbo patire moriva in Siena il 19 ottobre, ed ebbe sepoltura nei sobborghi di Siena presso la via Romea [1].

In tanta moria Barbarossa si tolse da Roma, abbandonando negli accampamenti molti appestati, e per Viterbo e Lucca si diresse verso la Lombardia. Già sapeva della ribellione delle Città lombarde e della Lega contro di lui; ma o dissimulava, o non ne temeva quel gran danno che era, o confidava a moltissimo in quelli che gli erano rimasti fedeli. Pensava d'accorciare il cammino entrando da Pontremoli nelle gole dei monti e pel Parmigiano e Piacentino ridursi a Pavia; ma la Lega avvedutamente aveva mandato rinforzi a Lodi

[1] Mi è caro, per amore del natio loco, di riportare nella esposizione testuale, perchè nulla perda della sua ingenuità e semplicità, l'onorevolo ricordo cbo l'anonimo continuatore della storia dei Morena fece delle virtù, rarissimo a quei tempi, del mio concittadino Acerbo Morena. — « Acerbus » Morena Laudensis civis, ne Imperialis Curiæ Judex, home nobilis, probus, » disertus, ue etiam sapiens, Deum prae omnia, et in omnibus timens, et eius » mandata observans, verum semper dicere desiderans, mendacium loqui » maximam verecundiam habens. Imperatori ac Imperii honorem multum in » Deum diligens, extra Deum vero oum obedire multum do'ens ac trepidans: » ab Imperatore unmque ot eius Curia propter suam probitatem, ao Dei di» lexionem valde erat dilectus, quia et ipse quasi Monacus regularis semper » vivere disponebat, decimas et primitias omnium rerum, quas Deus sibi » dabat, ipsi Deo retribuebat, qui etiam cum in exercitu Imperatoris fuerat » de rebus alienis vi alicui raptis, so sciente, comedere vel expendere no» lebat, no scutiferis suis aliquid vi rapere vel auferre alicui pro posse per» mitteret, imo ne ipsi hoc perpetrarent eos quotidie monebat, atque pro » posse castignbat, cum alii fore omnes qui in ipso exercitu fuerant, tam » ipsi quam Comites, et Marchienes, ot alii Clerici, atquo laici magis ex » rebus aliis raptis et vi ablatis, quam ex suis propriis quotidie vivebant....: » *della cui morte* » cum Imperator audivit, ipse et omnes, qui cum eo usi » fuerant, aut qualitercumquo eum viderant et cognoverant, valde condo» luere, quoniam ab omnibus, qui eum cognescebant praenimium propter » suam benignitatem diligebatur. » —

e Piacenza, spinte truppe a Pontremoli per vietargli i passi. Barbarossa, vedendo di non aver forze da potervi contare, deviò presso Villafranca sulla Magra, e condotto dal marchese Obizzone Malaspina, per aspre giogaie di monti, dopo lungo e stentato viaggio, arrivò a Pavia il 12 settembre. La morte gli avea rapiti più di due mila dei più nobili del suo esercito; altri avevano disertate le insegne per fuggire la pestilenza [1]; i pochi che conduceva, avviliti, spossati, macilenti, gialli come cadaveri, raso il capo perchè credevano che il radersi li preservasse dalla peste. Era un miserando spettacolo, attribuito allora a giusto gastigo di Dio irato contro l'Imperatore scismatico, scomunicato, profanatore del tempio, persecutore del Vicario di Cristo e della Chiesa. E fra sì gravi sventure Barbarossa conservava animo altero e superbo. Tosto curò di farsi un esercito di Novaresi e Vercellesi: l'ingrossarono il Malaspina, Guglielmo marchese di Monferrato ed il conte Guido di Biandrate. Addì 20 settembre in pubblico parlamento inveì contro le città della Lega, le mise al bando dell'impero, eccettuando Lodi e Cremona, gittò dinanzi all'assemblea il guanto della disfida. Pochi giorni dopo col nuovo esercito corse osteggiando il Milanese lunghesso il Ticino, e devastò e saccheggiò Rosate, Abbiategrasso, Corbetta, Casterno, S. Vito di Bestazzo e Cornaredo. Alla notizia di quelle ostilità i Lodigiani coi Bergamaschi e coi Bresciani ch'erano di presidio a Lodi, i Cremonesi ed i Parmigiani che presidiavano Piacenza si portarono a Milano, e congiunti coi Milanesi costrinsero Barbarossa a ritirarsi. Il quale arrivato a S. Pietro in Cielauro vicino a

[1] Il *Cronicon Placentinum*, op. cit. pag. 7, dice di più del continuatore del MORENA: — « *Pauci vero qui supervixerunt per montana Placentie privatim vix, tum propter prenominatam pestem, tum propter Lombardorum timorem in Alamania perrexerunt.* » —

Pavia prese un po' di cibo senza scendere da cavallo, passò il Po e gittossi a guastare col ferro e col fuoco molte terre del Piacentino; ma gli alleati lo inseguirono e lo fecero ritirare più che in fretta a Pavia, dove se gli posero ai fianchi per sorvegliare le sue mosse ed impedirgli altre scorrerie, e quasi lo tennero assediato. Giovanni di Salisbury dopo d'aver detto che i Milanesi misero in fuga Barbarossa il giorno di S. Martino (11 novembre) togliendogli venticinque militi, assicura che gli alleati lo assediavano in Pavia: — « *Fridericum intra Papiam clausum tenemus et obsessum* [1]. »

Di quel tempo le città alleate s'adoperavano energicamente a rinforzarsi contro l'audacia o la ferrea volontà di Barbarossa, e s'accordarono e strinsero insieme colla Lega Veronese. Il Muratori riportò l'atto di quella concordia, che non è certo il primo iniziamento della Lega Lombarda — *Societatis Lombardiæ rudimenta prima* [2] — come egli lo chiama; ma bensì una rifusione modificata sopra più generali interessi del *Jusiurandum Pergamensium* e del successivo atto di Cremona. Alla stipulazione della concordia convennero il primo giorno del dicembre 1167, non si sa dove, i consoli di sedici città, di Venezia, di Verona, di Vicenza, di Padova, di Treviso, di Ferrara, di Cremona, di Brescia, di Bergamo, di Milano, di Piacenza, di Lodi, di Parma, di Mantova, di Modona, di Bologna. I patti giurati furono:

1.° « Le predette città e gli uomini ed i luoghi tutti, che entreranno in questa concordia e giureranno questi patti, si difenderanno reciprocamente contro chiunque recasse loro guerra o danno per costringerli a fare per l'Imperatore più

[1] *Codex. Vatic.*, lib. 2, epist. 26. Dal Baronio, tom. 12, colonna 736.
[2] Nell'opera *Antiquit. Med. Ævi*, tom. IV, dissert. XLVIII, c. 261-262.

di quello che fecero dal tempo del re Enrico V [1] sino al principio dell'impero di Federico. »

2.° « I collegati non tradiranno nessuno di quelli che sono e saranno in questa concordia, e manifesteranno, tosto che il sappiano, nel consiglio o nella pubblica assemblea il nome di chi tentasse congiurare contro la Lega. »

3.° « I danni di guerra contro città, luoghi, persone della Lega saranno a carico comune della Lega, e riparati di comune accordo, anche con cavalli ed armi, a libera scelta dei danneggiati. »

4.° « Se per deliberazione comune alcuna città della Lega avesse a combattere qualche città o castello, verrà dalla Lega rifatta dei danni che ne riportasse. »

5.° « Qualunque città della Lega facesse dei prigionieri di guerra non potrà rifiutarsi di darli tutti senza frodo in ricambio dei prigionieri che i nemici hanno fatto alla Lega. »

6.° « Se alcuno deliberatamente recasse danno a persone o cose di qualche città alleata, che non fosse la sua, dovrà ripararlo entro trenta giorni dopo l'intimazione, se pure non vi rinunci il danneggiato od il Rettore della città a cui il danneggiato appartiene. »

7.° « I consoli delle città della Lega devono giurare di adempiere lealmente i precetti dei Rettori della propria città, purchè questi non operino per corruzione o paura, o per essere caduti in forza altrui, ed in ciascuna di queste circostanze, ed anche se avvenisse che i Rettori escissero di carica, si obbligano di farne eleggere altri entro quindici giorni e di stare agli ordini dei nuovi eletti. »

8.° « Similmente non potranno far pace, od accordo, o tregua, o guerra ricreduta senza il consiglio ed il comune con-

[1] Alcuni dicono Enrico V, altri Enrico IV; ma è sempre lo stesso Enrico, perchè Enrico V imperatore di Germania fu il IV degli Enrichi ch'ebbero la corona di re d'Italia.

senso dei Rettori delle predette città, e dovranno soccorrere tutti coloro che per aver giurata questa concordia venissero molestati: ed entro un meso dopo d'aver essi dato il loro giuramento faranno giurare tutti i loro concittadini dai quattordici ai sessant'anni, eccettuati i chierici, i conversi, gli storpi, i muti, i ciechi. »

9.° « Le predette città, e tutti coloro che giureranno questa concordia la osserveranno in buona fede, senza frode e mal animo per vent'anni, cominciando dalla pasqua prossima ventura. »

10.° « I Veneti giureranno di dare soccorso di navi fino al fiume Brenta, ed occorrendo sino alla nuova città e sino a Mestre e Balestrello e pel mare e pel Po e pei fiumi sin dove possono, senza che le città della Lega sieno tenute d'andar con loro contro volontà. Esse dovranno non per tanto soccorrere Venezia da dove confina coll'Adige sino a Loreo ed al fiume Livenza. [1] »

11.° « Se le città della Lega riceveranno qualche sussidio dall'Imperatore greco, o del re di Sicilia o d'altra parte, lo divideranno cogli alleati in buona fede, salvo ai Veneti il compenso che devono avere per quanto prestarono alla Lega Veronese, e salve le spese delle legazioni per ciò fatte o da farsi ai predetti sovrani. »

12.° « Chiunque accetti e giuri questa concordia si studierà di operare pel bene comune, ed osserverà tutti questi patti e tutto ciò che i Rettori tutti o la maggior parte di essi s'accorderanno d'aggiungere o levare. »

Questi dodici capitoli sono fusi in un sol corpo nel documento

[1] È notevole questo passo che segna i confini nord e sud del dominio veneto di quel tempo tra il fiume Livenza e Loreo presso Adria e poco distante dalla foce dell'Adige.

Sacramentum et concordia civitatum cum illi *(sic)* de marchia et venetia et e converso [1].

« Ego iuro quod adiuvabo Venetias. Veronam. castrum et » suburbia Vincentiam et paduam et tervisium et ferariam » atque cremonam [2]. brixiam et pergamum. Mediolanum, pla- » centiam. laudem. atque parmam. Mantuam [3] et omnes ho- » mines et omnia loca quecumque fuerint in hac concordia » cum hiis predictis civitatibus [4] et ceteris qui in concordia » fecerint nobiscum hoc sacramentum; contra omnem homi- » nem quicumque voluerit nobiscum facere guerram aut ma- » lum; eo quod velit nos plus facere quam fecimus a tem- » pore henrici regis usque ad introitum imperii frederici. Et » non ero proditor alicuius istorum locorum vel alterius qui » nobiscum fuerit in hac concordia. Et si scivero aliquam

[1] A preferenza dell'atto pubblicato dal Muratori e di quello che la Regia Deputazione sovra gli studi di Storia Patria ha pubblicato da copia sincrona dell'Archivio di Corte di Torino (*Liber Chartar.*, tom II, colon. 1013) ho creduto bene di darne la lezione inedita dal *Liber Jurium* della città di Lodi (fog. 38, pag. prima) la quale concorda quasi in tutto colla carta torinese.

[2] Il Giulini nelle *Memorie della città e della campagna di Milano*, parte VI, pag. 350, farebbe osservare che nel documento pubblicato dal Muratori manca la città di Cremona, e non sa spiegarsene la causa. Al contrario può vedersi che in quel documento c'è Cremona posta subito dopo Bergamo e prima di Milano.

[3] Nel documento del Muratori non troviamo Mantova, invece sono nominate Modena e Bologna. Il documento del *Liber Jurium* della città di Lodi, e quello pubblicato dalla Regia Deputazione di Storia Patria, tolto dall'Archivio di Corte di Torino, vanno d'accordo in tralasciar Modena e Bologna e nominar Mantova. Fu ommissione degli amanuensi? Non ho potuto trovare altra ragione che mi persuadesse ad escludere nessuna di quelle tre città dalla presente concordia.

[4] Il Muratori ha *auctoritatibus*, ma anche nel *Codice Bolognese* si legge *civitatibus*.

» personam que velit hoc facere vel si quis me de hoc ap-
» pellaverit [1] quam citius potero in comuni coutione vel con-
» silio manifestabo. Et si qua gens venerit supra aliquam
» harum civitatum vel locorum vel hominum et ibi dampnum
» advenerit nos illud dampnum reficiemus. Aut per concor-
» diam aut sicut illi iactaverint pro libito [2] hoc dampnum
» silicet in equis aut in armis. Et si per comune consilium
» cuiuscumque civitatis aliquam civitatum vel castrum pre-
» liabunt similiter reficiemus dampnum quod inde advenerit.
» Preterea si amodo de inimicis aliqui capti ab hiis civita-
» tibus et ab aliis quid erunt nobiscum in hac concordia et
» de nostris ab inimicis capti fuerint similiter cambientur
» sine contrarietate bona fide. Et studiose non offendam per-
» sonam vel res eorum qui hoc sacramentum fecerint ex-
» ceptis hominibus mee civitatis. Et si fecero infra XXX dies
» postquam mihi requisitum fuerit sigillo illius civitatis caput
» cause restituam nisi parabola illius qui dampnum passus
» fuerit vel rectoris illius civitatis remanserit. Et preceptum
» vel precepta omnia que rectores mee civitatis mihi fece-
» rint ex districtu sacramenti super hiis negotiis [3] attendam
» sine fraude nisi parabola alicuius rectoris mee civitatis re-
» manserit nisi fuerint pecunia corrupti vel timore suarum
» personarum vel propter captionem hoc fecerint. Et si ali-
» quid istorum [4] acciderit vel si exierint de sua administra-
» tione ego ero operator eligendi alios in XV dies et eorum

[1] Il *Codice Bolognese* e la Carta Torinese hanno *interpellaverit.*

[2] Invece del *per liberam,* che hanno i due sopradetti codici, mi parve che nel *Codice Lodigiano* si debba leggere *pro libito.*

[3] Anche la *Carta Torinese* ha *ex districto sacramenti super his negotiis attendam.* Il *Codice Bolognese: ex districta sacramenti super attendam his negotiis.* Il Muratori: *et dis..... sacramenti super attendam his negotiis.*

[4] Il *Codice Bolognese* ha *suprascriptorum.* La Carta Torinese: *supradictorum.*

» precepta attendam. Similiter neque pacem neque concor-
» diam aut guerram recreditam faciam sine consilio et co-
» muni consensu rectorum istorum locorum [1]. Et adiuvabo
» omnem hominem qui fecerit hoc sacramentum contra om-
» nem hominem qui hac occasione voluerit eum offendere.
» Et iurare faciam omnes masculos [2] mecum habitantes qua-
» tuordecim annos habentes usque ad sexaginta infra mensem
» postquam iuratum habuero exceptis clericis, conversis [3],
» assideratis, mutis, cecis. et hec omnia a proximo pasca
» venturo *(sic)* usque ad viginti annos non fraudulenter di-
» mittam quin totum adimpleam bona fide sine fraude et
» malo ingenio. Que predicta sunt omnia observabunt pre-
» dicte civitates et omnes qui secum fuerint in hac concordia
» exceptis veneticis qui ita iurare debent scilicet cum na-
» vibus usque in brentam et usque in civitate nova si opus
» fuerit et usque in Mestre et balestrello [4] et per mare et
» padum et per alias aquas dulces ubi possunt sine fraude.
» Similiter et tu non teneris venire mecum per aquam in
» aliqua parte sine tua voluntate. Sed nos iuvabimus vene-
» tiam sicut circundat atticis [5] *(Adige)* fluvius usque laure-
» tum *(Loreo)* et usque liquentia [6] *(Livenza)*. Preterea si
» aliquod avere aliunde evenerit ab imperatore constantino-
» politano, a rege sicilie salvo nobis veneticis hoc quod vo-
» bis marchianis dedimus et eo spendio salvo quod faciemus [7]

[1] Così anche la Carta Torinese: ma il Codice Bolognese *sine comuni consensu et consilio supradictorum locorum*.

[2] La Carta Torinese ed il Codice Bolognese hanno *omnes homines masculos*.

[3] Il Codice Bolognese dopo *conversis* aggiunge *commissis*. Parola che fu ommessa anche dal Muratori.

[4] Il Codice Bolognese ed il Muratori hanno *Baledello*.

[5] Il Codice Bolognese ed il Muratori hanno *antiquus*.

[6] Anche nel Codice Bolognese c'è *liquentia*, il Muratori ha *Lacuetum*.

[7] Il Codice Bolognese ha *fecimus*.

» in legationibus predicti imperatoris aut regis pro hac re
» bona fide omnia parciemur. Et sine fraude erimus studiosi
» operari hec omnia ad comunem utilitatem et quicquid rec-
» tores predictorum locorum vel aliorum qui nobiscum fue-
» riut in hac concordia omnium vel maioris partis addiderint
» vel minuerint vel si de aliqua re concordaverint bona fide
» sine fraude observabo.

« Omnes consules Lombardie istarum civitatum et Marchie
» et Venetie et Ferrarie in concordia remiserunt sacramenta
» scolarium et mercenariorum seu servorum secum [1] habitan-
» tium nisi fuerint milites. M. C. LXVII. inditione XV. prima
» die mensis decembris. »

I consoli delle città sopranominate, i quali giurarono que-sta concordia, la fecero giurare anche dagli scolari, dai mercenari e dai servi che abitavano presso di loro e che non erano inscritti nei militi, e ne depositarono i giuramenti. Nell'atto riferito parlasi di *Rettori*, che sono senza dubbio i Rettori della Lega. Ogni città ne aveva almeno uno, che talora occupava anche qualche carica importante nell'amministrazione cittadina, ed aveva il mandato di curare nella sua città gl'interessi della Lega. Per questo riguardo i consoli ed i podestà dovevano adempiere i suoi ordini. Oltre al giuramento comune di stare ai patti, i Rettori prestavano un giuramento speciale *di farsi capo e guida nel difendere gl'interessi delle città, dei luoghi, delle persone congiurate, di procurare con ogni diligenza l'utile e l'incremento della Lega, e di nulla appropriarsi dei beni di essa.* Vedremo più innanzi che la carica di Rettore durava un anno, che aveva principio col primo giorno di maggio. Nell'adunanza

[1] Concordano i tre Codici, ma il Muratori ha *seu suorum seu habitantium.*

predetta i Rettori diedero il loro giuramento, che il Muratori, non fedele al Codice Bolognese, pubblicò tutto di seguito, in un sol corpo coll'atto della concordia. La carta Torinese l'ha in fine, distaccato e dopo la data di essa concordia; ma il Codice Lodigiano lo riferisce a parte sotto speciale intestazione.

Iusiurandum rectorum.

« Ego iuro quod faciam me caput et unidam ad deffendendum civitatem verone et castrum et suburbia et vicentie et padue et venetie et tarvisii et ferrarie et brixie et bergami atque cremone et mediolani et Laude. placentie atque parme et aliarum civitatum et locorum qui in concordia istarum civitatum fecerint istum sacramentum. Et bona fide ero operator communis comodi et utilitatis istorum locorum et ad retinendas rationes illorum qui fecerint hoc sacramentum contra illos qui non fecerunt istum sacramentum [1] sub precepto rectorum illius loci [2] ubi moratur reus vel sub precepto iudicis quem ipsi elegerint. Et si aliquod comodum mihi advenerit causa alicuius civitatis nobis adiungende seu alicuius gentis vel hominis servabo illud ad comunem utilitatem omnium istorum locorum. Et hoc attendam donec ero in hoc presenti regimine [3]. »

Così la Lega aveasi composto il maggior nerbo, poteva far conto di formidabili forze; ma non bastava: aveva ancora d'intorno delle città e dei potenti signori, che per amore

[1] Nel Muratori mancano tutte queste parole: *contra illos qui non fecerunt istum sacramentum*. Eppure non mancano nel Codice Bolognese.

[2] Il Codice Bolognese ed il Muratori hanno *civitatis* invece di *loci*.

[3] Inedito dal *Liber Jurium* della città di Lodi, fog. 39. pag. seconda.

o per forza bisognava togliere dall'amicizia di Barbarossa e far entrare nella Lega. Per ciò agitavasi e tentava ogni via. Col mezzo dei Piacentini riusciva prima ad intendersi con Obizone Malaspina, sino allora uno dei più saldi sostegni dell'Imperatore. La concordia fu conchiusa il 27 dello stesso mese di dicembre. Obizone Malaspina ed il di lui figlio Maruello obbligavansi a difendere i Piacentini e tutto le città che sono e che saranno nella Lega; a far viva guerra all'Imperatore dovunque e finchè piaccia alle città collegate; a consegnare alcune torri che la Lega avrebbe fatto custodire a proprie spese; a non fare nessun accordo con altri senza il consenso delle città della Lega; a dare a suo fratello Guglielmo alcuni beni e redditi; ad abitare od egli od il figlio colla moglie in Piacenza finchè duri la guerra; a far giurare i patti dolla Lega a tutti i loro dipendonti. Inoltre lo stesso marchese Obizzone ed il figlio Maruello anderanno a ritogliere ai Pavesi ed a ristaurare Tortona prima del prossimo aprile, ed i Piacentini e l'altre città per quest'impresa daranno loro e manteranno del proprio per un mese mille cavalli e mille tra fanti ed arcieri; avranno libero transito, ma il diritto del pedaggio cesserà dopo cho sia fatta la pace, o che l'Imporatore sia morto o scacciato dalla Lombardia. Riceveranno la moneta coniata dai Piacentini e lo daranno corso nei loro possedimenti come moneta principale. Di ricambio i Piacentini e l'altre città difenderanno il Marchese ed il di lui figlio o gli uomini ed i poderi di loro diritto; senza di loro non faranno alcun patto nè coll'Imperatore, nè coi Pavesi; daranno loro in varie rate 2150 lire imperiali; i Piacentini faranno giurare i loro consoli ed i consoli di Cremona, di Milano, di Parma, di Lodi di osservare questi patti e di pagare la porzione di denaro a ciascuna di esse città assegnata. Il Marchese ed il figlio giurarono di accettare questa concordia, salva la fedeltà all'Impera-

tore nel senso espresso dalle città, di osservare i patti della Lega Lombarda.

Concordia tra i Piacentini ed Obizone e Maruello padre e figlio Malaspina.

« In nomine domini milesimo centesimo sexagesimo septimo[1] sexto kalendas ianuarii inditione.... a. Talem concordiam fecerunt placentini et alie civitates eorum societatis cum obizone marchione malaspina et filio eius; videlicet quod ipse marchio et filius eius maruellus debent salvare et custodire omnes homines placentie per episcopatum et comitatum in rebus et personis et omnes illos qui sunt in eorum societate vel erunt per se et homines sue partis et facere vivam guerram ubicumque placentini et alie civitates voluerint donec guerram imperatoris duraverit vel alia que ab ea nascatur secundum eorum voluntatem et preceptum et dare eis turres istorum locorum scilicet auremale et petre grode et carexeti et crucis in eorum forcia et custodia ita ut ponant turresanum et faciant manere in unaquaque turre suis expensis. Et non debet ipse neque filius facere pacem nec treguam nec guerram recredutam sine licentia et precepto placentinorum et aliarum civitatum. Item debet dare gulielmo fratre suo de podere comuni medietatem de omnibus iustis redditibus et tertiam partem pedagii de cruce exceptata auca *(sic)* mala et debet habitare cum comitista in placentia vel filius cum sua uxore secundum voluntatem placentinorum donec guerra duraverit et debet ipse et filius facere ut

[1] I Piacentini contavano l'anno dall'incarnazione di G. C. quindi il loro nuovo anno cominciava il 25 marzo.

» iuramentum civitatum omnibus illis suis hominibus quos
» placentini et alie civitates voluerint et quod concordiam
» firmam tenebunt et quod ab ipso marchione et filio ut in
» hoc brevi scriptum est adimplebitur et observabitur. Pre-
» terea idem marchio et filius debent ascendere in terdona
» usque ad kalendas aprilis proximas dando eis placentini
» ad hoc cum aliis civitatibus pro ea relevanda M. equites
» et M. inter pedites et archatores qui per unum mensem
» ibi maneant suis expensis et facta pace vel mortuo impe-
» ratore seu postquam recesserit de longobardia debet redire
» statim ad pristinum statum pedagi sicut erat ante guerram
» et si placentini fecerint monetam debet eam recipere et
» ita facere ut per suam terram recipiatur per caput mo-
» nete. Et placentini et alie civitates debent similiter salvare
» et custodire ipsum marchionem et filium et suos homines
» in rebus et personis et adiuvare eum et filium manutere
» suum podere quod habet et tenet exceptato toto podere
» fratris et bedogna unde eos molestare nec forciare debent
» per comune neque debent facere pacem nec concordiam
» cum imperatore vel papiensibus sine marchione et filio
» ita tamen ut non prosit eos in guerra per fraudem tenere.
» Item debent placentini cum aliis civitatibus dare ipsis mar-
» chioni due mille libras imperiales et insuper CL.[1] libras

[1] Sul pagamento di questa somma sorse questione tra i Piacentini ed il Marchese Malaspina nell'anno 1171, ed il Boselli nelle storie Piacentine pag. 324, pubblicò il residuo della sentenza data in quella causa, e ci par bene di ripertarlo qui in nota, perchè fa luce al modo con cui erano trattati gli interessi della Lega.

« .... de placentia et cremona unde dicebat ipsum comune ei.... sacramento
» teneri excepto quod inde ei fuerat solutum. Predicti vero consules comu-
» nis contradicebant videlicet quod non tenebatur nisi pro parte.... quod
» bene solverant suam partem.... Nos Rogerius de sarturiano et Boso balbus
» sub quibus ambe partes se comiserant et nostris preceptis obedire iurave-
» runt per ea quo vidimus et cognovimus per cartulam concordie et testes

» eiusdem monete tali ordine, scilicet CCCL libras usque ad
» kal. februari proximi, et octingentas usque ad kal marcii
» proximi et mille usque ad medium madium proximum et
» insuper debent expedire creditores eiusdem marchionis sci-
» licet de cremona et de placentina illos de cremona usque
» ad kal iunii et illos de placentia usque ad festivitatem
» sancti martini proximi expediendo primitus ianonem man-
» tegacium et fulconem iniquitatis et Bertramum de malo
» parente de eorum debitis. Et debent facere iurare venturos
» consules quod totum sicut supra continetur attendent et
» quod ipsi venturi consules alios consules qui post eos erunt
» similiter iurare facient et quod facient iurare civitatem

» hinc inde adductos et per multas coniecturas iam causa plurimum venti-
» lata per sententiam pronunciamus quod comune placentie tenetur adim-
» plere isto Opizoni marchioni solutionem duarum millium centum quinqua-
» ginta librarum imperialium et expedire creditores eius de placentia et
» cremona: sed de istis MM.CL. libris dicimus et pronuntiamus ipsum mar-
» chionem habuisse quingentas libras imperiales a comuni placentie et quin-
» gentas libras a regio et ducentas libras ab alba et hoc quod gorardus de
» andito habuit ab acquensibus et ducentas libras placentinorum quas mer-
» catores placentie eidem marchioni dederunt et totum hoc quod habuit de
» padagio *(sic)* ultra duos solidos pro soma. Creditoribus autem eius de pla-
» centia pronuntiamus esse solutum per compensationem totum estimum
» quod debeat dare comuni placentie sicut ceteri cives. De reliquo quod deest
» ad conventionem scriptam inter ipsum marchionem et comune placentie
» condempnamus prefatos consules de comuni et per eos idem comune ut
» adimpleant usque ad proximas kalendas madii sed creditoribus intelligimus
» sortem debere solvi quam probaverint. et hoc totum precipimus consulibus
» civitatis et negotiatorum et misteriorum (*mestieranti*) presentibus et fu-
» turis ut sic attendant et consiliariis ut opem et consilium bona fide pre-
» stent ad hoc adimplendum nec ullo modo impediant: et ita sub pena iura-
» menti quod nobis fecerunt ois omnibus iubemus. Et predicto Opizoni
» marchioni et per ipsum Maruelio filio eius sub pena sacramenti quod si-
» militer nobis fecerunt precipimus ut observent conventionem placentie et
» aliarum civitatum. Inde actum est hoc anno dominice incarnationis mille-
» simo centesimo septuagesimo prefata die indictione quarta.

« Ego Roze dalinda sacri palacii notarius interfui et istorum Rogerii de
» sarturano et Bosonis balbi precepto hanc sententiam scripsi. »

„ sine fraude ita adimpleri. Insuper debent facere placentini
„ iurare consules cremone et mediolani et parme et laude
„ et missum uniuscuiusque harum civitatum in publica
„ cunctione ex parte populi quod similiter versus iam dictum
„ marchionem et filium suosque homines attendent et facient
„ et quod solvent totam illam partem iste pecunie que eis
„ in concordia consignata fuerit. Hoc totum placentini et
„ alie civitates attendent et facient sicut supra determina-
„ tum est nisi quantum remanserit per parabolam ipsius
„ marchionis vel filii aut eorum certi nuntii. Et predictus
„ marchio et filius versus placentinos et alias civitates ut
„ supra dictum est attendent et facient nisi eorum parabola
„ aut eorum certi missi remanserit et ita ut supra est deter-
„ minatum ab utraque parte observari debet: salva fidelitate
„ imperatoris ut in brevi concordie civitatum expositum est.
„ insuper idem marchio et filius eandem concordiam civi-
„ tatum attendere et observare iuraverunt [1]. „

A promuovere gl'interessi della Lega aggiungeva la sua autorità ed i suoi sforzi Galdino cardinale arcivescovo di Milano. Dopo la fuga di papa Alessandro da Roma, egli, già consacrato arcivescovo, investito anche della autorità di Legato Apostolico per la Lombardia, orasene tornato nella risorta Milano con gran festa de' suoi concittadini, (5 sett. 1167). Scacciare i vescovi intrusi, richiamare all'obbedienza d'Alessandro i pervertiti, togliere dall'amicizia dello scomunicato Barbarossa i popoli, furono le prime sue cure, che moltissimo giovarono alla Lega. Due giorni dopo il trattato dei Piacentini col Malaspina (28 dicembre) il vescovo di Novara nel palazzo arcivescovile giurava per mezzo di Pizo suo procuratore di stare agli ordini dell' Arcivescovo

[1] Dalle Storie Piacentine del Boselli pag. 318.

e di far giurare ai consoli ed agli abitanti della sua città e diocesi i patti della Lega.

Jus iurandum domini Novariensi.

„ In nomine domini. Iuravit dominus Novariensis per pro-
„ curatorem suum nomine pizum absolute quod ex quo ar-
„ chiepiscopus mediolanensis ei preceperit sive per se sive
„ per nuncium suum sive per litteras suas aut consules me-
„ diolanenses per se vel per suum nuncium vel per suas
„ litteras consilio domini archiepiscopi ei preceperint mittet
„ per se vel per suum nuncium iam dictos consules vel
„ eorum nuncios sive cum paucis sive cum quocumque vo-
„ luerint ut eis liberam guerram faciant quibus et q̄m *(sic)*
„ domini voluerint. Item iuravit quod quicumque consules no-
„ variensis et septiginti viri de civitate seu plures iurarunt
„ stare precepto eius de facenda concordia inter novarienses
„ et ex altera parte mediolanenses et alias civitates; et
„ quod bona fide dabunt operam ut predicta concordia ci-
„ vitatum compleatur. et iuravit quod consulibus novarien-
„ sium et aliis novariensibus qui iam iuraverunt vel iura-
„ bunt... et de concordia facienda inter eos et mediolanenses
„ quicquid dominus archiepiscopus per se vel per suum nun-
„ tium vel per suas litteras ei preceperit. nec per fraudem
„ evitabit audire aliquos ex prefatis preceptis. Actum in domo
„ archiepiscopi die iovis quinto kalendas jamarii inditione
„ prima [1].

Ma il vescovo ed i consoli di Novara richiedevano che i Milanesi garantissero loro le proprietà del vescovado e del

[1] Inedito. Dal *Liber Jurium* della città di Lodi fog. 42 pag. seconda.

territorio di Novara, ciò che i consoli di Milano giurarono lo stesso giorno a nome della loro città.

Jus iurandum consulum mediolani.

„ Juraverunt consules mediolanenses quod si recuperata castra domini Novariensis conservabunt ea bona fide quo usque tenuerint; et facta ex eis sua utilitate quod domini [1] : . . . . reddent ea ei vel suo catholico successori seu ecclesie Novariensi vel suo misso et si iam dicta castra receperint bona fide et sine fraude adiuvabunt dominum Novariensem ad retinendum et deffendendum suum honorem et possessiones episcopatus contra omnes homines exceptis hominibus de civitatibus cum quibus iuraverunt et iurabunt. hec omnia observabunt bona fide sine fraude et malo ingenio et bona fide operam dabunt quod hoc iuramentum facient facere consules mediolanenses qui per eos venint *(sic)* hec omnia observabunt nisi remanserit per parabolam domini Novariensis. Actum in domo archiepiscopi die jovis Quinto kalendas Januarii inditione prima. Consules qui iuraverunt fuerunt Girardus cagapisto. Mainfredus de surexina. Petrocus Marcellinus. Malfiliocius de ermenulfis. Guido confanonerius. Andriottus de cruce. Crotto de grogonzola. Arialdus crivellus. Mainerius de piscina [2]. „

Puro sembra che i Novaresi non fossero contenti di quella concordia conchiusa a quel modo. I confini di giurisdizione e di territorio, le acque del Ticino, i ponti su di esso fiume,

[1] Lacuna esistente nel testo.
[2] Inedito. Dal *Liber Jurium* della città di Lodi fog. 40 pag. seconda.

le alienazioni di proprietà, i castelli dei privati, e principalmento quelli del conte di Biandrate tutto devoto a Barbarossa, tutto ciò che era stato occasione di antiche contese deveva essere regolato con espliciti patti da osservarsi fedelmente da una parte e dall'altra. E troviamo che dai Novaresi fu proposto ai consoli di Milano da giuraro una convenziono, ove sono espressi più minutamente i diritti da rispettare e gli obblighi da osservare.

Jus iurandum consulum mediolani.

« In nomine domini nostri ieshu xripti. Iurabunt consules
» mediolani et cives quot Novarienses voluerint quod ripam
» ticini totam a medio fluvio qui est versus novariam li-
» beram dimittent novariensibus. Et si aliquis eos impediro
» vellet adiuvabunt eos bona fide. Et si pons ibi fuerit di-
» midium toloneum eorum erit. Idem iu transitu navis. pon-
» tem vero quem inceperant. et quem facient inferius ubi
» novarienses voluerint suis expensis facient; post modum
» vero confracti vel dissoluti fueriut in aliqua parte expense
» communes sint roficendi et custodiendi sicut comune debet
» esse lucrum et ipsi vel ab hac die in antea nullum castrum
» nullam forticiam habebunt ultra ticinum versus novariam
» in episcopatu vel comitatu et maxime in galiato et trecato;
» nisi que habent. Et si aliquid vel aliter de hiis que habent
» alienabunt; nobis et non aliis dabunt; si emore voluero
» iusto protio. Justum pretium intelligo quod ab hominibus
» emere volentibus haberi possit non quod odio vel timore
» meo offeretur. Item si aliquis habere vellet contra volun-
» tatem novariensium eos bona fido adiuvabunt. Nequo ali-
» quis terras vel villas aut districtum sou honorem acquirent
» vel ab alio accipicnt sine consensu Novariensium; silicet

" consulum et credentie. In super si aliquis qui sit ultra ti-
" cinum versus novariam in episcopatu vel comitatu noluerit
" stare ad mandatum ipsorum vel etiam si noluerint ipsi nec
" eius personam vel terram vel forticiam aut honorem re-
" cipient sed Novarienses bona fide adiuvabunt. In galiato
" et trecato et in aliis locis suis ab Arona inferius silicet
" in episcopatu nostro et hostiliciam et fodrum et fossatum;
" ad munitionem civitatis concedent et defendent. et conce-
" dere facient; et ipsi nec finem nec pacem; nec treguam
" nec pactum. aut aliquam securitatem prestiterint aut da-
" bunt comitibus blandratensibus nisi quam novarienses de-
" derint; silicet consules cum credentia sed bona fide eis
" guerram facient nisi quatenus per Novarienses steterit sicut
" supra dictum est. et ipsi venient ad eum locum mecum de
" comitatu quem voluero cum hoste et sua forticia et de-
" struent ipsum mecum bona fide sine fraude. Nec ibi No-
" varienses derelinquent sine parabola episcopi vel consulum;
" et cetera loca que comites tenent intra ticinum et sicidam
" mecum bona fide destruent si voluero. et postquam de-
" structe erunt. adiuvabunt nos ea retinere bona fide. et pre-
" cipue blandratum. Et ipsi nec pacem nec concordiam ha-
" bebunt cum aliquo loco vel homine qui in hoc non con-
" senserit sine mea voluntate. Idem pro episcopo et adversus
" episcopum observabunt [1]. "

Allora solo i consoli di Novara accettarono di entrare nella Lega e di farne giurare i patti dai loro cittadini.

[1] Inedito. Dal *Liber Jurium* della città di Lodi, fog. 43, pag. seconda.

Jus iurandum consulum novarie.

« Iuraverunt consules novarie quod pontem super ticinum
» reficerent et toloneum bona fide mediolanensibus dimi-
» diarent et pontem custodirent et servarent pro sua parte.
» Preterea iuraverunt quod comitibis blandratensibus et aliis
» inimicis suis bona fide guerram facient; nec pactum ali-
» quod nec finem nec guerram recredutam sine consilio me-
» diolanensium vel maioris partis facerent. postea iuraverunt
» ijdem consules quod facient iurare omnes novarienses a
» XIIII annis supra et a LX infra sine dolo et frande [1]. »

Non del tutto era spento nelle Città Lombarde il timore delle grande potenza di Milano, che nel fiore della sua prosperità avea minacciato di dominare sopra i Communi circonvicini. Perciò Bergamo e Cremona innanzi di riceverla nella Lega avevano richiesto che con atto legale rinunciasse alle antiche pretese. Novara volle fare altrettanto, ed i Lodigiani, nel trattato della loro arresa ed adesione alla Lega, erano stati assicurati che Milano non avrebbe più messo in campo pretese contro di essi, nè attentato alla individuale indipendenza del loro Comune. Ma Milano aveva compreso e fatalmente provato quanto fossero ruinose le fraterne discordie, che la concordia era più che mai necessaria per redimersi dall'oppressione di un comune nemico, e lealmente rinunciava all'ambizione, non risparmiava sacrificio perchè la concordia si facesse ed acquistasse vigore.

[1] Inedito. Dal *Liber Jurium* della città di Lodi, fog. 42, pag. seconda.

Fra i documenti inediti il *Liber Jurium* della città di Lodi ci conserva anche l'importantissimo atto di concordia tra Milano e Lodi. Da esso si comprende di quale generoso spirito di conciliazione fossero animati i Milanesi. L'ultimo giorno del dicembre 1167 i consoli di Milano portarono nella pubblica assemblea dei cittadini il trattato d'alleanza fatto dalle prime cinque città collegate il 22 maggio con Lodi e quello speciale di adesione e di conferma dei consoli Milanesi per riguardo a Lodi. Il popolo adunato prima ancora di sentirne la lettura levava grida di giubilo e di approvazione, e come dice il documento, *populo laudante et confirmante ac sepissime clamante, sia, sia, sia...* In quel documento i Milanesi confermano ai Lodigiani che si atterranno ai patti stabiliti dalla Lega e lascieranno loro intatti tutti gli antichi diritti della loro vita comunale. È notevole che tra i firmati per Milano vi sono alcuni *de servitoribus consulum*; e tra quelli per Lodi molti proprietari ed anche delle donne.

Ipsa comutatio mediolanensium cum laudensibus.

« Sequenti vero anno pridie kalendas Jannarias. inditione » prima in publica concione mediolani. Consules Mediolani » Maifredus de sorrexina. Petracius marcellini. Malfiliocius » de hermenulfis. Oldradus de basegapei. Arialdus crivello. » Albertus de care. Clottus de gorgnnzola. Girardus caga- » pistum. Andriottus de la cruce Squarsapars de buxinate » populo laudante et confirmante ac sepissime clamante.. » sia. sia. sia. sia. sia sia. sia. sia. sia. rogaverunt istos » populus totus et consules mediolani ut hec carta conven- » tionis ac concordie ut supra legitur quam ibi legerat Otto » dulcianus iudex et tunc consul laude. publicaretur et te-

" stibus coroborarctur seu attestaretur . . . . . . ut publicum
" instrumentum recipiatur. In super quoque et ibidem isti
" consules mediolanenses comuni auctoritate et confirma-
" tione et clamatione istius populi et tocius contionis. fece-
" runt datum a parte communis mediolani in istum Ottonem
" dulcianum et Uguenzonum brinam consules tunc laude.
" a parte et invicem comunis do laude. Nominative de tota
" illa terra et illa ratione quam mediolanenses habebant infra
" istas coherentias. silicet a veteri ponte de fanzago et sicut
" ibat via vetus que ibat cremam usque ad castrum epi-
" scopi. et sicuti vadit riale de sancto Marcellino usque in
" aduam. Et ex altero latere a castro iuvenici veteris sicut
" vadit coste usque ad civitatem versus aduam et de tota
" illa decima seu iure decime quecumque aliquis homo de
" mediolano. posset. petere. vel ullo modo habeat infra civi-
" tatem laude et sicuti tenent burgi sive suburbia ipsius
" civitatis laude que tunc erant vel in antea ullo tempore
" fient. ita quod de inceps comune de laude nullam habeat
" ex inde controversiam a comuni mediolani nec ab aliquo
" de mediolano nec de archiepiscopatu mediolanensi et ita
" ut istut comune de laude faciat de cetero de ista terra
" et decima quicquid ntilo fuerit ipsi comuni sine aliqua
" contraditione comunis mediolani vel alicuius hominis de
" mediolano vel de archiepiscopatu. Et in super promisse-
" runt et guadiam dederunt isti consules mediolani a parte
" comunis mediolani in pena de mille libris denariorom bo-
" norum mediolanensium veterum istis Ottoni et Ugnenzonis
" consulibus laude a parte et in vicem comunis laude quod
" defendent ei totum istum datum. silicet istas terras et
" decimam et rationes ab omni contradicente persona et
" ipsi mediolanenses guadiam suam receperunt sub eadem
" pena.

" **Testes.** — Et affuerunt in ista contione testes. Mala-

» gagia de aliate. Guido de Landriano. Joannes . . . .
» Cirionus de ermenunlfis. Dominicus abbas. Rogerius mar-
» cellinus. Georgius corbus. Arderigus vesconte. Ubertus
» pagani. Arnaldus de la mairola. Guasconus chegia. Jo-
» hannes gastoldus. Niger maloura. Cagainosa. Guazina de
» aliathe. Ubertus de orto. Ardericus de bonate. Albertus
» boldizonus. Albertonus . . . . Lanfrancus de setara. Roge-
» rius vesconte. Guido de rode. Abiaticus marcellinus. Guar-
» nerius grassus. Raul bocardi. Johannes alexius Johannes
» rubens. Rogerius de San . . . iro. Robertus brenia. Maifre-
» dus meravillia. Guido de margnano. Guerigo de moecia.
» Robertus pinzelocum. Beaqua burro. Albertus capellus.
» Aliprandus murigla. Ardericus casina. Teito de buxo. Ol-
» dradus de glossis. Bregondius de aliathe. Albertus longo.
» Johannes faroldi. Resonatus de sesto. Prexonerius de se-
» sto. Albertus de arzago. Arnaldus mainerius et alii quam
» plures. quos dinumerare difficile esset. Et de servitoribus
» consulum mediolani affuerunt ibi Amizo de rivolta. Dio-
» nisius blancus. Marchesius de sancto Ambrosio. Betrame
» de sancto raphaeli. Robasacus. Fortis pavese. Ravertus
» de porta ticinensi. Boffalardus.

Quod tenuerunt infra comune laude.

» § isti tenuerunt infra comune de laude de quibus specia-
» liter isti consules mediolani fecerunt hanc cartam finis,
» dati seu concessionis ut supra legitur. Videlicet. Rogerius
» marcellini et fratres ejus. Guarnerius grasellus et uxor
» eius. Guido et Ubertus et beaqua et obizo burri. Lante-
» rius de curte. Loterius botacius. Sozopilus et bertrame et
» assalitus et Guidottus et frater ejus et heredes monaci
» omnes dicti de verzano. Petrus de pozobonello et nepotes

" eius. Monacus de abbonis et uxor eius et heredes Mazu-
" chi de abbonis cum matre sua. Malgironus pita et filii
" eius. Guido scacabarozum Arialdus et Jordanus et Gual-
" terio et Guido et Otto de arzago. Coppa et monacus de
" palatino pro ereditate Rogerii de palatino. Et generaliter
" fecerunt istam cartam de omnibus aliis mediolanensibus
" qui tenebant infra istum comune sicut in ista carta con-
" ventionis continetur. Ego Guidottus notarius ac domini
" frederici imperatoris iudex ordinarius istis omnibus con-
" ventionibus et datis et sacramentis et factis interfui et
" rogatus in ista contione a istis consulibus mediolani et
" populo clamante ut supra legitur sia. sia. sia. et omnia
" aña *(sic)* rogatus a consulibus istarum civitatum qui laude
" ad colloquium convenerunt ut carta iste prime conven-
" tionis scriberem et in publicum instrumentum redigerem
" hanc cartam conventionis et concordię et dati ut supra
" legitur scripsi.

" Ego Anselmus de mellese notarius imperialis hanc car-
" tam ab autentico ipsius nil addens nec minuens quod
" sensum augeat vel mutet exemplavi et precepto domini
" Loth de aleis de florentia militis et doctoris legum pote-
" statis laude autenticavi et in hoc registro registravi et
" me sub scripsi. " [1]

Facevano i Lombardi questi trattati apertamente senza nessun riguardo a Barbarossa, che guardato in Pavia dal loro esercito si vedeva dileguare gli amici, crescere dintorno i pericoli e non s'arrischiava d'uscire dalla città con quelle poche forze che aveva, nè sapeva come avrebbe potutò sottrarsene e riparare in Germania. Ma gli era forza snidare, tanto più che i soldati tedeschi, avendo privato degli occhi

[1] Dal *Liber Jurium* della città di Lodi, fog. 36, pag. seconda e seg.

un nobile pavese, erano venuti in odio ai cittadini. Potè togliersi furtivamente di Pavia e s'aggirò l'inverno senza posa, incerto e sospettoso pei castelli del conte di Biandrate e del marchese di Monferrato. Lo teneva d'occhio ed inseguiva la Lega con un esercito di ventimila soldati [1], e se non fosse stata la mal'intesa *riverenza della autorità imperiale* avrebbe potuto ritenerlo e finire in breve ogni controversia. Il vecchio pregiudizio pose incaglio alla facile impresa, la quale poi divenne malagevole e costò tanto sangue.

Perseguitato a quel modo Barbarossa finse di volersi rappattumare colla Chiesa. Aveva tra i certosini un religioso, già suo famigliare, ma che per causa dello scisma s'era da lui allontanato, dolente di vederlo in errore. Andò a costui e non senza lagrime disse, che non sperava di acquistarsi più pace finchè teneva lo scisma. E lo pregò che volesse interessare il priore della Certosa, l'abate dei Cistercensi ed il vescovo di Pavia, scacciato di sede come fedele ad Alessandro, perchè l'assolvessero dal giuramento che avea fatto di non voler riconoscere giammai Alessandro per sommo pontefice. La fama di tal conversione fu ad arte diffusa per tutto, la Lega vi aggiustò fede, e sperando che ne derivasse la pace, fece rallentare le diligenze dell'esercito. Barbarossa che l'attendeva colse di presente l'occasione, si spinse fuor della guardia dell'esercito nemico e con preghiere e con pro-

[1] *Cum enim Teutonicus tyrannus sentiret se militum præsidio destitutum, et Italiæ civitates in ipsum irruere properarent, et ipse temeritate suorum qui nobilem quemdam Papiensem excæcaverant, Popiæ minime tutus esset.... Comitis Blandratensis, et Marchionis Montisferrati fretus auxilio, divertit in terram Marchionis.... Et ipse cum præfato Comite et Marchione (quia eum Lombardi congregato exercitu viginti millium militum persequebantur et obsidere decreverant) per castella quasi in umbra mortis latitans fugitabat, ut vix (sicut ajunt viri pleni fide et auctoritate qui interfuerunt) duobus diebus aut tribus auderet in eodem hospitio pernoctare.* Baronio. Ann. tom XII, colonna 736, da lettera di Gio. da Salisbury.

messe si guadagnò la protezione d'Umberto conte di Morienna. Avendo poi saputo per lettere che i tre ricercati mediatori della concordia venivano a lui, fece rispondere, che inutile era la loro venuta se non se avessero con loro un angelo e sapessero mondare i lebbrosi e risuscitare i morti [1]. Dell'inganno s'infocarono gli alleati e l'inseguirono a furia; ma vedendo che Barbarossa fuggente di tratto in tratto lasciava impiccati sulla via qualcuno degli ostaggi che trascinava seco, ristettero per risparmiare la morte dei suoi cari [2] e pensarono più utile ritornare o vendicarsi di coloro che al nemico avevano agevolata la fuga. Arrivava intanto Barbarossa con pochissimi de' suoi a Susa, dove intese che gli alleati avevano posto l'assedio al castello di Biandrate, ed egli per rappresaglia fece appendere alla forca su di un monte Zilio da Prando nobile bresciano, accagionandolo di fellonia e d'intelligenza colla Lega [3]. La qual cosa produsse nella città tanto sdegno, che i cittadini presero l'armi, tolsero a Barbarossa tutti i prigionieri che aveva, e gli posero sì strette insidie che a mala pena potè sottrarsene travestito e ricoverare così scornato in Germania [4]. Era il giorno 10 del marzo 1168.

---

[1] Giovanni da Salisbury, che nella lettera citata ci narra questo fatto, conchiude: *Hæc mihi idem conversus Carthusis qui legationem gesserat retulit.* —

[2] Otto de Sancto Blasio. Cap. XV, nel Muratori op. e t. cit., colon. 879. B.

[3] Sire Raul, nel Muratori op. e tom. cit., colon. 1191. D.

[4] — ... *prope Secusiam in eminentia cujusdam montis suspendit obsidem quemdam nobilem Brixiensem, imponens ei, quod coniurationis Italorum conscius fuerat, et (quod plus est) artifex congregati exercitus qui eum ab Italia expellebant. Alios vero obsides secum duxit in Secusiam. Cives autem et incolæ loci portas claudi fecerunt, appositis custodibus armatis, et tyranno obsides abstulerunt, dicentes, sibi ab aliis civitatibus excidium et exterminium imminere, si vicinos et unicos nobilissimos sic paterentur abduci in*

CAPITOLO VIII.

Disfatto l'esercito tedesco e fuggito Barbarossa crebbe d'animo e di favore la Lega. La quale profittò del tempo opportuno per compiere e rinforzare la linea di difesa dalle

Alemaniam occidendos, præsertim cum adhuc in Italia suspenderit virum potentem et generosum, et suis exitum patere pro libitu. Tantam quidem adhibuerunt diligentiam in obsidibus retinendis, ut neminem permitterent egredi, qui Italice loqueretur. Imperator autem assumpto habitu servientis, quasi ut alicujus magni viri procuraret hospitium, cum aliis quinque servientibus noctu egressus est, lætus quod ei concesserant Italiam perdere, quam demeruerat diutius retinere. — Gio. da Salisburi lettera citata. Sire Raul aggiunge altre circostanze. — *Imperator ab hospite suo præmunitus dolos sic evasit. Ipsa enim nocte, cum mane ad mortem quærendus esset a civibus, militem quemdam sibi similem nomine Hartmannum de Sibeneich, in lecto suo collocari fecit, et ipse in habitu servi cum duobus egressus est. Mane autem facto, cives venientes Imperatorem quærebant, et responso accepto a cubiculariis, eum dormire, moram non patientes, fores effringunt, ipsoque non invento, cognoverunt eum effugisse.* — Nel Muratori op. e tom. cit., colon. 879. C.

sorgenti alle foci del Po e sino alle callaie dell' Alpi, contro le invasioni, che Barbarossa non avrebbe tardato a rinnovare, tanto più poderoso e feroce quanto era stata grande la patita umiliazione. Nel brevo spazio di dieci mesi in quella linea eransi consociate le forzo delle città da Venezia e Ferrara sino a Novara, colla sola eccezione di Pavia, Como e dei contadi di Seprio e della Martesana. Di poi Susa avea dato prova di essere devota alla Lega, e sul principio del presente anno, 1168, Novara con speciale convenzione vi aveva fatto entrare la città di Vercelli. Di quella convenziono pubblichiamo il giuramento inedito col quale la città di Novara obbligavasi di non far pace, nè alleanza, nè tregua, nè guerra ricreduta col marchese di Monferrato, nè coi conti di Biandrate, nè coi conti di Cavaglia, nè coi Pavesi, senza il comune consiglio e la volontà dei consoli di Vercelli; di aiutare contro coloro il vescovo e gli uomini di Vercelli; di non ledere i diritti dei Vercellesi sul pedaggio e sul transito del Ticino.... E gli stessi obblighi dovevano essere giurati dai Vercellesi per riguardo a Novara, salvo di staro nei casi eventuali al consiglio comune o della maggioranza dei consoli di Milano.

Jus iurandum novariensium.

» Ego nec pacem nec concordiam nec treguam nec guer-
» ram recredutam faciam cum Marchione montisferrati nec
» cum comitibus blandratensibus nec cum comitibus de ca-
» valliaga nec cum papiensibus absque comuni consilio et
» voluntate consulum vercellensium omnium vel maioris par-
» tis. et bona fide adiuvabo episcopum vercellensem et ver-
» cellenses contra istos. Et pedagium et transitum de ticino
» a vercellensibus nisi quod ad me spectat et pertinet; si-

„ licet de medietate non accipiam et in omni terra mea
„ non .... absque voluntate episcopi vercellensis et con-
„ sulum omnium vel maioris partis. Hoc idem iurare debent
„ vercellenses quod non facient pacem nec treguam nec
„ guerram recredutam cum predicto Marchione et comitibus
„ et suprascriptis papiensibus nisi comuni consilio consulum
„ mediolani omnium vel maioris partis [1]. „

I Vercellesi erano di fatto entrati nella Lega prima che Barbarossa fuggisse d'Italia, e Sire Raul ci fa sapere, che erano andati ad assediare Biandrate in compagnia dei Milanesi, Bresciani, Lodigiani e Novaresi [2]. Vedremo più innanzi che i Milanesi confermarono i patti della Lega con Vercelli, facendo con essa città una speciale convenzione.

Il continuatore della storia dei Morena con poca esattezza dice: — „ Partitosi Barbarossa le città congiurate convennero prima coi Novaresi e Vercellesi, poi coi Comensi e quei di Belforte e di Seprio, e fecero pace tra loro e si strinsero in un solo volere [3]. „ — Come bene congettura il diligente Giulini, ed abbiamo provato coi documenti, Novara e Vercelli eransi messe nella Lega innanzi la fuga di Barbarossa. Ma subito dopo, il 12 marzo, il Malaspina, adempiendo ad un obbligo firmato coi Piacentini nell'istrumento 27 dicembre, ricondusse i Tortonesi nella loro ruinata città, e Tortona fu acquistata alla Lega. Belforte e Varese le si unì

[1] Inedito. Dal *Liber Jurium* della città di Lodi foglio 42, pag. 2ª. Lo troveremo poi ripetuto con qualche variante in un istrumento fatto coi Milanesi l'8 agosto, 1170.

[2] Vedi nel Murat. op. e tom. cit., pag. 1191. E.

[3] *Post cujus* (imperatoris) *recessum supradictæ Civitates, quæ insimul iuraverant in primis cum Novariensibus et Vercellensibus, postea cum Cremonensibus* (voleva dire Comensibus) *et illis de Belforte et cum Sepriensibus convenerunt, et pacem omnes inter se facientes unum corpus sunt effecti.* — Vedi nel Murat. tom, VI, op. cit., colon. 1150. C.

poco dopo, prima dei Sepriesi, e ciò rilevasi da un diploma pubblicato dal Giulini[1]. Secondo Sire Raul Seprio fece altrettanto il giorno 20, poi la Martesana, poi Como. Il codice lodigiano ci conserva i trattati di Como con Milano e con la Lega. — « Non lascierò passare per la mia strada l'imperatore ed i suoi partigiani; non venderò loro vettovaglie; non riceverò soldati di Seprio, della Martesana o del contado di Milano ad eccezione di quelli che nell'antica guerra di Como avevano in Como domicilio o famiglie, o s'erano con giuramento obbligati ai consoli comensi. Ed i Milanesi non devono erigere fortezze nel vescovado di Como contro di noi, ma ci consegneranno con facoltà di distruggerle tutte quelle che hanno nel nostro territorio eccettuato il solo castello di Tellio. Abbiano i Milanesi l'uguale facoltà sulle fortezze di Como poste nel loro territorio, ma non devono avere nessun diritto sui possedimenti a noi tolti colla forza da dieci anni prima che incominciasse la guerra più grossa in poi. E se nascesse discordia tra il comune di Milano e quello di Como pel contado di Seprio le due parti si eleggeranno ciascuna degli arbitri da tre città a loro elezione, ai quali rimetteranno la decisione della discordia.

Le città sopradette e quelle che approveranno la presente concordia devono aiutare quelli che la osserveranno contro coloro che la rompessero. Convennero anche di non fare alleanza col marchese di Monferrato senza il consenso dei consoli di Como e stabilirono altre cose intorno al pedaggio, ed ai diritti dell'arcivescovo di Milano sulle chiese del vescovado di Como, alla libertà dei mercanti, al consegnare i banditi; rimisero a Mediosbergo, console di Como, l'ultimare ogni pendenza intorno ai danni sofferti per causa della guerra coll'Imperatore.

[1] Vedi nelle Memor. Storic. ecc., tom. VI, pag. 354 e 534.

Jus iurandum cumarum.

„ Ego bona fide sine fraude vetabo stratam imperatori et
„ eius parti. et nec dabo mercatum imperatori vel alicui de
„ eius parte nisi negotiator fuerit. Et ego non recipiam ali-
„ quem militem de seprio vel martesane vel de comitatu me-
„ diolani hiis exceptis qui ante guerram et per guerram ve-
„ terem de cumis cumis habitaverint vel antecessores eo-
„ rum. vel sacramentum sub consulibus cumanis ipsi vel sui
„ antecessores fecere et exceptis hiis qui de iure cumanis
„ concessi fuerint. Et Mediolanenses non debent facere for-
„ ticiam in episcopatu cumensi causa nocendi cumis vel co-
„ rum episcopatu et illas forticias silicet turres et bertefreda
„ excepto castro tellii quas mediolanenses habent in episco-
„ pato cumano. habeant cumani virtutem destruendi. Et me-
„ diolanenses similiter in eorum episcopatu. In super con-
„ venerunt consules mediolanenses et consules de cumis quod
„ nulla possessio quam habuisset comune de mediolano su-
„ per episcopatu cumarum a decem annis ante quam guerra
„ maior foret incepta usque nunc; non possint ea possessione
„ uti prescriptione quod ab eis adepta fuit per vim. Et si
„ discordia fuerit inter comune mediolani et comune de cu-
„ mis de comitatu sepriensi ille qui fuerit actor habeat po-
„ testatem eligendi consularias trium civitatum quas voluerit
„ quibus illa discordia finietur. Et ille qui fuerit reus habeat
„ similiter electionem eligendi alias tres.

„ Et omnes civitates supradicte vel que venerint ad su-
„ prascriptam concordiam debent iuvare illam gentem que
„ hanc concordiam observaverit. contra illam que concordiam
„ suprascriptam fregerit. et convenere civitates quod non
„ facient concordiam cum marchione montisferrati sine con-

» silio rectorum de cumis et rectores de cumis convenere.
» Per fraudem non detinebunt civitates in guerra suprascripti
» Marchionis. Preterea convenerunt quod negociatores cu-
» marum non debent dare pedagium in aliquo loco vel parte
» suprascriptarum civitatum seu locorum. Et e converso
» homines suprascriptarum civitatum et locorum non debent
» dare pedagium in episcopatu cumano. et hoc dico salvo
» vetere pedagio ubique. Preterea convenerunt quod homi-
» nes cumani debent adiuvare et salvare rationes quas cre-
» dunt vel crediderint ecclesias mediolanensium vel medio-
» lanenses habere in episcopatu vel virtute cumanorum. Ego
» bona fide adiuvabo eos eas rationes manutenere. hoc idem
» convenerunt mediolanenses cumanis et ecclesiis cumanis
» in episcopatu cumano et in episcopatu archiepiscopatu me-
» diolani. Preterea manus *(sic)* ei de mediolano non habeant
» rationem veniendi cumis causa tollendi mercatores hospi-
» tibus de cumo. In super convenerunt homines de cumis et
» homines de mediolano quod non debent recipere aliquem
» bannitum in sua civitate vel in sua virtute; aut si recepe-
» rint infra mensem unum ex quo nunciatum fuerit consu-
» libus illius civitatis que illum receperit a consulibus il-
» lius civitatis seu a. nuncio suo debet eum de civitate sua
» et virtute sua expellere. § In super mediolanenses fe-
» cerunt finem in manu Mediosbergi consulis de cumis ad
» partem omnium hominum de civitate cumarum de omnibus
» fructibus qui sunt ablati usque modo occasione guerre im-
» peratoris seu banni. Et cumani similiter versus mediola-
» nenses. Et homines de cumis non debent cogere negotia-
» tores qui voluerint venire mediolanum pro vendendis, re-
» bus suis quin veniant sine eorum contraditione [1]. »

[1] Inedito: Dal *Liber Jurium*, della città di Lodi fog. 41, pag. seconda.

A compimento di questo trattato coi Milanesi la città di Como in una adunanza generale delle città alleate giurava i patti generali della Lega. Ciò dovevano fare senza dubbio tutte le città; ma per riguardo a Como abbiamo una speciale ragione di crederlo, ed è che il Codice lodigiano in fine del foglio 40, pag. seconda, ripete per intero l'istrumento del 1 dicembre 1167 sotto diverso titolo [1] aggiugnendo alla Lega due città, Bologna e Como, e due altri patti, che si riferiscono alla convenzione speciale fatta fra Como e Milano. Non riporterò qui tutto quell'atto ma solo farò notare a luogo le fattevi variazioni ed aggiunte.

Jus iurandum civitatum.

» In nomine domini. Ego iuro quod adiuvabo. venetiam.
» veronam castrum et suburbia et vicentiam et paduam et
» tarvisum et ferrariam. *bononiam* atque cremonam et bri-
» xiam et bergamum et mediolanum et placentiam et laude
» atque parmam et mantuam *et cumas* et omnes homines. ecc..
» contra omnem hominem qui hac occasione voluerit eum
» offendere. *vel si aliquis istarum civitatum seu locorum vel*
» *hominum huius societatis offenderit aliquam civitatum ista-*
» *rum vel aliquem istorum locorum vel hominum et noluerit*
» *stare sub precepto consulariarum aliarum civitatum huius*
» *societatis adiuvabo bona fide eos vel eum qui iusticiam*
» *petierit donec ad satisfactionem venerint vel venerit.* Et
» iurare faciam omnes masculos ecc.... vel si de aliqua re
» concordaverint bona fide sine fraude observabo. *Et si de*
» *istis militibus de mediolano qui modo cumis habitant si*
» *voluerint redire mediolanum non cogantur a confinibus de*

[1] Vedi questo libro pag. 143.

» *cumis et similiter de illis militibus qui in mediolano habi-*
» *tant non cogantur a mediolanensibus cumas venire habitare.*
» Omnes consules Longobardie ecc [1].... »

Ed anche i Rettori della Lega rinnovarono il giuramento nella formula identica a quella già riferita — « Ego iuro » quod faciam me caput et Guidam ad defendendum civita- » tem verone et castrum et suburbia et vicentie et padue et » venetie et tarvisii et ferrarie et brixie et bergami et cre- » mone et mediolani et laude et placentie et parme et man- » tue et *cumis* et aliarum civitatum ecc.... et hoc attendam » donec ero in hoc *meo* presenti regimine [2]..... »

Devesi ritenere che l'adunanza delle città e dei Rettori, nella quale furono fatti questi due giuramenti, ebbe luogo il primo maggio del presente anno, perchè era stabilito, come vedremo in due documenti, che troveremo qui innanzi, che le città rinnovavano il giuramento *ad Kalendas madii* e che i Rettori della Lega stavano in carica *usque ad Kalendas madii.*

All'incremento della Lega cooperava il clero interessato a far trionfare la causa di Alessandro III, esagerava i flagelli toccati a Barbarossa come miracoli della divina vendetta contro quell'empio nemico di Dio e della Chiesa, innalzava alle stelle le virtù e l'eroismo di Alessandro come santissimo papa. Il fanatismo religioso in que' tempi d'ignoranza èra presto suscitato. I Lombardi acclamarono santa la guerra, il Papa massimo patrocinatore della Lega e lo mandarono a pregare che venisse a confortare di sua presenza la Lombardia: ei lasciava credere che vi sarebbe ve-

[1] Dal *Liber Jurium*, della città di Lodi foglio 40, pag. seconda in fine.
[2] Dal *Liber Jurium*, della città di Lodi foglio 41, pag. prima in fine.

nuto [1]. L'arcivescovo Galdino legato apostolico s'accendeva sempre più a perseguitare il clero che parteggiava per l'antipapa e per l'imperatore. Per ciò nominava arciprete di Santa Maria del monte nella Pieve di Vareso un suo Diacono della Chiesa milanese [2], costringeva i Lodigiani a scacciare il loro vescovo Alberico Merlino e faceva eleggere un suo protetto, Alberto Quadrelli di Rivolta [3], metteva l'interdetto a Pavia [4].

Intanto l'esercito della Lega espugnava il castello di Biandrate, lo distruggeva liberando molti ostaggi lombardi lasciativi da Barbarossa ed uccidendo quasi tutti i tedeschi che v'erano di presidio. Tra questi conservava dieci dei più nobili e li donava alla infelice vedova di Zilio da Prando, perchè su di essi vendicasse l'uccisole marito, o ne ricavasse a suo arbitrio il prezzo del riscatto [5]. In quę' giorni Asti entrava nella Lega ed i Lombardi, fatta l'impresa di Biandrate, osteggiavano le altre terre del conte di Biandrate, quelle del marchese di Monferrato e quelle di Pavia, come questi i più implacabili nemici della Lega, e più ostinati nell'amicizia di Barbarossa. I quali, avendo possedimenti contermini, potevano facilmente congiungere le forze e tenere in continuo allarme o pericolo gli alleati d'oltre Ticino e d'oltre Po nei paesi pedemontani; pure vedevansi troppo deboli per resistere alle forze unite della Lega e mandarono in Germania a sollecitare aiuti dall'Imperatore [6]. Ma

[1] Da lettera di Gio. da Salisbury nel Baronio, Annali, t. XII, colon. 737. D.

[2] Giulini, op. cit., tom. VI, pag. 354 e 543.

[3] Morena nel Muratori op. e tom. cit., colon. 1159. C.

[4] « *Beatus Galdinus.... civitatem Papiæ interdicto supposuit Ecclesiastico.* » Dal Flos Florum citato dal Puricelli nei monumenti della Basilica Ambrosiana n. 441.

[5] Giov. da Salisbury, nella lettera, luogo cit.

[6] Idem.

le città alleate, che avevano lungamente sospirato il momento di poter, liberi da presenti timori, riordinare i loro scompigliati governi, fortificarsi pei futuri eventi, consolidarsi nella Lega, non volevano, nè potevano per allora continuare in una guerra non breve. Pertanto con sapientissimo accorgimento deliberarono di fabbricare una fortezza, che valesse contro quei tre nemici e contro le invasioni tedesche.

Tra Asti e Tortona, sui confini del Monferrato ed a poca distanza di quelli di Pavia e dei possedimenti del Biandrato, in quella parte dove i monti del Monferrato e della Liguria digradano in ameno colline, sorgeva il castello di Rovoreto, antica proprietà dei marchesi del Bosco, nella diocesi di Acqui. Posto su quell'angolo che sta al confluente della Bormida nel Tanaro, luogo già ben difeso dalle acque di quei fiumi, indicava ai Lombardi la più bella situazione di fondarvi una grande fortezza atta non solo a frenare i vicini avversari, ma anche a porre un forte ostacolo a qualunque esercito volesse passare dal Monferrato in Lombardia. Colà segnarono dunque, le città Lombarde, i confini della nuova città comprendendovi Rovoreto, nulla opponendo il marchese del Bosco, che sembra fosse nella Lega, e senza dimora, dando ciascuna lavoratori, materiali, denaro, scavarono fosse, innalzarono bastioni, ed i nuovi abitanti mandativi dagli alleati, ed i molti accorsi da Bergoglio, Gamondio, Marengo e da altre terre dintorno in fretta vi fecero dentro case o piuttosto capanne, sicchè in brevissimo tempo la città sufficientemente fortificata contava quindici mila abitanti ed erasi con proprio governo costituita. L'entusiasmo dei popoli per papa Alessandro lo fece dare il nome di Alessandria. I Pavesi e gli altri nemici della Lega, sia per le molte case che aveva coperto di paglia, sia perchè la stimavano poco forte e di poco conto, la chiamavano per derisione *città di paglia*. Lo Schiavina negli Annali alessandrini la dice fon-

data il 21 aprile 1168, il giorno commemorativo della fondazione di Roma [1]. Il Giulini confutando l'asserzione del Cardinal d'Aragona, che la vuole fondata il primo maggio di quell'anno, suppone che — *quel Cardinale abbia sbagliato prendendo maggio per marzo* [2]. — Senza dubbio essa fu fabbricata dopo la fuga di Barbarossa e dopo la presa di Biandrate, ed il giorno tre di maggio del detto anno aveva già nome e governo, e mandava tre de' suoi consoli a rappresentarla nel congresso, che le città della Lega tennero in Lodi.

Presero parte a quel congresso diciassette città, tra le quali, oltre la nuova Alessandria, tutte le altre nuovamente entrate nella Lega — Novara, Vercelli, Como, Tortona, Asti — ed Opizone marchese Malaspina. Argomentando dagli atti finora conosciuti il congresso di Lodi fu il più numeroso di città rappresentate e di rappresentanti che tenesse la Lega. Dirò della sua importanza risalendo a più alto principio.

Le città ed i principi d'Italia da due secoli riconoscevano nei sovrani di Germania i diritti tradizionali come imperatori del Romano Impero e come re d'Italia. Da loro ricevevano le investiture, i privilegi, i messi regii, i conti, i giudici: a loro tributavano il fodro, il vassallaggio, le regalíe; a loro ricorrevano per la tutela delle dignità, dei diritti, delle proprietà municipali e feudali. Gli stessi papi avevano più volte invocato il patrocinio della giustizia e della forza imperiale. Questa corrispondenza di sovranità o sudditanza era scemata per impotenza od inerzia degli imperatori lontani, per acquistata attitudine de' nostri a reggersi da sè, per ottenute esenzioni, per reazione a spogliazioni ed esorbitanti pretese; ma non aveva mai cessato d'esistere. Ma-

[1] Historiæ *patriæ monumenta. Scriptores.* Tom. IV, Aug. Taur., colon. 8. D.
[2] Giulini, opera e tom. cit., pag. 357.

nicipi e principi italiani, senza sentimento di nazionalità, di fratellanza, nemici guerreggianti tra loro se ne ricordavano ciascuno alla loro volta, per interesse, per ambizione per sfogo di vendette, o vi si erano attaccati come a tavola di salvamento; e quantunque in ultimo gemessero tutti sotto le oppressioni del Barbarossa non se ne sapevano però liberare e protestavano di voler tenere la fedeltà all'imperatore — *salva fidelitate imperatoris* — se sopprimesse le leggi della Dieta di Roncaglia e s'accontentasse di quanto essi avevano fatto dal tempo di Enrico V imperatore sino alla morte di Corrado III. La superba ostinazione di Barbarossa avea provocata la rivolta, la Lega, la guerra. Rotte le ostilità non ci doveva, non ci poteva più essere relazione tra le città della Lega e l'Impero; e le città sottratte all'insopportabile giogo rimasero anche senza l'imperiale tutela dei loro diritti, dei loro speciali interessi. Ciò induceva la necessità d'intendersi tra di loro, di stringersi ad un patto comune, la cui esecuzione fosse garantita dal concorso di tutte; la necessità di sostituire un'altra autorità potente al caduto tribunale dell'impero. Nella costituzione della Lega — 1 dicembre 1167 — si era provveduto a questo bisogno, ma solo per quella parte che doveva servire a tenere unite e consolidare le forze per la guerra che ne era lo scopo principale. Ma ciascun Comune, ciascun signore che s'associava alla Lega, oltre l'interesse principale, comune a tutti, aveva interessi speciali di proprietà, di signoria, d'indipendenza, di libertà individuale, altre volte contesi, d'onde erano nate le discordie e le guerre che li avevano fino allora tenuti divisi e nemici. Perciò nessuno di loro nel pigliar parte alla Lega aveva dimenticato di provvedere ai detti interessi con particolari convenzioni; nondimeno i rapporti di quelle convenzioni erano assai ristretti e si limitavano a due o tre individualità: ma nell'ordine dei vari interessi particolari ce n'erano di

quelli che appartenevano a tutti i componenti la Lega e conveniva assicurarli, facendoli concorrere per qualche lato a rinforzo degli interessi generali della Lega, e metterli sotto la garanzia di una forte tutela, con norme o provvedimenti comuni in un comune trattato. Ciò appunto fu fatto colla legge e concordia nel congresso di Lodi, al quale, per lo scopo e la natura dell' atto, convennero i Consoli delle città non i Rettori della Lega. In esso venne dunque stabilito:

1.° « Nessuna persona appartenente a città o signoria congiunta alla Lega piglierà pegno o compenso per causa di contratto o danno avuto sopra altra persona non appartenente alla sua stessa giurisdizione, ed imputi a sè stesso l'aver posta fiducia in chi non ne era degno. »

» Il trasgressore di questo patto venga costretto alla riparazione da' suoi consoli, e, se costoro dopo quaranta giorni dalla domanda dei consoli di colui che andò soggetto al pegno o ad altro danno per la detta causa, non avranno costretto il trasgressore a dar ragione del suo operato od a levare il pegno o riparare il danno, è fatta facoltà ad un terzo vicino di togliere un compenso alla città a cui appartiene il reo e di tenerlo finchè non siasi riparato al malefizio.

2.° « Nessuna delle sopradette città o signorie riceverà i banditi da alcuna di esse e se n' avesse ricevuto, o saprà che alcuno sia venuto nel suo dominio, lo caccierà entro quindici giorni dopo richiesta dei consoli o del signore da cui fu bandito, nè potrà più riceverlo finchè non gli sia levato il bando.

3.° « Egualmente nessuna città o signoria imporrà nuovo pedaggio e dazio, e per nuovo intendasi che non sia in uso già da trent' anni: »

4.° « Non intraprenda nè giuri alcuna cosa contro il patto

comune e la concordia delle città, o se ciò avesse fatto o ricusato di rendere giustizia ad alcuna delle città collegate, allora tutte le altre città sono tenute ad aiutare quella che domandò giustizia o sofferse danno sinchè non sia fatta pace, concordia o giustizia: »

5.° « Non innalzi fortezza sulla giurisdizione altrui contro il consenso della città nel cui dominio vuolsi edificare, eccetto il caso che non siasi diversamente convenuto in speciale convenzione: »

6.° « Non riceva scientemente nessuno che sia dichiarato traditore, da alcuna città o signore della Lega, o se l'avesse ricevuto lo scacci entro quindici giorni dall'avutane richiesta e non lo riceva più: »

7.° « Non accetti nessun castellano, ossia padrone di castello, della giurisdizione d'altra città contro il consenso della città a cui appartiene, ed avendolo ricevuto lo scacci entro quindici giorni dal dì che ne fu fatta domanda, e non lo accetti più. La città d'Alessandria non è tenuta a questo capitolo: »

8.° » D'ora in poi non avrà alcun valore l'appellazione fatta all'imperatore Federico. Salva in ogni cosa la deliberazione della maggior parte delle città della Lega. »

« Le città sono tenute tutte con giuramento di osservare questi patti in forza della loro alleanza, restando in pieno vigore i patti speciali fatti fra le città dal principio della concordia in poi. »

Lex et concordia civitatum data in civitate Laude.

« In nomine domini nostri[1]. anno ab incarnatione domini

[1] Ho dinanzi tre esemplari di quest'atto. Quello pubblicato dal Muratori, Antiq. Med. Ævi tom. IV, colon. 263, tolto dall'Archivio di Regio, uno

„ nostri ieshu xripsti millesimo centesimo sexagesimo octavo. tercio die mensis madii. inditiono prima. Breve recordationis qualiter consules Cremone. Mediolani. Bononie. Padue. Verone. Mantue. Parme. Placencie. Brixie. Pergami. Laudo. Cumanarum. [1] Novarie. Vercellarum. Asti. Terdone. Alexandrio atque dominus Opizo marchio malaspina habito Laude [2] comuni consilio unanimiter laudaverunt ut nequis istius Marchionis hominum vel istarum civitatum vel aliarum que modo sunt vel erunt in hac civitate. [3] alium pro alio de alia civitate pigneret vel super alium [4] vindictam sumat occasione contractus vel maleficii. sed sibi imputet si non ydoneo debitori crediderit. et qui contra fecerit a suis consulibus cohereeatur et si sui consules cum qui, contra fecerit infra ·XL· dies postquam eis requisitum fuerit a consulibus Laude [5] (*sic*) qui pignoratus vel iniuriam passus fuerit non coegerit eum ad restitutionem pignoris vel ad mendantiam vel rationem de alia re faciendam. si de suo vicino querimonia fiat tunc consules civitatis illins cuius homini preda vel maleficium factum fuerit vel pignus ablatum fuerit vel de alia re rationem consequi non potuerit. vicini eius habeant potestatem accipiendi de habere illius civitatis cuius homo pignoraverit vel maleficium contra statum fecerit. vel rationem de alia

ricavato fedelmente dal *Registro Grosso* dell'Archivio notarile di Bologna, il terzo dal *Liber Jurium* della città di Lodi. Pubblico quest'ultimo perchè inedito e noterò fedelmente le varianti principali.

[1] Il Muratori ha *Cumarum*, il Codice bolognese *Cumis*. Nota che il primo trasporta la città di Bologna in fine di tutte le altre, il secondo la mette subito dopo Piacenza, il terzo tiene un'ordine tutto diverso e mette dopo le città il marchese Malaspina che gli altri due mettono avanti.

[2] Il Muratori ha *Laudamento*. ma anche il Codice bolognese ha *Laude*.

[3] Meglio il Muratori ed il Codice bolognese che hanno *societate*.

[4] *Super alium* mancano nel Muratori e nel Codice bolognese.

[5] Il Muratori ed il Codice bolognese hanno *illius*.

» re facere voluerit et teneat quod acceperit douce eis vel
» vicino suo satisfactum fuerit. Item decreverunt ut nulla
» civitas vel suprascriptus marchio aliquem a suis consulibus
» banitum recipiat et si receperit vel in suam virtutem ve-
» nerit infra .XV. dies postquam a consulibus vel marchione
» quibus bannitus fuerit. ei requisitum fuerit de sua pote-
» state et virtute eum eicient nec de cetero eum recipient
» nisi de banno traditus fuerit a suis consulibus. In super
» laudando statuerunt ne aliquis vel civitas in sua virtute
» novum pedagium seu tolomeum [1] (*sic*) accipiat et novum
» dico statutum a XXX· annis infra sive inzac. Preterea
» nulla civitas vel marchio ullo modo aliquid iniat vel sa-
» cramentum iubeat contra comune pactum vel concordiam
» civitatum. Item ordinaverunt si suprascriptus marchio vel
» aliqua civitatum contra concordiam inter se et alias civi-
» tates factam fecerit vel iusticiam alicui civitati facere re-
» cusaverit, tunc omnes alie civitates teneantur adiuvare
» illam que iusticiam postulaverit vel iniuriam passa fuerit.
» donec ad pacem et concordiam vel ad iusticiam pervenerit.
» Item convenerunt et statuerunt [2] ut nulla civitas vel homo
» hedifficet forticiam super iurisdictionem alterius civitatis
» contra voluntatem illius civitatis in cuius iurisdictione
» habuerit nisi speciali concordia aliud apparuerit. Illum
» quoque quem aliqua civitatum vel marchio de sua terra
» proditorem decreverit nec ipsa civitas vel marchio de cetero
» in sua virtute teneat nec alia eum sciens recipiat et si rece-
» perit infra ·XV· dies postquam ei requisitum fuerit a consu-
» libus illius civitatis cuius proditor fuerit [3] ut suprá inventus

[1] *Toloneum*, così hanno gli altri due codici.

[2] Il Murat. ha *statuerunt et convenerunt*, è da preferirsi la lezione del Codice lodigiano il quale concorda anche col bolognese.

[3] Il Codice bolognese ha *proditio fuerat*.

» de sua virtute cum de cetero non recepturus expellet. Pre-
» terea firmiter ordinaverunt. ut nulla civitas vel marchio ali-
» quem castellauum silicet castelli dominum de alterius civi-
» tatis iurisdictione id est qui infra terminos iurisdictionis
» eiusdem contra voluntatem illius de cuius iurisdictione fuerit
» recipiat. vel si receperit infra XV· dies postquam ei re-
» quisitum fuerit a consulibus illius civitatis cum de sua
» virtute de cetero non recepturus eiciet. Alexandria tamen ci-
» vitas hoc extremo capitulo non teneatur [1]. Item decreverunt
» ut appellatio ad imperatorem Fredericum deinde facta non
» valeat. Salvis in omnibus maioris partis civitatum consilio.
» Et de istis omnibus observandis iureiurando teneantur iste
» civitates propter concordiam civitatum. Salvis in omnibus
» specialibus pactis factis inter civitates in principio con-
» cordie vel postea. Data in civitate laude [2]. Affuerunt testes
» *de Cremona* Albertonus bucadetorculo. Clerobellus de ante
» domo. Guiscardus de plathena. Chunradus de giroldis [3]. *De*
» *Mediolano.* Manfredus de sorexina. Girardus pesto. Bon-

[1] Alessandria aveva bisogno di crescere di popolazione e di territorio, perciò essa non dovova essere tenuta nell'osservanza di quel capitolo.

[2] *Data in civitate Laude.* Tanto nel Muratori che nel Codice bolognese mancano queste parole.

[3] Il Muratori ha — *De Cremona* — « Albertus Bocha de Torslo, Trenibellus de Ante-Dominum, Ancellerius de Be-aqua, Guiscardus de Pladena, Conradus de Giroldis, » — Il Codice bolognese — « Albertonus bocca de tergio, Angelerius de Beaqua, Guiscardus de Pladena, Gerardus caga-pesto, Bonconventus, Albertus de Cara, Bonifatius iudex. » — Avrebbe messo come consoli di Cremona Gerardo Cagapesto e Alberto di Carate che gli altri due mettono come consoli di Milano, Bonconvento che il Codice lodigiano mette nei consoli di Milano ed il Muratori in quelli di Vercelli, e Bonifazio giudice che tanto il Muratori come il Codice lodigiano fanno console di Padova. Notisi che il Codice bolognese non ha nè i consoli di Milano, nè quello di Parma come tralascia affatto quelli di Bergamo. Quindi non ha che le firme di quattordici città mentre gli altri due ne hanno diciassette e non porta che trentadue nomi mentre il Codice lodigiano ne ha trentasette ed il Muratori uno di più che è l' *Ancellerio Beaqua.*

" conventus. Albertus de carae. Andriottus de la cruce [1]. *De*
" *Padua.* Bonefacius iudex. *De Verona.* Amabertus. *De Bo-*
" *nonia.* Mussus de asenella. et Oldevrandus gualfredi [2]. *De*
" *Placentia.* Girardus de andetho et Albertus mantegacius [3].
" *De Parma.* Ysac et Obertus baffolus et Girardus de inzola [4].
" *De Mantua.* Arlottus [5]. *De Brixia.* Giroldus de boxadro. et
" Redulfus de concesa [6]. *De Cumis.* Bertrame brocus et Oge-
" rius iudex d'ysola [7]. *De Novara.* Ugo bruxado. *De Vercellis.*
" Cunradus salimbene et Meardus [8]. *De Asti.* Guillielmus cal-
" vus [9]. *De Terdona.* Arvenus de buxeda [10]. *De Alexandria.*
" Obertus de fodro et Redulfus nebia et Aledramme de maren-
" go [11]. *De Laude.* Uguenzonus brina et Ottobellus caxola [12].
" *De Bergamo.* Albertus albertoni et Albertus de mapello [13] et

[1] Il Muratori ha — *De Mediolano* — « Manfredus de Surixina, Gerardus Caga-pesto, Brochus Ogerius, Judex do Isola. » —

[2] Il Muratori invece di *Oldevrandus Gualfredi* ha *Oxadrus.* Il Codice bolognese ha solamente *Aldebrandus Gualfredie.*

[3] Vanno d' accordo il Codice lodigiano col Codice bolognese, il Muratori pure se invece di *Girardus* non avesse *Rolandus.*

[4] Il Codice bolognese fa due consoli di *Obertus Baffolus*; il Muratori ed il Codice lodigiano uno solo.

[5] Il Muratori si discosta dagli altri due e mette a Mantova due consoli lodigiani *Uguinzonus Brina* e *Oldratus Mundalinus*, ed a Lodi l'Oldovrandino Gualfredo.

[6] S'accordano i tre codici salvo che Muratori ha *Fredulfus* invece di *Rodulfus.*

[7] Il Codice bolognese manca di *Ogerius iudex de Ysola.* Il Muratori nota Brochus Ogerius e Iudex de Ysola nei consoli di Milano, ed a Como mette *Bertrame* e *Guillielmus Calvis.*

[8] Il Muratori ha — *Conradus Salimbene, Bonconventus, Albertus de Cume, Andriottus de Cruce.* —

[9] Il Muratori qui mette *Ottobellus Caxola* e *Arlottus.* Gli altri due codici vanno d'accordo tra loro.

[10] Muratori, *Buxena.* Codice bolognese *Alverius.*

[11] Muratori. *Marego.*

[12] Muratori. *Oldovrandinus Gualfredi.* Il Codice bolognese ha Ugenaconus Britta ed aggiunge ai due *Oldradus* Mundalinus.

[13] Muratori. *Masello* invece di *Mapello.* Manca Bergamo nel Codice bolognese.

» alii plures affuerunt. Ego Guidottus notarius ac domini Fre-
» derici imperatoris iudex ordinarius interfui et iussu con-
» sulum suprascriptorum hanc cartam et legem et concor-
» diam scripsi.

« Ego Anselmus de mellese notarius imperialis hanc car-
» tam ab autentico ipsius nil addens nec minuens quod sen-
» sum augeat vel mutet exemplavi et precepto domini Loth
» de alcis de florentia militis et doctoris legum potestatis
» Laude autenticavi et in hoc registro registravi et me sub-
» scripsi. »

Necessità di concordia faceva deporre antichi rancori, invidie, ambizioni, sacrificare pretese e diritti, avvicinare ai prepotenti i deboli, avvivare la confidenza, la sicurezza, il reciproco rispetto, suscitare lo spirito di fratellanza, e, tutto insieme, addoppiare moralmente, fisicamente le forze della Lega. Molte contese, che altre volte avrebbero dato cagione a gravissime guerre, erano allora pacificamente acquietate. Tra Brescia e Cremona riagitavasi un'antica causa di confine alle sponde dell'Olio, e bastò un giuramento per finire ogni cosa, ed i Bresciani da sè distrussero i loro castelli di Montechiari e Manerbio [1]. Per simili fatti di buona vicinanza rifrancandosi sempre più le città nella concordia si fortificavano, si addestravano nelle armi, riformavano i loro governi in appoggio alla Lega, e richiedevano dai loro consoli che entrando in carica giurassero di eseguire e di far eseguire tutte le leggi e le obbligazioni imposte dalla Lega. Ecco come nel presente anno giurarono i consoli di Piacenza.

« Ego per bonam fidem populum placentie et comitatus

[1] Dal *Chronicon Iacobi Malvecì*, nel Muratori *Rer. Ital. Script.*, tom. XIV, colonna 880, B.

» per pacem et guerram regam et eum in concordia tenebo
» et inter discordantes pacem reformabo et concordiam fa-
» ctam inter placentinos et alias civitates seu loca et per-
» sonas et si que de cetero facte fuerint adtendam et com-
» plere faciam. Et *obsides* qui papie et *blandrate* vel alibi
» sunt per bonam fidem recuperabo et unicuique nostrorum
» per singulos menses sex solidos imperialium dabo. Et de
» denariis de pergamo XXXVIII libras et mediam imperia-
» lium reotoribus obsidum dabo infra tercium diem postquam
» habuero et si illos denarios non habuero tamen XXXVIII
» libras et mediam imperialium eis solvam usque ad kalendas
» februarii proximas. Et omne illud estimum quod positum
» est vel ponetur in meo consulatu sicut ordinatum est vel
» fuerit quam citius potero intus et extra colligam et in de-
» bito comunis solvam nec de eo aliquam remissam alicui
» faciam nisi in consilio ad campanam sonatam per pa-
» rabolam omnium vel maioris partis et totum quod me
» recte contigerit similiter solvam: salvo eo ut si quod per
» preteritos consules veteri estimo additum vel diminutum
» est per consules cum maiori parte conscilii possit emen-
» dari. Et totum debitum comunis qui debetur creditoribus
» papie et insule iureiurando videlicet bescossis et eorum
» sociis et bartolomeo et sociis et medicis et sociis et ca-
» valcabovi de insula et eius sociis ad terminum et terminos
» solvam et omnes conventus quos consules cum predictis
» creditoribus fecerunt adtendam et complebo sicut preteriti
» consules attendere promiserunt et iuraverunt. Et consules
» iusticie ad complendum eorum officium semper cum ne-
» cesse fuerit per bonam fidem adiuvabo. Et omnia illa banna
» que imposita fuerint in concordia consulum tollam nec
» alicui ullo ingenio remittam. Et per bonam fidem cum so-
» ciis meis de honore et proficuo et comuni utilitate civitatis
» placentie et comitatus in concordia ero. Et consules et ca-

" merarium antequam de consulatu exeam levare faciam in
" concordia omnium sociorum meorum bona fide nec operam
" dabo per me vel per alium ut aliqua fraude aliter eligantur
" nec aliqua fraude faciam ut aliquis consul vel camerarius
" fiat vel non fiat. Et totum illud habere quod potero ra-
" tionabiliter acquirere comuni acquiram cum mensura nec
" de illo aliquam fraudem faciam neque fieri permittam et
" in quinque libris imperialium pro beneficio consulatus con-
" tentus ero et ultra hoc occasione consulatus plus duodecim
" denar. ab aliqua persona non recipiam per me vel per alie-
" nam personam. Et bona fide operam dabo ut strate se-
" cure sint mercatoribus et viatoribus et res om..... hominum
" placentie et comitatus que ablate fuerint vel auferentur
" per bonam fidem recuperabo. Et ad fortitudinem civitatis......
" muniendam et finiendam per totum meum consulatum mo-
" dis omnibus quibus potero operam dabo. Et ad rivum co-
" munis ducendum...... iendum pro posse studebo. Et XLV
" libras papiensium denariorum usque ad festivitatem sancti
" Michaelis proximam solvam Rufino medico et Iordanino
" buccabarili nisi remanserit per parabolam rufini vel iorda-
" nini aut eorum certi missi. Et camerarium iurare faciam
" quod comuni camere bona fide adquiret et custodiet nec
" ipse eam fraudabit nec alii fraudare permittet et ultra XII
" denarios occasione camere ab aliqua persona non recipiet
" et ultra IIII libras camerario non dabo vel habere pro-
" mittam. Et omnes fructus redditusque possessionum illorum
" qui placentiam exierunt et ex parte imperatoris sunt col-
" ligere faciam et in comuni mittam vel eas guastas manere
" faciam salvo eo quod pro isto sacramento non cogar alicui
" domino vel creditori eorum contra rationem facere. Et
" totum debitum quod Guilielmo de russo a nepotibus et
" Musso de pontulo et fratribus eius debetur ad terminum
" et ad terminos qui mihi dati fuerint solvam nisi per eorum

„ parabolam remanserit. Et omnia alia debita que consules
„ per se vel suum certum missum in scriptis mihi consigna-
„ verint infra octo dies postquam de consulatu exierint si-
„ militer ad terminum vel ad terminos qui mihi dati fuerint
„ solvam nec fraude vitabo quin ipsa debita in scriptis re-
„ cipiam. Et omnes homines placentie *iurare faciam usque*
„ *ad kalendas madii proximas concordiam parmensium et*
„ *verone et marche et venecie et ferrarie* sicut in brevibus
„ concordie continetur firmam tenere. Et V. libras imperialium
„ Russo de furnario pro banno in quo incidit tollam nisi de
„ iuro se deffendere potuerit. Et *concordiam factam cum Opi-*
„ *zone marchione malaspina et filio* sicut in brevi concordie
„ continetur adtendam et complere faciam et quinquaginta
„ libras imperialium que pro illa concordia debentur usque
„ ad kalendas proximas illis personis quibus promisse sunt
„ solvam. Et de denariis de pergamo octo libras imperialium
„ Bernardo ardiciono pro denariis quos consulatus civitatum
„ ei donaverunt solvam et si illos denarios non habuero ta-
„ men octo libras imperialium eidem Bernardo usque ad caput
„ ieiunii proximum solvam. Hoc totum attendam et faciam pro
„ bona fide sine fraude et malo ingenio a kalendis ianuarii
„ proximis usque ad unum annum salva fidelitate Imperatoris
„ ut in brevi concordie civitatum determinatum est „ [1].

[1] BOSELLI: *Delle Storie Piacentine* — pag. 320 — Il Boselli non sa se questo documento appartenga all'anno 1168 ovvero al 1169; ma dai dati storici accennati nel documento è facile argomentare che appartiene al 1168, anzi possiamo assicurare che fu fatto nei primi tre mesi di quell'anno. La concordia dei Piacentini col marchese Opizone Malaspina e suo figlio Maruello avvenne il 27 dicembre 1167, la espugnazione del castello di Biandrate e quindi la liberazione degli ostaggi lombardi in esso richiusi si ritiene avvenuta nel marzo 1168. Dunque il presente atto fu steso dopo quella concordia e prima di quella espugnazione. Aggiunge forza allo detto ragioni la circostanza che i consoli giurano di far rinnovare ai Piacentini il giuramento della Lega *usque ad Kalendas madii proximas.*

S'adoperavano inoltre le città, ciascuna per sè, d'assicurarsi intorno un buon vicinato e di guadagnare degli alleati alla Lega. Bologna aveasi amicato Faenza, Imola, S. Cassiano e se le stringeva con trattati di reciproca difesa. Il 16 giugno 1168 gli Imolesi giuravano — « Nos immolenses » iuramus salvare bononienses et faventini in personis et in » rebus et castrum Sancti Cassiani et eius Ecclesiam cum » suis rebus et personis et castrum Ymole in personis et » robus. et iuramus facere equitates quando bononienses et » faventini facient et facere hostes et cavalcatas quando ipsi » facient et nobis preceperint. » — Un simile giuramento ricambiavano i Faventini. — « Nos Faventini iuramus personas » hominum bononiensium et Sancti Cassiani et castri Ymole » et eorum bona salvare et defendere in tota nostra forcia » et si impedimentum eis apparuerit in tota nostra forcia illud faciemus per eos quod per faventinos et hostes faciam per duas vices in anno semel cum toto comuni ad » meum proficuum vel damnum et expendium » [1]. —

Il re di Sicilia mandava incoraggiamenti e denaro per la riedificazione di Milano, per la Lega, spediva lettere ai Genovesi domandando la loro alleanza, ma con questi non veniva a conchiudere nulla, per la ragione che non volevano mettersi contro all'Imperatore. Altri accennano, Schiavina ci assicura che la Lega quest'anno adunavasi un'altra volta in Piacenza e che tra molte cose stabilì d'invitare i Genovesi ad entrare nella concordia delle città Lombarde o di domandar loro denaro per la nuova città d'Alessandria [2]. Veramente Oberto Cancelliere nel libro secondo degli Annali Genovesi dice — « Le città della Lombardia, che avevano congiurato per timore dell'imperatore di Ger-

[1] *Annali bolognesi* del Savioli, vol. II, parte II, pag. 5 e seg.
[2] *Histor. Patr. Monum. Scrip.*, tom. IV cit., colon. 12, 6.

mania mandarono lettere ed ambasciatori alla nostra città domaudando che mandassimo i nostri consoli, od i loro sarebbero qui venuti per stabilire con esse una concordia come avevano fatto molte città. Ed essendo esse occupate in gravi facende, Genova mandò Oberto Cancelliere ed Ottone Giudice di Milano; ma non combinarono la domandata concordia. Intanto i consoli della nuova città, chiamata Alessandria dal nome del papa, che allora pontificava, il quale era nemico di Federico desolatore di quasi tutta l'Italia, vennero a Genova, e dichiaratisi in ogni cosa buoni amici dei Genovesi domandarono soccorso per la fabbrica della città. Udite le loro preghiere i consoli diedero mille soldi e promisero che i nuovi consoli ne darebbero altri mille [1]. — Nulla lasciavano d'intentato le città collegate, e per questi ed altri simili fatti, che non giunsero a nostra cognizione, la Lega sempre più si estendeva e si corroborava. Ed in questo grande agitarsi di piccole individualità, pur allora uscite dalla sfera di privati interessi per associarsi in un interesse comune, facendo bella prova di prudenza e di senno politico, l'odio contro Barbarossa e contro i di lui amici cresceva a misura che le città acquistavano di sicurezza, la Lega di forze.

Venne il 24 ottobre 1169. Quel giorno Egidio de Dovaria di Cremona, Rogerio Marcellino di Milano, Giovanni de Bonifacio di Piacenza, Manegoldo di Brescia, Rogerio de Gongolato di Bergamo, Alberto de Gavazzo di Lodi, Liazaro e Tebaldo di Parma, Vicino di Novara, Corrado di Vercelli e Guillio di Alessandria, giuravano in Cremona un nuovo giuramento delle città della Lombardia, della Marca, della Venezia e della Romagna, dal quale traspare quanta sicurezza e quanto ardire avesse preso la Lega. Giuravano — « di

[1] Nel *Murat. Rer. Ital. Scrip.*, tom. VI colonna 324. A.

stare ai patti già stabiliti, di distruggere le abitazioni, e di guastare i beni di quelle città e di quelle persone, che mancando di fede alla Lega si dessero al partito di Federico; di non ricevere nè ambasciate nè lettere dall' Imperatore, e ricevendole di farle conoscere ai Rettori; di lealmente cooperare che tutti gli abitanti della loro città e dei sobborghi dell'età tra i 15 ai 60 anni prestino questo giuramento; che sieno eletti consoli idonei a mantenere in vigore questa concordia e la facciano giurare dai cittadini; di non fare la guida nè la spia ai nemici; di non lasciarsi corrompere ed indurre per guadagno ad accordarsi con Federico nè ad accettare persone o città nella Lega. » — Oramai ci volevano degli impegni per entrarvi. — « E finchè non ci sarà pace tra Federico, *detto Imperatore* [1], e le città della Venezia, delle Marche, della Lombardia, delle Romagne non andrò a lui nè a' suoi rappresentanti, non gli spedirò lettere nè messi, non giurerò di farmi duce di milizie nè soldato sotto duce fuor della Lega, e se avessi giurato disdirò il giuramento. Se mi verrà notizia che alcuno abbia fatto o voglia far del male alla nostra società, e procurerò di oppormi al male ed ai disegni, e prima che scadano otto giorni dalla notizia avuta lo denuncierò ai consoli. » —

Jus iurandum civitatum scilicet lombardie et marchie et venetie atque romanie.

» In nomine domini. Ego iuro ad sancta dei evangelia.
» quod bona fide operam dabo ad observandas societates et

[1] La Lega incomincia a non più riconoscere in Barbarossa l'autorità imperiale, della quale era stato spogliato per forza della scomunica, e perciò lo chiama *detto imperatore, imperator dictus.*

„ concordias factas inter homines Lombardie et Marchie et
„ Venetie et Romanie et eorum qui in hanc concordiam ve-
„ nient et recepti fuerint communi consilio rectorum vel ma-
„ ioris partis; et si aliqua civitas vel ulla persona societatis
„ adheserit parti imperatoris Frederici; ita quod sit con-
„ tra hanc societatem nostram. Ego bona fide operam dabo
„ ad eum expellendum de suo habitaculo et res eius degua-
„ standas, nec ero ultra in consilio ut receptus sit a nobis.
„ nisi comuni consilio omnium rectorum civitatum vel ma-
„ ioris partis. Et si erit de mea civitate bona fide operam
„ dabo ut domum eius quam habuerit in civitate destruatur
„ et de civitate expellatur. et legationes imperatoris vel lit-
„ teras scienter non recipiam fraude et si aliquo modo ad
„ me pervenerint. bona fide rectoribus ostendam vel osten-
„ dere faciam. et nullam concordiam faciam cum impera-
„ tore Frederico nisi consilio maioris partis consulum civi-
„ tatum omnium huius societatis. Neque ero in consilio vel
„ facto ut mea civitas faciat sacramentum contra hanc con-
„ cordiam. et si facta sit vel fuerit bona fide operam dabo
„ ut infringatur. Et ego bona fide operam dabo ad facere
„ iurare generaliter et sine fraude homines mee civitati et
„ suburbiorum, ei civitati coniuntorum a LXX annis infra
„ et a XV super sine fraude; hoc sacramentum infra duos
„ menses vel operam dabo iurare consules electos ad hanc
„ concordiam conservandam ydoneos; quod intra duos men-
„ ses postquam in consulatum intrabunt faciant iurare ho-
„ mines suo civitatis ut supra legitur. Nec ero guida vel
„ spia ad dampnum nostre partis et ad utilitatem hostium;
„ et hoc attendam bona fide. Et ego non recipiam aliquod
„ habere per privata mea voluntate propter faciendam con-
„ ventionem cum imperatore Frederico. vel propter aliquam
„ personam vel civitatem recipiendam in nostram societatem.
„ Et ita iuraverunt. Egidius de dovaria de cremona et

„ Rogerius marcellinus de mediolano. et Johannes de boni-
„ facio de placentia. et Manegoldus de brixia. Et Rogerius
„ de gongolato de pergamo. Et Albertus de gavazo de laude.
„ et Liazar et Tebaldus de parma. Et vicinus de novaria.
„ Et Chunradus de vercellis. Et Giullius de Alessandria.
„ M. C. LXI. Inditione tercia Nono Kalendas Novembris.
„ Actum in civitate Cremone. „

„ Et quam discordia duraverit inter Fredericum *impera-
„ torem dictum* ex una parte et Venecia et civitates Mar-
„ chie et Lombardie et Romanie et omnes qui sunt in hac
„ civitate societate *(sic)* vel erunt ex altera; non ibo ad ipsum
„ imperatorem Fredericum vel ad alium pro eo nec nun-
„ cium vel litteras mittam vel mitti faciam nisi consilio et
„ parabola omnium rectorum iam dicte societatis vel maioris
„ partis. Nec de cetero iurabo me esse caput alicuius com-
„ pagnie; nec sub capite iurabo sive consilio et parabola
„ consulum comunis mee civitatis vel maiori partis. Et si fa-
„ ctum habeo non ultra procedam ex eo iuramento; contra
„ preceptum iam dictorum consulum michi per debitum sa-
„ cramenti factum. Nec ero in consilio vel facto ut aliquid
„ supra dictorum fiat. nisi supradicto modo. Et si scivero
„ aliquem facere velle vel fecisse contra hoc statutum bona
„ fide prohibebo ne fiat. et quod factum erit infra dies VIII
„ postquam sciero ipsis consulibus manifestabo; omnibus vel
„ maiori parti qui tunc erunt in civitate [1].

Al nuovo giuramento delle città tenne dietro un nuovo giuramento dei Rettori, dal quale ci vengono date importantissime cognizioni intorno alla autorità dei Rettori ed alla costituzione interna della Lega. Aveveno i Rettori piena facoltà di provvedere ai bisogni della Lega secondo quello

[1] Inedito. Dal *Liber Iurium* della città di Lodi, fog. 43, pag. seconda e seg.

ch' essi credevano più vantaggioso; erano obbligati d' intervenire a tutti i *parlamenti* convocati da loro o di farsi rappresentare da un console della città nella quale tenevano la carica; non potevano accettar nulla da nessuno per loro privato interesse, e dovevano manifestare ogni cosa che ricevessero ed usarne a loro giudizio nel modo più utile all' intera società. La Lega costituita in corpo morale aveva affidato ai Rettori un tesoro proprio, una propria amministrazione, ed il diritto sovrano d' imporre tributi a persone e città coi quali sopperire a tutto il bisognevole della Lega; ma i Rettori giuravano che non imporrebbero mai insopportabili gravezze, ma che le avrebbero regolate a misura delle facoltà dei contribuenti. Nè era solo questo diritto di alta sovranità che potessero esercitare i Rettori; sembra che le città alleate avessero loro demandate gran parte delle attribuzioni della suprema autorità imperiale dalla quale si erano emancipate. Proveremo a suo luogo con atti legali che i Rettori facevano concessioni, accordavano privilegi, giudicavano e riformavano in ultimo appello i giudizi e le cause. Qui si obbligano di giudicare, secondo ragione e le *buone usanze*, entro quaranta giorni le querele e questioni rimesse al loro arbitrato. In fine del giuramento promettono di far eleggere nuovi Rettori otto giorni prima ch' essi escano dalla Lega e di osservare fedelmente e senza frode ogni cosa giurata sino alle calende di maggio.

Sacramentum rectorum civitatum silicet longobardie marchie Romanie et Venetie.

« In nomine domini nostri Jeshu Xripsti amen. Ego iuro
» ad sancta dei evangelia quod bona fide sine fraude regam
» homine huius civitatis *(sic)* societatis silicet lombardie et

" marchie et romanie et venetie et eos qui in hanc societatem
" venerint postquam recepti fuerint secundum quod credi-
" dero melius esse societati. Ego fraude non evitabo quo
" minus intersim parlamentis que constituta fuerint a re-
" ctoribus civitatum. vel ego vel unus ex consulibus meo
" civitatis. Ego non recipiam aliquod avere ad meam pro-
" priam utilitatem nec per me nec per interpositam perso-
" nam nec ad comunem utilitatem omnium civitatum pre-
" dicte societatis et si ego recipiam aliquod avere pro pre-
" dicta societate vel designabo predicte societati vel expen-
" dam ad comunem utilitatem predicte societatis bona fide.
" Et si aliquod gravamen in rebus vel personis imposuero
" super civitatem aliquam bona fide imponam secundum
" possibilitatem civitatis supra quam impositum fuerit. Ego
" illas querimonias vel lamentationes que nobis facte fuerint
" arbitrio rectorum infra XL dies finiam secundum rationem
" vel bonum usum vel secundum quod a maiori parte re-
" ctorum civitatum constitutum fuerit. nisi remanserit per
" parabolam lamentatoris vel qualitas negotii dilationem
" postulaverit vel iusto impedimento. Ita tamen quod non
" sim astrictus recipere appellationes eius qui appellaverit
" a sententia data ab uno ex consulibus sue civitatis. Et
" ego bona fide operam dabo et curabo ut alii rectores eli-
" gantur qui regant predictam societatem ante quam exeam
" infra octo dies et iurent ut suprascriptum est. Et hec om-
" nia bona fide et sine fraude observabo usque ad kalendas
" madii proximas [1].

In quel mezzo col concorso dei paesi circonvicini, [2] col-

[1] *Inedito*. Dal *Liber Iurium* della città di Lodi, fog. 39, pag. seconda.
[2] Con atto 25 settemb. 1168 il vescovo d'Asti concedeva agli Alessandrini « *quadraginta de melioribus hominibus qui sunt in villa Quargenti* ,

l'aiuto delle città collegate e dei denari di Genova la nuova Alessandria rinforzava le sue difese, accresceva le sue abitazioni, allargava la sua giurisdizione e pigliava stato come gli altri Comuni lombardi. Sin da principio ebbe qualche questione con Asti per diritti di strade, di pedaggio, di libero scambio di commercio; ma presto s'accordarono insieme, chè fra l'altre ragioni avevano bisogno di tenersi unite per combattere due vicini nemici, il marchese di Monferrato ed il conte di Biandrate. L'atto di quella concordia del 1169 è riferito dallo Schiavina, il quale asserisce che fu stipulato il 25 ottobre.

« In nomine domini. Ut omnis fomes discordiæ eradicetur,
» et perpetua concordia conservetur inter Hastenses, et
» Alexandrinos dictos iuxta flumen Tanari habitantes, tale
» pactum sub jurejurando inter eos firmatum est. Prædicti
» Hastenses omnes a XIV annis usque ad LXX, si abso-
» lutione utriusque Consulatus, vel Potestatis, vel eorum
» missi ad hoc constituti remanserit, jurant supra Dei San-
» cta Evangelia, bona fide adiuvare Alexandrinos contra
» Marchionem Montisferrati, et contra Comitem Blandrati,
» omni occasione remota, et contra aliquam singularem
» personam, vel contra aliquos alios homines. Item jurant
» bona fide salvare, et custodire Alexandrinos, et eorum
» res, et bona, universos cives Alexandriæ, et ejus jurisdic-
» tionis in prædicta civitate, et ejus jurisdictione habitantes,
» et tota jurisdictione sua, et alibi ubique pro posse bona

pro habitaculo in civitate Alexandrie, qui debent subire onera civitatis in faciendo ponte, et fossato et aliis operibus civitatis. » Il castello di Castelletto il 15 marzo 1169 si diede agli Alessandrini « *ita ut populus Alexandrinus habeat predictum castrum et villam cum omnibus suis pertinentiis sine omni sua contraditione* » — Vedi Schiavina nell'opera citata colon. 12, 13 e 14.

„ fide. Item jurant bona fide facere justitiam Alexandrinis
„ Hastensium conquerentibus; nec cambium facient, excepto
„ a principali debitore, aut fidejussore, sed in persona nun-
„ quam. Item jurant bona fide, quod non accipient peda-
„ gium, aut theloneum, scilicet curajam, vel alium hono-
„ rem ab aliquo Alexandrino in Haste, nec in ejus juris-
„ dictione. Item jurant, quod non vetabunt aliquibus mer-
„ catoribus, vel negotiatoribus undecumque veniant sive
„ per terram, sive per aquam, quin veniant Hast. cum ne-
„ gotiatione sua, eundo et redeundo. Item jurant bona fide,
„ quod facient Alexandriæ, semel in anno expedictionem
„ cum militibus et peditibus, si eis ab Alexandrinis impe-
„ ratum fuerit, suis expensis et amissionibus, nec derelin-
„ quent eos in expeditione infra mensem unum absque vo-
„ luntate eorum, quorum subsidio interfuerint, nec dimit-
„ tent eos in obsidione castri obsessi utriusque partis vo-
„ luntate, absque voluntate eorum, quorum servitio extite-
„ rint; et quoties Alexandrini mandaverint sibi cum mili-
„ tibus in adjutorium properare, properabunt, et venient
„ in primo vere suis expensis et perditis, et deinde suis
„ perditis, sed Alexandrinorum expensis. Item omnibus locis,
„ aut hominibus, quos communi consilio Hastensium Con-
„ sulatus, et Credentiæ, et Alexandriæ Consulatus, et Cre-
„ dentiæ, omnium scilicet, aut majoris partis acceperint
„ utrique huic jurejurando teneantur. Et e converso simili-
„ ter Alexandrini jurant super Sancta Dei Evangelia haec
„ omnia supradicta versus prædictos Hastenses bona fide,
„ et absque fraude observare: excepto de curaja, quæ est
„ Hastensis Episcopi, et de pedagiis, sub jurejurando ad
„ terminum venditis; sed adveniente termino d. m. vir præ-
„ dicte Alexandriæ non det in Haste, aut ejus jurisdictione
„ pedagium, aut alium morem præter prænominati Epi-
„ scopi curajam, et hoc jusjurandum semper in capite X

» annorum renovetur, si ab Alexandrinis Hastensibus Con-
» sulibus, aut ab Hastensibus Alexandrinis requisitum fuerit.
» Et haec omnia ista Hastenses et Alexandrini bona fide
» et sine fraude jurant super Sancta Dei Evangelia, per-
» petualiter observare, salvo Imperatore, et aliis omnibus
» sacramentis specialibus utriusque partis, et omni occa-
» sione remota, teneantur uni alios adiuvare contra Mar-
» chionem Montisferrati et Comitem Blandrati. Actum hoc
» anno Dominicæ. Incarnationis MCLXIX indict. 11. Et si
» aliquod meliorameutum major pars utriusque Consulatus
» et Credentiæ facere voluerit, utraque pars teneatur, si-
» militer *salvo Imperatore* sic intelligatur, quod recedente
» fortia et violentia Imperatoris ab Italia, statim hoc jure-
» jurando utraque pars versus aliam teneatur. Et si homi-
» nes Hastenses in guerram iverint pro Alexandrinis, usque
» ad finem guerræ non debent eos dimittere, et e converso » [1].

Assicurate le relazioni di buon vicinato Asti ed Alessandria, associarono i loro sforzi con Tortona, Vercelli, Novara e Milano per combattere e togliere dal partito imperiale Pavia, il marchese di Monferrato ed il conte di Biandrate, i quali, stretti in una cerchia di forze concordi, non potevano opporre lunga resistenza, e speravano invano che Barbarossa non tardasse a venire in loro soccorso.

---

[1] Negli Ann. Aless. dello Schiavina pub. nei Monum. Hist, Pat. Scrip., tom. IV, colonna 14 e seg.

CAPITOLO IX.

Premeva a Barbarossa di vendicare senza indugio il suo orgoglio offeso dalle città della Lega; ma trovate le cose di Germania in disordine, i principi in discordia, adirati delle perdite gravissime sofferte in Italia e dello scisma che continuava a turbare le coscienze, doveva prima abbonacciare gli animi, riacquistarsi favore, far rinascere la fiducia di una rivincita, rimediare a tutto; senza di che non avrebbe potuto raccogliere tanto esercito che valesse contro i nemici d' Italia agguerriti oltre ogni suo credere e crescenti di concordia e di forze.

Innanzi che spirasse l' anno 1168, nella dieta di Bamberga alzò la voce contro i principi e contro Arrigo soprannominato *il leone*, duca di Baviera e di Sassonia, accagionando le loro contese della disfatta toccatagli in Lombardia. In quella ed in altre diete ottenne qualche buon risultato; non se ne fidava però, e quasi per atto di disin-

teresse e di transizione nell' anno seguente, in una nuova dieta tenuta in Bamberga il 27 maggio presentò agli adunati principi di Germania il suo figlio primogenito Enrico, allora appena quinquenne, e lo fece riconoscere re d'Italia. E per meglio assicurarsi i sussidii per la futura guerra indipendentemente dai principi, ingrandiva la sua casa, investendo gli altri suoi figli dei ducati di Franconia e di Svevia, della Borgogna e d'altri feudi.

Ma perdurava lo scisma causa principale delle liti o delle defezioni dei principi. L'antipapa Pasquale, restato in Roma dopo la ritirata dell'Imperatore, fatti inutili tentativi per recarsi in mano il governo della città, abbandonato dai senatori, odiato dal popolo moriva il 20 settembre 1168. I prelati intrusi e la fazione imperiale s'affrettarono ad eleggergli un successore, che fu Giovanni già abate di Struma, innalzato da Pasquale al vescovato di Toscolo, e si nominò Calisto III. Roma lo rifiutò, quasi tutti i principi cristiani in quella occasione mandarono ambascierie a rinnovare i loro omaggi a papa Alessandro, molti vescovi italiani e germanici abbandonarono lo scisma: da ogni parte si facevano vivissime istanze a Federico perchè cessasse dal tenere divisa la Chiesa. Questi che già aveva accettato Calisto ed ordinato che fosse riconosciuto nel suo impero, sulle prime fu duro, inflessibile; ma vedendo dileguare e quasi ridursi a nulla il suo partito promise che avrebbe procurato di aggiustarsi con papa Alessandro, e ne diede l'incarico a due abati e ad Eberardo vescovo di Bamberga. Per tanto segretamente istruivali ch'ei favorirebbe Alessandro in molti interessi a condizione che Alessandro gli accordasse la sua protezione e si staccasse dalla Lega: dei rapporti tra l'imperatore ed il papa dicessero poco e leggermente: trattassero ogni cosa a parte col solo Pontefico. Lo scaltro ricorreva agli inganni, metteva prezzo della sua umiliazione il tra-

dimento, e per quanto fosse possibile la ruina e la schiavitù d'Italia.

I Legati s'avviavano per l'Italia nel febbraio e forse sul principio di marzo 1169; ma quell'anno non potevano entrarvi, perchè la Lega guardava gelosamente tutti i passi dell'Alpi. Si dovette ricorrere a mezzi indiretti per far sapere che la legazione era benevola a papa Alessandro. Il quale sia che temesse nuovi inganni da Barbarossa, sia che non gli convenisse rendersi sospetto alle città della Lega, in consiglio di vescovi e cardinali deliberò di assicurarle per lettere che non avrebbe mai mancato di fede e domandava a ciascuna un savio rappresentante con pieni poteri, perchè senza di loro non voleva ricevere nè trattare le proposte di pace e di concordia che i Legati recavano in nome di Federico. Le città fecero assai di buon grado quanto il Papa desiderava.

Ben lungi Barbarossa dal sospettare questa pratica del Papa aveva solamente messo in guardia i Legati di non accettare l'udienza nel dominio del re di Sicilia. Per la qual cosa arrivati essi in Campania fecero conoscere al Papa questo divieto, e lo pregarono che si degnasse riceverli in una città del patrimonio della Chiesa. Alessandro venne a Veroli e fece introdurre i Legati imperiali in pieno concistoro, ove coi vescovi e coi Cardinali sedevano i Rappresentanti di tutte le città della Lega. S'imagini il lettore come dovevano turbarsi gli animi dei Legati a quella sorpresa. Complito debitamente il Pontefice il vescovo Eberardo prese a dire. — « Il mio Signore, l'imperatore Federico, mi mandò a voi, Sommo Pontefice, e mi fece stretto obbligo di parlare a voi solo. » — A cui ripetendo il Papa, ch'era inutile l'insistere su ciò, trattandosi di cose, per rispondere alle quali ei le doveva palesare e discuttere co' suoi confratelli e cogli stessi Rappresentanti della Lega, in

ultimo fu stabilito, che Eberardo farebbe le sue proposte al solo Papa, il quale poi le comunicherebbe agli altri. Ora Eberardo rimasto a solo a solo col Papa, dopo discorse molte e varie cose, l'assicurò che l'Imperatore non avrebbe fatto più nulla contro di lui, che approverebbe e comanderebbe di tener valide le ordinazioni da lui fatte [1]. Del papato e della sommessione dell'imperatore al papato parlò confuso e dubbio, ed al Papa, che insisteva perchè dicesse schietto ed esplicito, rispose: che non poteva adoperare altre parole. Papa Alessandro, finito il colloquio, rapportò ogni cosa ai cardinali ed ai Rappresentanti delle città della Lega, e dopo breve consulta rispose al vescovo di Bamberga: meravigliarsi perchè poco prudentemente avesse accettata una legazione ingannevolo; essergli noto l'animo subdolo di Federico, che vorrebbe ad arbitrio conoscere e sconoscere l'autorità pontificia in lui legitimo successore di Pietro nella sede Apostolica, eletto canonicamente e riconosciuto dai re e principi cristiani e da tutta la Chiesa. « Si pieghi Federico dinanzi a noi, ami di figliale amore la Chiesa Romana che lo sublimò all'onore dell'impero, le conservi la sua libertà e noi siamo disposti ad amarlo a preferenza degli altri principi ed a rendergli giustizia. » Il Papa voleva ciò che i Legati non avevano facoltà di concedere, quindi accompagnati dai Lombardi sino ai confini se ne tornarono a Federico colla loro missione fallita [2].

Tutte le dette cose sono narrate dall'Aragona nella vita

[1] Qui parla di ordini ecclesiastici conferiti o più propriamente di quelli che danno diritto a benefici, come i vescovati. Le quali ordinazioni di Alessandro fino allora Federico non aveva voluto riconoscere. Dico ciò perchè il Voigt, ed il suo traduttore, parlano di *ordinamenti* e di *condizioni* però non sembra che siasi intesa la forza della parola. Vedi la storia citata pag. 117 e 118.

[2] Vedi *Card. de Aragonia* nel Mur. Rer. Ital. Scip. tom. III, colon. 161 e seg.

di Alessandro III, e forse sarebbero troppo minutamente qui ripetute se non servissero di opportuno commento, al preziosissimo *Privilegio* di Alessandro papa, dato da Veroli alle città della Lega, il 27 marzo 1120, che noi dopo tante ricerche credemmo inedito e sconosciuto, e quasi può dirsi tale, perchè passò innosservato quantunque pubblicato nelle *Storie piacentine* del Boselli. In esso papa Alessandro benedice ai Consoli delle città della Lega, ed a tutti quelli che alla Lega erano congiunti. Afferma che la loro alleanza e la loro opposizione contro Federico, *detto imperatore*, in difesa della pace e della libertà, avvenne per *divina inspirazione*, e che fu effetto della loro concordia l'aver fiaccato il giogo del servaggio e rintuzzato la prepotenza nemica. Fa sapere che accolse e trattenne presso di sè con paterna benignità i consoli mandatigli per le trattative, che il vescovo di Bamberga aveva recato a nome di Federico, che insieme con essi e' ricevette il Legato e s'intese della risposta che doveva dare, *quantunque ciò fosse fuori delle consuetudini ecclesiastiche.* Che Federico non aveva fatto questione del riconoscere in lui l'onore e la dignità pontificia, ma aveva domandate altre cose, alle quali, come ben doveva, egli giudicò di rifiutarsi. I consoli direbbero a voce ciò che Federico aveva domandato. E soggiunge: che, essendo la pace e la tranquillità della Lombardia strettamente legate agli interessi del papato e della Chiesa, aveva ordinato a Galdino arcivescovo di Milano, ad Oddone cardinale diacono, legato della sede apostolica, al Patriarca d'Aquileja ed ai vescovi delle città alleate, che mettessero l'interdetto a quelle città che avessero cospirato o permesso che si cospirasse contro la Lega, e dichiarassero *scomunicati da evitarsi* tutti coloro che alla cospirazione avessero prestato consiglio od aiuto. Che ai medesimi Prelati aveva demandata l'apostolica facoltà di privare in perpetuo d'ogni autorità ed

onore quelle persone, e della sede vescovile quelle città che avessero rinnegato l'unità della Chiesa, e la comune concordia della Lega e della Chiesa. Che siccome i Rettori della Lega sopra tutto provvedono a conservare la pace e la concordia, così per aggiungere forza e fermezza alla loro carica aveva ordinato che si proibissero i divini uffizi in quella città dove si fosse osato di far loro ingiuria o di non curare l'esecuzione dei loro decreti, e che si scomunicassero i principali fautori di tali disordini. Che stabiliva l'egual pena contro quelle città della Lega le quali per discordie insorte non si fossero acquietate al giudizio dei consoli delle altre città, e contro i consoli di esse città ed i più colpevoli promotori delle discordie. Ch' ei proibiva ogni communicazione ed ogni commercio della Lega coi Toscani, finchè questi non si fossero alla Lega congiunti. In ultimo, per l'autorità del beato Pietro e la pontificia, di cui era investito, ordina l'osservanza delle fatte prescrizioni e raccomanda di vigilare attentamente che le insidie de' nemici non rompano la loro concordia o li lascino trovare impreparati ad un attacco imminente.

Privilegium Sanctissimi Pape Alexandri.

« Alexander episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis
» universis consulibus civitatum Lombardie, Marchie et Ro-
» magnole et aliis omnibus tam minoribus quam maioribus
» in Societate et coniunctione Lombardorum existentibus
» salutem et apostolicam benedictionem. Non est dubium
» aliquatenus vel in certum vos divina tactos inspiratione
» pro ecclesie dei et vestra etiam pace ac libertate tuenda
» contra Fridericum dictum imperatorem pacis et concordie
» federa statuisse; et ita coniunctos fuisse, quod servitutis
» iugum a cervicibus vestris viriliter excussistis, et omnia

" inimici machinamenta, et vires etiam quibus per se pre-
" valere credidit enervastis. Nos autem qui tranquillitatem
" et pacem vestram nostram et ecclesie reputamus, et vos
" cum eadem ecclesia ita novimus esse unitos, ut in bono
" et malo, quod deus advertat, participes sitis, dilectos fi-
" lios nostros consules et rectores vestros ad nostram pre-
" sentiam [1] quod nobis pawembergensis episcopus ex parte
" memorati Friderici detulit, venientes paterna benignitate
" suscepimus, et eis quam diu apud nos fuerunt omnem
" quem decuit honorem et gratiam curavimus exhibere. Illis
" vero quod nobis iam dictus pavenbergensis proposuit, at-
" que consiliis omnibus que inde tractata fuerunt prenomi-
" natos consules una cum fratribus nostris, ex affectione
" quam ad vos habemus, et quoniam vestram et nostram
" causam unam eandemque reputamus, licet preter ecclesie
" consuetudinem fuerit, fecimus interesse et sicut cum eis
" nuntium ipsum recepimus, ita responsum de consilio eorum
" formavimus. Inter que idem pavenbergensis hoc unum
" adiecit quod prelibatus Fridericus de persona nostra sive
" de honore et dignitate, quam licet insufficientes habemus,
" nullam nobis questionem movebat; sed alia quedam sibi
" fieri postulavit, quibus sicut nec debuimus non duximus
" aliquatenus acquiescendum. Que autem illa fuerint preno-
" minati consules vobis poterunt voce viva plenius aperire.
" Et quoniam sicut diximus pax et tranquillitas Lombardie
" ad nostrum et ecclesie omni modis spectat profectum, ve-
" nerabili fratri Galdino mediolanensi archiepiscopo, et di-
" lecto filio nostro Oddone sancti Nicolai in carcere tulliano
" diacono cardinali apostolice sedis legato [2] nec non et aqui-

[1] Il Boselli, nell'oper. cit. pag. 323, aggiunge qui le parole *pro verbo*.

[2] Nel Boselli si ha questa variante — *venerabilibus fratribus nostris Aquileiensi patriarche Mediolanensi archiepiscopo et dilecto filio nostro Odone sancti Nicolai in carcere Tulliano diacono card. apostolice sedis legatis.*

„ lensi patriarche apostolice sedis legato, et universis per
„ civitates vestras constitutis episcopis per nostra manda-
„ vimus atque precepimus, ut si aliqui homines Lombardie
„ sive civitates quecumque absque consilio comunium con-
„ sulum fecerint coniurationem, ipsi civitatem in qua facta
„ fuerit et omni contradictione et appellatione remota in-
„ terdicto subiciant; et tam consules quam omnes qui con-
„ iurationem illam fecerint, aut ad illam faciendam consi-
„ lium et auxilium dederint *pena* excomunicationi percel-
„ lant, et ab omnibus usque ad dignam satisfactionem sic
„ excomunicati se sciant auctoritate nostra vitari. Quod si
„ aliqui homines vel civitates a devocione et unitate eccle-
„ sie et a comuni societate vestra et ecclesie [1] forte pre-
„ sumpserit; supradictus archiepiscopus et cardinal nec non
„ patriarcha et episcopi ne persone ille que hoc fecerint
„ aliquam de cetero dignitatem vel honorem optineat et ne
„ in posterum civitas que id attemptaverit non resipuerit
„ sede gaudeat pontificali apostolica auctoritate decernentes.
„ Preterea quoniam rectores illi qui a vobis comuniter sunt
„ electi non modicum paci et concordie conferunt sic eos [2]
„ in suo statu et firmitate conservari volumus et mandamus,
„ quod si civitas quelibet vel homines aliquam offensam in
„ eis fecerint [3] et eorundem rectorum mandato parere ne-
„ glexerint; in civitate que hoc attemptaverit divina prohi-
„ beantur officia celebrari; et principales illius offense fau-
„ tores anathematis gladio feriantur. Ceterum si tusci vobis
„ adiungi voluerint, et in vestra civitate manere; nos stra-
„ tam per tusciam dirigi nullatenus permittatis (*sic*), sed

[1] Il Boselli non ha le parole *vestra et ecclesie;* invece dice *societate recedere.*

[2] Il Boselli ha *sed cam* invece di *sic eos.*

[3] Il Boselli lesse *incurrerint* invece di *in eis fecerint.*

„ parmensibus firmiter iniungatis quod eam per civitatem
„ suam et sic versus bononiam fatiant omni contradictione
„ et excusatione cessante teneri; et a tuscia donec vobis
„ iungatur penitus prohiberi. Ad hec si inter aliquas civi-
„ tates cuiuslibet dissentionis scintilla emerserit, vel discor-
„ dia forte exorta fuerit nec eorum consules mandato co-
„ munium consulum parere voluerint; in ipsis civitatibus
„ divinorum celebrationem precipimus omnino cessare; et
„ ipsarum consules atque dissentionis principales fautores
„ usque ad dignam satisfactionem excomunicationis sentencio
„ subiacere. Inde si quid est quod universitati vestre per
„ presentia scripta autoritate beati petri et nostra precipi-
„ mus quatenus ea que suprascripta sunt irrefragabiliter
„ observetis et ita vobis ab inimicis machinamentis preca-
„ vere curetis; quod unitatem vestram non possit rescin-
„ dere, aut vos ad resistendum si necessitas immineat im-
„ paratos aliquatenus invenire. Nichilominus etiam vobis
„ presentium significatione iniungimus ut mercatores de tu-
„ scia in terris vestris nec manere, nec mercare neque venire
„ sinatis neque vestros seu ultramontanos negotiatores ad
„ eos transire quomodolibet permittatis Datum Verulana urbe
„ VI kal. Aprilis „ [1].

Udito l'esito infelice della missione, Barbarossa rinfuria contro Alessandro e la Lega, più s'ostina di volere Calisto ed ingiunge che sia riconosciuto nell'Impero. I vescovi renitenti scaccia dalle sedi, ne decreta vacanti i benefici e li investe a' suoi parziali. Di contro la Lega, aiutata dalle benedizioni del Papa e dalle censure ecclesiastiche intimate ai suoi avversari, continua con ardore ad accumulare forze da opporre alle minaccie del desolatore d'Italia.

[1] Dal *Liber Iurium* della città di Lodi, fog. 44, pag. prima e seg.

Essendo le cose in tale stato, Manuello imperatore greco si lusingò che gli fosse opportuno ritentare la domanda della corona del Romano Impero. La fece dunque ripetere ad Alessandro accompagnandola con doni di sorprendente ricchezza, promettendo la riunione delle due Chiese, larghissime concessioni alla Chiesa, al patrimonio di S. Pietro. Alessandro consultò vescovi e cardinali in concistoro. La questione era più politica che teologica, e sopra tutto, acconsentendo, gl'interessi del papa, poi quelli del re di Sicilia e di Venezia potevano cadere in grave compromesso. Fu data risposta negativa, non si accettarono i doni. Nondimeno Manuello continuò a lisciare il Papa, a coltivare amicizie, a cercare alleanze in Italia per conservare quei possessi che vi aveva e pigliar tempo.

A dì 8 agosto 1170 i Milanesi, per mezzo dei loro consoli Girardo Cagapesto, Alberto da Carrate, Menadrago da Soresina, Alberto Cagatosico, Giacomo Maineri, Abiatico Marcellino, accordarono ai Vercellesi, rappresentati da Caipone console di Vercelli l'esenzione delle tasse di transito per le strade e per i ponti del comune di Milano, e riconfermarono la concordia e società già da tempo conchiusa, e nell'atto legale riprodussero per esteso il giuramento della Lega fatto tra Vercellesi e Novaresi.

" Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo LXX
" die sabati qui est octavus dies mensis augusti indicione
" tercia. Convenerunt et promiserunt ex parte comunis
" mediolani Girardus cagapistum e albertus de carrate me-
" nadragus de surisina albertus cagatosicum. Iacobus mai-
" nerii abiaticus marcellinus consules comunis mediolani
" Caypo consuli vercellarum ad partem comunis de Ver-
" cellis ita quod non liceat a modo in antea mediolanensi-
" bus auferre pedaticum nec in transitum de ticino ad por-

„ tum nec ad pontem Vercellensibus de eo quod ad Medio-
„ laneuses spectat. scilicet de medietate transitus. Insuper
„ non accipient pedaticum nec curadiam a vercellensibus
„ per totam terram mediolanensem et promiserunt preno-
„ minati consules medionali ex parte comunis deffendere et
„ guarentare predicta omnia vercellarum ab hominibus terre
„ mediolani. Et de his omnibus que superius leguntur per
„ liguum quod suis tenebant manibus prenominati consules
„ mediolani fecerunt investituram in suprascriptum caypum
„ ad partem omnium hominum de vercellis quidem factum
„ est hoc propter observandam concordiam et societatem
„ in mediolanenses et vercellenses compositam co tempore
„ quo nuper civitas mediolani restituta fuit que concordia
„ talis fuit. *Ego nec pacem nec treguam nec guerram re-*
„ *credutam faciam cum marchione montisferrati nec cum*
„ *comitibus blandratensibus nec cum comitibus de cavaliaca*
„ *nec cum papiensibus absque comuni consilio et voluntate*
„ *et consensu vercellensium omnium vel maioris partis et*
„ *bona fide adiuvare habeo episcopum vercellensem et ver-*
„ *cellenses contra* prenominatos omnes *et pedaticum et tran-*
„ *situm ticini a vercellis. Quod ad me spectat et pertinet*
„ *scilicet de medietate non accipiam et in tota terra mea*
„ pedaticum et curadiam *ab eis non accipiam* hoc idem eis
„ non observabo. Et cassale sancti Evaxii [1] in societate mea
„ non recipiam *absque voluntate episcopi vercellensis et con-*
„ *sulum vercellarum omnium vel maioris partis. Hoc idem*
„ *iurare debent vercellenses idest quod non facient pacem*
„ *nec treguam nec guerram recredutam cum predicto mar-*
„ *chione et suprascriptis comitibus et papiensibus nisi co-*
„ *muni consilio consulum mediolani omnium vel maioris*
„ *partis* et ibi albertus de carate professus fuit se iurasse

[1] *Casale Sancti Evaxii* intendi Casalmonferrato. S. Evasio ne è il protettore.

» ut supra legitur [1]. Quidem et haec iuramenta sunt prestita
» secundum confessionem utriusque partis quia sic inter eos
» convenit. Unde duo carte sunt rogate scribi uno tenore.
» Una scilicet per Roglerium bonam fidem et aliam per oto-
» nem de buxoro notarios et actum mediolani in canonica
» sancti laurencii palam in concione. Interfuerunt testes de
» mediolano Landulfus granus Rogerius de suresina Gui-
» fredus corbus buscus de Terzago Draco de grossis Petrus
» bonus vicinus boza machazota Gambarus et multi alii et
» de Vercellis Rufinus de tridino Nicolaus Sangius dagno.
» Ego otto de buxoro notarius sacri palacii rogatus scripsi
» et interfui » [2].

Fra l'agosto e l'ottobre la città di Pavia o per sottrarsi alle pene ecclesiastiche intimate nel breve pontificio, o per non essere oppressa dagli alleati, o per le due cause insieme dovette entrare nella Lega. Il Muratori [3] pubblica l'atto col quale il delegato dei Pavesi giura di osservare la concordia delle città della Lombardia, della Marca e della Romagna e di tutti quelli che sono o saranno nella Lega, di far guerra all'Imperatore quando entrasse in Lombardia, al marchese di Monferrato, ai conti di Biandrate, ai figli di Malparlerio da Castello [4] ed a chiunque tenga le parti

[1] Le parole non corsive sono varianti del documento già pubblicato in questo libro.

[2] *Historiæ Patriæ Monumenta.* Tom. I Chartarum. Aug. Taur. colon 863. Di questo documento, che fu *stipulato in pubblico parlamento de' Milanesi nella Canonica di S. Lorenzo*, parla il Giulini nelle Memorie Storiche Milanesi, parte VI, pag 388.

[3] *Antiquitates Med. Ævi.* tom. IV, colonn. 265. E.

[4] Il Giulini nelle *Memorie* storiche milanesi, parte VI pag. 390, parlando dei Signori di Castello dice — « Io ho veduto alcuni regi diplomi ad essi » conceduti. Primieramente uno di Federigo Barbarossa, dato in Ulma nel » primo giorno d'Agosto dell'anno 1152., e poi un altro di Enrico sesto

dell' Imperatore: di scacciare dalla città, dai borghi e dai luoghi di sua giurisdizione coloro che andarono dall' Imperatore e di disertare le loro terre, le loro case: di non ricevere i banditi dalle città della Lega: di stare agli ordini dei Rettori della società: di non far pace, nè tregua, nè guerra ricreduta con Federico, o col marchese di Monferrato, o cogli altri nemici comuni: di dare il castello di Montanino (o Montarano) per tutela di essa Lega; infine di far giurare questi patti per il primo del prossimo venturo marzo da tutti gli abitanti di Pavia e dei sobborghi dai quattordici ai settant' anni.

« In nomine domini nostri iesu christi. Amen. Concordiam [1]
» civitatum Lombardie. et Marchie et Romagne. et locorum.
» et omnium qui sunt vel erunt in hac societate. et iura-
» menta que ad invicem prestiterunt bona fidem et sine
» fraude et malo ingenio; ex mea parte observabo. Et guer-
» ram vivam faciam imperatori Frederico si intraverit lon-
» gobardiam. et Marchioni montisferrati. et comitibus blan-
» derate. et filiis malparlerii de castello. et ceteris qui sunt
» vel erunt in italia in parte imperatoris. Et bona fide sine
» fraude depellam illos qui sunt processi ad imperatorem;
» de civitate et de burgis. et de omnibus illis locis in qui-
» bus virtutem habuero. et eorum bona destruam. et destrui
» faciam. et milites. et pedites bandizatos a sua civitate;

» imperatore suo figliuolo, dove per altro si vedono nominati tutti i signori
» della famiglia Da Castello, che allora fiorivano, cioè Ardizone figliuolo di
» Wilielmo da Castello, ed i suoi fratelli e nipoti; Uberto di Crollamonte;
» Gullielmo di Malparlerio, uno dei figliuoli di Malparlerio Da Castello
» mentovati nella formola del giuramento, ch' esaminiamo; Olrico figlio del
» fu Martino co' suoi fratelli; Abate Da Castello; Alberto Gritta; i figliuoli
» di Arrigaccio; Guidone di Barbavaria, o Simone co' suoi fratelli, tutti
» Conti di Castello. »

[1] Il Muratori ha *concordias*.

„ non recipiam in mea civitate. nec in illis locis in quibus
„ virtutem habuero; postquam requisitum fuerit a consulibus
„ vel a sigillo publico sue civitatis. Hoc attendam contra
„ eos qui sunt vel erunt *in longobardiam contra eos vero*
„ *qui sunt vel erunt*[1] extra longobardiam; secundum quod
„ rectores civitatis vel consules societatis; omnes vel maior
„ pars precoperint. vel ordinavorint. Nec faciam pacem. nec
„ treuguam. nec guerram recredutam cum imperatore Fre-
„ derico vel cum marchione montisferrati; nec cum aliis ini-
„ micis absque communi parabola et manifesta omnium ci-
„ vitatum. Et castrum *montanini*;[2] dabo consulibus civita-
„ tum preelectis ad tenendum; et ad salvandum; ad hono-
„ rem totius societatis; infra VIII dies postquam requisitum
„ fuerit a predictis consulibus civitatum. et hoc sacramentum
„ faciam iurare omnes homines civitatis papie et suburbio-
„ rum bona fide et sine fraude a XIIII. annis supra usque
„ ad LXX. et hec sacramenta faciam compleri; usque ad
„ proximas kalendas martii. Hec omnia adtendam bona fide
„ excogitata „ [3]. *Ego Egidius imperatoris notarius interfui*
„ *et hoc breve scripsi* [4]. „

Al Muratori falliva la memoria d'aver egli stesso pubblicato questo documento tra i giuramenti delle città che si erano convenute colla Lega, e negli Annali d'Italia asseriva che i Pavesi non furono mai nella Lega, giudicando però ingiusto che il Puricelli accusasse di tradimento Pavia perchè mandò in Germania a domandare nuovi e pronti soccorsi al Barbarossa, ed a lui si ricongiunse nell'assedio di

[1] Queste parole corsive mancano nel Muratori.
[2] Il Muratori dice *Montarani*.
[3] Il Muratori non ha le seguenti parole corsive che riguardano l'autenticità dell'atto.
[4] Dai Registri grossi dell'Archivio Notarile di Bologna.

Alessandria. Il Giulini, sempre diligentissimo, corresse l'errore e rivendicò la ragione pel suo concittadino. — « Mi » perdoni il signor Muratori, questa volta egli ha il torto » e non il Puricelli. » — E quasi che non bastasse il ricordare la pubblicazione di quell'atto, rincara il rimprovero coll'osservare che il grande Modenese — « non avea manco » osservato le parole del Cardinal d'Aragona nella vita di » Alessandro III, che furono trascritte dal Puricelli in » confermazione di quanto asseriva [1]. » — Le quali parole il Giulini riproduce ed esamina, e dimostra evidentemente il torto del Muratori. Ora il Codice lodigiano ci dà un nuovo documento, da cui siamo assicurati che i Pavesi giurarono di osservare tutti i patti firmati dalle città alleate della Marca e della Lombardia, e di eseguire le ordinazioni dei loro Rettori, obbligandosi a negare al Marchese di Monferrato la cittadinanza pavese come a nemico della Lega.

Jus iurandum papiensium.

« Sic iuraverunt papienses sicut legitur in brevibus factis » in marchiam et illos de longobardia et insuper quod bona » fide et sine fraude et malo ingenio observabunt omnia » precepta que eis facient rectores omnium civitatum vel » maioris partis qui sunt in hac societate et ad hoc quod » non possint dicere quod Marchio montisferrati sit eorum » civis vel in hac concordia. Et quod facient iurare omnes » homines sue civitatis et suburbiorum a XV annis supra » et a XL infra bona fide et sine fraude [2]. »

Che quest'atto sia diverso e posteriore di quello pubblicato dal Muratori appare da due dati: 1° che l'età di co-

[1] *Memorie della città e campagna di Milano.* Tom. VI, pag. 454 e seg.
[2] Inedito dal *Liber Jurium civitatis Laudae.* Foglio 41, pag. 2ª in fine.

loro che dovevano giurare fedeltà alla Lega, dai quattordici ai settant'anni, richiesta nel giuramento del Delegato dei Pavesi, in seguito nel *Jus iurandum Papiensium* è ridotta in modo molto meno oneroso, cioè dai quindici ai quaranta: 2°, che qui tra i nemici della Lega non sono più annoverati i figli di Malparlerio da Castello ed il conte di Biandrate, ma solamente il marchese di Monferrato. Chi non direbbe che quelli vedendosi mancato l'appoggio di Pavia, per evitare i disastri di una inutile resistenza, si affrettassero a seguirne l'esempio innanzi che i Pavesi facessero il loro giuramento? Pei figli di Malparlerio non abbiamo che la probabilità storica, ma pel conte di Biandrate ci toglie ogni dubbio una carta, pubblicata in Torino dalla Regia Deputazione sovra gli studi di storia patria, contenente la concordia che Ottone [1], conte di Biandrate, successo a Guido suo padre, morto forse in quell'anno, fece col Comune di Vercelli, nella quale sono poste certe condizioni che obbligano il Conte alla Lega, se già non l'avesse prima giurata. La carta è del 9 ottobre 1170, e serve a togliere ogni dubbio che i Pavesi entrarono nella Lega quello stesso anno, di che gli storici fino ad oggi non seppero dire nulla di sicuro [2]. Ora Ottone conte di Biandrate cedeva ai Vercellesi il castello di Montegrande, molti possedimenti sulla Sosia, si riconosceva loro feudatario con obbligo di andare ad oste con loro due fiate l'anno ed ogni volta che dovessero mettersi in arme con trecento soldati; giurava di proteggere i Vercellesi e di farsi egli stesso cittadino di Ver-

[1] Questo Ottone successo a Guido nella contea di Biandrate non era noto al Giulini.

[2] Il Giulini suppone che i Pavesi entrassero nella Lega nel 1170; il Savioli nel 1169, altri vanno incerti tra il 1169 al 1173. Dall'esame delle tre carte appare che il Delegato di Pavia giurò prima del 9 ottobre 1170 e che i Pavesi che dovevano giurare alle prossime calende di marzo, giurarono in fatti quel giorno nel 1171.

celli, tenendo a proprio in città la sua abitazione; di pagare il fodro e le imposte proporzionalmente come gli altri; di sottomettere ogni sua causa ai giudici di Vercelli, d' accettarne il giudicato, di ubbidire i consoli, di non far guerra o pace da sè senza permesso; di non fabbricare nuovi castelli e non acquistare nuovi possedimenti in Val di Sesia e da Romagnano in giù; di rendere tutti i suoi beni ed i suoi dipendenti tributari a Vercelli.

« Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septua-
» gesimo indictione terciadecima nono mense octubris. Breve
» concordie factum inter vercellenses et otonem comitem de
» blandrato. Concordia talis est quod comes otto dedit ver-
» cellensibus ad proprium castrum montisgrandis et convenit
» eis quod miserit eos intra dictum castrum et quod bona
» fide faciet iurare castellanos de mongrando quod non
» prohibebuut castrum illud hominibus Vercellarum gnar-
» nitum nec scaritum et quod ipsi castellani iurabunt facere
» guerram et tenere pacem cui ipsi vercellenses voluerint
» et salvare et custodire personas et res hominum Vercella-
» rum et hoc facere debent salvante comite idem. Tali modo
» quod per heo non perderet fidelitatem castellanorum. Item
» dedit eis vercellensibus quidquid habet in candelo et ar-
» borio et albano et quidquid habet ex hac parte scicide et
» de hiis rebus omnibus facere debet eis cartam ad proprium
» et dare debet cartas aquisti quas inde habuit et ipsi haec
» omnia debeant sibi reddere per feudum item iuravit eis
» de tota sua terra vallis scicide et de alia ex hac parte
» scicide facere eis duas hostaricias duabus vicibus in anno
» hominibus Vercellarum et esse cum eis in hosto quando
» civitas fecerit hostum per tercent. Item iuravit salvare et
» custodire personas et res hominum vercellarum ubicumque
» sint ad eorum posse. Item iuravit habitaculum vercellarum

„ et facere iurare XL suos milites et emere casam sibi et
„ facere emere ipsis militibus similiter cassas et iuravit dare
„ fodrum de sua caneva de decem milibus librarum papien-
„ sium vel quatuor millibus imperialium et facere dare fo-
„ drum ipsis militibus hominibus vercellarum idest comuni
„ vercellarum de toto suo poderio pro libra sicut alii con-
„ cives fecerint et fecit finem et pacem de omnibus malefi-
„ ciis sibi et casso sue illatis et factis ab hominibus vercel-
„ larum et ab aliis ad eorum nomen et facere rationem et
„ recipere per homines vercellarum. Item iuravit quod non
„ incipiet nec faciet guerram sine comuni consilio consulum
„ maiorum et consulum sancti stephani et totius credencie vel
„ maioris partis, quod si contra hoc fecerit non tenebuntur
„ inde Vercellenses eum adiuvandi, et si inde querimoniam
„ fecerit sub consulibus civitatis debere facere et recipere
„ rationem. Item iuravit quod non levabit castrum nec for-
„ titudinem aliquam a valle scicide et a Romaniano in zosum
„ sine comuni consilio consulum et credencie et consulum
„ sancti stephani. Item iuravit quod non faciet conquistam
„ castri neque turris nec de curte ex hac parte scicide idest
„ a romaniano et valle scicida in zosum sine comuni con-
„ silio consulum vercellarum et credencie et consulum sancti
„ stephani et de terra sua ex hac parte scicide faciet fieri
„ vicinitates civitati tanquam faciunt homines civitatis et
„ si ita non observaverit in hiis omnibus ut supra legitur
„ non perseveraverit tunc hec omnia supascripta a se data
„ ex suprascripto dato penitus sint obligata comuni vercel-
„ larum. Actum in concione vercellarum presentibus consu-
„ libus medardo iudice henrico advocato petro de bondonno et
„ oliverio capella et presenti multitudine populi vercella-
„ rum [1]. „

[1] Opera citata colonna 864. Dall'Archivio della città di Vercelli. Biscione IV, 231 (A. P.).

Era stata prima cura della città della Lega di spazzare il loro territorio di conti e signorotti fattisi indipendenti a danno e dispetto dei municipii e dei comuni. Prepotenti e dagli imperatori rinforzati ed accresciuti per tener bassi gli spiriti d'indipendenza delle città, erano sempre affezionati all'impero, infesti alle città nel cui territorio esistevano. Per fortuna non erano molti tra noi, perchè prima i vescovi con l'autorità ecclesiastica nelle loro diocesi e con la prevalenza ch'ebbero gran tempo nei consigli municipali, impedirono che se ne stabilissero molti; poi perchè nello sviluppo delle libertà le città nostre ebbero forza da non lasciarsi rapire i diritti territoriali. Di questa favorevole condizione che accresceva potenza alle città italiane meravigliava Ottone di Frisinga, e nella sua storia scriveva che — « tutti i territori diocesani nei quali è divisa l'Italia sono » interamente incorporati ciascuno alla sua città, ed appena » in tanta estensione di terre può trovarsi qualche nobile od » uomo potente che non stia agli ordini della sua città. » Ce n'erano nondimeno, ed abbiamo veduto che Barbarossa dopo il 1164, conoscendo di non poter contare sulle città, curò di amicarseli, di farli potenti per poi meglio adoperarli a suo vantaggio. Ma erano pochi e deboli, e ad ogni andarsene di Barbarossa d'Italia subivano la rivincita dei Comuni. Sul bel principio della Lega Veronese furono nella Marca o soggiogati o scacciati. Stabilita la Lega Lombarda il marchese Obizone Malaspina e suo figlio Maruello non vollero aspettare d'essere forzati, ma stando ancora a servizio di Barbarossa segretamente se l'intendevano coi Piacentini, accettavano d'associarsi alla Lega e di farsi cittadini di Piacenza, di pigliarvi casa, di stabilirvi dimora, di sottostare a tutti gli aggravi, alle leggi del Comune. Le città avevano giurato o di averli con loro o di cacciare questi nemici dell'impero, di distruggerne le case, le ca-

stella, guastarne le terre, confiscarne i beni. O forza od amore costrinse nel 1168 i figliuoli di Manfredo a sottomettersi a Modena [1], nel 1169 Manfredo e Roberto a Reggio [2]. In quel medesimo anno i Piacentini presero coll' armi la rocca di Pietra Silaria, uccidendo il figlio maggiore di Oberto da Perduca [3], e gli uomini di Pizzighettone dovettero unirsi a Cremona.

L' atto di sommissione facevasi solenne; quello di Ottone conte di Biandrate a Vercelli stipulavasi nell' assemblea, presenti i consoli Medardo giudice, Enrico avvocato, Pietro di Bondonno, Olivero Capella e molto popolo. Per quello di Pizzighettone a Cremona si trovarono di fronte i consoli delle due terre, ma i consoli di Pizzighettone conobbero la superiorità dei consoli di Cremona, giurarono la fedeltà, i tributi, i patti. Il documento inedito, curioso pe' suoi particolari, fatto certamente nell' interesse della Lega può entrare non senza ragione in questa storia.

« Die luno qui fuit octavus dies exeunte mense iunii. in
» maiori Ecclesia de Cremona. presentia bonorum hominum
» quorum nomina subter leguntur.

[1] Il documento è riferito dal Muratori, *Rer. Ital. Script.* Tom. XIV, pag. 774. — *Ego juro quod semper ero Civis et habitator Mutine.... Nec ab Imperatore et ab ejus Nuntio de Sacramento me ullo modo extrahi faciam.... Actum in Mutinensi concione.... MCLXVIII. Indictione Prima, XVII Kal. Februarii. Die Martis.*

[2] Vedi il Muratori. *Antiq Med. Ævi.* Tom. IV, pag. 167.... *in presentia Domini Regini Episcopi Albericonis et Reginorum Consulum.... Manfredus Pizonis et Robertus filiorum Manfredi iuraverunt esse cives et habitatores Regine civitatis.... Anno Milesimo centesimo sexagesimo nono de mense Junii. Indictione II.*

[3] Vedi *Chronicon Placentinum* citato pag. 7. — *M.C.LXX. mense junii, Placentini ceperunt roccam Petre Sylarie, et ibidem major ex filiis Oberti de Perduca mortuus fuit.* Oppure nel Pertz *Monum Germ.*, tom. XVIII, pag. 413.

„ Per lignum quod in suis tenebat manibus Egidius de
„ Dovaria. et Bernardus Picinus. et Ariconus domini Albri-
„ coni. et Diaconus de Bersico. et Delfinus Boldicionis. et
„ Rubeus de Burgo. qui tunc erant Consules Cremone. in-
„ vestiverunt nomine Comunis Cremone Rendivaccam de Gol-
„ deniga. et Fabam Favarium qui tunc erant consules loci
„ Piziguittonis et nomine illius loci. ita ut omnes illi qui
„ modo habitant et qui in aliquo tempore habitaverint in
„ prefato loco Piziguittonis. exceptis Villanis seu rusticis
„ episcopatus Cremone. si de illis aliqui apud prefatum
„ locum Piziguitonis exinde ibi venerint causa habitandi.
„ quibus non datur hec solutio sint securi. soluti et indempnes
„ sicut illi concives qui habitant et qui pro tempore habi-
„ taverint in porta Ariberti civitatis Cremone de qua ille
„ locus est videlicet capitaneus ut capitaneus vavasores ut
„ vavasores. illo de populo ut de populo scilicet in fossata fa-
„ cienda in exercitum faciendum in fodrum auferendum in aliis
„ superimpositis que non debent eis fieri nisi ut prefatis con-
„ civibus predicto modo. Item si aliquis de loco Piziguittonis
„ fuerit conquestus de alio homine eiusdem loci Consulibus
„ ejusdem loci qui modo sunt vel pro tempore erunt ante
„ quam esset conquestus Consulibus Cremone. prefati Con-
„ sules loci Piziguettonis bene habeant licentiam et potesta-
„ tem fiendi et terminandi illud negotium seu placitum. et
„ nec lamentator. nec ille de quo fuerit facta lamentatio alias
„ possit ire ad lamentationem faciendam de illo placito. Item
„ si aliquis extraneus. preter concivem civitatis Cremone.
„ similiter de homine loci Piziguittonis ante fuerit conquestus
„ predicto modo consulibus eiusdem loci ipsi Consules si-
„ militer faciant et de eo placito potestatem habeant finiendi
„ ut supra si ipsi Consules voluerint. Item si Consules loci Pi-
„ ziguittonis qui modo sunt et qui pro tempore erunt aliquod
„ bannum in suo loco de suo proprio facto miserint firmum

" et stabile apud illum locum maneat pro ut manserint. nec
" debet removeri per aliquem Consulem civitatis Cremone.
" Item prefati Consules loci Piziguittonis bona fide debent
" et habent retinere clausas eiusdem loci et pontem supra
" flumen Addue. nec debent nec habent auferre traversum
" alieni homini de civitate Cremona, neque de eius episco-
" patu eundo veniendo supra illum pontem. Et annuatim in
" festo Sancti Martini predicti Consules debent et habent
" solvere denariorum bonorum Mediolanensium veteris mo-
" nete centum solidos Consulibus civitatis Cremone vel
" eorum certo Misso.

" Hoc autem factum est anno ab incarnatione Domini
" nostri Jeshu Christi millesimo centesimo sexagesimo nono
" suprascripto die indictione nona. Signa manuum supra-
" scriptorum Consulum Cremone nomine comunis eiusdem
" civitatis qui hoc Breve fieri rogaverunt ut supra legitur.

" Ibi fuerunt Guiscardus de Platena. Alamanus de Olde-
" fredis. Molendinarius Ermenzonus. Lanfrancus Malalacca.
" Jacobus Bucca de torclo. Joannes bonus Maiavacca. Al-
" berius de Persico. Gropinus Vicecomes. rogati testes.

" Ego Albertus notarius sacri palatii rogatus interfui et
" hoc breve scripsi [1]. "

Il Muratori pubblica due altri documenti, i quali insieme a quello del Delegato di Pavia, riferito ed esaminato qui sopra, hanno per titolo *Sacramenta Populorum qui Societati Lombardorum nomen dedere, circiter Annum* 1170. *et sequentem.* Il primo di essi non è punto nè di un popolo nè d'una città. La singolare condotta dell'atto, e certe particolarità del contenuto ci persuadono ch'esso è un giura-

[1] Per copia conforme all'originale dell'Archivio di Cremona, graziosamente avuta dal sig. Ippolito Cereda.

mento alla Lega di un signore assai potente. La mancanza dei dati cronologici e di altri indizi ci toglie di saper l'anno che fu fatto, e giustifica il *circiter* del Muratori. Chi sia questo signore non sappiamo affatto, o non abbiamo ragionevoli congetture per dirne il nome. Parebbe che avesse dominio non lungi da qualche sbocco dell'Alpi, perchè giura che impiegherà tutte le forze a lui possibili per impedire che nessun esercito o grande o piccolo di Germania entri in Italia. Tra le città collegate questa condizione non fu giurata che da Como. — *Ego bona fide sine fraude vetabo stratam imperatori et eius parti* — perchè era nella più opportuna condizione di adempierla. Nel giuramento dice degli uomini di sua giurisdizione, *mee virtutis*, non mai della sua città de' suoi concittadini, de' suoi Consoli o Rettori; ma dall'insieme appare uomo che non aveva avuta alcuna dipendenza che dall'Imperatore; — io non farò nessun altra concordia, *aliam aliquam*, con Federico imperatore, nè co' suoi figli, nè colla sua moglie, nè con chicchessia a suo nome. — Pare che avesse relazioni coll'imperatore Manuello, ed in quel tempo, raffreddate le relazioni di Venezia, del Papa, della Lega con quel pretendente, è richiesto di giurare che non fece e non farà nè direttamente nè per proprio legato alcuna concordia coll'Imperatore costantinopolitano. Ha dei figli, e promette che fra due mesi, dopo d'aver conosciuto che abbiano raggiunta l'età di quattordici anni, farà loro giurare questi patti, così anche da tutti i suoi dipendenti, o da quelli o da quanti ed ogni volta piacerà ai Rettori della Lega.

« In nomine domini amen. Ego iuro ad Sancta dei ev-
» vangelia quod non faciam pacem [1] neque trengum (*sic*) nec

[1] Nel Muratori manca la parola *pacem*.

„ guerram recredutam. nec aliam aliquam concordiam cum
„ Frederico imperatore. neque cum filiis eius ; nec cum uxore
„ eius. neque cum alia quacumque persona eius nomine ;
„ nec per me. nec per aliam quamqumqno personam. et ab
„ alio homine factam non habebo ratam. et bona fide pro
„ meo posse operam dabo viribus [1] quibuscumque potero.
„ ne aliquis exercitus modicus vel magnus de alamannia vel
„ de alia terra imperatoris que sit ultra montes ; intret Ita-
„ liam. et si predictus exercitus intravit (*sic*) ; ego vivam
„ guerram faciam imperatori ; et omnibus illis personis que
„ modo sunt ex parte imperatoris. vel quibus pro tempore
„ fuerint ; per quas predictus exercitus debeat exire de ytalia ;
„ donec predictus exercitus de ytalia exeat. Et ego bona
„ fide per me. et per omnes personas totius mee virtutis
„ salvabo. et Guardabo personas. et res omnium hominum
„ societatis. lombardie. Marchie. et Romanie. et nominatim.
„ O. [2] (*Opizonem*) marchionem malaspinam. et omnes per-
„ sonas que modo sunt in sotietate. vel extra. et ego nullam
„ concordiam feci. nec faciam cum imperatore constantino-
„ politano vel eius misso aliquo modo per me. nec per meum
„ missum sine communi consilio credentie cuiusque civitatis.
„ et si cum mea parabola vel mei missi societas iam dicta
„ fecerit concordiam cum imperatore. F. (*Frederico*) vel eius
„ filio. et imperator. vel eius filius. vel sua pars ruperit so-
„ cietati conventionem ; ego pro omnibus supradictis tene-
„ bor iuramento. et hec omnia predicta bona fide attendam
„ sine fraude ; usque ad L. annos continuos. et si quid ad-
„ ditum vel diminutum fuerit ; communi consilio domini du-
„ cis ; et omnium [3] rectorum societatis supradicte vel ma-

[1] Il Codice bolognese dice realmente *Viribus*, non *juribus*.

[2] Il Muratori invece della lettera O iniziale del nome del marchese Malaspina ha letto Dominum.

[3] *Omnium* manca nel Muratori.

» ioris partis dato in consilio credentie illarum civitatum;
» salvo capitulo imperatoris constantinopolitani; sicut sopra
» legitur; attendam. et filios meos qui sunt in etate. XIIII.
» annorum, infra duos menses postquam eos cognovero
» esse in predicta etate. et tot de meis. et tales. et quot.
» et quales placurit rectoribus societatis; faciam iurare om-
» nia predicta. attendere [1]. »

Anche il terzo giuramento — *Tertium Sacramentum* — pubblicato dal Muratori manca dei dati cronologici e delle firme. Non pertanto dal modo di composizione dell'atto e dalle cose contenente è chiaro che questo è un giuramento dei Rettori o Consoli delle città ivi nominate. Come il 24 ottobre 1169 [2] giuravano in Cremona i rappresentanti delle città di Cremona, Milano, Piacenza, Brescia, Bergamo, Lodi, Parma, Novara, Vercelli ed Alessandria, così poco dopo, probabilissimamente nel 1170, i rappresentanti delle città di Bologna, Modena, Reggio, Parma e Mantova, radunatisi, chi sa dove, fecero il loro giuramento, che in sostanza non è che una fedele riproduzione di quello fatto in Cremona, con qualche applicazione agli interessi particolari di questo gruppo di città tra loro confinanti. Giurano di aiutarsi da buoni alleati finchè duri la discordia coll'Imperatore, di non dar consiglio nè vettovaglie, nè qualsiasi agio all'Imperatore ed a suoi fautori, di negare asilo ai dichiarati nemici, agli scacciati, ai banditi dalle città della Lega; di usare speciali ostilità contro Garzedonio già vescovo di Mantova, quel Garzedonio tedesco a cui Barbarossa in una carta di concessioni alla città di Mantova del 1159 rendeva

[1] Da copia esatta del Codice bolognese. Nel Muratori *Antiq. Med. Ævi.* Tom. IV, colon. 265.

[2] Vedi l'atto a pag. 188 ed a pag. 190, linea 6, invece di M C.LXI, come per errore fu stampato, leggi M.C.LXIX.

lode perchè — « gli si dimostrò sempre fedelissimo con magni-
» fici servigi fatti a lui ed all'impero. » — I Mantovani
l'avevano scacciato dalla città e della diocesi, per ragione
che parteggiava per l'impero e lo scisma, ed egli s'aggi-
rava allora da quelle parti. — Essi faranno giurare la Lega
a tutti gli uomini di loro giurisdizione dai quattordici ai
quarant'anni, distruggeranno le case, devasteranno le pos-
sessioni dei renitenti, daranno libera e sicura via e prote-
zione negli averi e nella persona a tutti gli altri. Contro
le città e gli uomini del loro distretto, che hanno od aves-
sero congiurato (*qui sunt in iura et cospiratione*) a' danni
della società di Lombardia, piglieranno le armi e non le
deporranno senza il consenso delle città che giureranno questa
concordia. Il seguito del giuramento non è che una ripe-
tizione parola per parola della seconda parte aggiunta al-
l'*Actum in civitate Cremone.*

« In nomine domini. Ego Juro quod bona fide adiuvabo
» Bononienses. Mutinenses. et reginos. et parmenses. et Man-
» tuanos. de facto et Guerra imperatoris; et suorum nun-
» tiorum. et eorum qui pro imperatore predictis Civitatibus
» vel alicui earum Guerram fecerint. Nec dabo consilium. nec
» auxilium. in avero. et in personis aliquibus qui pro facto
» imperatoris predictis civitatibus vel alicui earum; guerram
» vel malum fecerint; immo bona fide contrariabo. et pre-
» dictas civitates bona fide iuvabo cum personis et mer-
» cato per commune vel divisum pro ut requisitus fuero;
» infra octo dies postquam fuero requisitus ab aliqua pre-
» dictarum civitatum per rectorem vel per consulem ci-
» vitatis; vel suum nuntium. vel ad alios terminos si michi
» dederint. Nec dabo mercatum imperatori vel sue parti. et
» bona fide vetabo eis qui daro voluerint. et non faciam
» pacem nec finem. nec treuguam cum imperatore vel aliquo

„ de sua parte sine communi consilio; et parabola omnium
„ predictarum civitatum. Guarsendonium quondam mantua-
„ num episcopum; nec iuvabo nec manutenebo; per me nec
„ per aliquos de meo districtu. et cum contrariabo. et guerram
„ ei bona fide faciam; et omnibus illis sine fraude de meo
„ districtu qui eum iuvaverint usquequo ad preceptum ec-
„ clesie. vel rectorum lombardie palam redierit. Et si aliqua
„ istarum civitatum opus fuerit ad distringendum suos; ne
„ consilium vel adiutorium predicto Guarsendonio dent;
„ bona fide iuvabo. nec de aliqua civitate vel alterius di-
„ strictu predictarum civitatum pro hoc facto expulsum vel
„ a sua civitate separatum vel a civitate sua guerram pas-
„ sum recipiam. et de meo districtu si venerit expellam,
„ usquequo ad preceptum consulum sue civitatis pro pre-
„ dictis factis redierit. Et ego consul bona fide distringam
„ homines mee civitatis a. XV. annis sursum. et a. LX. annis
„ deorsum; hoc sacramentum facere. et ei qui hoc sacra-
„ mentum facere noluerit; domos suas destruam. et posses-
„ siones destruam et devastabo bona fide sine fraude. et
„ omnes illarum predictarum civitatum salvabo in avere. et
„ in personis; in eundo. stando et redeundo; cum predic-
„ tis (*sic*) qui in predictis factis consilium et auxilium michi
„ dederint. et stratam bona fide salvabo et guardabo omni-
„ bus lombardis per meum comitatum. et episcopatum; qui
„ michi per eorum [1] episcopatum stratam iuraverint. et si
„ dampnum alicui de predictis factum fuerit; bona fide re-
„ cuperabo. Et si quis in strata de meo districtu offensionem
„ fecerit; vindictam inde [2] fieri faciam. et hoc totum bona
„ fide observabo. et sine fraude. nisi quantum remanserit
„ iusto dei impedimento vel per concordiam omnium con-

[1] Il Muratori ha *totum* invece di *eorum*, come sta nel Codice bolognese.
[2] Invece di *inde* il Muratori ha *mihi*.

» sulum civitatum qui hoc Sacramentum fecerint; usqueqno
» discordia durabit imperatoris; et predictarum civitatum. et
» homines de meo districtu qui sunt in iura [1] et conspiratione
» contra sociotatem lombardie si fuerint appellati quod ve-
» niant ad societatem et si venire noluerint guerram cis
» faciam; et non de guerra faciam pacem. nec treuguam
» sine parabola predictarum civitatum. et bona fide. sine
» fraude eos inde appellabo; et illi civitati de his quinque
» civitatibus que hoc sacramentum facere noluerint guerram
» ei [2] faciam sine fraude bona fide; usqueqno hoc sacramentum
» fecerit. et si sacramentum fuerit renovatum per longobardos.
» et per eorum societatem; hoc sacramentum tenebo his qui
» michi iuraverint. et sicuti michi iuraverint. et quandiu
» discordia durabit inter fredericum imperatorem dictum ex
» una parte. et ex altera parte venetiam (*sic*), et civitates
» marchie. lombardie. et romanie. et omnes que sunt in hanc
» concordiam et societatem; vel erunt. et non ibo ad ipsum
» imperatorem fredericum. nec ad alium pro eo; sine consi-
» lio, et parabola omnium rectorum predicte societatis;
» vel maioris partis. nec do cetero iurabo me esse caput alicu-
» ius compagnie. nec sub capite iurabo; sine consilio et para-
» bola omnium rectorum vel consulum [3] communis mee civi-
» tatis vel maioris partis. et si factum habeo non ultra proce-
» dam ex eo iuramento contra preceptum iam dictorum con-
» sulum michi per debitum sacramenti factum. Neo ero in
» consilio vel facto; ut aliquid supradictorum nisi predicto
» modo. et si sciverо aliquem facere vel fecisse contra hoc
» statutum; bona fide prohibebo ne fiat. et quod factum erit

[1] Avendo il Muratori scritto *vim* invece di *iura* tolse ai paleografi un nuovo esempio della parola *iura* adoperata per *congiura*.

[2] La parola *ei* manca nel Muratori.

[3] Il Muratori lesse *consensu* invece di *consulum*.

" infra octo dies postquam factum scivero; ipsis consulibus
" manifestabo omnibus vel maiori parti qui tune erunt in
" civitate [1]. "

Un' altra congottura ci dà, vorrei dire, la certezza che quest' atto è del 1170. Le cronache municipali di Modena e Bologna riferiscono in quell' anno fatti d' armi delle due città contro nobili e signorie: Frignano era in aperta ribellione dai Modenesi e per meglio sostenersi nella medesima causa si confederò coi nobili di Monteveglio, i quali pure ribellando al Comune di Bologna non volevano dare il giuramento alla Lega. Dal Muratori conosciamo i patti conchiusi in essa confederazione nel marzo 1170 [2]. Chi ama raccogliere i fatti sotto un solo punto di vista, direbbe che Garzedonio scacciato dalla sua diocesi suscitasse quelle inimicizie alla Lega e vi trascinasse anche l'Abbazia di Frassinoro. Queste ostilità o congiure ferivano più da vicino le cinque città ricordate nel *Tertium Sacramentum*, le quali però non dovevano tardare ad opporre un atto energico e preciso di speciali intelligenze tra di loro nello stesso tempo che riconfermavano i patti generali della Lega. Per tanto l'atto riferito dovrebb' essere quel desso, e non vi manca nemmeno la energica e precisa o diremo minuziosa enumerazione degli obblighi che le città s' imponevano.

Ora per questa particolare alleanza i nemici della Lega furono completamente battuti. Pietro ed Azzo di Monteveglio dovettero umiliarsi ed accettare di farsi cittadini e difensori di Modena (1171. 26 febb., 12 marzo) [3]. A tanto fur costretti

[1] Tratto dal Codice bolognese. Vedi anche il Muratori Ant. Med. Ævi. Tom. IV, colon. 266.

[2] Nelle *Antiq.* Med. Ævi. T. IV, col. 371. — *Foedus Montebelliensium cum Castellanis Friniani aliisque Proceribus contra Mutinenses, Anno* 1170.

[3] *Ego iuro esse civis Mutinæ semper et habitator sine fraude et defendere*

non pochi altri, tra i quali Gerardo di Carpeneto (1173. 22 marzo) [1]. Gerardo di Montecucolo e moltissimi dei nobili di Frignano (1173. 22 luglio) [2]. Guglielmo abbate di Frassinoro fece atto di sommissione a Modena per sè e per tutti gli uomini dell'Abbazia (1173. 29 luglio) [3].

Così colla guerra si preparava la concordia per rintuzzare coll'armi l'orgoglio e la prepotenza dello straniero.

---

civitatem Mutine.... Actum in Ecclesia Mutine in pleno Consilio. Consulibus Mutine Boscheto et Guizardo de Costexella, Ugolino de Gaio, Ubertino de Livaldino, et domino Martello eorum assessore ibi presentibus MCLXXI. Indic. IIII. IV Kal. Martii die veneris, ecc. Dall'Archivio segreto di Modena.

[1] *In Christi nomine. Anno a nativitate ejusdem MCLXXIII Indictione VI undecimo kalendas Aprilis die Jovis. Gerardus de Carpeneta iuravit, quod ab illo die in antea stabit singulis annis Mutine per duos menses per pacem et per tres menses per guerram ecc. Hoc autem jusiurandum factum est Mutine juxta Ecclesiam sancti Geminiani in plena Contione....* Muratori, Antiq. Med., Tom. IV, colon. 167 e seg.

[2] *Ego iuro esse civis Mutine semper ecc. Actum in Mutinensi Concione in presentia Domini Henrici Mutinensis Episcopi MCLXXIII. — Ind. III. XI Kal. Augusti.* Muratori, opera cit., colon. 209 e seg.

[3] *In Christi nomine amen. Anno a Nativitate eiusdem MCLXXIII. Ind. VI — IV Kal. Augusti. die Dominico. Dominus Wilielmus Monasterii sancti Claudii de Fraxinorio venerabilis Abbas.... concessit.... facere iurare omni anno sequi Consules Mutine sicuti homines Mutine iurant....* Muratori, opera cit., colon. 231 e seg.

CAPITOLO X.

Dall' Alpi all' Appennino, per la gran stesa della pianura del Po non facevasi che invocare concordia, scacciare nemici, disporre difese [1] far armi ed armati. Tutto era preparazione di grossa guerra.

Questa parte d'Italia favorita dalla natura ebbe sempre abitanti svegliati ed industri [2] che seppero cavarne per tempo maraviglioso profitto [3]; ma posta agli sbocchi del-

[1] Fu nel 1171 che i Milanesi incominciarono a fare le fortificazioni della loro città. A quell' anno si riferiscono i celebri bassi rilievi di Porta Romana. Vedi Giulini opera cit. tom. VI, pag. 395 e seg.

[2] Cicerone parlando dei Transpadani nella Filippica III, cap. 5, dice: — *Ille flos Italiae, illud firmamentum imperii, illud ornamentum dignitatis* Anche Tacito nelle sue storie chiama le città di Lombardia *flos Italiae.*

[3] Sino dal tempo delle guerre Insubriche Polibio parlando della pianura del Po dice, che *quel paese è pieno d' alberi, fecondo di pascoli ed abitato da molta gente che facea trafico e lautamente vivea.... quelle pianure forniscono agli eserciti tutto il bisognevole nutrimento.*

l'Alpi fu sempre il gran campo dove infuriò il primo impeto delle straniere invasioni, e si combatterono le grandi guerre decisive dei destini d'Italia. La storia accenna ad antichissime genti chiamatevi dalla fecondità del suolo ancor prima che scendessero a porvi stabile dimora i Galli, che vi lasciarono tant' orma nel sangue e nel carattere delle popolazioni. In seguito vi venne Annibale a ferire nel cuore la potenza conquistatrice di Roma; vi fecero guerra vari consoli fino a Marcello, che soggiogando gli Insubri diè compiute le conquiste romane in Italia. Eserciti romani combattenti tra loro per portare imperatori sul trono dei Cesari, vi fecero orrende stragi e ruine. Vi irruppero i Vandali, barbari di ogni maniera, vi desertò ogni cosa Attila il gran flagello, ed Odoacre vi vinse la battaglia che tolse a Roma l'ultimo degli imperatori, e troncò la vita inferma e decrepita dell'Impero. Nei piani del Po Teodorico vinse Odoacre ed impose all' Italia il dominio dei Goti; Alboino fermò la base del regno Longobardo portandoci un nome che undici secoli non hanno cancellato; Carlo Magno sconfisse interamente Desiderio, impose fine al regno de' Longobardi e diede all'Italia i re Franchi. Cessati i re Franchi re Italiani sui piani del Po si contesero coll' armi la corona. E poi che la corona d' Italia passò con quella dell' impero sul capo di Ottone I, e fu tenuta per un diritto dei sovrani di Germania « Il nobil piano che da Vercelli a Marcabò declina » divenne come la prima stazione de' stranieri padroni, alla quale orde armate, sotto il nome d'esercito accompagnante l' imperatore od i di lui messi, scendevano di tanto in tanto, e quasi in paese nemico gettavansi al saccheggio, a brutture, a crudeltà, a distruzioni di cui solo la sfrenata licenza di popoli barbari è capace. Le città se n' erano più volte lamentate agli imperatori, sempre invano. Nel 1158 Barbarossa radunava una dieta presso Brescia e sanciva delle leggi contro la militare

licenza, che non ebbero effetto; perchè i baroni, che fornivano l'esercito all'imperatore per non spendere a mantenere, come dovevano, le truppe lasciavanle andare al saccheggio, ed essi il più delle volte aveano la miglior parte del bottino. Volevansi assolutamente disciplinate le spedizioni — *imperator transeat pacifice et nullam faciat fraudolentam moram.* — Ma ora non trattavasi solo di por freno alla ordinaria licenza di un nuovo esercito che era per scendere quando che sia di Germania, ma si voleva respingere un insopportabile giogo, resistere vittoriosamente alla minacciata vendetta di Barbarossa, o non sopravvivere alla ruina ed alla schiavitù della patria. Uomini di forte tempra nelle sventure e nei pericoli avevano acquistato avvedutezza e vigore.

Altri interessi agitavansi in altre parti d'Italia. Venezia intesa ad allargarsi per terra ed a dominare l'Adriatico, guerreggiava col re d'Ungheria, e faceva l'infelicissima spedizione di Scio contro Manuello. Questi brigando la ruina di Barbarossa mirava a sostituirsi nel dominio d'Italia, ma l'arti erano troppo note, si rifiutavano i suoi doni, il suo denaro. Avea dato una sua nipote per moglie ad un Frangipani, calcolando di guadagnarsi il favore del Papa ai Frangipani pieghevolissimo, ma senza frutto. Diè solenne promessa di matrimonio tra sua figlia ed il re di Sicilia, e non tenne poi fede. Ultimamente se gli accostava Pisa che faceva pratiche anche colla Lega [1], per aver mezzi di resistere a Genova sempre fedelissima all'impero. Il re di Sicilia tentava di

[1] L'accordo di Manuello con Pisa pare che abbia relazione con un altro accordo di Pisa colle città della Lega. Sappiamo dal Caffaro che Pisa nel 1170 aspettava soccorso d'uomini dai Lombardi. Il console Ottobono di Genova ebbe a dire: — *At si acies Pisanorum ita procinctas, et paratas ad bellum sentiunt, quod Lombardi milites propter moram longi itineris, et propter hyemem non possunt eis optatum praestare succursum....* Vedi Caffaro nel Muratori, *Rer. Ital. Script.*, tom. VI, colonna 388. E.

smuover Genova, di guadagnar amici alla Lega, e crediamo che continuasse a mandar danaro. Il Papa mandava pastorali, benedizioni, indulgenze, allora potenti a suscitar l'entusiasmo; ma per smania di dominare favoriva Toscolo, s'accumulava odio in Roma, la quale però si lasciava lusingare da Barbarossa e non curavasi della Lega. Qualche accordo colla Lega manifestavasi nella Toscana, ancorchè si volesse evitare ogni pericolo di cadere nel dominio del Papa: maggiori movimenti in favor della Lega e contro i commissari imperiali facevano le città della Romagna. Era morto Guido arcivescovo di Ravenna, figlio del defunto conte di Biandrate, grandissimo fautore dell'impero, e gli succedeva Gerardo tutto di Alessandro III, e per conseguenza Ravenna entrò nella Lega. Si armò Guido Guerra e trascinò seco alcune città in sostegno dei diritti imperiali: Bologna colle città sollevate, il conte di Bertinoro e Guglielmo di Marchesella difendevano con vantaggio i nostri diritti.

La rivolta nelle Romagne, Genova non abbastanza sicura, la Toscana vacillante, Guglielmo di Monferrato, unico imperiale che si conservava nell'alta Italia, gravemente minacciato, la Lega in trionfo, costrinsero Federico a provvedimenti immediati per salvare in Italia quello che ancor si potova. Un giorno dell'autunno inoltrato 1171 contro ogni aspettazione fu veduto nei dintorni d'Alessandria Cristiano arcicancelliero, eletto arcivescovo di Magonza, legato dell'Imperatore, con una forte schiera di cavallieri del Brabante, il quale dopo aver contemplato quel nuovo baluardo delle libertà italiane guadò di tutta carriora [1] col suo seguito il fiume ed andò a Genova. Ebbe grandissime accoglienze, e nella prima adunanza che si fece pei bisogni della città,

[1] *Cristianus.... intravit Lombardiam.... et transivit flumen Tannaris, non ponte, neque pede, sed equorum velocitate prope civitatem Alexandriam.* Caffaro nel Muratori, op. cit. colonna 342. D.

presente l'Arcicancelliere, i Genevosi esposero: — « Noi » per riguardo all'autorità imperiale abbiamo rifiutato i doni » dell'imperatore di Costantinopoli, negammo ogni favore » al re di Sicilia e ci siamo astenuti fin ora d'associarsi ai » Lombardi. Cose tutte che i Pisani pregati, anzi preganti » essi stessi non tralasciarono di fare. » — Per rimunerazione d'essere stati costantemente fedeli nel bene e nel male domandarono la liberazione dei cittadini di Lucca che erano prigionieri dei Pisani. Promise Cristiano che avrebbe fatto quanto sapesse per liberarli, ma che per questo « non poteva mettersi in guerra, nè porre i Pisani al bando del» l'impero, perchè avea il mandato non di far guerra, ma » di metter pace nella Toscana e in tutta Italia [1]. » Ad onta di questa dichiarazione l'oro dei Genovesi comperò la coscienza dell'Arcivescovo, il quale raggirò le cose in modo da mettere i Pisani nella condizione di non poter accettare la richiesta liberazione dei prigionieri senza compenso. Onde che nella Dieta di S. Genesio, presenti il Prefetto di Roma, i Marchesi anconitani, Corrado marchese di Monferrato, il conte Guido, il conte Aldobrandino, molti altri conti, capitani, valvassori, consoli delle città di Toscana, Marca, val di Spoleto e della Romagna inferiore e superiore, pronunciò il bando dell'impero contro i Pisani, privandoli del privilegio di batter moneta, delle ragioni sulla Sardegna ed altre terre, e d'ogni imperiale concessione. Poi ordinò ai Genovesi che preparassero armate di terra e di mare per battere la città proclamata ribelle [2].

Furibonda la Lega della improvvisa comparsa di Cristiano e delle festose accoglienze fattegli dai Genovesi, troncò ogni

[1] *Quia non sum missus pro guerra, sed pro pace in Tuscia, vel Italia componenda.* Caffaro.

[2] Vedi Caffaro nel Muratori op. cit. colonna 344 e seg.

commercio con Genova, di che quella città affamata, per un anno e mezzo soffrì perdite e danni gravissimi. Per le ostilità contro Genova diveniva necessario toglier tosto di mezzo il marchese di Monferrato, ed il 19 giugno 1172, Piacenza, Milano, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Cremona e Lodi, con forte esercito lo assalgono presso il suo castello di Montebello, lo sbaragliano, lo mettono in fuga, l'inseguono per [1] sei miglia, e nel piano sotto San Salvatore gl'impongono di giurare le condizioni che gli saranno proposte. Guglielmo marchese di Monferrato giurò sul Vangelo, di essere fedele a tutti i comandi che gli faranno i consoli presenti e futuri di Cremona, Milano, Piacenza e Lodi, e fece fare lo stesso giuramento ad Arialdo Musso, ad Acatapane, ad Enrico, Anselmo, Vilielmo, Rogerio della famiglia Scazoso, a Besaza, a Melior de cazolino, a Ribaldo.

Jus iurandum Marchionis montis ferrati.

« Jusiurandum Marchionis montisferrati quod fecit in plano » subtus sanctum salvatorem. Ego Guilielmus Marchio mon» tisferrati iuro super dei evangelia observare omnia illa » precepta que michi fecerint consules cremone, mediolani, » placencie, laude que sunt aut fuerint electi de hoc quod » erunt omnes in concordia aut maior pars aut unus pro » concordia aliorum. Idem sacramentum fecerunt Arialdus » mussus. Acatapanem. Enricus scazosus. Anselmus scazosus.

[1] *MCLXXII, die Lune XIII Kal. Julii centum milites Placentie et Mediolanenses, Alexandrini atque Astenses et Vercellenses et Novarienses prelium cum Marchione de Monteferrato fecerunt iuxta Montebellum castrum suum illumque cum suis de campo turpiter in fugam verterunt per plus sex milibus.* — Pertz *Monum. Germ.* Tom. XVIII, pag. 413. Che vi fossero anche le città di Cremona e di Lodi appare dal giuramento che segue.

» Vilielmus scazosus. Rogerius scazosus. Besaza. Melior de
» cazolino. Ribaldus [1]. »

Se tutte le città della Lega aveano grandissimo interesse di togliere al marchese di Monferrato la possibilità di congiungersi a lor danni coi Genovesi e con Cristiano, Asti avea di più quello a lei speciale di liberarsi da una permanente minaccia che gli stava nel territorio, alle porte della città. Essa dunque prescrisse i patti che Guglielmo doveva accettare. — « Il Marchese di Monferrato consegnerà i castelli di Felizzano e di Corte Comaro per essere distrutti, salve le persone e le terre, e di queste e delle altre possessioni eccettuati i frutti, e dell'azione personale nei prestiti a censo, ei non deve avere la giurisdizione; nè potrà far valere la ragione d'averne il privilegio dall'imperatore Federico. Alle medesime condizioni e dietro giudizio di delegati scelti dai consoli, restituirà i beni dei figli del fu Ardizione. Egli e tutta la sua gente *giureranno di osservare strettamente questa concordia e la Lega delle città, come è contenuto negli atti delle città e nelle stipulate convenzioni.* Entro quindici giorni, dopo che sarà domandato, o in altro tempo determinato consegnerà ai consoli delle città il castello di Ugozone, o le città lo occuperanno finchè sia svanito ogni timore di Federico: allora lo restituiranno come l'han ricevuto, ma non senza essere ben sicure che agli uomini della Lega abitanti del castello sarà resa giustizia per sentenza di coloro che verranno eletti a giudicare. E perchè tutti questi patti sieno eseguiti il Marchese darà senza frode in ostaggio uno de' suoi figli, ed uno dei figli del fu Bregonzio, e diciotto altri figli de' suoi soggetti a scelta degli Astigiani e dei Vercellesi, fra otto giorni dalla fattane domanda, o ad altro

[1] Inedito. Dal *Liber Jurium civit. Laud.* fog. 42, pag. 1.

tempo stabilito. Le città se li terranno sino al Natale purchè intanto vengano dati i giuramenti ed eseguiti i patti; che se rimarrà ancora a far qualche cosa o vi sieno rielami, saranno per quel giorno egualmente restituiti; ma il Marchese, avutane domanda, entro quindici giorni, o per quando saranno domandati darà gli stessi od equivalenti allo stesse città per far ragione delle predette cose, ed anche pel timore che vengano i tedeschi contro le città..... » —

Brevis concordie inter astenses et marchionem montis ferrati.

« In nomine domini. Talis concordia est facta inter Astenses et Marchionem montis ferrati. quod Marchio primitus et sino tenore debet eis dare ad destruendum castrum Felixani et castrum curtis comarii ad destruendum. Salvis personis et habere. et de istis et de aliis possesionibus facere rationem. eo excepto quod de fructibus non teneatur facere rationem. idem de personali actione in usuris. Ita tamen quod non possit se tueri ea ratione. nec agere. quod dicat se datum habere vel rationem ab imperatore Frederico. Res vero quondam filiorum Arditionis quas cognoscent homines ordinati ad hoc a consulibus civitatum restituet sicut supra continetur. hanc enim concordiam iurare debet tenere et habere firmam ipse Marchio et gens eius tota sicut continetur in scriptis civitatum et in super concordiam civitatum iurare debet ipse et gens sua sicut continetur in scriptis inde factis. Et debet dare castrum Ugozonis consulibus civitatum infra. XV. dies quod ei requisitum fuerit. nisi remanserit per parabolam consulatus illius civitatis que hoc preceptum fecerit et ad terminum sive ad terminos dabit pre-

» dictum castrum. Tali tenore quod civitates debeant habere
» et tenere predictum castrum donec timor predicti Frederici
» transierit. Postea vero predicte civitates in consimili pos-
» sesione restituere cum debent. Ita tamen quod bene sint
» secure. quod faciat de predicto castro rationem cuique per-
» sone vel genti de societate civitatum et rationem faciet omni
» homini et genti de societate eam postulanti. sub precepto
» illorum qui electi fuerint ad illas rationes faciendas. et ad
» hoc ut hoc totum observetur ab eo. dabit unum filium
» suum pro obside. et unum de filiis quondam nepotum Bre-
» gonzii et XVIII. alios filios suorum hominum. quos asten-
» ses et vercellenses elegerint. quos tamen sine fraude dare
» possit infra. VIII. dies ex quo ei requisitum fuerit nisi per
» parabolam illorum remanserit. et si terminum ei dederint.
» bona fide sequetur. Tali modo quod civitates debent habere
» et tenere predictos obsides usque ad nativitatem domini
» pro sacramentis et rationibus faciendis. siquidem ad istum
» terminum hoc completum fuerit. vel per eos steterit quod
» lamentationes deposuerint. restituere eos ei debent. Ita
» tamen quod Marchio dabit eosdem vel consimiles predictis
» civitatibus infra. XV. dies quod ei ab eis fuerit requisitum
» pro rationibus predictis faciendi vel timore teutonicorum
» venientium ad contrarietatem civitatum. contiū (*sic*) civi-
» tatum sic intelligimus. Si non venerint pro concordia aut
» per parabolam omnium civitatum aut maioris partis, quo-
» ciens predictus timor advenerit et predicte civitates pe-
» tierint [1].

Queste durissime condizioni erano fatte al più ostinato nemico della Lega, ed ei le dovette accettare e giurare che sarà leale e fedele esecutore di tutti i comandi che gli ver-

[1] Inedito. Dal *Liber Jurium. civit. Laud.* foglio 42, pag. 1.

ranno dati dai consoli presenti e futuri delle città della Lega Lombarda, e che in nessun modo e tempo tralascierà di stare ai termini prescritti.

Jus iurandum marchionis montis ferrati.

« Ego per bonam fidem sine fraude et malo ingenio at-
» tendam et observabo omne illud preceptum et omnia illa
» precepta que consules civitatum que sunt de societate lom-
» bardie omnes autem maior pars michi fecerint. et si alii
» eorum vice electi fuerint similiter illorum omnia precepta
» attendam et observabo. nec evitabo. ullo tempore modo
» quin ita attendam et faciam ad terminum et per terminos
» quos michi dederint [1]. »

Che cosa può desiderarsi di meglio per affermare questo fatto fin ora ignoto alla storia?

Cristiano veduto il partito imperiale più in ruina che non credeva, e che a rialzarlo oramai non poteva più giovare che l'estremo rimedio del ferro e del fuoco, nel settembre 1172 diede addosso a terre e castella del Bolognese uccidendo, rubando, distruggendo. Bologna mandò per aiuti, ed il 22 ottobre i Rettori della Lega si radunarono in Piacenza presieduti da Manfredo cardinale di Santa Cecilia legato apostolico. Nel dicembre Obizzone Malaspina e suo figlio Maruello con forte esercito, nel quale erano anche milizie Piacentine, e militavano co' suoi Enrico Guercio ed i Marchesi di Gavi, di Bosco e di Ponzano, invasero di furia il Genovesato. [2] La diversione giovava a due, a Bologna ed a Pisa, perchè i Genovesi impegnati contro il Malaspina

[1] Inedito. Dal *Liber Jurium* Civit. Laud. Fogl. 42 pag. 1.

[2] Caffaro nel Muratori, *Rer. Ital. Script.* Tom. VI, colonna 348. A.

non potevano più pensare alla guerra di Pisa, che restò tutta a Cristiano, il quale ritiratosi in Toscana levò il bando ai Pisani e loro restituì quanto avea tolto, e nondimeno non evitò la guerra che non gli fu punto felice [1].

Il 20 febbraio 1173 i Rettori della Lega sono nuovamente radunati in Lodi per *trattarvi pubblici affari.* Di quest'adunanza e di quella del passato ottobre in Piacenza ci conservarono notizia i monaci di Chiaravalle in due carte di privilegio di esenzione dal giuramento di calunnia [2] loro dai Rettori accordato. Due atti sovrani dei Rettori della Lega, che provano anche come essi esercitassero il supremo potere non solo negli interessi generali della Lega, ma anche nei privati pei quali prima era necessario ricorrere all'imperatore. Il diploma dato dal congresso di Piacenza a dì 22 ottobre 1172 « che ci ha conservato il nome di molti con» soli e rettori lombardi di quell'anno e che è steso presso » a poco come le bolle de'papi, originale sussiste ancora » nell'archivio di Chiaravalle ». Così scrisse il Fumagalli, ma non mi fu possibile di trovar quel diploma da cui avremmo almeno conosciuto i nomi dei Rettori della Lega nell'anno 1172. Ce li avesse conservati il Fumagalli! ma non ci dà che la notizia del diploma. « Dovendosi per la causa co» mune contro Federico I tenere in Piacenza nel 1172 un » solenne congresso dei Rettori e dei consoli delle città Lom» barde a cui avea a presiedere il cardinal Manfredo, legato » apostolico, vi si addirizzò Trasmondo abbate di Chiara» valle chiedendo d'essere dispensato da tale giuramento. Il » rescritto riuscì a seconda della sua richiesta, colla con-

[1] *Chronaca varia Pisana*, nel Muratori, opera e tom. cit. colon. 186. E, e seg.

[2] Chiamavasi giuramento di calunnia quello che doveasi dare nella trattazione delle cause civili o criminali. — *Se non calumniandi animo litem movisse, sed existimando bonam causam habere.*

» dizione nondimeno (ciò era ben giusto) che nè pur i Ci-
» stercensi pretender il potessero dagli altri. Che se mai
» taluno dei consoli o de' giudici della Lombardia avesse
» preteso d' obbligar que' monaci al giuramento suddetto,
» venne a questi nel diploma compartita ampia facoltà di
» sottrarsi ai loro tribunali, e di procacciarsi altro giudice
» che senza quest' aggravio avesse a spedire le loro cause. »
A darci un' idea della maniera degli atti sovrani dei Rettori della Lega Lombarda ci rimane quello del congresso di Lodi, in dì 20 febbraio 1173. Lo pubblicarono il Giulini, il Fumagalli e l' originale esiste ancora nell' Archivio di S. Fedele in Milano. I Rettori della Lombardia Clarobello di Cremona, Rogerio Visconti di Milano, Giovanni di Brescia, Alberto di Piacenza, Alberto di Novara, Malasteua di Parma, Trullo di Lodi, Eleazaro di Reggio, Marcello di Modena, Burdenno di Bergamo, trovandosi in Lodi congregati per provvedere alle pubbliche cose, confermano all'abate Transmondo il privilegio, ch' ei presentava, d' esenzione dal giuramento di calunnia accordato dai loro antecessori Rettori della Lombardia, e stabiliscono, che se i monaci trovassero ostacolo a farlo valere potranno rivolgersi al tribunale dei Rettori, dove senz' essere richiesti del giuramento otterranno giustizia. Il diploma porta ancora attaccato, ancorchè assai guasto il sigillo in cera, che è senza dubbio il sigillo dei Rettori della Lega, di cui diamo un esatto disegno.

« Rectores Lombardiae Clarusbellus [1] Cremonenis Rogerius
» Vicecomes Mediolanensis Ioannes Brixiensis Albertus Pla-
» centinus Albertus [2] Novariensis Malastreua Parmensis Trul-
» lus Laudensis Eleazar Regiensis Marcellus Mutinensis Bur-

[1] Il Giulini ha *Claibellus*, il Fumagalli *Gaibellus*.
[2] Il Fumagalli ha *Albericus*.

„ denus Bergomensis *Transmundo* Abbati Carevallis et ce-
„ teris Abbatibus eiusdem ordinis. Cum essemus Laude pro
„ negotiis publicis congregati, rapresentatum est nobis auten-
„ ticum instrumentum antecessorum nostrorum. Rectorum
„ Lombardiae quod personalem et singularem legem quam
„ amore Dei vestreque religionis intuitu de immunitate iura-
„ mento calumnie vobis fecerant continebat rogantibus vobis
„ atque petentibus ut quod illi statuerant pro quo similiter fir-
„ maremus [1]. Quia ergo id solius divinitatis obtentu vobis et
„ domibus vestris intelleximus esse concessum nos etiam hoc
„ ipsum ob meritum vestrum
„ personali lege concedimus et
„ firmamus; statuentes ut in
„ ullo loco Lombardie iuramen-
„ tum calumnie vel facere vel
„ exigere debeatis. Si quis au-
„ tem contra hoc nostre comu-
„ nitatis [2] indultum illud a vo-
„ bis extorquere voluerit liceat
„ vobis causam vestram ad iu-
„ dicium transferre Rectorum
„ et absque illius iuramenti [3] gravamine iustitiae vestre asse-
„ qui complementum actum Laude Anno Domini M.° c.° Lxx.°
„ iij x.° CluI martis [4]. „

Con sovrana autorità i Rettori accordavano privilegi, richiamavano a sè le cause, di esse giudicavano in appello supremo, e quest' ultima facoltà talvolta delegavano ad altri.

[1] Il Giulini ha *Nos quoque similiter firmaremus.* — Il Fumagalli *firmemus.*

[2] Il Giulini ed il Fumagalli hanno *concessionis.*

[3] Nel Giulini manca la parola *iuramenti.*

[4] Da copia d' ufficio dell' Archivio di S. Fedele, gentilmente favoritaci.

Da una carta Lodigiana, 29 dicembro 1179 sappiamo, che Gerardo Pesto giudice e console di Milano fu dai Rettori della Lega incaricato di conoscere in appello di una sentenza pronunciata da Girardo giudice, assessore di Giovanni da Calopino podestà di Lodi.

« In nomine Domini. Die lune qui est quarto Kalendas » ianuarii. indictione quartadecima in civitate Mediolani. in » ecclesia sancti Stephani qui dicitur ad fontes. Ego Girardus » iudex atque consul Mediolani qui dicor pistus cognoscens » de appellatione super sententia lata a Girardo iudice qui » dicor de Baniolò assessore Iohannis de Calòpino tunc lau» densis potestatis; et quam Rectores Lonbardie Marchie et » Romaniole mihi cognoscendam coumiserunt, ad quos ap» pellatum fuerat [1].... »

Cotanto potere era in pieno vigore presso tutti gli abitanti dei territori e delle città della Lega, ed anche dagli amici della Lega riconosciuto. Papa Alessandro a dì 11 gennaio 1174 confermava il privilegio che *i nostri diletti figli Rettori della Lombardia, con intervento del diletto figlio nostro Manfredo del titolo di santa Cecilia, allora legato apostolico, fecero a Transmundo abate di Chiaravalle ed a tutti i frati chiaravallensi della Lombardia.*

« Alexander Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis fi» liis *Trasmundo Abbati Carevallis* et omnibus fratibus » ejusdem ordinis in Lombardia constitutis. Salutem et Apo» stolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum » est nos facilem prebere consensum et vota que a rationis

[1] Dal Codice diplomatico lodigiano. Opera inedita dell' autore di questa storia.

„ tramite non discordent. Effectu sunt prosequente com-
„ plenda. Ea propter dilecti in domino Filij vestris iustis
„ postulationibus grato concurrentes assensu immunitatem
„ iuramenti calumpnie *a dilectis filiis nostris rectoribus Lom-*
„ *bardie* interveniente dilecto Filio nostro Manfredo tituli
„ Sancte Cecilie presbitero Cardinali tunc apostolice sedis
„ legato Vobis in tota lombardia concessam universitati vestre

„ auctoritate apostolica confir-
„ mamus. et presentis scripti
„ patrocinio communimus. sta-
„ tuentes ut nulli omnino homi-
„ num liceat in partibus Lom-
„ bardiae predictum a vobis
„ iuramentum exigere vel oc-
„ casione ejus vestram in ali-
„ quo institiam prepedire. Si
„ quis autem id attemptare pre-
„ sumpserit indignationem om-
„ nipotentis Dei et beatorum
„ Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum [1].
„ Datum Anagni III. Idus. Jan. „

Non parrà poi inutile l'aver stabiliti questi fatti. Or ritorniamo agli avvenimenti. Sullo scorcio del maggio 1173 Milano e Brescia si levarono giudici ed imposero fine alle discordie tra Parma da una parte e Piacenza con Pontremoli dall'altra. Queste città dovettero troncare ogni ostilità senza speranza di compenso pei danni fattisi e pei prigionieri che doveano restituirsi. — *Sub debito sacramenti quo erant astricti Mediolanensibus et Brixiensibus ut omnino*

[1] Da copia d'ufficio sull'atto originale esistente nell'Archivio di S. Fedele di Milano.

observent retentis in ipsis de Brixia et Mediolano jure et omnino preceptis que pro tempore facient vel facere voluerint Parmensibus et eorum parti, Placentinis et Pontremolensibus et eorum parti [1]. — La concordia era necessaria sopra tutto pel trionfo della Lega, tanto più che in que' giorni rinforzavano gli avvisi della prossima venuta di Barbarossa. Papa Alessandro mandava i cardinali Ildebrando e Tudino raccomandando concordia e fermezza nei propositi. Intimavasi un adunanza e facevasi in Modena mercoledì 10 ottobre 1173, presenti i due cardinali, Albergone vescovo di Reggio, Pietro di Malonghia, Giovanni Forcelluti, Martino Permanedo di Cremona, Guglielmo Siccamelica di Piacenza, Tenzone Orefice, Raimondino di Magreta, in piena assemblea. — I Rettori delle città della Lega conte Azzo console di Brescia, Albertone console di Cremona, Giannone Mantegazza console di Piacenza, Rogerio Marcellino console di Milano, Maladobato console di Parma, Ugrizio podestà di Mantova, Ospinello console di Bologna, Septivivo console di Rimini rinnovarono il giuramento di osservare e far osservare lealmente e fedelmente i patti della società e della concordia fatta tra gli uomini della Lombardia, Marca, Venezia, Romagna e d'altre parti che sono od entreranno nella Lega, e tutto ne' termini e modi del giuramento di Cremona, 29 ottobre 1169, pochissime cose mutate quasi a schiarimento e sicurezza maggiore e fuse insieme le due parti. Aggiunsero condizioni speciali per Cremona: non ricostruirebbero e non lascierebbero ricostruire il castello di Crema od altro forte tra Adda ed Olio, non accetterebbero Cremaschi banditi da Cremona, riparerebbero i danni di guerra a lei fatti da vent'anni in poi, la difenderebbero da nemici per terra e per

[1] Il documento è riportato per intero dall'Affò nella Storia di Parma. Vol. II, pag. 381.

acqua. Questa concordia terrebbero per sessant'anni, rinnoverebbero ogni dieci anni, farebbero giurare dai loro concittadini dai quindici ai sessant'anni. — Che fosse allora necessario riconfermare Cremona nella Lega accordandole patti speciali? — Finirono giurando la società col Marchese Malaspina e di far guerra concorde al nemico od ai nemici della Lega, secondo che diranno tutti i Rettori o la maggior parte di essi.

« In dei nomine Anno eiusdem. M. clxxiii. Indictione. VI.
» Die mercurii. VI. Idus octubris. Ego Iuro ad Sancta dei
» evvangelia. quod bona fide sine fraude operam dabo ad
» observandas societates. et concordias factas inter homines
» lombardie. et Marchie. et venetie. *si hoc sacramentum fe-*
» *cerint;* [1] et romanie et eorum qui in hanc concordiam vene-
» rint. et recepti fuerint communi consilio omnium rectorum
» civitatis [2] vel maioris partis. Et si aliqua civitas. vel ulla
» persona [3] adheserit parti imperatoris Frederici ita quod
» sit contra hanc nostram societatem; ego dabo operam bona
» fide ad eum expellendum de suo habitaculo; et res eius
» devastandas. Nec ultra ero in consilio; ut a nobis sit re-
» ceptus; nisi communi consilio omnium rectorum civitatum
» vel maioris partis. Et si erit de mea civitate; bona fide
» operam dabo; ut domus eius quam habuerit in civitate
» destruatur. et de civitate expellatur. Et legationes vel lit-
» teras imperatoris; scienter non recipiam in fraude. et si
» aliquo modo ad me venerint; bona fide rectoribus osten-
» dam. vel ostendere faciam. Et nullam concordiam faciam
» cum imperatore Frederico. *aut filio eius vivente Frederico*

[1] Le parole in carattere corsivo mancano nel giuramento di Cremona o furono variate.
[2] Il Muratori ha *civitatum*.
[3] Il Codice lodigiano dice *persona societatis*.

» *imperatore*; nisi communi consilio omnium consulum om-
» nium societatum civitatis [1] (*sic*); *nisi forte aliqua civitas pa-*
» *cem vetare voluerit.* Neque ero in consilio ut mea civitas
» faciat sacramentum contra hanc concordiam. et si facta
» sit vel fuerit; bona fide operam dabo; ut frangatur. Et
» ego bona fide operam dabo; adiuvare [2] generaliter et
» sine fraude; homines mee civitatis. *et mei districtus quos*
» *sine fraude videbitur michi expedire vel faciam iurare*
» *consules mee civitatis*; *quod faciant iurare homines sue ci-*
» *vitatis. et suburbiorum ei* (*sic*) *civitati coniunctorum; hoc*
» *sacramentum infra duos menses postquam* [3] *intrabunt in*
» *consulatu.* a. lxx. annis infra. et. a. xv. supra sine fraude.
» Nec ero guida. nec spia ad dampnum nostre *Civitatis* ad
» utilitatem hostium. et hoc attendam bona fide. Ego non
» accipiam aliquod avere pro privata mea utilitate; per fa-
» ciendam conventionem cum imperatore Frederico. vel aliqua
» persona vel civitate recipienda in nostra societate. et quan-
» diu discordia durabit inter imperatorem. f. (fredericum)
» dictum ex una parte et venetiam. et civitates marchie. et
» lombardie. et Romanie. et omnes qui sunt in hac *Socie-*
» *tate.* vel erunt ex altera. Non ibo ad ipsum imperatorem
» f. (fredericum) vel ad alium pro eo. nec nuntium. nec
» litteras mittam vel mitti faciam; nisi consilio vel parabola
» omnium rectorum iam *dictarum civitatum* vel maioris par-
» tis. Nec de cetero iurabo me esse caput alicuius compa-
» gnie. nec sub capite iurabo; sine parabola et consilio *om-*
» *nium* consulum mee civitatis communis (*sic*) vel maioris par-
» tis. et si factum habeo; non ultra procedam ex eo contra

[1] Il Codice lodigiano ha *nisi consilio majoris partis consulum civitatum omnium huius societatis.* — Il Muratori: *omnium civitatum societatis vel maioris partis Consulum.*

[2] Il Codice lodigiano *ad facere iurare.*

[3] Il Muratori ha *priusquam.*

„ preceptum suprascriptorum consulum. michi per debitum
„ sacramenti non factum. Nec in consilio ero vel facto; ut
„ *aliquod* supradictorum fiat; nisi *predicto* modo. et si *scio* (*sic*)
„ aliquem facere velle vel fecisse contra hoc statutum; bona
„ fide prohibebo ne fiat (*sic*). et quod factum erit infra octo
„ dies postquam sciero, ipsis consulibus manifestabo om-
„ nibus vel maiori parti qui *erit* (*sic*) in civitate.

„ Taliter iuravit comes Azo consul brixie. et rector socie-
„ tatum Civitat (*sic*).

„ Albertonius (*sic*) consul cremone. et rector civitatum (*sic*).

„ Iantonus [1] mantegatius consul placentio. et rector Ci-
vitat.

„ Rogerius marcellinus consul mediolani. et rector civitat.

„ Maladobatus consul parme. et rector civitat.

„ Ugritio (*sic*). potestas mantue. et rector civitat.

„ Albertus malberti consul regii. et Rector civitat.

„ Arlottus consul mutine. et rector civitat.

„ Ospinellus consul bononie. et Rector Civitat.

„ Septivivi consul arimini. et rector civitat.

„ Hii omnes iuraverunt pro se. et communi suarum civi-
„ tatum; custodire et conservare. et ab omni homine defen-
„ dere statum et honorem. et rationes. et bonos usus; civi-
„ tatis cremone et eius episcopatus. Hec omnia iurant cre-
„ monenses aliis civitatibus. et alie civitates inter se; exceptis
„ his que dicuntur pro castro crema; que non iurant alie
„ civitates inter se; sed cremonensibus tantum iurant. et
„ insuper homines scripte civitatis cremone et eorum pos-
„ sessiones in suo episcopatu et nostro similiter conser-
„ vare et defendere bona fide. et sine fraude. Et similiter iura-
„ verunt. quod si quis homo vel si qua gens castrum crem-
„ me. (*sic*) vel munitionem aliquam inter addam et ollium

[1] Ianonus.

" sine permissu omnium consulum civitatis cremone qui tunc
" erunt; et sine permissu totius credentie que tunc erit; vel
" maioris partis credentie scripte civitatis; et parabola data ab
" omnibus his in publica contione cremone. et publice edi-
" ficare voluerit. nos secundum eorum voluntatem. et nostram
" possibilitatem si scriptum castrum hedificatum fuerit ipsis
" cremonensibus adiutorium dabimus ut destruatur. et ne
" fiat; omnino prohibebimus. et si scriptum castrum fuerit.
" vel munitio fuerit aliqua hedificata aliter quam supra le-
" gitur; nos sine fraude vivam guerram faciemus. nec pacem
" faciemus; sine permissu; et parabola nobis eo modo data
" ut supra legitur. et non recipiemus aliquem hominem qui
" fuit (*sic*) de castro creme. vel qui per cremensem (*sic*) di-
" stringebatur. vel aliquem qui sit de episcopatu cremone.
" vel qui per cremonam distringebatur. et si in ea civitate
" et districto est vel erit. et a consulibus cremone nun-
" tio. vel sigillo publico michi requisitum fuerit de mea
" civitate. et meo districtu; infra. XV. dies postquam requi-
" situm fuerit expellam. nec ibi habitare amplius permit-
" tam. Et si aliqua offensio inter nos et ipsos cremonenses
" evenerit. vel a. xx. [1] annis retro evenit (*sic*). per aliquem
" nostrorum infra. xl. dies dampnum si evenit. vel eve-
" nerit (*sic*). restaurare faciemus caput. tantum postquam re-
" quisitum nobis [2] fuerit a consulibus scripte civitatis. vel
" nuntio. vel sigillo publico. sacramento eius discernendo;
" qui dampnum passus fuerit. et secundum omnes terminos.
" et parabolas datas; dampnum restaurare (*sic*) faciemus vel
" nisi remanserit iusto dei impedimento; quo transacto; in-
" fra VIIJ. dies attendere faciemus. Nec offendemus vos. vel
" res vestras per nos. nec cum aliqua persona. nec cum rebus

[1] Nel Muratori si legge *decem*.
[2] *Nobis* manca nel Muratori.

„ vel personis. Et si aliqua persona vel gens vos offen-
„ dere voluerit per nostram terram. per nostram aquam;
„ bona fide. et sine fraude prohibebimus. et si de possessione
„ vel debito querimonia nobis evenerit; predicto modo. et
„ predicto ordine attendere faciemus. De debito sine usuris.
„ de possessione sine fructibus. Et hanc pacem. et concor-
„ diam tenebimus usque ad lx [1] annos et in omni X.° anno;
„ predicta sacramenta renovare faciemus; si requisitum fuerit
„ a consulibus scripte civitatis cremone qui tunc erunt. et
„ omnes homines nostre Civitatis; omnia predicta iurare
„ faciemus a. lx (*sic*) annis infra. et a. xv. supra; usque ad
„ duos menses. et hec omnia suprascripta bona fide et sine
„ fraude observabimus. Et omnes *scripti* iuraverunt socie-
„ tatem marchionis tenere et observare. et bona fide guer-
„ ram facere inimico vel inimicis scripte societatis; secun-
„ dum preceptum omnium rectorum civitatum vel maioris
„ partis. et iurant servare si quid fuerit additum consilio
„ cremonensium rectoris et communi consensu omnium alia-
„ rum civitatum societatis. vel maioris partis rectorum.

„ Actum Mutine. In dominorum cardinalium presentia.
„ Ildrebandi (*sic*) videlicet. et tudini. et albergoni regini epi-
„ scopi. Petri de malongula. Iohannis forcelluti martini per-
„ manecli de cremona. Guilielmi sicca meliea (*sic*). de pla-
„ centia. Teuzuni aurificis. Raimundini de magreta. In plena
„ contione [2]. „

Nei due ultimi mesi del 1173 e di seguito nel nuovo anno la Lega faceva straordinari apprestamenti di guerra. Alla primavera il Malaspina moveva di nuovo contro Genova, la quale abbandonata, ingannata da Cristiano finiva per

[1] Nel Muratori leggesi *quadraginta*.
[2] Dal libro I dei Registri grossi dell'Archivio Notarile di Bologna.

accomodarsi col Malaspina e far concessioni al Re di Sicilia [1]. In quel mezzo campeggiando Cristiano con poco frutto la Toscana e la Romagna pensò d'impadronirsi di Ancona per toglierví l'influenza e la quasi signoria dell'Imperator greco, e stabilirvi un appoggio per le spedizioni dell'Imperatore nelle Romagne. Sventuratamente per Ancona anche Venezia aveva fatto disegno di togliere quel nido ai Greci, e levarsi da lato una rivale nel dominio dell'Adriatico. Una sola preda contendevasi da due che tra loro non avrebbero potuto accordarsi giammai; ma qualunque potesse essere il risultato, Venezia per mare, il tedesco per terra assalirono furiosamente l'infelice città. Gli Anconitani sprovisti di milizie e di viveri fecero non per tanto prodigi di valore. I vecchi e le donne colle parole coll'esempio tenevano viva la resistenza. Si sperava in soccorsi che non venivano, e sei mesi e mezzo di ostinatissimo assedio, la fame, le infermità avevano ridotta la città allo stremo d'ogni cosa. Guglielmo di Marchesella ed Aldruda de' Frangipani vedova di Rainieri conte di Bertinoro con forte esercito di Lombardi e Romagnoli giunsero appena in tempo a mettere in fuga Cristiano che già se la teneva nelle mani.

Sul finire di settembre, durando ancora l'assedio d'Ancona vennero notizie che Barbarossa scendeva pei monti della Savoia. La Lega era allora nel suo massimo vigore e contava su trentasei città dominanti l'Italia superiore e buon tratto del litorale Adriatico. Avea nei paesi pedemontani Asti, Alba, Acqui [2], Alessandria, Tortona, Bobbio: nella

[1] *Ottoboni Scribae Annales Genuenses.* Muratori. Rer. Ital. Scrip. Tom. VI, colonna 351. C.

[2] Di queste due città sappiamo che erano nella Lega dal documento in nota a pag. 151 di questa Storia, ove vediamo che ad esse e a Reggio era stata imposta parte della somma di denaro che la Lega si era obbligata di pagare ad Obizzone e Maruello Malaspina.

Lomellina Vercelli e Novara: al di sopra del Po tra Ticino ed Adige, Milano, Lodi, Pavia, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona: di là dell' Adige, Verona, Vicenza, Belluno, Feltre, Ceneda, Padova, Treviso, Venezia: sotto del Po, Piacenza, Pontremoli, Parma, Reggio, Modena, Ferrara, Bologna, Imola, Faenza, San Cassiano, Ravenna, Rimini. Tutti i feudatari di questa grande estensione di terre aveano giurato alla Lega, tra i quali sono memorabili Obizzone e Maruello Malaspina, Rufino da Trino [1], Guglielmo di Monferrato, Ottone di Biandrato, Ezzelino il Balbo, il conte da Camino, il conte di Bertinoro, Guglielmo di Marchesella ed Obizzone d' Este [2]. Con tutto ciò non sembra che la Lega fosse del tutto preparata a sostenere l'urto del nemico. Barbarossa scese a Susa il giorno di S. Michele [3], e memore del ricevutovi insulto l'abbandonò a' soldati, che vi fecero saccheggio, incendio, distruzione. Torino si dichiarò fedele e fu salva da ogni ostilità pei meriti di Umberto di Savoia. Senza dimora l'esercito si diresse sopra Asti, primo baluardo che ai Tedeschi opponeva la Lega; la quale aveva già mandato ad incoraggiare ed aiutare gli Astigiani a resistere, promettendo nuovi e pronti soccorsi. Così sperava di ritardare le marciate al nemico, di stancarlo, assottigliarlo per via. Per otto giorni sostenne Asti gli assalti [4] di soldati

[1] Vedremo più innanzi nei documenti che Rufino da Trino stette fedelmente nella Lega sin dopo l'assedio d' Alessandria.

[2] Il Muratori negli Annali d' Italia sotto l'anno 1175 dice che Obizzone da Este doveva trovarsi nell' esercito della Lega contro Federico; e Gerardo Maurizio nella storia di Vicenza, scrive che Ezzelino il Balbo pregò tanto l'imperator Federico I, *quod tam sibi quam Lombardis et Obitionis Marchionis Estensi suam indignationem dimisit.* Vedi Murat. Rer. Ital. Script. tom. VIII, colon. 10. C.

[3] Poco discordano nella data il Caffaro e Sire Raul. Il primo dice il giorno di S. Michele, l'altro il giorno 28 settembre. L'Aragona dice che Barbarossa s'accampò presso Susa il 29 settembre.

[4] *Venit deinde Aste et fere octo diebus reddiderunt se.* Sire Raul.

freschi, vigorosi, avidi di guerra e di bottino, ma o tardasse di troppo il promesso soccorso, o vedesse di andare incontro ad inevitabile ruina, accettò patti e si arrese. Fu giudicata infedele perchè non tenne la resistenza sino all'arrivo dei soccorsi, ed accagionata dei danni che seguirono [1]. Tosto Guglielmo di Monferrato, Alba, Acqui, il conte di Biandrate, Pavia e Como abbandonarono la Lega.

Impadronitosi d'Asti Barbarossa non incontrò più ostacoli sino ad Alessandria. La città era forte per natura e per arte, avea buon presidio di soldati propri e mandativi dagli alleati, tra i quali 150 fanti di Piacenza condotti da Anselmo Medico nobilissimo milite [2]. Governavala Rodolfo da Concesa bresciano, che il 23 maggio 1167 sottoscrisse per Brescia i patti di Lodi colla Lega e come console di Brescia quelli di Piacenza il 27 dello stesso mese ed anno, ed ancora per Brescia la pace e concordia della città fatta in Lodi il 3 maggio 1168: era uno dei più fermi sostegni della Lega. Credeva Barbarossa di poter pigliare la città d'assalto, e ne ripetè parecchi con gatti e mangani e petriere e torri mobili, ma senza avvantaggiar nulla e con perdite gravi. Consultò a lungo coi Principi del porvi l'assedio e trovava opposizione; pure ad istanza di Guglielmo di Monferrato e dei Pavesi, ai quali Alessandria era una ruina, vinse il consiglio per l'assedio. Sopravvennero disastri che presagivano qual ne sarebbe stata la fine. Le pioggie autunnali continuanti sullo scorcio d'ottobre ingrossarono i fiumi ed allagarono tutto

[1] *Imperator Federicus.... venit primo ad quandam civitatem que dicitur Ast* (sic) *in qua multi ex Mediolanensibus et Brixiensibus causa custodie aderant. Astenses vero statim, ut traditores et homines modice fidei, concordiam cum eo fecerunt.* — Chronicon Placentinum. cit. pag. 8. Vedi anche il Cardinal d'Aragona nel Murat. *Rer. Ital. Script.* tom. III, pag. 463. E.

[2] *Intus vero civitatem* (Alexandriae) *aderat quidam civitatis Placentie cum centum quinquaginta peditibus ejusdem civitatis nobilissimus miles nomine Anselmus Medicus....* Chronic. Plac. *ibi ibid.*

sino ai bastioni della città. Gli accampamenti nemici rimasero lungamente nell'acqua, e cessata questa incominciò un freddissimo inverno; i cavalli morivano, i soldati s'ammalavano, disertavano molti [1]. Si diceva che la città diffettava di viveri, che tra breve si sarebbe arresa per fame [2]; ma in attendendo la Lega aveva radunato formidabile esercito e Barbarossa mandava ordini a Cristiano che battesse il Bolognese per costringere gli alleati a tener divise le forze.

Di fatto la Lega sul terminare del 1174, o sul principio del nuovo anno provvedeva in fretta e furia i mezzi di soccorrere Alessandria e di tenere a segno Cristiano. Deliberava che ciascuna città pagasse mille lire di moneta milanese per la difesa d'Alessandria, più duecento dieci lire della stessa moneta al podestà d'Alessandria Rodolfo da Concesa, mandasse soldati per Alessandria, secondo gli ordini dei Rettori di Milano, Piacenza, Brescia, Verona, ed altri ancora contro i nemici di Bologna e dei Lombardi tra Parma e Bologna, secondo gli ordini dei Rettori di Cremona, Bologna Mantova e Parma. Ordinava che le città vicine al nemico senz'altro radunassero tosto il loro esercito di cavalli e fanti, e se occorresse impedire le devastazioni che facessero l'Imperatore od il suo cancelliere od altro suo legato, le città daranno tutto il soccorso che sarà loro possibile. Stabiliva che il primo lunedì di quaresima si dovessero chiamare le milizie; che otto giorni dopo dovessero trovarsi a luogo designato, e per quelle che dovevano servire alla difesa d'Alessandria dichiarava, che la cavalleria si levasse dalla città

[1] Vedi Cardinal d'Aragona nel Murat. tom. cit. pag. 461, e Romualdo Salernit. nel Muratori opera cit. tom. VII, colon. 213.

[2] Alcuni storici notano, ed il popolo Alessandrioo racconta la tradizione di un Galiaudo contadino, ma nel tempo dell'assedio vivente in Alessandria, che con uno strattagemma fece credere agli assedianti che la città abbondasse di granaglie.

e dalla campagna, la fanteria solamente dalla città, stando sempre agli ordini del predetto Rodolfo. Bologna impegnata in guerra con Cristiano non darebbe per ogni spedizione che quaranta arcieri. Tutti i Rettori giurarono di osservare e di fare osservare ogni cosa.

« In nomine domini. Ego juro ad sancta Dei Evangelia » quod talliam factam militum et peditum pro defensione » Alexandrie et talliam mille librarum mediolanensium que » fit super meam civitatem bona fide adtendam et ccx lib. » ejusdem monete Rodulfo de Concesi potestati Alexandrie » dabo et expeditionem sursum faciam ad voluntatem Rectoris » Mediolani et Placentie et Brixie atque Verone et expedi- » tionem supra illos qui sunt contrari Bononie e Lombar- » die inter Parmam et Bononiam ad voluntatem rectorum » Cremone Bononie Mantue et Parme vel majoris partis fa- » ciam de hine usque ad primum diem lune proxime qua- » dragesime. ita tamen quod ille civitates que sunt confines » faciant exercitum militum et peditum. Cetere vero mili- » tum exercitum faciant ad voluntatem majoris partis istorum » Rectorum scilicet Cremone Bononie Mantue et Parme vel » majoris partis. et si necessarium fuerit alicui harum Civi- » tatum vedelicet Mutine Bononie Mantue et aliis civitati- » bus pròpter Imperatorem vel cancellarium vel per alium » ejus missum per guastum vel obsidionem pro mea civitate » succursum dabo secundum ejus possibilitatem. ita tamen » quod ille Civitates que sunt affines faciant succursum mi- » litum et peditum. Cetere vero militum infra octo dies post- » quam requisitum fuerit sine fraude et infra ipsos octo dies » eos movere faciam et de dando hoc succursu et expeditione » facienda in meo arrengo jurare faciam. et guardam pro » mea civitate dabo in defensione Alexandrie videlicet mi- » lites de civitate et comitatu et pedites tantum de civitate

» ad voluntatem predicti Rodulfi sine fraude usque ad Kal.
» Martii et in antea donec opus fuerit. sed Bononia non debet
» dare nisi XL arcatores pro unaquaque guarda [1]. »

Nè passò guari che la Lega dovette fare esercito contro Cristiano, il quale, sentiti gli ordini dell'Imperatore, con molti toscani, aiutato da Guido Guerra, dal conte Malvicino, da Cavalcaconte di Montefeltro e dalle milizie di Forlì, Rimini, Imola e Faenza desolava il Bolognese, ed il 7 febbraio assaliva il castello di san Cassiano. Difendevanlo trecento de' più valorosi cavalieri di Bologna, messivi entro il giorno prima. I Rettori della Lega mandarono trecento cavalli da Milano, trecento da Brescia, trecento da Piacenza, cinquecento da Cremona, cento da Bergamo, duecento da Reggio, cento da Modena, trecento da Verona. S'aggiunsero sessanta cavalli guidati dalla contessa Sofia da Camino e tutte le milizie di Ferrara. Ma gli assediati non attesero il soccorso. Un giorno della terza settimana d'assedio incendiano essi stessi il castello e si portano salvi a Bologna [2]. Cristiano con diploma 17 marzo di quell'anno concedette ad Imola le ruine di San Cassiano, con precetto che nessuno più mai abiti nè edifichi in quel luogo [3].

Intanto Alessandria continuava a resistere. Barbarossa

[1] Dal Savioli *Annali di Bologna*. Vol. II, par. II, pag. 46, N. CCXVII.

[2] Vedi *Cronaca di Bologna* nel Muratori. Rer. Ital. Scrip., tom. XVIII, colon. 243. E e seg. — Il Voigt crede che l'assedio di S. Cassiano sia avvenuto dopo sciolto l'assedio d'Alessandria, e facendo le meraviglie perchè Cremona diede 500 Cavalli soggiunge; *forse per lavare l'antica macchia, d'esser mancata nell'esercito d'Alessandria.*

[3] *Confirmamus ipsi Imulensi Civitati perpetuam destructionem Castri Sancti Cassiani et quod de cetero nunquam amplius qaisquam hominum in eo loco habitet et edificet, nec aliquam prorsus disponat mansionèm.* Nel Salvioli *Annali di Bologna* tom. II. par. II, pag 48, si legge tutto per esteso il documento.

aiutato da Guglielmo di Monferrato, dai Pavesi, dai Genovesi, avea messe in opera artiglierie d'ogni guisa, rinnovato vigorosi assalti, tentato sorprese, inganni, fatto quanto poteva e sapeva; ma fu sempre respinto. S'ostinò contro quella città di cui avrebbe voluto distruggere sino l'ultima pietra, il nome ed ogni memoria: passò tra disagi e sforzi inutili tutto l'inverno. Il primo lunedì di quaresima le città della Lega chiamarono le milizie, come era stabilito, e a dì 11 marzo incominciarono a concentrarsi in Piacenza. Milano, Lodi, Brescia, Bergamo, Mantova, Vercelli, Novara, Tortona, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ferrara, Verona, Vicenza, Padova, Treviso [1] diedero tanti soldati da formarne due forti armate, delle quali furono nominati condottieri Ezzelino della Marca ed Anselmo da Dovera cremonese. Mossero da Piacenza verso Alessandria dopo mezza quaresima per costringere Barbarossa ad abbandonare l'assedio, ed entrati nel territorio Pavese distrussero Broni, Sannazzaro, Casteggio, ne desolarono le terre. All'avvicinarsi dell'esercito della Lega Barbarossa fece un ultimo tentativo, un tradimento. Con gran segretezza avea fatto scavare una via sotterranea che dal campo passava sotto la fossa e le fortificazioni, e si spingeva sin quasi nel centro della città. Il giovedì santo, simulando pietà, domandò ed

[1] Quasi tutti i Rettori di queste città sottoscrissero il compromesso della tregua che seguì la cacciata di Barbarossa dall'assedio d'Alessandria; non ci mancano che quelli di Mantova, Modena, Padova, ma il Cronista Piacentino ci dà per certo che anche queste città diedero il loro *contingente*. Io non mi fermerò qui ad esaminare quanta fede meritino le asserzioni di altri storici sulle città che concorsero a formare questo esercito della Lega. Penso che sia inutile parlando i documenti o gli autori coevi i meglio informati. Così ho sempre fatto e farò in tutto il corso di questa storia, sperando che gli studi e le investigazioni da me fatte ed i nuovi documenti pubblicati abbiano ad essere in avvenire la norma di coloro che ameranno di conoscere meno inesattamente i particolari di questo grandissimo avvenimento di storia italiana.

ebbe dagli assediati una tregua pei tre dì susseguenti; ma nella notte del venerdì per la via sotterranea metteva nella città un gran numero di tedeschi, ed egli si teneva pronto sull' armi attendendo il segnale di gettarvisi entro da quella parte che gli avrebbero sgombrata. Successe tutto il contrario. Le sentinelle Alessandrine vedono i nuovi entrati, chiamano l' allarme, tutta la città è grido e furore di guerra. I tedeschi sono uccisi e gettati dalle mura; la via sotterranea frana e seppellisce quelli che stavano per uscirne; ai bastioni si assalgono, s' incendiano le torri mobili, le macchine da guerra, ed i balestrieri genovesi ch' erano nel castello dell' Imperatore vi abbruciano dentro. Entra la confusione nel campo nemico, e gli Alessandrini vi ammazzano quasi trecento dei migliori e più nobili soldati [1]. In quella eroica difesa ebbe gran parte il piacentino Anselmo Medico e forse vi perdette la vita. Nel giuramento dei consoli di Piacenza ch' entrarono in carica nel 1182, pubblicato dal Boselli si legge: — « e terrò ferma la donazione fatta dai Consoli di » pagare dieci lire ogni anno per dieci anni continui al figlio » del fu Anselmo Medico *pel grande servigio che questi fece* » *nella difesa d'Alessandria* [2]. » —

Barbarossa scornato temendo di essere sorpreso dagli alleati in quello sbaraglio, tolse l' assedio, fece guastare e metter fuoco in tutto quello che non voleva e non poteva tras-

[1] .... *nocte vero adveniente, magna Theothonicorum copia privatim ipsam civitatem intraverunt. Alexadrini itaque cum Placentinis magno clamore comoti statim captis armis contra eos acriter pugnant, qui Dei nuptu eos magna vi foras intus fossatum ejecerunt.... et castrum imperatoris combusserunt, et balasterii Iannuenses qui supra aderant acri igne perierunt, et fere trecenti inter principes et alios nobiles viros eadem morte et deteriori perierunt.* Chronicon Placent. cit. pag. 9.

[2] *Et datum factum a consulibus filio quondam Anselmi medici de X libris annuatim in ponte usque ad X annos firmum tenebo pro magno servitio quod ipse Anselmus fecit in defensione Alexandrie.* Delle storie Piacentine del Boselli, pag. 334.

portare, e marciando il rimanente del giorno e la notte arrivava sulla sera di pasqua nel territorio Pavese, poco lungi da Vigevano, ed a solo tre miglia di distanza dall'esercito della Lega, che accampava in quel di Casteggio, in riva al fiume. La mattina seguente i Piacentini, i Milanesi, i Veronesi, i Bresciani passarono il fiume coi loro quattro carrocci movendo verso il nemico, ma Ezzelino ed Anselmo da Dovera disposero l'esercito in ordine di battaglia, in modo che i Piacentini, i Parmigiani, i Reggiani, i Modenesi stavano intorno al carroccio di Piacenza, i Milanesi ed i cinquanta cavalieri di Lodi intorno al loro; intorno a quello di Verona stavano i Veronesi, i Padovani, i Vicentini, i Trevisani, intorno a quello di Brescia erano i Bresciani, i Bergamaschi ed i Mantovani. In quest'ordine rimasero sotto l'armi buona parte del giorno, poi tornarono agli accampamenti lasciando sotto guardia i carrocci. Al martedì per tempo Barbarossa condusse il suo esercito più innanzi, solo due miglia lontano dai Lombardi, i quali udita la mossa corsero ai carrocci nell'ordine del giorno innanzi e vi rimasero molte ore. Nel mercoledì si parlò, si trattò di pace [1]. Gli storici tedeschi affermano che la cercarono i Lombardi: gli storici italiani ben più a ragione sostengono che i Lombardi numerosi ed arditi non potevano che accettarne la proposta da Barbarosra stanco e battuto. Il Caffaro dice, e l'Aragona ripete, che uomini probi e stimati, non sospetti a nessuno delle due parti s'intromessero perchè fosse fatta la pace. Io crederei che i pacieri sieno stati i Consoli di Cremona, perchè nel compromesso di pace furono essi no-

[1] Tutte queste particolarità sono narrate dal Cronista piacentino, che certo merita maggior fede dell'Aragona ed anche di Romualdo Salernitano, per questo fatto. Vedi nel *Chronicom Placentinum* pubblicato a Parigi dal Plon, 1856, pag. 9 e 10 oppure nel Pertz Monum. German. Tom. XVIII, pag. 413, 414.

minati dalle due parti per arbitri, forse raggirati da Barbarossa, che vedevasi a mal punto, il quale anche accettò il compromesso niente a lui favorevole, con animo di romperlo in circostanze migliori. Il Cronista piacentino lascia a ciascuno il proprio parere e dice: — « Alio quidem die » mota est concordia inter eos. » —

Il compromesso fu dunque fatto a Montebello, territorio Pavese, mercoledì dopo Pasqua (16 aprile 1175); ma prima erano corse lettere di Barbarossa e dei Rettori della Lega ai Consoli di Cremona. Venute le due parti all' atto legale, stabiliscono che ciascuna di loro elegga tre arbitri, i quali sulle basi delle dette lettere dell' Imperatore e dei Rettori della Lega ai Consoli di Cremona giurino, che lealmente, non mossi da amore, odio e timore di parte o da altra qualsiasi passione, faranno ogni buon opera possibile per stabilire o confermare la concordia entro la metà del prossimo mese di maggio. Le cose sulle quali non potessero accordarsi saranno rimesse all' arbitrato di tutti i Consoli di Cremona, che pronuncieranno entro quindici giorni. L' imperatore e la sua Curia, le Città ed i suoi partigiani daranno garanzia di accettare quanto gli arbitri ed i Consoli avranno determinato. Di presente l' Imperatore si tenga pacificato colle Città e colla Lega e dia il bacio della pace: le due parti si restituiscano i prigionieri di guerra: dieci uomini di ciascuna città giurino a nome della loro città di accettare i patti che saranno stabiliti. Il conte di Savoia, i Principi dell' Impero convennero con Ezzelino ed i Consoli delle città che ogni cosa fatta o giurata dai Lombardi debba avere nessun valore, nè recar danno ad alcuno, se non fosse conchiusa la pace tra l'Imperatore e le città, i luoghi, le persone della Lega della Lombardia, della Marca, della Venezia e della Romagna. Giurarono di osservare il compromesso *Uberto di Landriano* per Milano, *Alberico di Carriano*

per Brescia, *Viviano degli Avvocati* per Verona, *Guglielmo* per Piacenza, *Gerardino di Campo Sanpietro* per Treviso, *Guazo figlio di Guozone Podestà* per Vicenza, *Ubertino de Carcere Podestà* per Bergamo, *Negro Grasso Podestà* per Parma, *Lanfranco* per Lodi, *Giovanni Benedetto* per Vercelli, *Cassiano* per Tortona, *Pietro Cavallaccio* per Novara, *Alberto di Bonezo* per Reggio, *Guidotto* per Ferrara, *Succo de Strata Console* per' Alessandria, ed *Ezzelino* ed *Anselmo di Dovera Rettori della Lombardia.* E tutto ciò fu combinato dall' Imperatore in accordo coi Principi Elettori, l' Arcivescovo di Colonia fratello dell' Imperatore, il conte di Savoia, Ottone conte Palatino ed Enrico Guercio cancelliere imperiale. Il giorno dopo si accordò ad Alessandria la tregua sino al 15 giugno, e si confermò e chiuse l' atto. Giurò prima la tregua Uberto di Clemente console di Pavia per sè e per gli altri consoli Rainero di Sannazzaro e Carbone Truvamala, poi il marchese di Monferrato per sè e suoi figli. Erano presenti come testimoni Ottone conte Palatino di Guitilibac, il marchese Enrico Guercio, i consoli di Verona Uberto de Incisa, Ezzelino de Arnaria, Marcio da Castello, Viviano degli Avvocati, e Maleodobato di Parma, e Silo Giudice di Pavia, e Adamo Fantolino notaio del campo imperiale. In seguito alla presenza di questi e degli Arcivescovi di Colonia e di Treveri, del conte Umberto di Savoia, di Garzapane di Capodilupo di Treviso, di Cancellieri, del conte Schenelli, di Girardino di Campo Sanpietro e d' altri molti l' Imperatore diede il bacio di pace ad Ezzelino ed Anselmo di Dovera come rappresentanti di tutta la Lega, ed assicurò di accettare la tregua di Alessandria e le condizioni dei sei arbitri e dei Consoli di Cremona. Strette di mano e baci di pace diedero altri, ed Enrico Guercio ed Umberto di Savoia promisero che si darebbero prigionieri ai Lombardi se l' Imperatore avesse mancato di parola.

« In nomine Domini. Talis concordia facta est inter Do-
» minum Federicum et Lombardos et Marchianos et Venetos
» atque Romaniam, et omnem eorum Societatem tam locorum
» quam personarum, quod tres persone debent eligi a parte
» Domini Imperatoris, et tres ex parte Civitatum, que per-
» sone visis litteris missis ab Imperatore Consulibus Cre-
» mone, et litteris a Consulibus Civitatum datis Consulibus
» Cremone Poncio vel aliis sociis de pace et concordia Im-
» peratoris et ejus partis et Civitatum omnium et earum
» partis, debent jurare, quod bona fide et sine fraude visis
» supradictis litteris concordiam facient inter Imperatorem
» et ejus partem et Lombardos et eorum partes, neque
» amore neque timore neque odio vel ullo alio modo per-
» mittent, quin ex utriusque litteris extraentur ea, quae
» eis videantur superflua et incongrua; adjungent ea, quae
» eis videantur necessaria et magis utilia et congrua ad
» pacem et concordiam inter Dominum Imperatorem et Lom-
» bardos et Civitates, et omnem suam societatem confir-
» mandam et tenendam. Et Imperator et ejus Curia et Ci-
» vitates, et eorum partes, debent facere securitatem in ar-
» bitrio praedictorum sex electorum stare; et si disenserint in
» aliquo, arbitrio Consulum omnium Cremone similiter stare.
» Et isti sex debent arbitrari predicta usque ad medium Ma-
» dium. Et si disenserint in aliquo, tunc consules omnes Cre-
» mone debent predicta arbitrari de eo de quo dissenserint
» usque ad quindecim dies; et Imperator statim debet facere
» pacem omnibus Civitatibus, et earum Societatis osculo pacis
» interveniente, et ut ita firmum teneatur a Civitatibus decem
» homines de unaquaque Civitate debent jurare, quod ita
» firmum sit, et habeant ab ipsis omnibus Civitatibus: et
» ipsi decem tales, quales Imperator elegerit debent esse,
» et facere fidelitatem Domino Imperatori, et filio ejus Hen-
» rico Regi: Vassallus sicut Vassallus, Civis sicut Civis. Et

» Comes Savoje, et ceteri Principes Imperatoris, concordes
» fuerunt cum *Domino Ecilino* et cum Consulibus Civitatum
» et aliis Sapientibus Civitatum ibidem existentibus, quod
» quidquid juretur aut fiat a parte Lombardorum et ejus
» Societatis non debent esse alicujus momenti, nec debent
» obesse alicui, nisi concordia et pax facta fuerit ab Impe-
» ratore et ejus parte omnibus Civitatibus et locis et per-
» sonis Societatis Lombardie, Marchie, Venecie, Romanie.
» Et isti tunc de unaquaque Civitate juraverunt ita atten-
» dere et firmam tenere. *De Mediolano* Ubertus de Landriano:
» *de Brixia* Albericus de Cauriano: *de Verona* Vivianus
» Advocatorum; *de Placentia* Guilielmus: *de Trevisio* Ge-
» rardinus de Campo Sancti Petri: *de Vicentia* Guazo filius
» Guazonis Potestas: *de Bergamo* Ubertinus de Carcere
» Potestas: *de Parma* Niger Crassus Potestas: *de Laude*
» Lanfrancus: *de Vercello* Iohannes Benedictus: *de Tertona*
» Cassianus: *de Novaria* Petrus Cavallacius: *de Regio* Al-
» bertus de Bonezo: *de Ferraria* Guidoctus: *de Alexan-*
» *dria* Succus de Strata Cousul, et Dominus Ecilinus et
» Dominus Anselmus de Dovaria Rectores Lombardie. Et
» hec omnia facta sunt et ordinata in concordia Principum
» Electorum a Domino Imperatore: hii sunt Colouiensi Ar-
» chiepiscopus frater Imperatoris, Comes Savoje, Otto Pa-
» latinus Comes, Enricus Guertius, Cancellarius Impera-
» toris. Ipsi vero, qui capti sunt ab utraque parte, debent
» reddi. Et hoc actum et patratum et statutum fuit die
» Mercurii, qui fuit XV. exeunt. Aprilis, in territorio Papie,
» in campo subtus Muntebellum, inter exercitum Imperatoris
» et Lombardie.

» Altera vero die Iovis, qui fuit XIV exeunte Aprili, in
» Curia Imperatoris, Ubertus de Clemento Consul Papie per
» se, et verbo Ranerii de Sancto Nazario et Carboni Tru-
» vamal, Consulum Papie per se omnes et pro aliis suis

„ sociis Consulibus Papie, et tota Commnni Papie juravit
„ tenere et habere firmam treuguam in personis et rebus
„ Alexandrinorum, idest illius loci, quem *Paleam* vocant,
„ hinc usque ad medium mensem Iunii. Hoc idem juravit
„ Marchio Guglielmus Montiferrati per se et per suos filios
„ et omnes personas, quas mittere aut thrahere sine frando
„ potest. Testes qui aderant fuerunt Otto Comes Palatinus
„ de Guibilibac, Marchio Henricus Guercius, Ubertus de
„ Incisa, Dominus Ecelinus de Arnaria, Marcius de Castello,
„ Vivianus Advocati Consules Verone, Maleadobatus de
„ Parma, Sylus Index Papie, Adam Fantolinus Notarius
„ in campo exercitus Imperatoris, erat enim sub Castro
„ Montisbelli in territorio Papie. Item in eorundem presentia
„ et Archiepiscopi Coloniensis, et Treverensis Archiepiscopi,
„ Comitis Uberti de Savoja, et Garzapanis, Capitislupi de
„ Terviso et Cancellarii, Comitis Sehenelli, Girardini de
„ Campo Sancti Potri, et aliorum multorum in Curia Impe-
„ ratoris, idem Dominus Imperator fecit pacem in osculo
„ interveniente Domino Exilino, et Anselmo do Dovaria,
„ vice et nomine omnium Civitatum, et Locorum, et per-
„ sonarum Societatis Lombardie, Marchie, Venecie, et Ro-
„ manie: et ita ut suprascriptum est, treugam Alexandrie
„ constituit. Negocinm Alexandrio, et de tota ea discordia,
„ que inter Lombardos et ipsum Imperatorem est, et de
„ emendatione, debet remanere in arbitrio illorum sex Elec-
„ tornm, qui electi sunt vel electi erunt. Et si dissenserint
„ in aliquo, arbitrio omninm Consulum Cremone de eo, de
„ quo dissenserint . . . .

„ Factum in territorio Papie infrascriptis locis, Anno a Na-
„ tivitate Domini Millesimo Centesimo Septuagesimo Quinto,
„ Imperante Federico, Anno Imperii ejus Vigesimo, Indi-
„ cione Octava.

„ Ego Fantolinus Notarius Domini Guelfonis Ducis, et ab

» Imperatore Federico confirmatus postea, rogatus predictis
» interfui, et jussione Consulum et Rectorum Lombardie et
» Marchie et Romanie scripsi.

» Ego Petrus Domini Federici Imperatoris Notari, aucten-
» ticum hujus exempli vidi, legi, et sic in eo continebatur,
» sicut in hoc legitur exemplo preter literas plus minusve,
» et hoc exemplum scripsi.

» Enricus Guercius fecit securitatem per manum et oscu-
» lum quod Imperator Federicus tenebit firmam treuguam
» Alexandrinis usque ad medium Iunium. Et illud idem fecit
» Comes Savoje: et ita si non tenuerit Imperator, quod
» venient et mittent se in carcerem ad Vercellas in potestate
» Lombardorum. Otto Palatinus Comes, et Cancellarius illud
» idem fecerunt de treugua tenenda ab Imperatore, osculo
» et pace, excepto quod non debent se mittere in carcerem
» Lombardorum [1]. »

Non si trova la lettera ai Cremonesi contenente le proposte e le basi sulle quali l'Imperatore voleva che si trattasse la pace, ma già dagli antecedenti conosciamo le mire dispotiche di Barbarossa sull'Italia e la sua tenacità nel volere l'adempimento delle leggi della Dieta di Roncaglia. Ben altre cose domandavano i Lombardi e le conosciamo per documento pubblicato dal Muratori [2]. Innanzi tutto e come condizione indeclinabile per ammettere le trattazioni l'Imperatore doveva abbandonare lo scisma, chieder pace e concordia alla Romana Chiesa, a papa Alessandro. Poi la Lega per sè e per ciascuna delle sue parti, per Cremona,

[1] Dal Muratori, Antiq. Med. Ævi, tom. IV, pag. 275.

[2] Il Muratori pubblicò questa carta nel Tom. IV dell'op. *Antiq. Med. Ævi* pag. 227 e le assegnò l'anno 1177 ma evidentemente è del 1175. Gli arbitri sottoscritti sono di quest'anno. Ne dà altre ragioni il Giulini nelle sue *Mem. Stor.* sotto quest'anno pag. 461. Anche il Voigt cade nell'errore del Muratori.

Milano, Lodi, Bergamo, Ferrara, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Bologna, Ravenna, Rimini, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Bobbio, Tortona, Alessandria, Vercelli, Novara, Obizone marchese Malaspina, il Conte di Bertinoro, Rufino da Trino e per tutti i castellani e gli uomini che sono in concordia colla Chiesa e colla Lega, dichiara che per l'Imperatore non si vuol fare nulla di più di quello che s'è sempre fatto senza violenza e timore sino alla morte dell'imperatore Enrico V. e quando di ciò nascessero particolari questioni, saranno decise dalla testimonianza giurata dei consoli delle città o del luogo. Rimangano i Consolati senz'altro vincolo come erano. L'Imperatore restituisca i beni, i diritti tolti alle città, ai luoghi, alle persone della Lega e dichiari nulle le carte di concessione o di privilegio colle quali li dava ad altri; così annulli le carte di convenzione e di obbligo che città o persone della Lega fecero con lui o con qualche suo Legato. Deve rimettere del tutto qualsiasi offesa che città o persone della Lega abbiano fatto a lui, all'impero o ad altri del suo partito. E la Lega tutta e ciascuno de'suoi aderenti vogliono libera facoltà di fortificare città e castelli, di tener castelli, e migliorarli e farne di nuovi, salve le convenzioni con Cremona e con altri alleati. Alessandria, restituiti i possessi di Oberto di Foro e de' suoi vicini, resti nel suo stato.

Sopra tutto l'Imperatore e l'esercito suo devono rispettare nelle terre e nelle persone la Lega, devono riconoscerla, lasciare che faccia e rinnovi giuramenti e si conservi nell'unità della Chiesa; che se egli, od il suo successore, od altri le faranno opposizione, essa starà a difesa della Chiesa e de' suoi alleati. Abbiano pieno vigore le sentenze pronunciate dai Consoli e dai Rettori delle città della Lega, anche quelle in causa d'appello, non si faccia accusa dei crimini sino ad oggi commessi. Le due parti assolvano e resti-

tuiscano i prigionieri. Gli obblighi che gli alleati intendeno di avere verso l'Imperatore come già praticati co' suoi antecessori sono i seguenti: Daranno il tributo regale come d'uso, faranno il solito riattamento delle strade e dei ponti (*consuetam paratam*) quando andrà a Roma per ricevere la corona, nel passaggio pei loro territori non lo molesteranno, gli daranno il solito contributo, e sufficiente vettovaglia a prezzo (*mercatum*); ma egli passi senza ostilità, non si indugi maliziosamente, condoni ogni ingiuria ai vassalli, i quali gli renderanno fedeltà e daranno soldati di spedizione com'è l'antica consuetudine. Anche rideni senza più trattenerle le regalie ch'egli od i suoi antecessori tolsero a chierici e laici. Le città vogliono tenere senza contraddizione le consuetudini ed i comodi ch'ebbero sempre, sui pascoli, sulle pescagioni, sui molini, sui forni, sui banchi di cambio e di mercatura, sui macelli delle case fabbricate nelle pubbliche vie, o vicino ad esse, e tutte l'altre consuetudini che da tempo immemorabile possedono. Delle controversie che per questo lato potessero sollevarsi giudicheranno i consoli delle città, dei luoghi e delle persone a cui toccano, premesso il giuramento dei consoli di attenersi alle leggi e consuetudini che avevano tanto l'Imperatore come le città, i luoghi, le persone.

Con tali condizioni le città della Lega facevano una grande protesta contro la Dieta di Roncaglia, riclamavano le libertà comunali, che già molto tempo aveano godute, e lungi dal rifiutare l'autorità imperiale manifestavano anzi il modo col quale esse erano disposte a riconoscerla. Gli arbitri le accettarono e giurarono di adoperarsi a concordarle con quelle dell'Imperatore affine di ottenere la pace come meglio sarebbesi potuto. Dalla parte dell'Imperatore giurarono l'Arcivescovo di Colonia, Gualfredo di Plozasca, Rainero di Sannazaro; dalla parte della Lega Alberto di Gambara bre-

sciano, Gerardo Pesto milanese, o giurò dopo un altro di Verona.

« In nomine Domini nostri Jesu Christi. Societas Lombadiae et Marchiae et Romaniae et Veronae et Veneciae
» optat atque desiderat habere pacem et concordiam et
» gratiam Domini F. Imperatoris, hoc modo, videlicet; ut
» Dominus Imperator habeat pacem et concordiam cum sacrosanta Romana Ecclesia, omnium fidelium matere (*sic*),
» et ojusdem Ecclesiae sno Pontifice Domno Alexandro. Et nos
» civitates, scilicet Cremona, Mediolanum, Lauda, Pergamum, Ferraria, Brixia, Mantua, Verona, Vicentia, Padua,
» Tarvisium, Venetia, Bononia, Ravenna, Ariminum, Mutina, Regium, Parma, Placentia, Bobium, Terdona,
» Alexandria, Vercelle, Novaria, Opizo Marchio Malaspina,
» Comes de Bertinore, Ruffinus de Trino, et omnes castellani et persone, qui sunt in unitate Ecclesiae Dei et nostra,
» volumus facere Domino Imperatori F. accepta ab eo pace,
» omnia quae antecessores nostri a tempore mortis posterioris Henrici Imperatoris antecessoribus suis sine violentia
» vel metn fecerunt. Si de hoc orta fuerit questio, quod
» predicte Civitates, Marchio, et Comes et singule persone
» omnes hujus Societatis, vel loca, vel antecessores nostri
» ejus antecessoribus a predicto tempore fecerint sine violentia vel metu, hoc declaretur sub juramento per Consules illius Civitatis, cum qua questionem habuerit. Si
» cum Marchione, vel Comite, vol alia persona ejusdem Societatis nominata, vol non nominata, vel loco contentionem
» habuerit, hoc declaretur per Consules illius Civitatis, de cujus Comitatu vel Episcopatu fuerit. Et si de cetero ambe
» partes super his contente, et totum hoc, quod prefate Civitates et loca et Marchio et Comes et cetere persone modo
» tenent, ut a suprascripto tempore tenuerunt, libere et quiete

„ teneant. Et nominatim Consulatum more solito habeant, sub
„ quo homines cujusque Civitatis vel Comitatus ad justiciam
„ faciendam se distringant. Et fodrum et coltam prestent et
„ omnia alia more Civitatum faciant. Et restituat ipse Do-
„ minus Imperator omnes possessiones et omnia jura Civi-
„ tatibus et locis, Archiepiscopis, Episcopis, et Abbatibus
„ et ceteris Clericis nostrae partis, et Marchioni, et Comiti,
„ ot Ruffino, et omnibus aliis personis Societatis quae ha-
„ buerunt. Cassatis omnibus privilegiis et Cartis et Datis et
„ Investituris in aliquam civitatem vel locum, seu personam
„ de his collatis. Et hec ab ipso Domino Imperatore per-
„ petuo serventur; et cassatis omnibus conventionibus et
„ datis et cartulis, quae aliqua suprascriptarum Civitatum
„ vel personarum, seu aliquis locus cum eodem Imperatore
„ vel ejus Nuntio fecit, nisi Civitas ulla vel locus sive per-
„ sona conventionem vel datum seu cartulam sponte servare
„ voluerit. Item Dominus Imperator remittat et remittere fa-
„ ciat omnes offensas, omnia maleficia, que aliqua predic-
„ tarum Civitatum, vel aliquis locus vel Marchio sive Comes,
„ aut aliquis Clericus vel Laicus quocumque tempore, qua-
„ cumque occasione, ei vel imperio vel alicui suo partis
„ fecerit. Et liceat predictis Civitatibus et locis et personis
„ munitiones Civitatum et Castrorum, et eadem Castra ha-
„ bere et tenere et melioria facere, et nova edificare et re-
„ ficere, salvis conventionibus et concordiis Cremone et alia-
„ rum Civitatum et personarum et locorum inter se factis;
„ et Alexandria in suo statu, restitutis possessionibus Oberto
„ de Foro, et suis convicinis omnibus, perpetuo perma-
„ nente.

„ Denique civitates petunt super omnibus in perpetuum
„ observandis, quod Dominus Imperator cum omnibus, qui
„ in exercitu sunt, eisdem Civitatibus et locis et personis
„ universis societatis tam Clericis quam Laicis plenissimam

„ securitatem faciat. Et ut liceat Civitatibus, Domini Im-
„ peratoris permissu, et aliis omnibus societatis, eandem
„ Societatem firmam tenere; et juramenta quecumque vo-
„ luerint inter se facere et renovare, et semper in unitate
„ Ecclesie permanere. Ut si quando Imperator vel ejus Suc-
„ cessor, aut alius contra hanc concordiam venire tenta-
„ verit, possint Ecclesiam manutenere, et se vicissim adju-
„ vare et defendere. Item volumus, ut sententie usquemodo
„ a Consulibus Civitatum seu locorum sive a predictis per-
„ sonis vel Rectoribus late, nec appellatione suspense, vel
„ si super causam appellationis late fuerint, firma perma-
„ neant; et ut de criminibus jam commissis criminalis ac-
„ cusatio non fiat. Captivi quoque hinc inde absolvantur et
„ reddantur. Hec sunt ea, que intelligimus, Dominum Im-
„ peratorem habere debere, et antecessores suos habuisse:
„ scilicet Fodrum Regale et consuetum, et consuetam Para-
„ tam, cum vadit Romam, gratia accipiendae Coronae. Et
„ debet habere quietum et consuetum transitum, et sufficiens
„ mercatum. Et transeat pacifice, ita ut in Episcopatu vel
„ Comitatu aliquo fraudolentam moram non faciat: et fide-
„ litatem a Vassallis recipiat, omni offensione remissa. Vas-
„ salli etiam expeditionem ei faciant, secundum quod soliti
„ sunt, et est antiqua consuetudo, cum pergit Romam, causa
„ accipiendae Coronae. Regalia vero, que per eum vel an-
„ tecessores ejus tam a Clericis quam Laicis fuerunt detenta,
„ vel per ipsum seu antecessores ejus investita, quiete di-
„ mittat, nec de cetero impediat. Consuetudines etiam et
„ comoditates, quas Civitates et omnes de Societate habere
„ consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, fur-
„ nis, tabulis Cambiatorum et Negociatorum, macellis do-
„ mibus, quas habent edificatas in viis publicis vel supra
„ vel juxta vias publicas, et eternas consuetudines antiquas
„ eisdem Civitatibus et omnibus de Societate quiete ha-

„ bere et tenere permittat. Si autem de supradictis aliqua „ contentio inter Imperatorem et Civitates vel loca seu „ personas Societatis orta fuerit, per Consules Civitatis, „ cum qua contentio habuerit, vel loca seu personas sui „ Comitatus, secundum mores et Consuetudines Civitatis et „ loci decidatur, jurejurando prestito ab ipsis Consulibus, „ quod mores et consuetudines tam Imperatori quam Civi- „ tati vel loco seu persone servabunt.

„ In nomine Domini nostri Jhesu Christi, Archiepiscopus „ Colouiensis, et Gualfredus de Plozasca, et Rainerius de „ Sancto Nazario ex parte Imperatoris F. et ex parte So- „ cietatis Albertus de Gambara Brixiensis, et Gerardus „ Pistus Mediolanensis, juraverunt ad sancta Dei Evangelia, „ quod secundum brevia Imperatoris et Societatis, firmando, „ addendo, abstraendo secundum quod melius eis visum „ fuerit, bona fide et sine frande ad honorem Dei concor- „ dabunt se, per quod melius Pax fieri possit et teneri in- „ ter ipsum et Lombardos, et Marchiones, atque Veneciam, „ et illos de Romagnola, qui sunt de Societate, dehinc usque „ ad medium Madium, vel ad alium terminum, consensu „ utriusque partis datum. Illud idem jurare debet unus de „ Verona. „

Stabilite le basi della pace Barbarossa si ritirò coll'esercito a Pavia, gli Alleati rifecero la via di Piacenza per alle case loro. Narrano alcuni storici che presso Piacenza gli Alleati s'incontrarono coi Cremonesi che col carroccio venivano a congiungersi all'esercito, i quali udite le cose avvenute incolparono della tardanza i Consoli, e ritornati a Cremona li cacciarono, distrussero le loro case e crearono Consoli nuovi [1]. Barbarossa avrebbe voluto accordarsi solamente

[1] Aragona nel Muratori Op. e tom cit. pag. 465. E.

colla Lega, escludendo papa Alessandro, e tentò facendo in segreto larghe proposte; ma la Lega non si lasciò sedurre. Onde per assecondare la prima e principale condizione posta dai Lombardi alle trattazioni di pace, da Pavia mandava a pregare i vescovi d'Ostia o di Porto ed il Cardinale di San Pietro ne' vincoli, che volessero venire a lui per intendersi di pace tra la Chiesa e l'impero. Il Papa acconsentiva di delegare quei tre prelati presso Federico; ma il Vescovo di Porto ed il Cardinal di S. Pietro si recarono prima a Lodi per sentire i Rettori della Lega. Erano ivi a congresso con molti consoli e sapienti delle città i Rettori *Grimerio Visconti* di Verona, *Tesirino* di Padova, *Adamino console* di Vicenza, *Rabaldo de Sale* di Brescia, *Giacomo Maineri podestà* di Bergamo, *Guidotto di Cazigo* di Lodi, *Rogerio Visconti* di Milano, *Oldemario console* di Novara, *Gianone Mantegazza* di Piacenza, *Ardembaldo* di Parma, *Pio* di Modena, *Rolando nunzio del podestà* di Bologna. Finite le segrete intelligenze si presentò al consiglio Michele priore del monastero di Chiaravallo riclamando contro l'ingiustizia dei Consoli di Como, che si rifiutavano di ammettere il privilegio di esenzione dal giuramento di calunnia dato ai monaci dai Rettori e confermate dal Papa. I Rettori riconfermarono il privilegio ed affidarono ai Milanesi la cura di farlo valere contro l'opposiziono dei Consoli comensi. Il documento inedito conserva anche il nome di Pocobello Rettore della Lega nella città di Como nel 1172.

« Nos Rectores Lombardie Marchie et Romanie consilio » consulum et sapientium civitatum quo Laude.... in col» loquio conveneramus cum venisset ante nostram prae» sentiam Dominus *Michael Prior* Monasterii de Clara» vallo siti non multum longe a civitate Mediolani, dicendo » ac reclamando quod consules de Cumis injuste contra pri-

» vilegium domini Papae atque rescriptum Rectorum ante-
» cessorum nostrorum adversus... ipsum monasterium in pla-
» cito quod inter praedictum Monasterium, et altera parte
» Ubertum de Turri de terra que fuit quondam Bruxalbergi
» de sancto Satiro iudicaverunt pronuntiantes ipsos mona-
» cos de Claravalle debere facere sacramentum calumpnie,
» et si non facerent quod nullo modo eis iustitiam facerent;
» et ipsa privilegia Pape, et Rectorum in quibus istum sa-
» cramentum Calumpnie propter eorum religionem fuerat in
» omni parte Lombardie remissum nihil eis proficeret quod
» satis durum et intollerabile videtur si decretum Domini
» Pape, et statutum rectorum ita debeat respui ac vilipendi.
» Insuper quoque conquerebatur prediotus prior de predictis
» cumensibus consulibus, quod homines de sua iurisdictione
» qui veritatem cause sciebant. ad veritatem dicendam nole-
» baut constringere. quod et equitati contrarium fore digno-
» scitur. Unde nos auctoritate decreti appostolici, et statuti
» preantecessorum nostrorum Rectorum, et predicta privile-
» gia, et ordinamenta tam domini Pape quam Rectorum con-
» firmantes et predictum sacramentum calumpnie eis remitti-
» mus, et Cumensium consulibus sub debito sacramenti, et
» sicut et Pocoboello precipimus, ut non obstante eius ulla
» sententia absque sacramento calumpniae prestito, causam
» ipsorum monaohorum. audimus et legitimo fini demandare
» procurent et homines sue virtutis de hao causa veritatem
» dicere constringant. Et si contra haec statuta nostra cu-
» menses versati fuerint, et ut supra legitur non observa-
» verint precipimus Mediolanensibus, ut pro viribus pre-
» dictum Monasterium adiuvent, donec ad suam iustitiam,
» secundum quod supra legitur pervenerint etc.

» Adfuerunt rectores de Verona Grimerius vesconte. de
» Padua Terisinus. de Vicentia Addaminus consul. de Brixia
» Rabaldus de Sale. de pergamo Jacobus Mainerius potestas.

„ de Laude Guidottus de Cuxigo. de Mediolano Rogerius „ vesconte. de Novaria Oldemarius consul. de Placentia „ Janonus Mantegatius. de Parma Ardembaldus. de Mu- „ tina pius. de Bononia Rolandus nuntius potestatis, et aliis „ quam plures consules Civitatum [1]. „.

A Pavia i Legati pontifici furono ricevuti con onore, e tosto s' apersero le conferenze della pace in pubblica assemblea. L' Imperatore pel primo salutò cortesemente i Legati, si mostrò contento del loro arrivo e li esortò ad esporre il loro consiglio. Disse il vescovo d' Ostia dell' invito avuto dall'Imperatore per comporre la pace tra la Chiesa e l'impero, e che vennero lieti a sì santo ed utile scopo. Prese a narrare lo scisma dall' origine, ne descrisse le tristi conseguenze, deplorò la durezza di Federico nel continuarlo, esortò a porvi fine. Federico atteggiato a penitenza promise di togliere tanta tribulazione Le altre conferenze erano fatte in privato e forse insieme a quelle dei Rettori della Lega. Durarono più giorni e vivissime le discussioni, e Federico non piegava; voleva dalla Chiesa ciò che nessun imperatore ebbe mai [2], richiedeva dalle città quanto Carlomagno, Lodovico ed Ottone ed anche di più. Non sapevano i sei arbitri come metter d' accordo le parti, ricorsero ai Consoli di Cremona che diedero il loro arbitrato, ma Federico non l' ammise e non lo fece conoscere. Persuase così che le proposte di pace non erano state che un' astuzia per guadagnar tempo. I Legati ritornarono a Roma, i Rettori ordinarono

[1] Inedito. Da copia dell' originale esistente nell' Archivio di San Fedele in Milano.

[2] Chi legge le lettere di Federico Barbarossa pubblicate nel documento K in nota al libro terzo dell' elegante *Storia della Lega Lombarda* dell' Abate Tosti comprende quale animo avesse Federico verso Alessandro III e quali pretese verso la Chiesa, e quindi se era facile ottenere da lui quella pace che si desiderava.

alle città di stare in armi, Barbarossa sollecitava dalla Germania soccorsi, cercava amici in Italia e faceva esibire la propria figlia in sposa al re siciliano, prometteva gran cose a' suoi fautori.

In dì 21 maggio confermando alla città di Como la giurisdizione su tutto il suo territorio diocesano, ed il diritto di eleggersi i consoli ogni anno, fa manifesto che è decoro della imperiale eccellenza ed una gloria della corona il largheggiare benefici a tutti coloro che danno aiuto all'impero.

« Fridericus Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus. Imperialem decet Excellentiam, ut illi praecipue Imperialibus honorentur beneficijs, et ad amplioris magnificentiae gratiam sublimentur, quorum fides synceritas, et indefessa laborum studia, et praeclara virtutum obsequia circa nostram, et Imperij exaltationem semper claruisse cognoscuntur; quanto enim potiora bene merentes de nobis beneficia consequendo recipiunt, tanto maiorem Coronae nostrae gloriam accrescere credimus, et provenire. Notum igitur facimus omnibus Imperij nostri fidelibus, tam posteris, quam praesentibus, quod nos Civitatem Cumanam, quam destructam invenimus, et nostra benignitate denuo reparavimus, nostris temporibus, pro nostri magnificentia honorare cupientes, et exaltare omnibus possessionibus, et quasi possessionibus, quas ipsa Civitas Cumana per commune, vel per divisum habet, vel possidet, vel quasi possidet, eam solemniter investivimus, easque per totum Episcopatum Cumanum, quod Cry-

» sma Episcopatus extenditur, perpetuo tenendas conces-
» simus et confirmavimus. Similiter concessimus praefactae
» Civitati singulis annis eligere Consules ad honorem Imperij,
» et Civitatis, etc. Dat. Papiae XII. Cal. Junij Anno 1175 [1]. »

Ma quella larga promessa di benefici imperiali non fece molto effetto, perchè poco dopo un B. Rusca di Como narrò all'Imperatore che molti della città e del territorio stesso di Como non volevano dare il giuramento di fedeltà all'impero, onde che Federico fece un'ordine ai Giudici e Rettori perchè lo esigessero da tutti, siano capitani o valvassori, e specialmente dai capitani di Valtellina. Sappiamo che Gravedona e Domaso, diocesi di Como, si conservarono nella Lega.

« Federicus Dei gratia Romanorum Imperator semper Au-
» gustus. Cumanis Rectoribus, et universis, tam in Civitate,
» quam in Episcopatu morantibus Gratiam suam, et bonam
» voluntatem. Veniens ad nos B. Rusca fidelis noster, au-
» ribus nostris notificavit, quod, tam in Civitate, quam Epi-
» scopatu sunt qui iuramentum de Communi sub eo, alijsq.
» Iudicibus, et Rectoribus praefatae Civitatis facere recu-
» sant. Nos itaq; ad honorem Imperij, et ad utilitatem Ci-
» vitatis nostrae illud spectare cognoscentes vobis rogando
» mandamus, et sub obtentu gratiae nostrae praecipimus,
» quatenus omnes, tam in Civitate, quam in Episcopatu mo-
» rantes, sive sint Capitanei, sive sint Valvassores, cum
» omnibus, qui a quinquaginta annis supra sunt, vel fue-
» runt habitatores iam dictae Civitatis, conveniatis, ut prae-
» dictum Juramentum faciant sub Vobis ex parte nostra
» exigatis; et si usq; ad octavas Paschae aliquis eorum (quod

[1] Tatti. *Annali sacri della città di Como.* Decade II.

" non credimus) iam dictum Juramentum facere praedicto
" modo recusaverit,eum in bannum nostrum ponimus, et in
" super hoc specialiter praecipimus Capitaneis habitantibus
" in Valletellina.... [1] "

Andate a male le trattazioni di pace ruppero le ostilità, incominciando Barbarossa a molestare Alessandria onorata di quei giorni dal Papa della dignità episcopale in contrarietà di Pavia, che vide privare il proprio vescovo del pallio e della croce, perchè, dopo ripentita e giurata alla Lega, aveva chiamato Barbarossa a danni della Lega e della Chiesa. Di che le città alleate presero a battere senza misericordia Pavesi, Comonsi, Monferrato e gli altri rinnegati. Non più infestati dall' armi di Cristiano, che dopo la tregua datosi a guastare le città di Romagna s'era spinto sino ai confini della Puglia, i Bolognesi ricondussero all' ubbidienza i nobili di Monteveglio, riconquistarono castelli, e decretarono che le leggi contro i ribelli avessero pieno vigore. In piena concione nella curia di Sant' Ambrogio, il 14 settembre, essendo consoli Guidone Perticone, Rolando di Rodolfo dei Guarini, Bernardo di Vetarana, Rolandino di Pietro d' Enrico, Prendiparte Scogozapreto, Manso di Pietro dell' Asinella e Pietro Garizendo, fecero giurare sull' anima sua Manello portiero del Comune, che farà puntualmente eseguire le vendite e gli obblighi che i Consoli presenti e futuri di Bologna hanno ordinato ed ordineranno delle case o dell' altre proprietà di Olidosso e sua moglie, di Palmerio e sua moglie, di Ottolino e sua moglie, di Baruffaldo, Pavisio, Bartolomeo ed Ubertino di Salomone, dei figli di Rivello e loro mogli, degli Aigoni e di qualunque altro dal Comune di Bologna giudicato nemico.

[1] Tatti, op. e luog. cit.

« Anno Domini milles. centes. septuages. quinto Impe-
» ranto Federico Romanorum Imperatore. octavo decimo Kal.
» octob. indictio. octava. Populus Boniensis in plena concione
» in curia sancti Ambrosii fecit jurare super suas animas
» manellum portonarium Comunis parabola ei data quod
» omnes alienationes vel obligationes quas Consules Bononio
» qui nunc sunt vel in antea fuerint, fecerint de domibus
» aut de aliis possessionibus alidoxii vel ejus uxoris et pal-
» merii vel ejus uxoris et ottolini vel ejus uxoris et Baru-
» faldi et Parisii et Bartholomei et Ubertini Salomonis et
» filiorum rivelli aut eorum uxorum et Aigonum sive ali-
» cujus hominis quem Comune Bononie judicaverit inimicum
» omnibus accipientibus in perpetuum adiuvabunt defendere.
» Quod fuit sub Consulibus Bonon. scil. guidone Perticonis
» Rolando Rodulfi do Guarino. Bernardi de Vetharana. Ro-
» landini Petri de Henrico. Prendiparte Scogoza presbiteri.
» Munso Petri de Asinella et Petro Garisindi.
» Ego Lambertus Communis Bonon. not. interfui et jussu
» a predictis Consulibus sicut audivi ut supra legitur
» scripsi [1]. »

Troppo piccole forze aveva Federico da opporre alla Lega; però tenne per bene di starsene sulle difese in Pavia. Di quel tempo chiamati i Consoli di Pisa e di Genova volle che finissero ogni contesa; assegnò la Sardegna metà per una alle due città, comandò ai Lucchesi di distruggere il forte di Viareggio, vietò ai Pisani di batter moneta col conio di Lucca. Dalla sentenza cavava danaro, poichè diffettava di tutto, e di Germania non aveva sufficienti sussidii, nè consolanti notizie. Ma non stancavasi di mandar lettere e messi a pregar principi di raccogliere quanto più potevano

[1] Savioli. *Annali di Bologna*, tom II, par. II, pag. 55.

truppe da spedirgli in Italia per la prossima primavera. Fra gli oppositori di Federico era Arrigo detto *il leone* Duca di Baviera, che per i suoi vasti dominii, per valore, esperienza di guerra ed autorità avrebbe potuto dargli il più valido aiuto. Nell'inverno Federico fecelo chiamare a Chiavenna, lo pregò, lo scongiurò, e dicesi gli si inginocchiasse piangendo perchè non l'abbandonasse in quel supremo bisogno [1]. Arrigo rispose manderebbe uomini e denaro, ma l'età avvanzata e la mal ferma salute impedire a lui di venire. E non venne, e fu tenuto nemico dell'impero, fautore dei Lombardi e del papa, e per tale ebbe poi a soffrire estreme sciagure.

Non ignorava la Lega che Barbarossa procuravasi nuove truppe per ricominciare la guerra, e stava sull'avviso di non lasciarsi cogliere impreparata. I Rettori si raduuavano a consiglio in Piacenza l'ultimo giorno di gennaio (1176), ove d'accordo estesero un nuovo giuramento che giurarono sul vangelo in piena assemblea del popolo. — « Io giuro di » reggere le città di questa Lega e tutta la società d'uo- » mini e terre, ciò è della Lombardia, della Marca, della » Romagna, della Venezia e di Alessandria, e quelle città, » terre o persone che fossero accettate nella Lega, di di- » fendere tutti lealmente per quanto saprò e stimerò più » conveniente alla società. » — Aggiunsero, che per frode non mancheranno ai parlamenti decretati dai Rettori, e si faranno rappresentare da un console della loro città; che non riceveranno nulla per compenso della loro carica, se non fosse ad utile comune di tutta la società, e ricevendo di denunciarlo e servirsene a vantaggio di tutta la Lega.

[1] Si narra che l'imperatrice indignata di quell'atto indecente all'imperatore corse a rialzarlo dicendo: Sorgi, o Signore, ma non ti dimenticar mai d'un simile fatto. Poi voltasi ad Arrigo: E Dio faccia di te vendetta un giorno.

Che accetteranno le querele e le giudicheranno o faranno giudicare secondo ragione e le buone costumanze entro quaranta giorni della cognizione presane, se pure la natura della causa non richieda tempo maggiore; ma non vogliono essere costretti a ricevere in appello le cause giudicate dai consoli. Che si faranno eleggere il successore più idoneo otto giorni prima che escano di carica, che nelle ordinazioni non avranno speciali riguardi a nessuno, nemmeno alla propria città e ne richiederanno l'adempimento egualmente da tutti. Che se per la difesa d'Alessandria nascesse questione tra i Rettori staranno colla parte seguita da Rodolfo da Concesa podestà d'Alessandria, e per ciò che riguarda l'esercito staranno colla maggioranza. Osserveranno tutte queste cose finchè la società non si sciolga ed i Rettori presenti e futuri stiano al giuramento. Salvi i patti, le convenzioni i giuramenti particolari di Cremona, Lodi, Bergamo e di tutta la società.

« In nomine domini nostri iesu christi. Anno Millesimo » centesimo lxxvi. Indictione. viiij. Mense januarii. Ego iuro » ad sancta dei evvangelia; quod bona fide. et sine fraude. » regam civitates huius societatis. et societatem universam » locorum et hominum. videlicet. societatem lombardie. Mar- » chie. Romanie et venetie. atque alexandrie. ad quorum de- » fensionem bona fide operam dabo. et eas civitates vel loca » vel homines qui in hanc societatem venerint; postquam » recepti (*sic*) recepteve fuerint; secundum quod sciero vel » credidero magis expedire societati suprascripte. Et ego per » fraudem non evitabo. quominus intersim parlamentis que » constituta fuerint a rectoribus iam dicte societatis per me » vel per unum de consulibus mee civitatis [1]. et ego non

[1] Il Muratori ha *jam dicte societatis*.

" recipiam aliquod avere ad meam propriam utilitatem; pro
" hoc regimino per me vel per interpositam personam nisi ad
" communem utilitatem prefate societatis. Et si recepero pro
" predicto regimine. vel designabo predicte societati; vel
" expendam ad commumem utilitatem ipsins societatis; bona
" fide. et sine fraude. Et lamentationes illas que michi vel
" sociis meis facte fuerint; fraudulenter recipere non omit-
" tam [1] et receptas postquam securitates facte fuerint; ar-
" bitrio rectorum. infra. xl. [2] dies per me vel per alium dif-
" finiam vel diffinire faciam secundum rationem vel bonum
" usum. vel secundum quod maiori parti rectorum visum fuerit;
" nisi remanserit parabola partium vel qualitas negotii dilatio-
" nem postulaverit. vel iusto impedimento et hoc instante al-
" tera parte vel utraque; ita tamen quod non sim astrictus su-
" scipere appellationem factam ab aliquo appellante a con-
" sulibus sue civitatis; et bona fide operam dabo ut alii
" rectores eligantur qui regant predictam societatem. et quem
" magis credidero de meis sociis utilem eligam antequam
" de meo regimino exeam; infra. VIII. dies et ut iurent ut
" supra. vel secundum quod statutum fuerit. et si aliquid
" ininnxero vel precepero super rebus vel personis alicuius
" civitatis predicte sociotatis. vel super ipsis civitatibus bona
" fide tam mee quam aliis imponam. et hoc meam civitatem
" bona fide attendere faciam; et alias civitates hoc idem at-
" tendere pro posse compellam. Et si de his que necessaria
" fuerint ad defensionem alexandrie discordia fuerit orta inter
" rectores; partem illorum soquar cui Rudulfus adheserit.
" excepto de exercitu vel hoste quo non tenear. nisi omnes
" vel maior pars rectorum in concordia fuerint. Hec omnia
" bona fide observabo; omnibus in prefata societate stan-

[1] Il Muratori ha *non mittam.*
[2] Il Muratori ha *sexaginta.*

„ tibus. et prefatis vel futuris rectoribus obedientibus. Salvis „ pactis. et conventionibus. et iuramentis factis cremone et „ laudo et bergamo. et universe societati [1]. „

Dall'archivio di Bologna il Savioli trasse un atto che non può essere che il seguito del riferito giuramento, ed è da esso che possiamo sapere che l'adunanza dei Rettori fu fatta in Piacenza e che il giuramento fecero e sottoscrissero i Rettori *Guido da Landriano* di Milano, *Descazato* di Brescia, *Guidotto da Fontana* di Piacenza, *Bartolomeo* di Verona, *Alberto di Osa podestà* di Padova, *Lanfranco* di Mantova, *Negro Grasso* di Parma, *Rolando* di Modena, *Zaccaria* di Bologna. Aggiungendo Guido di Landriano, e Guidotto da Fontana e Descazato, i quali conforme la volontà di Rodolfo da Concesa podestà d'Alessandria faranno fare quel giuramento, ai consoli, alla credenza, ai sapienti delle loro città. Era dunque presente anche Rodolfo da Concesa.

“ Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo sexto. die sabati ultimo mensis Iannuarii. Indictione „ nona in Placentia in pleno aringo hii Rectores Civitatum „ iuraverunt *ut superius continetur*. vedelicet Guido de Landriano Mediolanensis. Descazatus Brixiensis. Guidottus de „ Fontana Placentinus. Bartolomeus Veronensis. Albertus „ de Osa potestas Paduc. Lanfrancus Mantuanus. Niger Grassus potestas Parme. Rolandus Mutinensis Zacarias Bononiensis. Et addidit predictus Guido de Landriano in eodem „ iuramento facere idem iuramentum iurare suos socios consules et de credentia sua centum sapientes. et Guidotus „ de Fontana et Descazatus addiderunt in prefato sacramento „ scilicet quisque facere similiter iurare suos socios consu-

[1] Dal Libro I° dei registri grossi dell'Archivio Notarile di Bologna.

» les et credentiam ad voluntatem Rodulfi de Concese po-
» testatis Alexandrie.

» Ego Raza Dalinda sacri palatii notarius intorfui et ro-
» gatus hoc totum scripsi [1]. »

Dopo la pasqua i principi arcivescovi Filippo di Colonia, Viemann di Magdebur, Arnoldo di Treveri, Armando vescovo di Munster, il vescovo di Worms, il conte di Fiandra ed altri baroni di Germania, messi insieme gli aiuti per l'Imperatore, passarono dalla Baviera devastandola in odio di Arrigo *il leone*, e pei Grigioni scendevano verso il lago Maggiore. Avutane notizia Federico con piccolo seguito andò loro incontro in gran segretezza sino a Bellinzona, e di là condusse l'esercito a Como, dove curò crescerlo dei soldati Comensi e degli altri suoi fedeli dintorno. Era suo pensiero di congiungersi coll'esercito di Pavia, e così potente disfare la Lega. La quale subito che seppe di quei rinforzi si affrettò di radunare una grossa armata, e spiava a qual banda fosse più utile diriggerla. Correva voce dell'andata di Barbarossa a Bellinzona, ma si credeva una favola. Le notizie sicure vennero da Como: fu compreso il disegno nemico e si deliberò di attraversarlo. Barbarossa con mille cavalli tedeschi, tutte le milizie di Como e l'altre fatte per via marciava nell'alto Milanese nella direzione dell'Olona per al Ticino e Pavia. I Lombardi con incredibile prestezza si portano presso Legnano a contrastargli il passaggio. C'erano tutte le milizie di Milano, che avea gran gente in arme, ed alcuni aggiungono *la compagnia* detta *della morte* perchè avea giurato di vincere o morire, capitanata da Alberto da Giussano *per gagliardia sua reputato gigante*; trecento popolani a difesa del Carroccio, molti altri giovani prestanti per com-

[1] Savioli. *Ann. Bolog.* tom. II, part. II, pag. 57.

battere dalle carra. C' erano cinquanta militi di Lodi, duecento di Vercelli e Novara, quasi altrettanti di Piacenza, quelli di Brescia, Verona e delle Marche: aveano lasciato a Milano i fanti di Brescia e Verona, non aspettate altre truppe in viaggio. La mattina del sabbato 29 maggio appoggiavano coll' ala destra a Legnano, la sinistra a Busto Arsizio, il centro col nerbo dell' esercito intorno al Carroccio tenevano presso Borsano. Così schierati mandarono settecento cavalli a riconoscere da qual parte movesse il nemico, che sapeano accampato vicino a sei miglia, a Cairate sulla sponda destra dell' Olona; i quali non ancora percorsi tre miglia imbattutisi in trecento cavalli tedeschi, di grande animo li assalirono; ma sopragiungendo Barbarossa con tutto l' esercito furono sbaragliati e messi in fuga. Senza dimora Barbarossa si spinse innanzi ed attaccava i Lombardi nelle loro posizioni con tanto impeto che ne scompigliava le file. Molti Bresciani ed altri e de' migliori Milanesi fuggirono: i tedeschi trionfavano quasi in ogni parte. Pure ostinato e feroce durava il combattimento intorno al Carroccio, onde i nostri dispersi e fuggiaschi rincorati ritornarono al campo. I tedeschi stanchi, sopraffatti piegavano; Federico per animarli si caccia dove è più forte la mischia; ma gli è ucciso sotto il cavallo e scompare Allora la rotta degli imperiali fu piena, orrida strage nel campo, inseguiti per otto miglia i fuggienti, cacciati nel Ticino, uccisi gli sbandati, prigionieri moltissimi. Ai Comensi non fu risparmiata la vita. Furono immense le spoglie fatte nel campo nemico. Si ha per genuina la lettera colla quale i Milanesi annunciano ai Bolognesi la vittoria e la liberazione dei nemici. — « Abbiamo » riportata gloriosa vittoria sui nemici. Ne abbiamo uccisi, » annegati, fatti prigionieri un grandissimo numero. Siamo » in possesso dello scudo, dello stendardo, della croce e » della lancia dell' Imperatore; nelle di lui casse trovammo

„ molt' oro ed argento, riportammo tante spoglie che non
„ se ne può dire il valore. Ma noi non ce le appropriamo,
„ anzi le riputiamo in comune col Papa e colle città d'Italia.
„ Nel combattimento fu preso il Duca Bertoldo, un nipote
„ dell' imperatrice ed un fratello dell' arcivescovo di Colonia.
„ Degli altri prigionieri è infinito il numero, e sono soste-
„ nuti in Milano. „ —

Mediolanenses Bononiensibus victoriam et ab hostibus liberationem.

« Notum sit vobis nos ab hostibus gloriosum reportasse
„ triumphum. Interfectorum vero submersorum captivorum
„ non est numerus. Scutum imperatoris vexillum crucem et
„ lanceam habemus. Aurum et argentum multum in clitellis
„ ejus repperimus et spolia hostium accepimus quorum esti-
„ mationem non credimus a quoquam posse definiri. Que
„ quidem nostra non reputamus sed ea domini Pape et yta-
„ licorum communia esse desideramus. Captus est in prelio
„ Dux Bertoldus et nepos Imperatricis et frater Coloniensis
„ Archiepiscopi. aliorum autem infinitas captivorum nume-
„ rum excludit. qui omnes Mediolani detinentur. Si liceat
„ evagari vel semel in Urbis Rome prima fundatione cu-
„ jusmodi signum vides? nonne vultur? et ecce rapacitati
„ semper studere Romani. Dum prima jacerentur fundamenta
„ Constantinopolis quod apparuerit iterum vide nonne phe-
„ nix? et hec quidem civitas in deliciis affluens pollens in
„ edificiis in sericis vernans ab initio cultui mancipata divino
„ jugo nunquam fuit hostilitatis attrita. Dum primo Medio-
„ lani menia ponerentur quid apparuerit rursus vide. nonne
„ sus laniger? unde dicitur Mediolanum quasi ex media parte

» laneum. Igitur si vicissitudines rerum diligenter attenderis
» si qualiter civitas hec jaculis impetita confixa sagittis
» arietibus perforata conquassata balistis hostili tandem con-
» flagravit incendio setarum asperitatem intelliges ejus exci-
» dium pretendisse. Rursus si fideliter animadverteris in ejus-
» dem urbis reedificatione quod gaudium fuerit clericorum
» quantus civium applausus quanta matronarum letitia quan-
» tum in choreis tripudium advertes procul dubio candorem
» lane velleris suavitatem in sue lanigero post incomoda
» destructionis beneficium restitutionis Mediolanensibus fi-
» gurasse [1]. »

Nella seconda parte della lettera l'autore domandata licenza sbizzarisce sugli iudizi auspicali osservati nella fondazione di Roma, di Costantinopoli e di Milano, quasi voglia dire che come le vicende delle prime due città corrisposero a ciò che promettevano gli auspici, così il risorgimento di Milano era stato sicuro indizio della riportata vittoria.

---

[1] Savioli; tom. II, p. II, pag. 57 degli Annali di Bologna.

CAPITOLO XI.

I pochi avanzi dell' esercito imperiale ripararono a Pavia portandovi nello stesso tempo la nuova della battaglia e della disfatta; ma Federico non compariva e nessuno sapeva darne notizia. Si temette la disgrazia peggiore, e si andò a cercarlo tra i cadaveri nel campo, e dicono che l'Imperatrice vestisse gramaglia. Ma dopo alcuni giorni fu veduto ritornare in Pavia, e non si seppe mai come avesse potuto togliersi dalla mischia e dove fosse stato nascosto. Trovò piccolo esercito, i soldati avviliti, i principi tedeschi, i suoi fedeli italiani tra irati e paurosi, risoluti di abbandonarlo se in qualunque modo non ponesse fine alle questioni ecclesiastiche, alle guerre in Italia. Gli fu forza piegare alla condizione delle cose; pure anche nei rovesci della fortuna sempre accorto ed astuto pensò modo di gettar seme di discordia tra gli alleati per aprirsi campo a qualche rivincita. Già conosceva per prova che inutilmente avrebbe ten-

tato d'indurre la Lega a far meglio il proprio interesse che quello del Papa; di più aveva dovuto accorgersi che lo scioglimento delle questioni ecclesiastiche interessava tutto l'impero, e però si volse di nuovo a papa Alessandro, non senza speranza che assecondato nell'ambizione e nei materiali interessi non si sarebbe poi pigliato gran pena di dare un ricambio di lealtà alla Lega. E così avvenne. Papa Alessandro ricevette con gran festa in Anagni l'arcicancelliere Cristiano di Magonza, Wiemann arcivescovo di Magdeburg, il vescovo di Worms ed il Protonotario dell'aula imperiale, mandati da Federico con pieni poteri a continuare le pratiche interrotte l'anno prima ed a stabilire la pace: anche dimenticossi d'aver altra volta dichiarato, che la pace e la tranquillità della Chiesa era un unico ed identico interesse con quello delle città della Lega; non si fece più un obbligo di chiamarle a parte dei colloqui, e di nulla conchiudere senza di loro; ma s'accontentò di mettere la condizione che nella pace dovevano essere compresi la Lega ed il Re di Sicilia, e trattò segretamente; troppo segretamente, dice Romualdo Salernitano, *secreto nimis et privato*, ed aggiunge Sire Raul, che strinse segreti patti, *clam pactus est*.

In ottobre la pace tra Federico e papa Alessandro era assicurata, fattone istrumento giurato dai plenipotenziari e da farsi poi giurare da Federico e da altri. Riconosciuto papa Alessandrio dall'Imperatore e da tutti i suoi, concessagli la prefettura della città di Roma, rifiutato l'antipapa Calisto, restituiti i possedimenti della contessa Matilde, le regalie del patrimonio di San Pietro e tutto ciò che era stato usurpato alla Chiesa, fatte libere e sicure le vie a tutti coloro che andassero a Roma o ritornassero. All'adempimento di tutto questo si obbligavano l'Imperatore, ed, in caso ch'ei morisse, la di lui moglie ed il figlio Enrico, per subito dopo conchiusa la pace col concorso della Lega e del Re

di Sicilia in Venezia o Ravenna od altro luogo; e Federico accordava ampio salvacondotto per andata e ritorno dalla città da stabilirsi di comune consenso, più una tregua per tre mesi anche dopo le trattazioni, se non si avesse potuto conseguire la pace.

« Nos Legati domini Imperatoris C. Maguntinus et W. » Magdeburgensis Archiepiscopus, et Wormacien. Electus » sacrae Aulae Imperialis Protonotarius ad pacem Ecclesiae, » et Imperii ordinandam destinati promittimus, et fidem » damus quod dominus Imperator et sui, Dominum Papam » Alexandrum recipient, reverentiam exibebunt, et veram » pacem relinquet Dominus Imperator Domino Pape Alexan- » dro et successoribus suis, et toti Romanae Ecclesiae, et » Praefecturam Urbis, et terram Comitissae Matildae restituet » ei, et quod ordinatum est de Calixto ex parte sua obser- » vabit, et quantum in se erit operam dabit efficacem ut » Dominus Papa assequatur quod a Nobis et Vobis scripto » est ordinatum. Haec omnia faciet dominus Imperator sicut » a Vobis domini Cardinales, qui ad ordinandam pacem » ex parte Ecclesiae estis costituti et Nobis in scripto com- » muniter disposito, est ordinatum, pace de ceteris plene » disposita, sicut scripto ordinavimus, vel ordinaverimus » Nos vel alii qui ad haec disponenda et complenda fue- » rint constituti. De regalibus vero beati Petri, et aliis posses- » sionibus, quas dominus Imperator abstulit vel sui, vel alii » favore ipsius, juramus quod ipsum faciemus jurare, quod » scilicet ea que habet de predictis ipse vel sui bona fide » restituet. De his quae alii habent bona fide operam dabit » studiosam ut similiter restituantur. Et juramus quod bona » fide operam dabimus ut ea que juraverit exequatur, cum » pax plene fuerit disposita de Rege Siciliae et Lombardiae, » sicut ordinaverimus, vel ordinandum statuerimus. Et de

" ceteris quae in scripto praedicto continentur, ut implean-
" tur sicut ordinavimus, vel sicut ordinaverimus, operam
" bona fide dabimus. Promittimus etiam et juramus quod si
" dominus Imperator (quod absit) mortuus fuerit ante com-
" plementum pacis, communi scripto disposita, Domina Bea-
" trix Imperatrix, et Dominus Henricus filius ejus et prin-
" cipes formam pacis communi scripto dispositam comple-
" bunt, jurabunt et observabunt, sicut communiter est or-
" dinatum vel communiter ordinabitur a mediatoribus utrius-
" que partis a domino Papa A. et successoribus suis, et
" universis Cardinalibus et toti Romanae Ecclesiae. Praeterea
" domino Papae et universis Cardinalibus et Clericis et fa-
" mulis et rebus eorum universis in Comitatibus eorum exi-
" stentibus firmam et plenam securitatem ex parte domini
" Imperatoris, et suorum omnium damus in eundo Venetias
" vel Ravenam, et cetera loca ad quae procedere disposue-
" runt, et in quibus fuerint et manendo et redeundo, sive
" pax compleatur sive disrumpatur: et si disrumpatur (quod
" Deus avertat) juramus quod post disruptionem per tres
" menses firmam treugam observabit dominus Imperator et
" sui domino Pape Alex. et toti terrae suae quam ipse
" tenet, et Rex Sicilie vel alii per eum; et sicut promit-
" timus et damus eum juramentis, quod dominus Imperator
" per se ex parte sua observabit, ita quod nec per se nec
" per suos aliquod gravamen seu impedimentum eis scienter
" inferet, vel inferri consentiet, et si quis eo ignorante intulerit
" bona fide emendari faciet. Praecipiemus etiam et a domino
" Imp. districte mandari et praecipi faciemus per terras suas
" universales sub pena personarum et rerum Balivis suis
" universis et aliis nobilibus per terras et castra constitutis,
" et per Balivos, aliis quibus praecipi opportebit, ut nullos
" ad dominum Papam A. vel suos procedentes, vel ad eos
" venientes, vel ab eis redeuntes, vel quos miserint offen-

» dent, vel offendi permittent: et si quis eis ignorantibus
» offenderit quam citius poterunt bona fide facient emendari.
» Faciemus etiam quod dominus Imperator in presentia
» Nuncii quem dominus Papa et Cardinales Nobis direxerint,
» vel Cardinales suos promiserint facere jurari in anima
» sua quod praedictam securitatem mutua bona fide, sicut
» per Nos mandatum est, observabit et faciet observari.
» Ceterum posquam dominus Imperator juraverit ea quae
» communiter disposuimus eis juraturum, Nos a juramento
» erimus absoluti, excepto quod tenebimur dei his quae
» praecise juravimus, et excepto quod tenebimus juramonto,
» quod bona fide operam dabimus ut cetera, quae in com-
» muni scripto continentur, impleantur [1]. »

La slealtà del Papa sconcertò gravemente la Lega, ed il mal esempio venuto da sì alto non tardò a dare tristissimi frutti. Cremona ruppe i patti anch' essa per occulta ed isolata intelligenza, e si consegnò a Federico. In ricambio, con diploma 12 dicembre 1176, dato da una casa presso la chiesa di S. Agata nel borgo di Cremona, Federico si obbliga di difendere questa città e tutto il suo territorio contro gli assalti de' suoi nemici Lombardi; di non recarvi danno egli passandovi coll' esercito, nè di farvi maliziosa dimora; di restare in Italia finchè Cremona non sia tornata in pace coi Lombardi, o non possa riputarsi abbastanza sicura; e quando egli fosse in Germania di venire, o di mandare suo figlio o qualche legato, appositamente con esercito ad ogni bisogno d' aiuto. Che se pel primo del prossimo mese di giugno egli non avrà potuto stringere pace colla Lega, e

[1] Dal Pagi, *Crit. ad Annal. Baronii.* Tom. IV, pag. 646 e seg. Mancano i dati Cronologici, ma il Pagi assegna a questa carta l' anno 1176; il Savioli negli Annali d' Italia, tom. II, par. II, pag. 60, conferma l' anno e vi aggiunge anche la data del mese di ottobre.

durasse tuttavia la guerra contro Cremona, farà venire a soccorrerla mille soldati tedeschi.....

« Cum Federicus Dei gratia Romanorum imperator et
» semper augustus cognovit quod suus Cremonensis populus
» libentissime ut patrem et dominum. amore et imperii ho-
» nore. ipsummet suscepisse. atque etiam debitam revereu-
» tiam item et obsequium sibi exhibuisse. et hoc existentibus
» longobardis suis inimicis contrariis idcirco sua sanctissima
» benignitate et humanitate motus. et infrascriptorum Prin-
» cipum consilio. item et dilectione iam dicti sui populi. ut
» semper in omnibus et per omnia et fiducialiter possit et
» debeat ipsi et imperio servire. ipse Imperator die quodam
» dominico qui fuit duodecimus intrante mense decembris.
» et in quodam casamento de ecclesia beate Agathe de burgo
» Cremone juravit per Sancta Dei evangelia per Conradum
» de Bellaluce cui ad hec omnia parabolam dedit. quod non
» erit in consilio nec in facto quod civitas Cremone vel episco-
» patus vel loca que per Cremonam distringuntur vel Cre-
» mone auferantur. Et si quis contra ea facere voluerit bona
» fide prohibebit et sine fraude. et Cremonam adiuvabit. Item
» si contigerit eum inde Imp. per loca iam dicta et episco-
» patum transire fraudulenter dampnum nec moram non debet
» facere. Insuper iuravit quod bona fide et sine fraude Cre-
» monam de suis guerris adiuvabit. postquam sibi requisitum
» fuerit nisi remanserit parabola consulum Cremone data in
» concione vel in credentia palam. nec pacem nec guerram
» recredutam faciet cum inimicis Cremone sine parabola
» Consulum data ut legitur supra. et quod non exibit de
» Italia nisi parabola suprascriptorum Consulum ut legitur
» supra donec Cremona ad pacem cum Longobardis venerit.
» vel nisi tot et tantos adiutores habuerit qui possint suffi-
» cere ad adiutorium et defensionem Cremone et episcopatus

„ sine fraude. quod discernatur sacramento consulum Cre-
„ mone. Et facta pace si contingerit quoquo tempore quod
„ civitates Longobardie. una vel plures cum suis adiutoribus
„ Cremone guerram fecerint. ita quod Cremona auxilio Im-
„ peratoris. sine fraude et iusta et probabili causa indigeat.
„ scilicet quod Cremona cum suo adiutorio non videatur sibi
„ sufficere sine fraude posse. quod et similiter debet discerni
„ iam dictorum Consulum sacramento. infra sex menses ex
„ quo Imperatori fuerit requisitum debet venire idem Impera-
„ tor cum mille militibus ultramontanis in auxilium Cremone.
„ nec inde debet recedere sine Consulum iam dictorum para-
„ bola ut supra legitur data. Et si hoc infra predictum tempus
„ sex mensium facere non potuerit debet mittere filium suum
„ vel aliquem de Principibus cum trecentis militibus ultra-
„ montanis infra iam dictum terminum sine fraude in adiu-
„ torium Cremone. exceptis his Longobardis qui sint ex parte
„ et in adiutorium Cremone. Et postea intra anni spatium
„ a tempore requisitionis aut idem imperator vel filium suum
„ mittere debet seu aliquem de Principibus cum septingentis
„ militibus absque iam dictis trecentis in adiutorium nec
„ inde recedet nec prenominatos milites dimittere recedere
„ debet sine parabola iam dictorum Consulum ut supra data.
„ Item si Longobardi ad pacem cum Imperatore non venerint
„ usque ad Kalendas junii proximas. mille milites ultramon-
„ tanos. exceptis Longobardis. in adiutorum Cremone faciet
„ venire. si Longobardi cum Cremona in discordia vel guerra
„ permanserint. Et si ante Kalendas suprascriptas junii Lon-
„ gobardi exercitum contra Cremonam collegerint vel eidem
„ guerram fecerint. bona fide et sine fraude quam citius po-
„ terit eam juvare debebit. Item quod faciet filium suum re-
„ gem Enricum iurare infra annum a tempore quo sibi re-
„ quisitum ex parte Consulum Cremone fuerit ex quo annos
„ quattuordecim idem filius habuerit servare et adtendere

" omnia predicta que leguntur supra ut continentur in pre-
" dictis juramentis et hoc sine fraude. Et quod faciet jurare
" idem Imperator insuper viginti de suis Principibus quales
" ellegerint vel dixerint Consules Cremone. scilicet bona fide
" et sine fraude operam dare ut predicta omnia que conti-
" nentur in Imperatoris sacramento que leguntur supra fir-
" miter observentur et adtendantur sicut scriptum est supra.
" Preterea juraverunt Archiepiscopus de Collogna. et Can-
" zellarius Gottefredus per suum missum. scilicet Ermannum
" de Ogia. cui dederunt parabolam ad hoc sacramentum fa-
" ciendum. et hoc fuit die lune sequenti suprascriptum diem
" dominicum jam dicti mensis et in predicto loco. et Con-
" radus castellanus de Nurinbergo. et Comes Enricus Da-
" dere. et Conradus de lemaze. et Comes Florentius da Ol-
" lande. et ipsi quattuor pro se juraverunt qnod bona fide
" et sine fraude operam et consilium dabunt ut jam dicta
" omnia que supra scripta sunt firma teneantur et perma-
" neant. Item et Conradus de Bellaluce similiter et pro se
" juravit.

" Actum est hoc anno Domini nostri M. C. septuagesimo
" sexto. indictione decima.

" Ibi fuerunt Pontius de Ghiroldis. et Homobonus da Trezo.
" et Bellottus de Bonseris. et Osbertus Talamatius. et Dodhus
" et Domafollis Cremoxiani. et Comes Girardus. et Warinzo
" de Michara. et Ambroxius Scandolarie. et alii quam plures
" rogati testes.

" Ego Frogerius notarius interfui et rogatus hanc cartam
" scripsi [1]. "

Ai Cremonesi tennero dietro i Tortonesi, ed in breve altri abbandonarono la Lega. Non del tutto impunemente però,

[1] Dall'Archivio notarile di Cremona, per favore del sig. Ippolito Cereda.

perchè la maggior parte de' Lombardi aveano in odio il partito imperiale, e come usavano chiamare *meretrice* Pavia, così aggiunsero agli spergiuri i nomi infami di *vili traditori* [1]. Al contrario Como era ritornato alla Lega, ma non vi stette che fin dopo la pace di Venezia.

Intanto papa Alessandro si disponeva a venire in Lombardia per trattare della pace e mandava innanzi sei cardinali per assicurare l'Imperatore e la Lega del suo arrivo, ed altri due, Ubaldo d'Ostia e Rainero di San Giorgio, per avere da Federico piena sicurezza del viaggio pel Papa e suo seguito, e trattare di consenso coi Lombardi del luogo ove tenere il congresso. Questi due cardinali trovarono l'Imperatore senz' apparato di guerra nelle vicinanze di Modena. Pel congresso fu scelto Bologna, ed Imola per stanza di Federico nel tempo delle discussioni. Il salvacondotto fu giurato in nome dell' Imperatore da Corrado figlio del marchese di Monferrato alla presenza di molti vescovi e principi e degli stessi Legati; e per mostrare quanto di buon volere si desiderasse la pace giurarono anche tutti i principi presenti come già avevano giurato i plenipotenziari in Anagni.

Il 24 marzo 1177 Alessandro papa arrivava a Venezia avendo nel suo seguito Rogerio conte di Andria — *maximum comitem* — e Romualdo arcivescovo Salernitano, lo storico di quéi tempi, i quali avevano mandato di tutelare gl' interessi del Re di Sicilia [2]. Federico da Modena era disceso a Ravenna dove incontrò la legazione dei sei cardi-

[1] In Lombardia *meretrix est dicta Papia — Theutonico subjecta jugo* .... Vedi Puricelli, Ambros. Mediol. Basilicae pag. 960. — *Ab omnibus qui hoc audierunt viles et proditores sunt habiti* — Romualdo Salern. op. e tom. cit. colon. 217. C. — Vedi anche l'Aragona, pag. 469, E.

[2] Sull'arrivo di Papa Alessandro furon fatti romanzi in quel tempo, che si vollero confermare per diploma ritenuto falso e pubblicato dal Muratori nel tom. XXII. *Rer. Ital. scrip.* colonna 304.

nali, poi a Cesena. Colà ebbe notizia dell' arrivo del Papa a Venezia. Nel suo viaggio s' era accorto che i Bolognesi gli si conservavano fieramente nemici, perciò il 22 gennaio riconfermava agli Imolesi il diritto sulle ruine del Castello di San Cassiano loro concesso da Cristiano, ed ora mandava a pregare il Papa che pel congresso sostituisse Venezia a Bologna, insistendo per ciò Cristiano che sapeva d'essere in Bologna odiatissimo. Venezia e Ravenna erano designate nei patti segreti, e si direbbe, come Sire Raul afferma, che fin da Agnani si era fissata Venezia — *Et statuerunt colloquium apud Venetiam publice simulantes se velle componere inter Longobardos et Imperatorem* [1]. La gita del Papa a Venezia doveva aver relazione con quella intelligenza che voleasi dissimulare. Nondimeno ai Legati imperiali Wiemann di Magdeburg ed il Vescovo di Worms, Alessandro rispose, ch' ei non poteva mutare ciò che erasi formato d' accordo coi Rettori della Lega; a Ferrara, ove tutti dovevano convenire, se ne parlerebbe. Scrisse tosto della cosa a tutti i Vescovi e Rettori delle città alleate, invitandoli pel 10 aprile in Ferrara e soggiunse, che senza di loro non farebbe la pace a costo della vita. Ce ne dà certa notizia l' autore della *Cronaca Piacentina* — *ex quo Veneciae fuit* (Papa) *litteras Mediolanensibus direxit, pollicendo quod prius dimitteret se secari quam pacem absque eis cum Imperatore Frederico faceret* [2]. — Così scriveva il sommo pontefice già d' accordo con Barbarossa.

Al giorno designato il Papa e la sua corte, i messi dell' imperatore, del Re di Sicilia, i Vescovi, i Rettori, molti consoli e sapienti delle città della Lega si trovarono a Fer-

[1] Da Sire Raul, opera e tom. cit., colon. 1192, E.

[2] Dalla citata opera di Huillard — Bréholles — pubblicata in Parigi dal Plon 1856, pag. 129. Vedi anche il Pertz, op. cit., tom. XVIII, pag. 378.

rara. L'adunanza fu agli 11 d'aprile nella chiesa maggiore di San Giorgio, gremita di popolo. Parlò primo il Pontefice dello scisma, delle persecuzioni dell'Imperatore, dei danni che ne derivarono, dello stesso Imperatore che domanda la pace: disse che la offerse a lui ed al Re di Sicilia in Anagni; ma ch'ei non volle accettarla senza la Lega, la quale s'era fatta insuperabile baluardo, ed avea valorosamente combattuto pel decoro della Chiesa e la libertà d'Italia. Però non curando nè la propria dignità, nè gl'incomodi della vecchiezza, nè pericoli di mare o fatiche, era venuto nel comune consiglio per vedere se fosse conveniente ed utile accettare la pace offerta dall'Imperatore. Risposero al Papa i sapienti lombardi, che a giudizio di Romualdo Salernitano, sono valorosi soldati ed espertissimi aringatori di popolo — *Lombardi in utraque militia diligenter instructi, sunt enim in bello strenui, et ad concionandum populo mirabiliter eruditi.* — Innanzi tutto fecero ossequio e ringraziamenti al Papa a cui s'inchina l'universa Italia, e si rallegrarono che richiamasse all'ovile le pecorelle smarrite. E soggiunsero: — « Conosciamo per prova le persecuzioni » dell'Imperatore. Noi ne abbiamo sostenuto il primo impeto, » noi primi ci siamo opposti al suo furore, e coi corpi nostri » e coll'armi gli abbiamo fatto argine perchè non s'innol- » trasse a distruggere la Chiesa e l'Italia. Per l'onore del- » l'Italia, per la dignità della Chiesa noi non abbiamo mai » voluto nè ricevere, nè ascoltare nè l'Imperatore nè i suoi » scismatici, e per ciò non abbiamo fatto risparmio di spese, » di fatiche immense, d'angustie, di privazioni, di pericoli » di morte e della morte stessa. Onde che, o Reverendo » Padre, sarebbe stato assai conveniente e conforme ragione » che voi non solo non aveste accettata ma nemmeno ascol- » tata la proposta di pace dell'Imperatore. Ei spesso a noi » esibiva una pace senza il concorso della Chiesa, e non

» l'abbiamo accettata, con noi volle accordarsi senza di
» voi, e gli voltammo le spalle, perchè scegliamo la guerra
» coll'unità della Chiesa anzichè la pace con lo scisma. In
» quanto poi alla vostra dignità messa in non cale, ed ai
» pericoli e travagli che voi ed i vostri fratelli poteste in-
» contrare in questo viaggio, ve ne diremo noi di maggiori,
» noi che per la gloria della Chiesa abbiamo con indifferenza
» sacrificata la nostra, noi che per liberare la Chiesa ab-
» biamo esposto alla morte noi ed i figli nostri. Sappia in-
» fine Vostra Santità, e ne sia persuasa l'imperiale potenza,
» che noi accettiamo con gratitudine la pace, salvo l'onore
» d'Italia; e che desideriamo moltissimo la grazia dell'Im-
» peratore, purchè non ne rimanga lesa la nostra libertà.
» Volontieri gli rendiamo ciò che da tempo antico gli devo
» l'Italia, e gli antichi tributi; ma la nostra libertà che dai
» nostri avi abbiamo legittimamente ereditata, e non te-
» miamo di perdere se non colla vita, non abbandoneremo
» giammai; però che amiamo meglio di morir liberi che con-
» servare una miserabile esistenza nel servaggio ». — Chiu-
dono con dire che volontieri vedono chiamato a questa pace
il Re di Sicilia, perchè nel suo regno coltiva la pace e la
giustizia.

Papa Alessandro avrà ben compreso dove andava a
ferire questo discorso e che gli animi dei Lombardi erano
irritati contro di lui per le segrete intelligenze d'Ana-
gni, pure Romualdo Salernitano, certamente non contra-
rio al Papa, ma che in buona fede riportò quel discorso,
ci dice, che quando i Lombardi posero fine al loro dire, il
Papa, come di solito, li benedisse e lasciò andare ciascuno
a casa sua.

Tre giorni dopo, sedendo il Papa in concistoro coi nunzii
del Re di Sicilia e coi Lombardi, furono introdotti Cristiano
arcicancelliere, Filippo arcivescovo di Colonia, Wicmann

di Magdeburg, il vescovo di Worms, Gottifredo cancelliero ed il Protonotario imperiale, che dissero essere l'Imperatore disposto a trattare la pace colla Chiesa, col Re di Sicilia, coi Lombardi, come avea promesso per suoi Legati in Anagni, avere essi ogni autorità, l'Imperatore terrebbe valido e firmerebbe quanto da loro venisse stabilito. Allora il Papa elesse egli pure i suoi sette mediatori con pieni poteri: i cardinali Umbaldo Ostiense, Willielmo Portuense, Manfredo Prenestino, Giovanni Napolitano, Todino d'Arrone, Pietro di Bona e Giacinto. Altri sette per sè scelsero i Lombardi: Milone da Cardano cittadino milanese vescovo di Torino, Guala vescovo di Bergamo, Anselmo vescovo di Como, Willielmo eletto vescovo d'Asti, Gerardo Pesto giudice di Milano, Guazo giudice di Verona, Alberto da Gambara cittadino bresciano. Pel Re di Sicilia bastarono i due nunzii Romualdo Salernitano e Rogerio conte di Andria. Seguì lunga ed assai viva la discussione sul tenere il congresso a Venezia e non a Bologna. Cristiano protestava che non sarebbe mai andato a Bologna dove non poteva tenersi sicuro della vita; i Lombardi rifiutavano Venezia, perchè i Veneziani avevano violata la Lega, e contro i patti giurati, più volte ricevuto i messi imperiali. S'intromisero i nunzii siciliani e fu scelta Venezia. Arrivava il Papa a Venezia il 10 maggio, e poco dopo principiava il congresso [1]. Convennero di trattar prima della pace della Lega, come quella che richiedeva più tempo, poi del Re di Sicilia e della Chiesa.

[1] Nel tomo XIX, pag. 461, *Monumenta Germaniae* il Pertz pubblica una relaziona contemporanea *De pace Veneta*. L'autore di quella relaziona dice che il Papa *in segretaria* suo trattava due volta il giorno con alcuni principi dell'Imperatore. Questi erano Cristiano di Magonza d'età giovane, statura mediocre, *facie decorus* l'Arcivescovo di Colonia giovane d'età, alto di statura, di forma *spetiosus*. Il terzo l'Arcivescovo di Magdeburg buono, mite, modesto, d'età più matura degli altri due.

Gli arbitri si radunavano due volte al giorno in una cappella del palazzo del Patriarca, ed in seguito a varie dispute Cristiano fece ai Lombardi una triplice proposta. — « L'Imperatore vi domanda o le regalie ed i diritti che voi gli » negate, o che abbia effetto la sentenza contro voi pro» nunciata in Roncaglia dai giudici di Bologna, o che fac» ciate per lui, ciò che i vostri antenati erano soliti fare » per l'imperatore Enrico *il vecchio* (*Enrico IV*). » — Rispose per tutti Gerardo Pesto giudice milanese. — « A qualunque » ragione ci chiami noi siamo disposti a dare all'Imperatore » quello che gli si deve; ma siccome ciò riguarda molti uo» mini e molte città, e non tutti gli devono nella stessa mi» sura, domando tempo proporzionato al merito delle cause, » per poter rispondere alle obiezioni che venissero fatte, e » pienamente deliberare a termine o luogo fisso, presso un » Giudice di comune elezione. Dicesti che presso Roncaglia » dai giudici bolognesi fu pronunciata sentenza contro di « noi. Non è vero affatto; quella non fu una sentenza, ma » un comando dell'Imperatore. Di più molti di noi erano as» senti, e non per contumacia; però tutto che fu pronun» ciato contro di noi, non può aggravarci, nè essere repu» tato sentenza. È secondo legge che la sentenza pronun» ciata contro gli assenti non deve avere nè effetto, nè valore. » Domandasti che noi tributassimo all'Imperatore quello che » i nostri avi tributarono ad Enrico *il vecchio:* rispondiamo » che delle disposizioni e degli statuti di quell'imperatore » non si ha più memoria, tanto sono antichi, e non vive » alcuno de' nostri o de' vostri che possa raccapezzare i detti » ed i fatti di quel tempo. L'Imperatore Enrico poi, non » devesi dire Signore, (salva l'autorità dell'impero) ma ti» ranno..... Ma se piace all'Imperatore noi siamo disposti » a dargli quello che i nostri antecessori tributarono ad En» rico *il giovane* (Enrico V), a Corrado, a Lotario ed a lui.

» sino al presente. E se ciò gli par greve noi vogliamo tener
» ferma la pace che tra noi e lui fu giudicata dai Cremo-
» nesi e messa in iscritto, la quale di quel tempo non sa-
» rebbe caduta se l'Imperatore non avesse voluto che noi
» ci staccassimo dall'unità della Chiesa, rifiutato Alessandro
» per Papa. Lascio per tanto giudicare a voi se dobbiamo
» ricevere peggiori condizioni di pace perchè non abbiam
» voluto farci scismatici. »

Trassero quindi fuori l'arbitrato dei Cremonesi, nelle trattazioni fallite lo scorso anno; ma i Mediatori tedeschi presero a stravolgere il senso dei capitoli e per lungo disputare non si veniva a conclusione; onde composero le cose della Chiesa, rimanendo tuttavia sospese quelle della Lega e del Re di Sicilia. E perchè su di queste sorgevano sempre nuove difficoltà il Papa propose una tregua di sei anni pei Lombardi e di quindici pel Re di Sicilia. Cristiano osservò che avendo il mandato di conchiudere la pace non poteva parlare di tregua senza consultare prima l'Imperatore. Ebbero pertanto licenza i mediatori imperiali d'andare a consultarlo, ma la nuova proposta fece sdegno a Federico, perchè parevagli che i suoi provvedessero più all'onore e comodo del Papa che alla dignità dell'Impero, e li rimandò dicendo, ch'egli desiderava la pace con Alessandro, e negava la tregua al Re di Sicilia ed ai Lombardi. Nondimeno pensò di trar frutto anche da questa circostanza e per altri messi fece sapere in segreto al Papa, che avrebbe acconsentita la tregua, se derogando al patto della convenzione di Anagni, che riguarda la restituzione delle terre della Contessa Matilde, gli avesse concessi i frutti di quelle terre per quindici anni ancora, cioè sino alla fine della tregua col Re di Sicilia. Il Papa dovette piegarsi per non guastare ogni cosa.

Mentre che si trattavano queste cose alcuni nobili Veneti

erano andati dall' Imperatore a Cesena e l'aveano condotto a Chioggia, e lo sollecitavano ad entrare in Venezia senza più aspettarne la licenza del Papa: assicuravanlo che col mezzo loro avrebbe ottenuto egualmente la pace, ma più conforme ai suoi desideri. Federico accolse più che volontieri il partito e li esortò a metterlo in esecuzione eccitando il popolo in suo favore. In breve tutta Venezia è in tumulto, accusato il Doge di offesa all' autorità imperiale, all' onore dei Veneziani; Federico non deve stare più a lungo in quella misera Chioggia, esposto agli incomodi della calda stagione, lo vogliono in città. I Lombardi fuggono verso Treviso, i Siciliani raccolti nelle navi stanno per andarsene; ci volle tutta l' autorità del Doge e del Papa e la minaccia di gravi sciagure, che sarebbero cadute sopra Venezia, per ricondurre la calma.

In quel mezzo i mediatori tedeschi, lombardi, pontifici e siciliani, condotto a termine il trattato, erano andati a Chioggia per farlo confermare dall' Imperatore. Il trattato era steso in ventotto capitoli nei quali si stabiliva: — « che Federico deve » riconoscere Sommo Pontefice della Chiesa cattolica Alessan- » dro: rendere onore, vera pace a lui, a' suoi successori, » alla Chiesa; restituire e far restituire tutto ciò che egli » od altri hanno tolto alla Chiesa. L'Imperatore ed il Papa » si aiuteranno a vicenda per conservare i diritti della Chiesa » e dell'Impero. L' imperatrice Beatrice ed il figlio Enrico » re riconosceranno Papa Alessandro e faranno lo stesso giu- » ramento dell'Imperatore. Sarà fatta tregua con Guglielmo » re di Sicilia per quindici anni, non si recherà nè guerra » nè molestia alcuna all' Imperator Costantinopolitano o ad » altri per gli aiuti prestati alla Chiesa Romana. Si nomi- » neranno degli arbitri per decidere le controversie antiche » tra l' Imperatore e la Chiesa. Saranno messi di pieno di- » ritto Cristiano nell' arcivescovato di Magonza e Filippo in

„ quello di Colonia, ed il primo arcivescovato vacante in
„ Germania sarà dato a Corrado. L' antipapa Calisto avrà
„ un abbazia, ed i suoi cardinali potranno ritornare ai loro
„ benefizi, se pure legitimamente li possedevano e non li
„ hanno rinunciati. Sarà deposto Gerone d' Alberstad e re-
„ stituito Ulrico, e le vendite fatte ed i benefizi conferiti da
„ Gerone non devono avere nessun valore, e tutto sarà re-
„ stituito alle sue Chiese. Si conoscerà della elezione del
„ vescovo di Brandeburg all' arcivescovato di Brema, e se
„ risulterà legitima gli si renderà quella Chiesa. Si restituirà
„ alla Chiesa di Salisburg tutto ciò che le fu tolto nel tempo
„ dello scisma. Tutti i chierici d' Italia e d' altre regioni
„ dell' impero fuori del regno Germanico sono fatti per
„ disposizione del Papa e suoi successori, non per tanto
„ l' Imperatore potrà ottenere gli ordini per dieci o dodici.
„ Garzedonio vescovo di Mantova sarà ricollocato nella sua
„ sede e l' attuale vescovo di Mantova traslocato a Trento o
„ altrovo. L' arcivescovo di Savo tornerà al suo arcivesco-
„ vato, e dovranno riacquistare i loro ordini tutti quelli che
„ in Germania furono ordinati da vescovi cattolici. Dieci
„ uomini eletti pronuncieranno sull' anima loro intorno ai
„ vescovi di Strasburg e di Basilea, ed il Papa e l' Impe-
„ ratore accetteranno quel consiglio. Il Papa ed i Cardinali
„ riconosceranno per imperatrice Beatrice moglie di Fede-
„ rico, ed egli od un suo legato la incoronerà, ed anche in-
„ coronerà Enrico Re de' Romani, renderanno pace ad essi
„ e confermeranno quest' atto con apposito *privilegio* fir-
„ mato da loro e sigillato coi loro sigilli. Il Papa poi terrà
„ quanto prima concistoro, e dichiarerà scomunicati tutti
„ quelli che romperanno questa pace. Una gran parte dei
„ nobili Romani e dei Capitani della Campania firmeranno
„ questa carta di pace.

„ L' imperatore fermerà col giuramento suo e de' suoi prin-

„ cipi la pace colla Chiesa, la tregua col re di Sicilia per
„ quindici anni e per sei coi Lombardi, cominciando dal
„ giorno primo del prossimo agosto, e comanderà ai Lom-
„ bardi del suo partito di confermare quella tregua, o se
„ alcuno di essi non volesse accettarla o l'osteggiasse im-
„ porrà agli altri per obbligo di fedeltà di non dargli aiuto
„ ma di lasciarlo fare da sè. Non ne avrà colpa per ciò e
„ l'Imperatore non rivocherà questo mandato fino alla fine
„ della tregua. Enrico re confermerà in iscritto e colla soscri-
„ zione de' suoi principi questa pace colla Chiesa e la tregua
„ di quindici anni col Re di Sicilia e di sei coi Lombardi.
„ Il Papa, Federico e suo figlio, re Enrico, debbono anche
„ in caso di morte far mandare ad effetto e far osservare
„ questo trattato dai loro successori. „ —

« I. Fridericus Imperator Alexandrum Pontificem in ca-
„ tholicum et universalem Pontificem recipiet ac debitam
„ reverentiam adhibebit perinde ac catholici ipsius anteces-
„ sores catholicis eis antecessoribus prestiterunt eamdemque
„ successoribus eius catholice incuntibus exhibebit.

„ II. Reddet veram pacem Alexandro et omnibus succes-
„ soribus eius et universe Romane Ecclesie.

„ III. Quecunque possidet aut tenet sive Prefecturam,
„ sive rem aliam quam Romana Ecclesia habuit et ipse vel
„ per se per per alios abstulit bona fide restituet salvo omni
„ jure Romane Ecclesie. quasque possessiones restituet ad
„ eas etiam retinendas auxilio erit.

„ IV. Imperator et Pontifex ad honorem et jura Imperii
„ et Ecclesie conservanda se invicem adjuvabunt. Pontifex
„ ut benignus pater devotum et charissimum filium et Im-
„ peratorem christianissimum, Imperator ut devotus filius et
„ Christianissimus Imperator dilectum reverendum Patrem
„ et B. Petri Vicarium.

„ V. Que a tempore schismatis vel occasione ipsius sine „ ordine judiciario ecclesiasticis ab Imperatore vel suis erepta „ sunt eis restituentur.

„ VI. Beatrix Imperatrix recipiet Alexandrum Pontificem „ in catholicum et venerabilem Pontificem. Henricus rex filius „ eorum recipiet eum atque ei et catholicis successoribus „ eius debitam reverentiam adhibebit et sacramento eodem „ se obstringet quo se Imperator obstrinxit.

„ VII. Federicus Imperator et Henricus Rex filius ejus „ pacem veram reddent Gulielmo Regi Sicilie ad annos „ quindecim sicut per sequestres pacis est constitutum.

„ VIII. Imperatori Constantinopolitano et adjutoribus Ec- „ clesie Romane pacem reddent nec mali quidquam referent „ per se vel per suos pro opera Ecclesie Romane impensa.

„ IX. De controversiis que ante tempora Hadriani Pon- „ tificis inter Ecclesiam et Imperatorem vertebantur sequestres „ ex parte Pontificis et Imperatoris constituent quibus man- „ dabitur ut eas pro arbitrio transigant. Quod si illi non „ consenserint judicio stabitur Pontificis vel Imperatoris vel „ eorum quos ipsi delegaverint.

„ X. Christiano Cancellario Moguntinus Archiepiscopa- „ tus. Philippo Coloniensis concedetur et plenissimo jure „ firmabitur.

„ XI. Primus Archiepiscopatus qui in Teutonico regno va- „ caverit Conrado auctoritate Pontificis et auxilio Impera- „ toris deferetur qui idoneus videatur.

„ XII. Ei qui se Calistum apellat Abbatia tribuetur. Illi „ qui dicuntur ejus Cardinales loca repetent que primum ha- „ buerunt nisi ea sponte et in judicio dimiserant et in or- „ dinibus que ante schisma habuerant relinquentur.

„ XIII. Gero dictus Halberstatensis deponetur et Ulricus „ restituetur.

„ XIV. Alienationes a Gerone facte et beneficia data si-

„ militer et ab omnibus intrusis auctoritate Pontificis et Im-
„ peratoris delebuntur et suis Ecclesiis restituentur.

„ XV. De electione Brandeburgensis Episcopi qui in Bre-
„ mensem Archiepiscopatum lectus fuerat cognoscetur et si
„ rite factum fuerit ad eam Ecclesiam traducetur. et quecum-
„ que ab Aldevino qui nunc preest Bremensi Ecclesie alie-
„ nata sunt prout rite factum visum fuerit eidem Ecclesie
„ restituentur.

„ XVI. Que Salisburgensi Ecclesie tempore schismatis
„ adempta sunt ei plene reddentur.

„ XVII. Omnes Clerici ex Italia aut aliis regionibus que
„ sunt extra Teutonicum Regnum dispositioni Alexandri Pon-
„ tificis et successorum eius relinquentur. Si vero Imperator
„ rogarit pro ordinibus aliquorum usque ad decem vel duo-
„ decim exaudietur.

„ XVIII. Garsidonius Mantuanus Episcopatui quondam
„ suo restituetur ita ut ille qui nunc est Episcopus Man-
„ tuanus ad Episcopatum Tridentinum traducatur nisi forte
„ inter Pontificem et Imperatorem convenerit ut alius ei
„ Episcopatus indulgeatur.

„ XIX. Archiepiscopus di Savo in Archipresbiteratum
„ quondam suum et alia beneficia que ante schisma habuit
„ restituetur.

„ XX. Omnes ordinati a quondam Catholicis in Teuto-
„ nico Regno restituentur ordinibus suis ita perceptis.

„ XXI. De Argentiniensi et Basiliensi Episcopis qui fue-
„ runt ordinati a Vidone Cremensi in eodem regno predicti
„ sequestres rem committent decem vel octo hominibus
„ quos ipsi elegerint qui jurejurando affirmabunt se illud
„ consilium Pontifici et Imperatori daturos quod se juste
„ dare posse sine anime sue atque ipsorum detrimento sta-
„ tuerint. et Pontifex atque Imperator eorum consilio ob-
„ temperabunt.

» XXII. Pontifex et omnes Cardinales recipient Beatricem
» uxorem Friderici Imperatoris in catholicam et romanam
» Imperatricem eamque aut Alexander Pontifex aut Legatus
» ejus coronabit et Henricum filium eorum in catholicum et
» Romanum Regem.

» XXIII. Pontifex et Cardinales pacem reddent Friderico
» Imperatori, et Beatrici Imperatrici et Henrico Regi filio
» eorum et omnibus adjutoribus ejus. Pontifex et omnes Car-
» dinales promittent se observaturos hanc pacem in verbo
» veritatis et privilegium condent subscriptione omnium Car-
» dinalium et Cardinales scriptum predicte confirmationis
» condent sigillis suis appositis.

» XXIV. Pontifex subito advocato Concilio prout subito
» advocari poterit cum Cardinalibus Episcopis et aliis reli-
» giosis hominibus qui interfuerint excommunicationem sta-
» tuet in omnes qui hanc pacem violare voluerint deinde in
» Concilio generali.

» XXV. Plerique nobilium Romanorum et Capitanorum
» Campaniae hanc pacem firmabunt.

» XXVI. Imperator pacem cum Ecclesia et pacem cum
» Rege Sicilie ad quindecim annos et inducias cum Lom-
» bardis a proximis kal. Augusti usque ad sex annos firmabit
» jurejurando suo principumque suorum. mandabitque Lom-
» bardis qui in parte sua sunt prout in tabulis induciarum
» communibus est descriptum eas inducias confirmare. Si
» quis vero ex parte Imperatoris has inducias jurare noluerit
» Imperator precipiet omnibus qui in parte sua sunt pro
» officio fidelitatis et gratie suo ut nullum prestent auxilium
» et volentibus offendere ne impedimento sint. Si quis offen-
» derit culpa vacuus sit. nec mandatum hoc revocabit im-
» perator, donec inducie stabunt.

» XXVII. Henricus rex filius ejus pacem cum Ecclesia et
» cum Rege Sicilie ad XV. annos et inducias cum Lombardis

» ad sexennium scripto confirmabit ac sui principumque
» suorum subscriptione.

» XXVIII. Si vero quod absit Pontifex premoriatur Fri-
» dericus Imperator et Enricus rex filius ejus hanc formam
» pacis et compositionis firmiter observabunt successoribus
» ejus et universis Cardinalibus et toti Romane Ecclesie et
» Regi Sicilie ac Lombardis qui secum sentiunt. Et si quod
» absit Imperator premoriatur Pontifex et Cardinales et Ec-
» clesia Romana praedictam pacem firmiter observabunt suc-
» cessori ejus et Beatrici uxori et Henrico filio eius et omni-
» bus ex Teutonico Regno et ceteris adjutoribus eorum et
» successores Pontificis similiter observabunt [1]. »

Federico assistette alla lettura di quei patti con gran distrazione, quasi si trattasse di cosa non sua o per lui nuova, e tirava in lungo con oziose domande aspettando avvisi da Venezia. Ma quando seppe il tentativo sventato, e vide tutti i mediatori disposti ad abbandonarlo si mostrò ben diverso, dichiarò d'accettare il trattato, e comandò ad Enrico di Dessau, figlio del marchese Alberto uomo nobile, grande e potente, ed al suo Camerario Sigelboth di andare a Venezia coi mediatori e giurassero che l'Imperatore senza nulla togliere ed aggiungere accetta e vuol osservare quel trattato di pace colla Chiesa, coi Lombardi, col Re di Sicilia, e che lo farà giurare sull'anima sua anche da dodici suoi principi tosto che sarà venuto a Venezia. Era la città calma, il Papa aveva fatto richiamare i Lombardi da Treviso, ed il dì 21 luglio alla presenza del Papa, dei cardinali, dei mediatori della pace, di molti principi e gran popolo Enrico di Dessau e Sigelboth fecero il giuramento per l'Imperatore.

[1] Dal Du-Mont. *Corps Diplomatique du Droit des Gens.*; tom. I, par. I, pag. 95.

« Ego Comes Diedo iuro, quod Dominus Imperator man-
» davit mihi, ut in anima sua iurarem iuramentum, quod
» nunc facturus sum. Et posquam mandavit, non revocavit
» mandatum. Et ego ex eodem Imperatoris mandato iuro in
» anima sua, quod ex quo venerit Venetias, omni quaestione
» et contradictione romota, faciet iurare in anima sua, quod
» pacem Ecclesiae, sicut disposita est, per mediatores ex
» scripto, et pacem Regis Siciliae usque ad quindecim annos,
» sicut scriptum est, et treguam Lombardorum, sicuti est
» per mediatores utriusque partis dispositum in scripto, quod
» et apud eosdem mediatores continetur, bona fide servabit,
» et Principes suos hoc ipsum iurare faciet.

» Ego Sigelboth iuro, quod ex quo Dominus Imperator
» venerit Venetias, iuramentum ipsum pacis Ecclesiae, et
» Regis Siciliae, et treguae Lombardorum faciet praestari
» in anima sua, et Principes suos similiter iurare faciet [1]. »

Fu deciso che Federico verrebbe a Venezia tre giorni dopo. Intanto si fecero grandi preparativi; si chiuse la porta maggiore di San Marco e le si piantò dinanzi un ampio padiglione collocandovi sotto il trono papale; dalle due bande del lido presso la chiesa si costruirono due altissimi palchi sui quali furono spiegate due ricche bandiere di San Marco di mirabile lavoro scendenti sino a terra [2]. Il Papa mandò innanzi a levare dalla scomunica l'Imperatore ed i suoi principi, i quali, secondo Romualdo Salernitano, giurarono di abiurare Ottaviano da Crema e Giovanni di Struma antipapi e di accettare per pontefice Alessandro e suoi successori. Così giurò l'arcicancelliere Cristiano: — *Ut omnes evidenter agnoscant, me esse nomine et opere Christia-*

[1] Dall'Aragona, op. e tom. cit., pag. 461.
[2] *De Pace Veneta Relatio.* Pertz, luog. cit.

num: Octavianum Cremensem, et Ioannem de Struma cum suis complicibus prorsus abjuro; et Alexandrum et successores ejus in Catholicum Papam recipio [1]. — All' ora terza della mattina del 24 luglio arrivò al lido la galera ducale che portava l' Imperatore, il Doge, i Cardinali. Condotto al trono pontificio Federico depose il manto imperiale, s' inginocchiò, baciò i piedi e le ginocchia del Papa, a cui quando si mosse e montò il palafreno, tenne la staffa e redinò il palafreno gran pezzo. Di queste vilezze, alle quali sottomise Federico, si gloriò Alessandro nelle lettere che scrisse all' abate Cassinese, al vescovo di Capua e ad altri prelati di Francia e d' Inghilterra [2]. Erano cose conformi alla durezza di quei tempi, ma che dinotano quanto fossero stravolti i principii che dovevano guidare i vicari di Cristo. E non corse molto che a tali-fatti il divino poeta accendeva il suo nobile sdegno.

> Venne Cephas, e venne il gran vasello
> Dello Spirito Santo, magri e scalzi
> Prendendo il cibo di qualunque ostello.
> Or voglion quinci e quindi chi rincalzi
> Li moderni pastori, e chi li meni,
> Tanto son gravi e chi dirietro gli alzi.
> Cuopron de' manti loro i palafreni
> Sì che due bestie van sott' una pelle:
> O pazienza che tanto sostieni!

Federico sbaldanzito dovette fare tutte quelle umiliazioni, rappresentare le parti della pecorella rinvenuta, del figliuolo prodigo [3], perchè la mano del Papa s' aggravava sulla co-

[1] Da Romual. Salern., op. e tom. cit., colon. 231, C.

[2] Vedi negli Annali del Baronio sotto quest' anno.

[3] L' autore della citata relazione *De Pace Veneta*, dice che il Papa il 24 luglio mandò all' Imperatore molti vasi d' oro e d' argento pieni di diverse squisite vivande, ed un vitello *saginatum* con queste parole: — « *Epulari* » *et gaudere opportet quia filius meus mortuus est et resurrexit, perierat* » *et inventus est.* » —

rona imperiale, e non avrebbe potuto conservarla che a quel prezzo. Giovò ad Alessandro colla vittoria dei Lombardi l'ignoranza e la superstizione, a Barbarossa fu danno meritato l'avere colla prepotenza provocato il risentimento dei popoli; ma l'uno e l'altro s'accordavano a flagellare quello spirito di libertà e concordia pel quale le nostre città avevano potuto operare prodigi di valore, e sarebbero venute in breve a maravigliosa grandezza.

Il primo d'agosto nella più grande aula del palazzo patriarcale convennero solennemente il Papa, l'Imperatore, tutti i grandi della Chiesa e dell'impero ed altri moltissimi per giurare la convenzione. Gli arcivescovi di Magonza, di Colonia, di Magdeburg, di Treveri, i vescovi di Poitiers, di Worms, Garzedonio di Mantova, il Protonotario dell'aula imperiale ed il conte di Dessau per l'Imperatore; Romualdo Salernitano e Rogerio conte d'Andria pel Re di Sicilia; Gherardo Pesto e Rogerio Marcellino consoli di Milano, Guglielmo Lecacorvo di Piacenza, Alberto Gambara di Brescia, Alberato di Bergamo, Coccio console di Verona, Vetulo di Parma, Antemanno di Reggio, Pinamonte [1] podestà di Bologna, Guglielmo Guercio di Novara, Uberto del Foro di Alessandria, Transalgardo podestà di Padova, Ezelino di Vicenza per la Lega giurarono sul libro dei vangoli tenuto dall'Imperatore e dal Papa. — « Giuriamo nelle » vostre mani sopra questi santi Evangeli di Dio che con» serveremo in buona fede e senza frode la pace tra la Chiesa

[1] Per la prima volta compare negli atti della Lega quel *Pinamonte da Vimercato* di cui si volle fare uno dei primi agitatori per la concordia delle città, ed il Corio di suo capo gli fa declamare una orazione alla Tito Livio, per consigliare la Lega e la riedificazione di Milano, nel congresso di Pontida. Tutta la storia vuol essere rimondata dalle gratuite asserzioni e dalle alzate d'ingegno degli scrittori, e riformata conforme verità sugli antichi documenti.

„ e l'impero e la tregua di quindici anni col Re di Sicilia,
„ e la tregua di sei anni coi Lombardi, come è stabilito e
„ scritto dai Mediatori delle parti. Così ci aiuti Dio e que-
„ sti Evangeli. „ — E firmarono il giuramento.

« Ego Christianus Maguntinus
„ Ego Philippus Coloniensis
„ Ego W. Magdeburgensis
„ Ego B. Trevirensis
} Archiepiscopi.
„ Ego P. Pictaviensis
„ Ego C. Electus Wormatiensis
„ Ego W. Imperialis Aule Protonotarius
„ Ego G. Mantuanus Episcopus.
„ Ego D. Comes.

„ Iuramus in manibus vestris super hec sancta dei evan-
„ gelia quod pacem Ecclesie et Imperii et pacem Regis Si-
„ cilie usque ad quindecim annos et treuguam Lombardornm
„ usque ad sex annos sicut statutum est et scriptum per
„ mediatores utriusque partis bona fide servabimus et absque
„ fraude. Sic Deus nos adjuvet et hec sancta Dei Evangelia.

„ Ex parte vero Sicilie Regis eodem modo juravit Ro-
„ mualdus Salernitanus Archiepiscopus et Rogerius Comes
„ Andrensis.

„ Ex parte vero Lombardorum juraverunt qui presentes
„ erant. Scilicet. De Mediolanus Gerardus *Piscis*[1] Rogerius
„ et (*sic*) Marcellinus Consules. De Placentia Willelmus Letato-
„ rius[2]. De Brixia Albertus de Gambara. De Bergamo Albe-
„ ratus. De Verona Cocius Consul. De Parma Vetulus. De
„ Regio Autemannus. De Bononia Pinamontes Potestas eorum.
„ De Novaria Willelmus *Gueliri*[3]. De Alexandria Ubertus

[1] Pistus.
[2] Lecacorvus.
[3] Wercius.

" de Foro. De Padua *Tessulanus* [1] Potestas. De Venetia *Gozelinus* [2]. "

Quel giorno fu steso e legalizzato il trattato di tregua tra l' Imperatore e i Lombardi che doveva incominciare *ab istis Kalendis augusti.* Da una parte l' Imperatore e quelli del suo partito, Cremona, Pavia, Genova, Tortona, Asti, Alba, Acqui, Torino, Ivrea, Ventimiglia, Savona, Albenga, Casalmonferrato, Monteveglio, Imola, Faenza, Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Rimini, Castrocaro, i marchesi di Monferrato e del Vasto, i conti di Biandrate e di Lomello e l'altre terre e persone non nominate. Dall'altra la Lega Lombarda, cioè Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Ferrara, Mantova, Bergamo, Lodi, Milano, Como (era ritornata nella Lega), Novara, Vercelli, Alessandria, Cassino? Belmonte, Piacenza, Bobbio, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Doccia, gli abitanti di San Cassiano, Opizone marchese Malaspina ed altri luoghi ed altre persone chierici o laici della Lombardia, Marca e Romagnola. Per sei anni non si recheranno nessuna offesa, ma si daranno reciproca sicurezza di persone e di cose nelle loro terre come in tempo di pace. Ciascuna città d' ambe le parti ed il marchese di Monferrato nelle sue terre eleggeranno due persone incaricate di far eseguire la tregua (*treguanos*). Se qualche città o persona mancasse ai patti, non perciò si deve tener rotta la tregua, ma le città della parte a cui appartengono condannino ad un amenda i colpevoli ad arbitrio dei giudici della tregua. Nelle contese, tra città, luoghi e persone del medesimo partito non deve intromettersi il partito contrario. L'imperatore per sei anni non costringerà

[1] Transalgardus.
[2] De Vicentia Eccilinus. — Dal Du-Mont opera citata, pag. 101.

nessun laico o chierico della Lega a giurargli fedeltà, nè pronuncierà sentenza alcuna contro nessuno della Lega per fedeltà e servigi non prestatigli, o per investiture a lui non domandate; nessnno infine chiamerà in giudizio per le cose passate. Farà giurare questo trattato per sè e lo giureranno il re Enrico, i principi tedeschi che saranno presenti, e Garzedonio, e il marchese di Monferrato e suoi figli ed il marchese del Vasto ed i conti di Biandrate e di Lomello ed i consoli e le credenze di Cremona, di Pavia e di tutte le città del partito imperiale, ed uno di ciascuna città giurerà in pubblica concione in nome di tutto il popolo. Similmente daranno il giuramento le città della Lega, e per quelle che non avessero credenze giureranno cinquanta uomini, ed il podestà dove non vi fossero i consoli, e giureranno pure Opizone Malaspina e suo figlio.

« Inter dominum imperatorem. et partem suam. Cremonam.
» Papiam. Ianuam. Tardonam. (*sic*) Asti. albam. Aqnis. Tau-
» rinum. Yporeiam. Vintimiliam. Sauniam (*sic*). Albigam (*sic*).
» Casalem (*sic*). Sancti evasii. Montemvellii. Imolam. faven-
» tiam. Ravennam. forum livii. forum pompilii. Cesenam.
» Ariminum. Castrocar [1]. Marchionem montisferrati. et filios
» suos et [2] omni terra quam tenent. Comites de blanderato;
» cum omni terra sna quam tenent. Marchiones de vasto
» cum omni terra sua quam tenent. Marchiones de busco;
» cum omni terra sua quam tenent. Comitem (*sic*) de lomello.
» et omni terra sua quam tenent. et cetera loca nominata et
» innominata. et ceteras personas nominatas. et innominatas
» que sunt in parte imperatoris. et Societatem lombardorum.

[1] Castrocaro, castello de' Fiorentini posto alle radici dell'Alpi che scendono dalla Toscana in Romagna.
[2] Il Muratori ha *et cum*.

" Scilicet. Venetiam. Tarvisium Paduam. Vincentiam. Vero-
" nam. brixiam. ferrariam. Mantuam. Bergamum. Laudam.
" Mediolanum. Cumas. Novariam. Vercellas. Alexandriam.
" Cassinnm (*sic*). et belmontem. Placentiam. Bobium. Opizo-
" nem malaspinam. Parmam. Regium. Mutinam. Boloniam. (*sic*)
" Homines de sancto cassiano. et Dociam. et cetera loca. et
" personas; episcoporum. clericorum. et laicorum; lombardie.
" Marchie [1]. (*sic*) Romagnole. que sunt in societate (*sic*) lom-
" bardie; cum omnibus que habent. et tenent; Treuga consti-
" tuta est. ab istis kalendis augusti. usque ad. VI. annos. Que
" sic. firmabitur. Dominus imperator faciet iurari in anima
" sua. et filius suus henricus rex similiter. et principes ala-
" mannie iurabunt qui presentes sunt; et Guarscendonius.
" et Marchio montisferrati. et filii sui et Marchiones de
" Wasto. et de busco. Comites de blandrato. et de lomello.
" et consules cremone. et papienses. et credentie ipsorum. et
" unus in publica contione in animabus populi ex mandato
" ipsius populi. Idem fiet in aliis civitatibus que sunt ex
" parte domini imperatoris; quod scilicet (*sic*) bona fide sine
" fraude. et malo ingenio; predictam treuguam observabunt
" predictis civitatibus et locis. et personis nominatis; et non
" nominatis predicte societatis. Ita quod usque ad. VI. annos
" non offendent eos per se vel per alios; in personis. vel
" rebus quas habent vel tenent. Continebitur etiam in iura-
" mento; quod homines societatis. et res eorum securi sint
" in terra imperatoris sicut tempore pacis. et e converso.
" Cremonenses (*sic*) quoque papienses (*sic*). et aliis civita-
" tatibus. locis. et personis de parte imperatoris eadem fiet
" et observabitur; securitas a societate lombardie. Securi (*sic*)
" autem tempore pacis sic intelligimus; ut bona fide absti-
" neant; imperator et sui ab iniuriis personarum societatis.

[1] Il Muratori invece di *Marchie* scrive *Exarcatus*.

» et dampnum (*sic*) rerum. Similiter societas abstinebit ab
» iniuriis personarum. et dampno rerum partis domini im-
» peratoris. Similiter consules civitatum societatis. et cre-
» dentie earum. et L. homines civitatis in qua non [1] erunt
» credentie. et potestates civitatum in quibus non [2] erunt
» consules. et unus similiter in anima populi cuiusque (*sic*)
» civitatis. et Opizo malaspina et filius eius; iurabunt se
» observaturos predictam treuguam domino imperatori et
» civitatibus. et locis. et personis que sunt ex parte impe-
» ratoris. Ad observationem autem treugue; de singulis ci-
» vitatibus utriusque partis; et de terra marchionis mon-
» tisferrati duo eligentur; qui iure iurando firmabunt quod
» bona fide dabunt operam ad observandum treuguam. et
» si qua civitas. locus [3]. vel persona infregerit (*sic*); quod
» bona fide dabunt operam efficacem ad emendandam (*sic*)
» infra. xl. dies; nisi prorogaretur de consensu partium. Iu-
» ramento autem consulum credentiarum. populi. et potesta-
» tum. et. L. bonorum hominum qui iurabunt. Marchionum
» et comitum. continebitur quod bona fide. et efficaciter iu-
» vabunt (*sic*) ad hoc electos [4]; ut treugua emendetur infra
» prestitutum (*sic*) tempus. Si contigerit quod aliqua pre-
» dictarum civitatum vel locorum vel personarum que sunt
» ex parte societatis offenderit aliquam civitatem. locum. vel
» personam que sunt ex parte imperatoris; et non fuerit emen-
» datum per treuguanos (*sic*) qui ad hoc electi sunt; imperator
» vel alii qui sunt ex parte sua; non propterea frangant treu-
» guam; sed civitates societatis et alii de societate ponant eam
» sub banno; iuxta arbitrium treuguanorum. Si vero civitas.
» locus. vel persona. ex parte imperatoris fregerit treuguam.

[1] Il Muratori ha *in quantum*.
[2] Manca nel Muratori la parola *non*.
[3] Manca nel Muratori la parola *locus*.
[4] Manca nel Muratori la parola *electos*.

" adversus civitatem vel locum; vel personas societatis; non
" ob hoo treugua frangatur; sed similiter emendabitur. Si
" vero aliqua civitas societatis [1]. locus vel persona. offenderit
" aliam civitatem; locum vel personam eiusdem societatis (*sic*)
" imperator vel sui; non se intromittent. Idem servetur in
" parte imperatoris. Imperator vero usque ad. VI. annos
" predictos; non compellet aliquem clericum. vel laicum pre-
" dicte societatis iurare sibi fidelitatem. nec sententiam dabit.
" nec faciet dari in aliquam prodicto societatis; pro fideli-
" tate. et servitio sibi non exhibito; vel investitura sibi non
" petita; infra predictum tempus treugue. Preterea nullum
" locum vel personam predicte societatis trahet ad iuditium
" tempore treugue pro preteritis negotiis [2]. "

Alla legalizzazione dell' atto tenne dietro il giuramento, che Enrico conte di Dessau fece in nome dell' Imperatore là presente, dinanzi al Papa nella stessa aula del patriarca di Grado. V' erano i cardinali Willielmo vescovo di Porto, il vescovo d' Ostia, Giacinto e Pietro de Bona, Giovanni di Napoli, Ardizione di Piadena, Corrado, Manfredo di Lavagna, ed altri molti; v' erano Rainaldo Salernitano, Rogerio conte dell' Apulia, Domenico de' Brici patriarca d'Aquileja, il patriarca di Grado, Giovanni vescovo di Mantova, Albricone vescovo di Reggio, Bonifazio vescovo di Novara, Wala vescovo di Acqui, Oderico vescovo di Treviso, Salomone vescovo di Trento, i vescovi di Padova, di Brescia, di Pavia, di Torino, di Asti, di Ramene? di Piacenza, di Ceneda; v' erano Coccio di Verona, Enrico d' Aicarda e moltissimi altri. Ora Enrico di Dessau giurò di osservare e far osservare la tregua per sei anni esatta-

[1] Manca nel Muratori la parola *societatis*.
[2] Dal lib. I, dei Registri Grossi dell' Archivio notarile di Bologna.

mente come sta nel trattato, e fecero lo stesso giuramento gli arcivescovi di Magdeburg, di Colonia, di Magonza, di Treveri, e Corrado eletto di Worms e Gottifredo cancelliere dell'aula imperiale.

« Anno a nativitate domini M. clxxvii. Imperante impe-
» ratore. Frederico Anno imperii eius. xxiii. Indictione x.
» Die lune qui fuit primus augusti. In palatio gradensis
» patriarche. In presentia cardinalium. videlicet. domini Wi-
» lielmi episcopi de porto. Episcopi hostie. Domini iacinti.
» Domini petri de Bona. Iohannis de napoli. Arditionis de
» pladana. Domini Conradi. Domini Manfredi de lavagna;
» et aliorum cardinalium multorum. Domini Rainaldi archie-
» piscopi [1] de Salerno. et Comitis rogerii de apulia. et Do-
» minici do brici patriarcho de aquilea. Domini patriarcho de
» grathe (*sic*). Episcopi padue. Iohannis episcopi Mantue. Epi-
» scopi brixio. Episcopi [2] papie. Domini Albericonis episcopi
» de regio; Domini Bonifatii Episcopi De novaria. Domini
» Wale episcopi de aqui. Episcopi de taurino. Electi de aste.
» Episcopi do Rameno. Episcopi placentie. Oderici. Episcopi
» de trivisio. Episcopi de Cenetha (*sic*) Domini salomonis epi-
» scopi de tridento. Grunde [3] do verona. et henrici de aicarda;
» et aliorum multorum. Coram domino Alexandro Sancte ro-
» mane ecclesie summo pontifice; Comes henricus dedens;
» presente domino frederico romanorum imperatore. et eius
» verbo iuravit in anima imperatoris; quod dominus ipse im-
» perator observabit treuguam. lombardis cunctis. et omnibus
» personis de Societate lombardie. Marchie. et Romagnole. se-
» cundum quod ordinatum et dispositum est a mediatoribus

[1] Il Muratori ha *Cardinalis episcopi.*
[2] Manca nel Muratori la parola *Episcopi.*
[3] Il Carlini, nel libro *De Pace Constantiae*, legge *Coccius.*

„ utriusque partis; et secundum quod continetur in scripto
„ quod aput (*sic*) Cardinales sunt (*sic*). et apud lombardos
„ in concordia. Tenor cuius scripti superius legitur. Et quod
„ bona fide daret operam ut ita secundum quod in eo scripto
„ continetur; treuga attendatur. et quod faceret (*sic*) prin-
„ cipes alamannie qui cum eo sunt; iurare illam treuguam.
„ pro ut statutum est tenere; et filium suum henricum re-
„ gem. et homines civitatum lombardie. et alios qui sunt in
„ eius parte de partibus lombardie. faciet iurare ipsam treu-
„ guam. firmam pro ut in eo scripto treugue continetur;
„ tenere. et quod bona fide dabunt operam ut teneantur infra
„ hos. xl. dies; nisi concordia rectorum lombardie remanserit.
„ parabola videlicet. comuniter data. Preterea Dominus Wi-
„ comanus Madenburgensis (*sic*) archiepiscopus. Dominus
„ philippus archiepiscopus colonie. Christianus Maguntem-
„ sis (*sic*) archiepiscopus. Arnoldus trevenensis (*sic*) archie-
„ piscopus. Conradus. electus Warmasie (*sic*). Gottifredus
„ imperialis aule cancellarius. Iurarunt unusquisque per se.
„ bona fide optinere treuguam. omnibus de Societate [1] lom-
„ bardie. Marchie. et Romagnole. pro ut per mediatores
„ utriusque partis ordinatum est. et in scripto quod aput
„ lombardos est. et apud cardinales continetur. tenor cuius
„ scripti superius legitur. et ita per bonam fidem servare. et
„ quod bona fide darent operam ut servaretur. Factum in ve-
„ netiis suprascripto loco.

„ Ego Fatolinus notarius domini Welfonis ducis. et ab
„ imperatore frederico confirmatus postea. Rogatus predictis
„ omnibus interfui et scripsi [2]. „

In compimento dei trattati Federico confermò con atto

[1] Il Muratori ha *obtinere treguantibus de Societate*.

[2] Dall'Archivio notarile di Bologna, a cart. 4 verso del Codice membranaceo intitolato *Registrum Novum*, e nel lib. I dei *Registri grossi*.

legale la tregua di quindici anni col Re di Sicilia e fece attaccare al *Privilegio* il suo sigillo d' oro.

« Nos Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator et » semper Augustus, et Henricus Rex filius noster interventu » venerabilis Patris nostri Alexandri Dei gratia Summi Pon- » tificis, et Fratrum suorum Cardinalium, pro parte nostra » et heredum nostrorum paciscimur vobiscum, Domino Wil- » lelmo, eadem gratia illustris Rex Siciliae, quod amodo » usque ad quindecim annos observabimus vobis et aeredibus » vestris, et universo Regno vestro, et toti terrae domina- » tionis vestrae, veram et firmam Pacem. Et quod per nos, » vel per quoslibet alios, mari, vel terra, vos praedictum » illustrem Regem, et haeredes vestros, aut Regnum vestrum, » et terram dominationis vestre, sicut praescriptum et de- » terminatum est, usque ad quindecim annos non invade- » mus, nec invadi faciemus, nec vobis, aut Regno vestro, » et jam dictae terrae dominationis vestrae guerram aliquo » modo faciemus. Et ut haec omnia suprascripta firmiter et » illibata a nobis supradicto Friderico Dei gratia Romano- » rum Imperatore et semper Augusto, et Henrico filio nostro » Rege, et haeredibus nostris, tam vobis supradicto illustri » Regi Willelmo, quam haeredibus vestris, et Regno vestro » et toti terrae dominationis vestrae attendantur et obser- » ventur: nos praedictus Imperator bona fide, sine fraude, » et malo ingenio, in presentia Beatissimi Patris nostri Papae » Alexandri, et Cardinalium, et Legatorum vestrorum Ro- » mualdi venerabilis Salernitani Archiepiscopi, et Rogerii » egregii Comitis Andriae, et Principum ac fidelium nostro- » rum, a Comite Henrico de Diessa in anima nostra, super » sancta Dei Evangelia, et Sanctorum Reliquias jurare fe- » cimus, et Henricum filium nostrum per interpositam dignam » personam in anima sua idipsum jurare faciemus usque ad

" medium futurum Septembrem, Indictionis undecimae. Et
" Principes nostros idem jurare fecimus videlicet Maguntinum Archiepiscopum, Arnoldum Trevirensem Archiepiscopum, Conradum Wormatiensem Electum, Gotifredum
" Imperialis aulae Cancellarium, Guortwinum Protonotarium,
" Marchionem Theodoricum de Susiz, Florentium Comitem
" Holandiae, Comitem Diedonem de Groyz, Comitem Henricum de Diessa, Comitem Robertum de Diuna. Ad hujus
" autem pacti, promissionis, et juramenti nostri, et Principum nostrorum memoriam, et inviolabile firmamentum,
" presens Privilegium nostrum per manus Guortwini Protonotarii nostri scribi fecimus, et Imperiali sigillo nostro
" aureo sigillatum, et praedictorum Principum juramento
" communitum, vobis suprascripto illustri Regi Willelmo
" fecimus assignari. Anno Dominicae Incarnationis M.C.LXXVII
" mense Augusti, decima Indictione [1]. "

Dopo alcuni giorni gli arcivescovi ed i principi della Germania, mandarono al Papa, come era stabilito, la conferma del giuramento fatto sui trattati, assicurando che li terranno inviolabili e li faranno eseguire. E vi posero sotto le loro firme ed i loro sigilli.

« Domino suo ac patri venerando Alexandro Dei gratia
" Sancte Romane Sedis et Chatolice Ecclesie summo Pontifici atque universali Pape Christianus Maguntinus Archiepiscopus. Philippus Coloniensis Archiepiscopus. W.
" Magdeburgensis Archiepiscopus. Arnoldus Trevirensis Archiepiscopus. Conradus Wormatiensis Electus. Gaufredus
" Cancellarius. Weremundus Protonotarius. F. Comes Hollandie. T. Marchio de Lusitz et frater ejus Diedo Comes

[1] Dal Romual. Salern., opera e tom. cit., colon. 238 e seg.

„ de Dietsa et R. Comes de Diuna filialis devotionis obse-
„ quium cum debita obedientia et dovotione. Quot commoda
„ quod ex confirmata pace Ecclesie et Imperii utilia toti
„ mundo provenerint ipsa innumerabilia mala que exinde
„ acciderunt manifeste ostenduut. Sicut enim ab utriusque
„ concordia provincie orbis terrarum ad salutem et tran-
„ quillitatem reguntur ita sub eorum divisione a propria
„ status rectitudine distrhaebantur. Gaudeat itaque tellus
„ tam desiderabilis roris visitatione respersa tam gratiose
„ pluvie inundatione fecunda per quam fidelis populi aridi-
„ tatis sitim repellant et omnia jurgiorum scandala et scan-
„ dalorum incendia suffocentur. Nos ergo Pater Sanctissime
„ de tanto concordie fructu letantes ipsam sacratissime Ec-
„ clesie et Imperii pacem sicut ab utriusquo partis media-
„ toribus est disposita et in commune scriptum redacta et
„ illustris Regis Sicilie usque ad quindecim annos et treugam
„ Lombardorum a proxime preteritis kalendis Augusti usque
„ ad sex annos sicut a mediatoribus est ordinata et nostris
„ juramentis firmata et in scriptum commune redacta nostri
„ consensus studio et vigore confirmamus et ratam atque
„ inconcussam tenemus et ut sic observetur operam dabimus.
„ Et ut hec nostra confirmationis pagina subsecuturis tem-
„ poribus firma atquo illibata permaneat eam propriis sub-
„ scriptionibus communiri et sigillorum nostrorum fecimus
„ appensione insigniri.

„ Ego Christianus Archiep. Moguntinus subscripsi.

„ Ego Philippus Coloniensis Achiepiscopus subscripsi.

„ Ego Weremundus Archiep. Magdeburgensis subscripsi.

„ Ego Arnoldus Archiepiscopus Trevirensis subscripsi.

„ Ego Conradus Wormatiensis Electus Episcopus subscripsi.

„ Ego Gaufridus Imperialis Cancellarius subscripsi.

„ Ego Weremundus Imperiali Auctoritate protonotarius
„ subscripsi.

„ Ego Florentius Comes Hollandie subscripsi.
„ Ego Theodoricus Marchio de Lusitz subscripsi.
„ Ego Henricus Comes de Diessa subscripsi.
„ Ego Diedo Comes de Groyx subscripsi.
„ Ego Robertus Comes de Diuna subscripsi [1]. „

Per adempiere una condizione del trattato di pace Alessandro papa il giorno 14 agosto celebrò solenne consiglio nella chiesa di San Marco pronunciando la scomunica contro coloro che avessero violate le giurate convenzioni. Erano radunati col Papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati di Germania, della Lombardia, della Toscana, tutti i prelati che erano in città, l'Imperatore, il Doge di Venezia, i nunzii del Re di Sicilia e gran popolo. Avanti di pronunciare la scomunica furono distribuite a tutti delle candele accese, poi il Papa disse ad alta voce: — « Noi in nome di Dio onnipotente e della beata Maria „ sempre vergine, o dei beati apostoli Pietro o Paolo e di „ tutti i Santi scomunichiamo e sopariamo dal grembo della „ Madre Chiesa qualsiasi persona, chierico o laico, che in „ qualunque modo oserà disturbare od impedire la pace or „ ora convenuta tra la Chiesa e l'Impero, e la tregua di „ quindici anni col Re di Sicilia e la tregua di sei anni coi „ Lombardi. E nella stessa maniera che queste candele sono „ spente, così le anime loro sieno prive del lume e dello „ splendore della felicità eterna. „ — A queste parole tutti spensero le candele e le gittarono a terra, e l'Imperatore gridò: *così sia fatto, così sia fatto* [2].

In dì 15 ottobre Federico con imperiale diploma professava ad Alessandro papa *debita obbedienza e filiale affetto* e prometteva che avrebbe conservati i trattati.

[1] Dal Du-Mont. op. e tom. cit. pag. 102.
[2] Da Romualdo Salern. opera e tom. cit. colon. 239, E.

« Reverendo in Christo patri domino Pape Alexandro sa-
» crosante Romane Ecclesie summe et universali Pontifici
» Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Au-
» gustus debitam obedientiam et filialis devotionis affectum.
» Cum Imperatoria ac Regia Majestas ad hoc in terris or-
» dinata sit ut per ejus operam totus orbis pacis gaudeat
» incremento nos quos Deus in solio Romani imperii consti-
» tuit ea diligenter amplecti et ferventius conservare debemus
» ac volumus. Inde est quod pacem Ecclesie et Imperii se-
» cundum quod a Principibus nostris et Cardiualibus Ro-
» mane Ecclesie disposita est et ordinata et in scripto Prin-
» cipum nostrorum sigillis signata continetur sicut per in-
» terpositam personam jurare fecimus sic presenti scripto
» nos observare promittimus et confirmamus et ratum in
» posterum permanere volumus. et sic deinceps firmiter ob-
» servabimus et faciemus quatenus in nobis fuerit Deo pro-
» pitio observari. Datum apud Venictias in Palatio Ducis.
» Decimo quinto kal. Octobris. Indictione X [1]. »

Sembra dai trattati e dagli atti cortesi e dalle amichevoli parole che tra il Papa, Federico e la Lega passarono, che ogni cosa fosse composta colla migliore e più cordiale intelligenza. Tutto al contrario. Federico avea ceduto per forza o stava sul cogliere occasioni per rifarsi; così otteneva per quindici anni ancora i beni della contessa Matilde, e di quei giorni si pigliava per forza la contea di Bertinoro, lasciata in eredità al Papa dall'ultimo conte morto in Venezia senza prole mascbile. Il Papa dovette sopportare anche questa, e stava forte in pensiero della malignità di quel prepotente, ch' egli non avea dubitato di amicarsi sagrificando la Lega, ai travagli ed al valore della quale dovea intera-

[1] Dal Savioli, *Annali bolognesi*, tom. II, part. II, pag. 84.

mente il suo trionfo. Le città della Lega conoscevano abbastanza le arti subdole di Barbarossa e ne erano in continuo timore; col Papa poi erano irritatissime, perchè contro la data fede nulla avea fatto per loro ed aveali abbandonati. Tutto ciò risulta dalle cose già dette e dalla attestazione di Sire Raul autore contemporaneo. — *Et pro eis nihil Papa fecit*[1], *deserendo fidem quam Longobardis promiserat....* — Questo giudizio ripete l'autore del Chronicon Placentinum. — *Alexander papa recepit Fredericum in christianissimum imperatorem et uxorem eius Beatricem et Anricum regem filium ejus, cum adhuc esset pubes.... deserendo dominus papa fidem quam Lombardis promiserat.... Ac tamen Lombardos deseruit*[2].

Era tanto nulla la fiducia della Lega in Barbarossa che dopo la tregua nelle città si rinnovavano i giuramenti di fargli armata resistenza. Bologna, Modena, Reggio e Parma giurarono di aiutarsi in caso di guerra contro l'Imperatore o suoi nunzii, o città del suo partito, nominatamente contro Cremona, di non dare ai nemici mercato e passaggio, di denunciare i traditori e di ridurli alla fede, salvi i giuramenti *della Lega e della tregua.* Il giuramento doveva tenere per cinquant' anni, essere rinnovato ogni dieci anni, e fatto prestare da tutti i cittadini di quelle città dai diciotto ai sessant' anni.

» Ego iuro bona fide, et sine fraude adiuvare Bononiam.
» Mutinam. Regium. Parmam. de facto et Guerra imperatoris et suorum nuntiorum. et eorum qui pro imperatore
» predictis civitatibus vel alicui earum guerram fecerit; et

[1] Vedi Sire Raul, opera e tom. cit., colon. 1193, A. Dice: *Et eis in perpetuum fecit.* Al Pertz, *Monum. Germ.* tom. XVIII, pag. 378, parve di correggere la lezione nel modo da me riportato.

[2] Dal citato volume pubblicato dal Plon a Parigi, 1856, pag. 129.

" nominatim contra cremonam. nec dabo consilium. nec auxi-
" lium. in avere. in personis aliquibus qui pro facto impe-
" ratoris predictis civitatibus. vel alicui earum guerram vel
" malum fecerit; immo bona fide contrariabo. et predictis
" civitatibus bona fide iuvabo cum personis. et cum mercato.
" per commune. per divisum pro ut requisitus fuero; et infra
" octo dies postquam fuero requisitus ab aliqua predictarum
" civitatum per rectorem. vel per consulem civitatis. vel suum
" nuntium. vel alios terminos si michi dederint. nec dabo
" mercatum imperatori vel sue parti. et bona fide vocabo
" eos qui dare voluerint. et non faciam pacem. neque finem
" neque treuguam. cum imperatore vel aliquo de sua parte
" sine comuni consilio et parabola omnium predictarum ci-
" vitatum. et si aliqua ex his civitatibus aliquem de suo
" episcopatu pro honore sue civitatis et lombardie ad aliquid
" faciendum appellaverit. et ille facere recusaverit, eam si
" potero bona fide adiuvabo; salvis sacramentis societatis.
" et treugue. et si non potero; in nullo ei contrariabo. et
" omnes illos predictarum civitatum salvabo in personis et
" in avere in eundo. stando cum predictis qui in predictis
" factis michi consilium et auxilium dederint. Stratam bona
" fide salvabo et guardabo. omnibus qui sunt de nostra so-
" cietate per totam meam fortiam. Et si dampnum aliquod
" eis evenerit. in avere vel in personis bona fide recuperabo.
" Si quis in strata de meo districtu offensionem fecerit; vin-
" dictam inde faciam. et hoc totum bona fide observabo
" usque ad L. annos. et omni capite. X. annorum. renovabo.
" Et hoc sacramentum faciam iurare omnes homines mee
" civitatis sine fraude. a lx. annis infra. et. a. XVIII. annis
" supra [1]. "

[1] Dal lib. I dei *Registri grossi* dell'Archivio notarile di Bologna. Questo documento non è pubblicato dal Muratori.

Non ignorava il Papa tutte queste cose, e fors' anche sapendo che Federico contro i patti convenuti faceva qualche vendetta contro quelli della Lega, mandò suoi nunzii a Federico per ricordargli i fatti giuramenti. Lo ritrovarono a Parma, e lo richiesero che per diploma imperiale rinnovasse ai Lombardi la promessa di non costringere nessuno della Lega a giurargli fedeltà, e nemmeno di molestarli per niente in odio delle passate ostilità. Federico non potè rifiutarsi e diede in Parma dalla canonica di Santa Maria il privilegio, che di poi il Papa, per mezzo del suo legato cardinale Alberto da Somma, mandò con sua lettera, data in Rialto il 10 ottobre, ai Rappresentanti della Lega [1]. Alla presenza del maestro di palazzo canonico della chiesa bresciana, di Guglielmo Oriano giudice di essa città, di Oprando di Sant' Alessandro di Bergamo, di Guglielmo Borro e Ariprando giudice consoli di Milano, del milanese Guglielmo Grasso e Giannone boccamatta consoli di Piacenza, di Bogorio, Sacco e Ribaldo di Greco consoli d' Alessandria e di Uberto da Fodro della stessa città, il Cardinale legato consegnò le lettere col sigillo dell' Imperatore ad Alberto da Carate di Milano a Guiscardo Mugano di Piacenza, a Ruffino da Fodro d' Alessandria, Rettori delle loro città, da communicarsi a tutte le chiese e città ed a tutti i luoghi ed uomini della Lega.

« In nomine domini. Anno Dominice incarnationis Mille-
» simo Centesimo lxxvii. Die veneris qui est xi. kalendas
» novembris Indictione x. In presentia donni (*sic*) magistri
» de palatio dei gratia Sancte brixie (*sic*) ecclesie canonici.
» et Guilielmi oriani iudicis eiusdem civitatis. et Oprandi

[1] Il Giulini s' inganna dicendo che il Cardinale da Somma consegnò le lettere ai Rappresentanti della Lega in Parma; ma è da Parma che Federico datò il suo *privilegio*.

» de Sancto alexandro pergami. et Guilielmi burri. et ari-
» prandi iudicis mediolaui. consulum. et Guilielmi grassi
» eiusdem civitatis. et Iauoni bucce matte. consules (*sic*)
» placentie. bogorii. et Sacci. et Ribaldi de geço; consulum
» alexandrie. et uberti de fodro eiusdem civitatis.

» Domnus (*sic*) albertus de de (*sic*) summa dei gratia Saucte
» romane ecclesie subdiaconus et apostolice sedis legatus,
» sicut ibi (*sic*) litteris eiusdem apostolici alexandri a me
» visis datis venetie (*sic*) in rivo alto. VI. Idus Octubris. con-
» tinebatur; dedit in mauibus aposacci (*sic*) advocati brixie.
» et alberti de carate de mediolano. et Guiscardi mugani
» placentie. et Ruffini de fodro alexandrie rectorum suarum
» civitatum. et totius societatis lombardie. ad suam partem.
» et ad partem omnium ecclesiarum. et civitatum. et omnium
» hominum et locorum predicte societatis; litteras sigillatas
» sigillo domini frederici imperatoris, quarum tenor talis
» est. ***In nomine Sancte. et individue trinitatis*** [1]. Nos fre-
» dericus dei gratia Romanorum imperator. semper Augustus.
» Pro interventu venerabilis patris nostri Domini alexandri
» pape. et fratrum suorum cardinalium; promittimus tam
» lombardis quam marchionis. (*sic*) et illis de romaña; et
» reliquis de societate ipsorum vasallis nostris. et his qui
» debent esse vasalli nostri; quod pro fidelitate nobis non
» prestita. vel servitio non exhibito. aut de investitura non
» petita; quandiu treugue duraverint; nullum de societate
» ipsorum post treuguam iudicabimus. nec iudicari facie-
» mus. nec propter hoc cuilibet de societate; feudum aufe-
» remus. Hoc actum in civitate parme. In canonica Saucte
» Marie. unde complures cartas fieri uno teuore iussit.

» ✠ Ego albertus de summa sancte romane ecclesie sub-
» diaconus. et Domini pape alexandri nuntius; harum litte-

[1] Le parole *In nomine sancte et individue trinitatis* mancano nel Muratori.

„ rum autenticum sigillatum sigillo domini imperatoris a „ domino papa accepi. et eius mandato rectoribus supradictis „ tradidi et scripsi.

„ ✠ Ego Oprandus de Sancto alexandro Causidicus; an- „ tenticum harum; sigillo domini. F. (frederici) imperatoris „ sigillatum, vidi et legi nullo addito vel dominuto. et sicut „ in eo continebatur; Ita et in isto. et subscripsi.

„ Ego manfredus qui vocor Bembonus Iudex idem[1] sacri „ palatii; exemplar huius autentici. et tenorem; vidi et legi. „ et sicut in eo continebatur; sic in isto legitur[2]; preter „ litteras; plus minusve scripsi. et subscripsi et rogati (*sic*) „ suprascripti domini alberti et suprascriptorum rectorum; „ hanc cartam scripsi[3]. „

E quantunque le cose non procedessero molto prosperamente, in alcune parti d'Italia si fecero gran feste per la pace colla Chiesa e per le tregue, e non mancarono a celebrarle i poeti. Da un codice cartaceo, che si dice *della stessa fonte d'onde provennero le pergamene d'Arborèa*, il dotto Pietro Martini pubblicava l'anno scorso in Cagliari una canzone di Aldobrandino da Siena nato nel 1112, morto in Palermo nel 1186, fatta per la tregua stipulata in Venezia per intromesso di papa Alessandro III tra le città della Lega Lombarda e Barbarossa. È un documento utile alla storia che narriamo, perchè offre rari riscontri ed il giudizio che un toscano letterato dell'epoca faceva della Lega, della battaglia di Legnano, della tregua, di Barbarossa, di Alessandro papa, della condizione delle città italiane di que' tempi e di ciò che da esse desideravano i saggi. Noi

[1] *Idem* manca nel Muratori.
[2] Il Muratori ha *legi*.
[3] Dal lib. I del *Registro grosso* nell'Archivio notarile di Bologna.

lo guardiamo sotto questa luce, altri lo avrà ancora più prezioso per la storia della lingua nostra.

Come veglio guerrier che ver (*verso*) primi anni [1]
Del fior del tempo suo all'armi addutto —
Ch' uom bailito (*dominato*) da vil ozio è brutto,
E maggio (*maggiormente*) ove sua patria ange ed affanni —
Della penosa forte sua mogliera
Slungato vane, e poi (*lungi se ne va e poichè*)
Vist' ha battaglie, e suoi
Fedel campioni parte ancisi e presi,
U' corpo salva; per manti (*molti*) anni e mesi
Lungo i monti, e i boschi, e fiumi e piani
D' onne posa non fera (*d' ogni riposo non da fiera*)
Sta privo, transe (*passa*) e tali a prova dice
Fatti me prossimani; (*a me vicini*)
M' alfin pace tornando e arbitrio antico
Alla goloata (*agognata*) terra,
U' lieto il porto afferra,
Sua car fedel moliere
A vecchiezza già adutta
Non ad (*per*) età, ma strutta
A miserie, ad affanni e noja, manti (*molti*)
Penosi di menando inver (*fra*) corrotti e pianti,
Che non di donna appar già che figora,
For onne gioja che ha la perta priso, [2]
U' giojoso l'abbraccia e corpo stringe,
Sue forze aver gli è viso, (*sembra*)
Suo poder ritemprar e spirto e cuore;
Con amanza la baccia

[1] Avverta il lettore che le parole corsive tra parentesi non sono nel testo, ma furono introdotte da me per schiarimento delle parole e delle frasi, parendomi più comodo che notarle a piè di pagina.

[2] Che non appare più che figura di donna, priva d'ogni gioia toltale dalla perdita *del marito*.

Ed altra fiata abbraccia,
Ne da essa, cui intende si distringe.
Cosi 'o (*io*) poichè per manti anni muto,
Ne posso vergognar, rimasi ahi lasso!
Da poi le fraterne ire in onne (*ogni*) passo
Di questo loco (*Italia*) a onranza già tenuto;
E le discordie consumanti e li odi
Ver (*tra*) cittadi germane
D'onne lausor assempro (*lode esempio*) in ver le strane, (*straniere*)
Non da matrigna già ma madre sorte, (*nate*)
Vinta (*Unica?*) che d'onor fu onrata forte:
E la vendotta di Lotar tiranno,
Quando con altri prodi
La possente Pavia, di miei parenti,
Già fu stagione, scanno, (*sede*)
Chiusero lui le porte: e le seguenti
Vili brighe a membrare (*a non ricordare*)
Non tosco, invidie amare (*il veleno, le invidie*)
E altre miserie e malo spergitore; (*che sperde*)
E taccio (*il*) meo, ch'a sciente
Oltra è dir sofferente, (*doloroso*)
D'error tragran (*grandissimo*) m'ha priso e sovrappiena
L'alma, la mente, e il core.
E già secca onne vena,
El calamo stemprato (*canna temperata, penna*) e il polveroso
Meo libro abbraccio, non già como pria
Ma con dottante (*dubbiante*) mano, como porta
Ad uom (*che*) veglio sia,
Con grande gioja e voler car amoroso
Non possente valere
Poi è obedir mestiere;
Ma sammi (*siami*), o Cola meo fedele scorta.
Canterò dunque, ch'obedir l'amico
È bon oherente (*conviene*) in questo dì tragrande
E d'onorevole onor a Italia grande.
Nè merto alcun abramo (*bramo*) poi che dico (*quello che dico*)
Vor tuo saver è neente, e men anco ora
Che manti già trovaro, (*poetarono*)

Me deredan (*ultimo*) lasciando. E forse caro
In campo fora entrar dispari in forza.
Ma tu, meo Cola, meo intelletto sforza.
Ma lasso! che diraggio (*dirò io*), o necrescer valgo
A quant'essi tuttora
Con lausor, prode (*utilità*) o più valenza degna,
A cui flor eo (*punto io*) non salgo,
E men vicino (*meno mi avvicino*) han detto onde le regna
Le cittadi e castella
Crebber lor fama bella?
Che già, com lor talenta ed estro assegna
Pianser la triste ancella
Fior (*punto*) non tacendo tanti laidi fatti
Di vergogna e di pianto: [1]
E ad un membro (*ricordo*) quanto
Eternal gloria e onor ad essa adduce (*deriva*)
A (*dai*) prodi onrevol atti
D'onne guerrier e duce,
For fallo (*senza errore*) ver servato! Onde tacere
Me porta: loco alcuno non parendo
U' mea lingua temprar. M' alcona cosa
Già chero dir trovando. (*cerco dir poetando*)
Poi (*poichè*) rimanendo me d'ingrato fere: (*accusa*)
Ch'esso slungi meo core (*che il mio cuore e potenza d'amore allontani*
E possanza d'amore: *quest' accusa*)
Chè render deggio a te mercè amorsa.
Alcona cosa dunque vo cantando
Tuttoche a alcon contrar: ma come il core
E coscienza mi spinge e diritto e amore
Di vertà men a fiore disusando (*non punto abusando*)
Che da rispetto tragga o da paura, [2] (*per influenza di rispetto o paura*)

[1] Viveva il poeta nel tempo della prosperità dei comuni italiani, e delle loro guerre fraterne, delle violenze dei feudatari, e di tanti orridi fatti che si consumavano in Italia, però ne parla con tanta evidenza e tanta passione.

[2] Allude all'argomento, cioè alla tregua, che vuol celebrare. Il poeta sa benissimo che i Lombardi ne sparlavano, quindi dice *Tuttoche a alcon contrar*. Egli Toscano, nel paese che senza gravi incomodi e senza pigliar

Non fatti già crescendo, (*esaltando*)
Ma lodato a gran guisa ripetendo,
Como s' addice a bon figliolo amante,
Ch' uom non dicendo stancar deve, o mante (*che l'uomo non si deve stancare*
Trovar ragioni di sua terra a proe. *dal dire e trovar molte ragioni*)
E chi per vil rancura
Ben conoscendo o laufor onno tace
È snaturato, o soe
Nesciente spurio (*essere*) cui savere spiace
L' orto suo, (*il*) maldicente, (*essere*)
Matto, ragione e neente. (*con niente di ragione*)
Laudi dunque etérnali al Re di Siono
In cui sol è possanza,
Che punir tiene a usanza
Con mortal guerre, ov'è tragravo (*grandissima*) offesa;
Ed esse poi compone
A pia mercede sceso
Degli eserciti Dio padre amoroso,
Simil posto a pietanza a nostro pianto,
Questo gaudioso giorno si abramato
Di grande onore e santo
Addusse, ah! providenza, noi giocoso (*a noi propizio*)
For onno nostro morto.
Così mostrando certo
Che come grava solve ad un peccato.
E a simil guisa inver Legnan sovvenne,
U' inchinati ai suoi piè gl' itali figli, [1]

parto alla guerra ora veniva a godere dei frutti della pace, non considorava che la tregua costringeva i Lombardi a restare in armi per far valere le loro ragioni a suo tempo e quindi imponeva una nuova e lunga serie di sacrifizi. Ma Aldobrandino voleva lodare ad ogni costo il Papa, e non sembra molto sincero quando dice, ch' egli amico della verità non parla per rispetto o paura.

[1] *U' inchinati ai suoi piè gl' itali figli*.... È storico che i Lombardi quando videro avvicinarsi l'esercito nemico s' inginocchiarono a pregare il celeste soccorso in quella pugna.

In lui fidando in ver provar perigli
Coll'esercito fier [1] che vicin venne,
Imploravan vittoria, a umil cherere (*con umile preghiera*)
Sor lo struttor delle cittadi onrate
A dritto lui negato [2]
Forte ardire e valore
Lor benevol crescendo essa (*vittoria*) concesse,
Di cui, siccome intendo
Foe (*fu*) frutto dolcior (*più dolce*) tracarca (*abbondantissima*) messe
Esta tregua e ver poso, (*riposo*)
Ch'in questo dì giojoso
Con piacente piacer gioja gaudiamo
Con allegrezza tutta,
Non mento ad altro addutta:
Che gaudare è ragion (*ragionevole*) poi (*dopo*) noje tanto.
Ed essa (*messe*) pur mietiamo
Dalle corali e sante
Belle alliganze (*alleanze*), e più dalla corala
Onrata concordia d'amore,
Ch'al trafer (*fierissimo*) fu d'orrore, e d'ardimento
Al generoso core
Di tutti prodi a città sorte [3]. Ahi tale
Dogliosa vien rimembranza,
Ch'in ver nulla costanza (*essendo nulla la costanza ogni atto riuscì a perdita*)
Null'atto onne tornò, ma perdimento.
Non rimango laudando di coraggio
Voi car gentili e prodi di prodezza
Guerrieri e duci, che con fier fortezza

[1] ... *in ver provar perigli Coll' esercito fier* .... Allude allo sbaraglio che ebbe sulle prime l'esercito degli alleati, onde si trovarono in gravissimo pericolo d'essere interamente sconfitti.

[2] ....*lo struttor delle cittadi onrate A dritto lui negate.* Federico Barbarossa, come abbiam veduto, distrusse molte città perchè gli negarono ubbidienza.

[3] ....*dalla corale Onrata concordia d'amore, Ch' al trafer fu d'orrore*,... La Lega delle città Lombarde fu fatale a Barbarossa ed aggiunse coraggio agli alleati.

Non mai pensata e senno ad altr' uom maggio (*maggiore*)
Menaste la battaglia, e universale
Di gran stante (*momento*) vittoria
Maggio non tornerà a Italia gloria.
Laude pur tegnan somma ed eternale
Quei nobili campion di valor forte,
Ch' a vendicare la misera sorte
E corale amarezza in campo entraro
Contro quell' infernale,
Fero dragon bruttale
D'onne distruggitor, [1] essa in stagione: (*in quel tempo*)
E tanti altri cui caro
D'Italia il lume foe da terre alcone;
Voi pur alme beate,
Ch' in ver lo ciel vagate
Da quel lucioso (*splendente*) ed eternal bellore,
Dhe gioite, gioite,
E a letizia venite
Con noi vostri figlioli, che qua giuso,
Vostro imitando amore,
Leggi, diritti conservando ed uso
Infra crudeli pugne e morti e danni
For alcuna dotanza (*senza timore*) ognor ausati,
— Ch' ausar è proezza (*prodezza*) inver estremo punto —
Quanto villan dottanti,
Siccome storia dae e fatti ed anni.
Gloriosi alfin vincemmo

[1] *.... quell' infernale, Fero dragon bruttale D' onne distruggitor ....* Federico Barbarossa correva l' Italia lasciando la distruzione dietro i suoi passi. Sembra che l'idea del poeta di chiamarlo *fero dragon bruttale* convenga con quella dell' artista milanese che scolpì Barbarossa mettendogli tra le gambe uno schiffoso dragone, e diciamolo pure infernale. Di quel tempo i nemici della Chiesa erano figurati come emissari dell' inferno. Barbarossa avea promosso e manteneva lo scisma, quindi qui innanzi imprecando il poeta contro i *ladron* tedeschi che venivano a spogliare l' Italia, dice che Federico era anche *più venenos' angue*, per ragione dello scisma che manteneva nella Chiesa.

E giocondi ottenemmo
Vostro desiato a finimento giunto.
E di voi a catun, (*ciascuno*) prodi guerrieri
Laude pur vegna, che col nobil sangue
Contro i ladron e più venenos' angue
Vendicando onoraste
Questa nodrice di bon cavalieri,
Cui unque null' invidia è dell' antico,
E noi (*a noi*) questo bon poso (*riposo*) preparaste,
Vostro sudato noi gustando frutto
Di gioja, d' allegranza e dolcior tutto.
Ed a te pur lausor maggio dar deo
Papa Alessandro, che como grandezza
A nome (*pel nome*) membri in te, ed essa proezza
Grandemente operasti, a viso meo, (*a mio parere*)
Ch' ognunque approva saggio, chende (*quanto*) dico
Onde magno in te vale.
E tal sei magno, e vie maggio che tale:
Magno di pie virtù, magno di cuore,
U' regna benvoler, giustizia, amore,
Ch' a lasso membra tutto questo poso
Nel tuo cuore abbramato,
Provido e più pietoso
Trattasti, e ti foe dato
Di speciale onoranza
Di gioja ed allegranza,
A onrati patti, ed utili e sennati [1].
Che tuo savere degno,
For decedente (*senza ingannatore*) ingegno
Con discrezione tutta ha mercantato.

[1] Alessandro papa, che sapeva come Federico gli avea mancata la parola della restituzione dei beni della contessa Matilde e tolta la eredità del feudo di Bertinoro, non avrà certo fatto buon viso agli *onrati patti ed utili e sennati* coi quali ottenne la pace. E neppure i Lombardi potevano convenire col poeta che Alessandro abbia *mercantato* la pace *con tutta discrezione*, e certamente non erano nel numero di quelli agnelli che potessero essergli grati.

Di cui ne vanno grati
Gli agnel che meni al prato;
Pô (*poi*) in senno tuo fidati
Speran pace proceder perpetuale,
Ch'a fatti di dolcior (*miti*) smetta ogni male.
Dhe tu trabeato (*beatissimo*) e santo, a Deo secondo
Suo mirador a mondo, (*specchio al mondo*)
D'onne vertude assempro,
Nè ben mia lingua tempro,
Chè disval (*non vale*), te laudando, debil pondo.
Infra la santa tua benedizione
Ne tieu ed oramai tornar fra noi
Antica briga ahi! grave aonita (*vituperata*) offesa:
Ma le cittadi e suoi
Perseverare a bon contro il volpone,
Odio e tosco slungando, (*allontanando*)
Ma a comun ben pugnando
Non a lor dannaggio, ma difesa
Di dritti universal [1]: poi saggi sanno
Lasso! non division dar puoe che danno.
Ma infra cittadi tutte la sorbella (*più bella*)
Dolce mia patria Sena, a te plusoro (*di più*)
Raccomandar diletto, poi anch'ella
Tegn'essa via ch'adduce a ver onore,
Fuor cui è disvalente onne altr' onranza,
È tristezza allegranza,
È villania tenuta onne prodezza,
È laidire fortezza;
Ma tutt'esto vertù coroni e amore.
A te, meo Cola esta canzone invio
Di nullo pregio; tuttochè a vertate: (*scritta con verità*)

[1] Fa voti che le città invece di tornare a farsi danni e ruine, guerreggiando tra di loro, si conservino strette in lega contro *il volpone*, l'astuto Barbarossa, pugnando pel comun bene ed a difesa dei diritti di tutti. Così si pensava dai saggi in quel tempo ed avessero tutti compreso che *non division dar puoe che danno!*

Ched ove tu' amorosa bonitate
Ad un par agrati (*parimenti aggradisca il*) tuo e mio
Catun prega tener me compatuto,
E di; ch' ondè pagare (*appagare*)
Tuo cherere gentil, ha me paruto (*mi è sembrato*)
Sol dar che tegno e trare (*dar quel che ho ed esporre ciò*)
Che meo coraggio (*cuore*) intende e pensamento.
Ma salvala, se m' ami coralmente,
Dal tarlo non: chè certo
A mendo tutto e sono disvalente, (*per gli errori, ed io non ho valore*)
Suo è degno merto:
Ma dai nemici che a essa più aontando (*facendo onta*)
Vendicheran del caro tuo Aldobrando.

CAPITOLO XII.

Da che fu conchiusa la pace, papa Alessandro non pensò più che a' suoi trionfi, ad occupare la prefettura di Roma, a far prevalere in Italia il partito imperiale, se pure assecondasse le sue ambizioni, o, come si diceva, proteggesse i diritti della Chiesa; perchè da Pipino in poi i papi brigarono a confondere gl'interessi spirituali coi materiali e mondani, onde derivarono scandali e guerre lunghe, snaturate e ruine infinite; e dopo un lavoro continuato da secoli, intrecciate forti e profonde radici ad una medesima fonte di vita, oggi maggiormente si suda a separare la buona dalla mala pianta, e quasi è dura cosa a comprendere come la povertà comandata da Cristo ai suoi apostoli, possa stare senza il fasto delle caduche grandezze, senza la corona dei re della terra. Di una lettera di papa Stefano a Pipino così ragiona Fleury, lo storico della Chiesa: — *L'Eglise signifie non l'assemblée des fidèles, mais les biens temporels con-*

sacrés à Dieu; dans lesquelles par les brebis de Jésus-Christ on entend les corps, et non pas les âmes; où l'on voit les promesses temporelles de l'ancienne loi mêlées avec les spirituelles de l'Evangile, e les motifs les plus saints de la religion employés pour une affaire d'Etat. —

Ora Alessandro partitosi da Venezia sul declinare d'ottobre recossi ad Anagni, là ricevette ambasciatori di Roma che lo pregarono di andare in città. Volle prima trattare del governo, nominare i consoli, e ben difficilmente convenne. L'anno seguente con grandissima pompa, (descritta minutamente dall'Aragona) andò per la terza volta alla sede pontificia, prese lo stallo di prefetto, celebrò il concilio lateranense; ma in Roma non si trovò bene e ritirossi in Tuscolo dove assolvette l'antipapa Callisto, e gli assegnò un'abbazia ove finire in pace i suoi giorni.

Federico irato al Papa ed alla Lega, in quel modo che all'uno aveva frodato le terre della contessa Matilde e la contea di Bertinoro, così all'altra procurava di sottrarre le città. Sin da Venezia aveva fatte occulte intelligenze con alcuni nobili di Treviso, ma i Rettori le scoprirono ed i colpevoli pagarono con gravissime pene la loro congiura.[1] Di che la Lega ordinò di gelosamente sorvegliare le città, tenne dietro ai passi di Barbarossa; il quale visitata Ravenna, Cesena ed alcun'altra città della Romagna, passò per la Toscana, si portò a Parma, Pavia e Genova, e ridussesi a Torino, dalla quale città *temendo*, dicono, *gl'Italiani* chiamò di Germania Bertoldo duca di Zeringen con una mano di militi, e si fece scortare sino al di là dell'alpi.

Per la Lega le cose non erano molto prospere, perchè avversata da Barbarossa, abbandonata dal Papa, il Re di Sicilia soddisfatto, Manuello imperator Greco disilluso, non

[1] Dall'Aragona, tom. e loc. pag. 173. E.

le rimaneva altro che di farsi puntello delle proprie forze e tenersi unita per non perdere il frutto di tanti sostenuti sacrifizi, di tanto sangue gloriosamente versato. Molte città vedutesi sciolte dal vincolo, ch' esse chiamavano di religione, dal timore della scomunica, e colla speranza di meglio ottenere da Federico più larghe concessioni, avevano rinnegata la Lega. Ma restava il nerbo migliore, abbastanza potente da imporre, da tenere le città vacillanti, da ricondurre ai patti le spergiure. I Rettori vigilavano, si univano in congressi. Pare che ne tenessero uno in Mantova; certamente il 15 settembre 1178 erano radunati in Parma, nel palazzo del Vescovo, Guglielmo dell' Ossa di Milano, Ardizone Confanonerio di Brescia, Amadeo di Verona, Oberto di Bonifacio di Piacenza, Guglielmo di Mapello di Bergamo, Eleazzaro di Lodi, Guidotto di Reggio, Malvezzio di Mantova, Pio Manfredi di Modena, Alberico di Padova, Astolfo di Treviso, Rodolfo di Bologna, Mainfredo di Parma. A quel congresso si presentò Arderico di Bonate facendo appello al supremo tribunale dei Rettori contro una sentenza pronunciata dai giudici di Como, e domandò a favore dell' abbazia di S. Ambrogio che gli abitanti di Limonta e di Civenna avessero libero passaggio per le solite strade ai prati, ai boschi, ai monti del monastero. I Rettori riformarono la sentenza e pronunziarono a favore dell' abbazia di Sant' Ambrogio. Presero parte al giudizio Alberto da Reggio, Arderico Misso, Gerardo Pesto, Rossonato di Lampugnano, Oldebrandino notaio.

« In Nomine Domini. Veniens ad Nos Rectores Lombar-
» diae, Marchiae, Romagnolae, qui convenimus ad Collo-
» quium Parme, scilicet Guillelmum de Ossa de Mediolano,
» Ardizonem Confanonerium Brixiae, Amadeum Veronae,
» Obertum de Bonifacio Placentinum, Guillielmum de Ma-

» pello Pergamensem, Eleazarum Laudensem, Guidotum
» Reginum, Malvetium de Mantua, Pium Manfredi Mutine,
» Albericum de Padua, Astulfum de Tarvisio, Rodulfum Bo-
» noniensem, Mainfredum Parmae, Ardericus de Bonate, vir
» industrius de Civitate Mediolani: significavit nobis, ecc., ecc.
» Actum in Palatio Episcopi Parmae foeliciter Anno Domi-
» nicae incarnationis millesimo centesimo septuagesimo oc-
» tavo quintodecimo die mensis septembris indictione unde-
» cima. Interfuerunt Albertus de Regio, Ardericus Misso,
» Gerardus Pistus, Rossonatus de Lampugnano, Aldebran-
» dinus Notarius, et plures alii. Ego Mainfredus qui vocor
» Benbonus, Iudex ac Notarius, ex praecepto praedictor.
» Rector. hanc chartam Possessionis scripsi et interfui [1]. »

La tregua non fu tutta pacifica. Nacque da prima alcuna puntaglia tra i conti di Camino e Treviso, poi entrata Padova in appoggio dei conti, la guerra ingagliardiva. Il Papa mandò un cardinale a ricomporre la pace. I nobili di Monteveglio, che dalla Lega erano passati al partito imperiale, ruppero guerra; Modena e Bologna s'accordarono a combattorli, ed essi vedendosi superare domandarono pace, pagando i danni recati e l'amenda della tregua violata. I Bolognesi accettarono ogni cosa e nondimeno ripigliarono le ostilità, e continuarono fintanto che ebbero distrutto dalle fondamenta il castello di Monteveglio e la sua chiesa di San Giorgio. Di poi rivincono Faenza, assalgono Imola, ne spianano le fortificazioni, fanno risorgere il Castello di San Cassiano; costringono all'ubbidienza Guido da Rocca di Vico, Malviciuo conte di Bagnacavallo, gli abitanti di Tossignano e di Doccia, s'impossessano del castello dell'Albore del conte Lodrisio, imprigionano come spie del

[1] Dal Puricelli Ambros. Basil. Med. pag. 573.

Papa e dell' Imperatore alcuni Pavesi che ritornavano da Roma, riconducono nella Lega Imola, Faenza, San Cassiano [1]. Di questi fatti si dolse forte il Papa e mandò il cardinale Alberto da Somma con lettere, date da Tuscolano in dì 8 luglio 1179 pei vescovi di Verona, Padova, Vicenza e Treviso, pregandoli di fare convenienti accoglienze al suo Legato come probo e prudente ch'egli era, e di cooperare con lui perchè Bologna, ricordando la giurata tregua, la scomunica contro chi la violasse e le vendette che potevano venire da Federico, desistesse dalla guerra, mettesse in libertà i prigionieri Pavesi.

« Alexander Episopus servus servorum Dei. Venerabilibus » fratribus Veronensi Paduano Vicentino et Tarvisino Episcopis salutem et apostolicam benedictionem. Quot sollicitudines et labores pro reformanda pace inter nos et charissimum in Christo filium nostrum Fridericum illustrem Romanorum Imperatorem et ipsum et Lombardos curavimus » exibere quomodo divina favente clementia et vestro cooperante studio inter nos et Imperatorem pax sit et concordia reformata et inter eum et Lombardos tregua inita » et juramentis et solemni excomunicatione firmata a memoria vestra non credimus excidisse. Unde quia nunc tregua » facta est et Bononienses Castrum Montisbelli et ipsam Ecclesiam funditus destruxerunt grave gerimus et molestum

[1] Bologna fu delle più operose e costanti città della Lega. Pel suo odio ai despoti, Cristiano e Federico non s'erano fidati a tenere il congresso della pace in quella città. I suoi rappresentanti erano sempre nei congressi dove agitavansi cose della Lega, ci furono in Piacenza nell'aprile 1183, nel congresso di Costanza, e non mancarono nei giuramenti del trattato l'anno 1185 o 1195. Come mai il diligentissimo Voigt ha potuto affermare che: — *Nel febbraio* 1183 *anche la ricca e potente Bologna s'era già staccata dalla confederazione, rinnovando l'accordo già conchiuso prima in particolare con Federico?* —

» ex tali turbatione tam ecclesie quam imperio grave ti-
» memus quod Deus avertat dispendium proventurum quia
» etsi ab his qui sunt ex parte Imperatoris treguam con-
» stitit violatam magnifice tamen nuncii ejus de mandato et
» voluntate ipsius que contra treguam commissa fuerunt
» optulerunt secundum tenorem tregue prout decuit emen-
» dare recepta similiter emendatione ipsorum que contra
» suos exhiberent perpetrata. Accedit ad hec quod cum
» quidam sapientes a nostra presentia remearent in Lom-
» bardia capti fuerunt et adhuc in captione teneantur. quia
» igitur tota nos convenit sollecitudine vigilare ne hu-
» jusmodi mala succrescant vel perjuria perpetrentur fra-
» ternitati vestre per apostolica scripta mandamus quatenus
» rectores et consules alios prudentiores viros civitatum
» Lombardie cum omni studio moneatis et laboretis inducere
» ut quidquid contra treguam fecerint emendent et incon-
» cusse observent et ad pacem componendam intendant ne
» violatores tregue perjurii et excomunicationis reatum in-
» currant. Debent siquidem diligenter attendere quod si per
» viam pacis ambulaverint et mandata Dei custodierint ju-
» stitiamque dilexerint a Domino dirigentur gressus eorum
» et ipsi optata quiete fruentur et debita gaudebunt favente
» domino libertate. Nos enim dilectum filium A. (*Albertum*)
» de summa subdiaconum nostrum
» virum providum et discretum et
» nobis pro sua devotione charum
» admodum et acceptum ad partes
» vestras duximus dirigendum ut per
» eum que vobis scribimus et alia
» que tam Ecclesie quam Italie ad
» presens expediunt una nobiscum
» commodius valeant promoveri. Ideo-
» que rogamus attentius et monemus

» ut eum sicut probum et prudentem virum et apostolice
» sedis nuntium benigne curetis recipere et in his et in aliis
» auxilium et consilium sicut de vobis confidimus exhibere.
» Dat. Tusculani VIII Idib. Iulii [1]. »

In altri tempi il Papa per qualunque cosa avesse giovato ad ingrossare la Lega non avrebbe fiatato; ma oramai ne aveva colto il più bel frutto, onde faceva maggior conto dell' Imperatore che delle città italiane. Dietro a lui anche il clero o per segrete istruzioni, o spontaneamente per amore agli interessi papali aveva ammorzato il suo entusiasmo per la Lega, e, dove non procurava ammorzarlo negli altri il meglio che facesse era di mostrarsene indifferente. Questi nuovi umori aumentarono l' indegnazione della Lega contro il Papa ed i suoi, e sembra che le città s' indettassero in segreto d' aggravare per rappresaglia i balzelli sulle pingui sostanze del clero. Fioccarono i richiami; ma le esazioni erano fatte con tutto il rigore barbarico di quel tempo. Si appellò al Pontefice. Alessandro era morto in Anagni il 30 agosto 1181 e gli era successo Ubaldo vescovo d' Ostia col nome di Lucio III. Prese questi la causa del clero e nel principio di giugno 1182 [2], inviò un breve ai Rettori della Lombardia, Marca e Romagnola, lamentandosi delle persecuzioni che nella maggior parte delle loro città, — *unde non caret scrupolo societatis occulte* — erano fatte al clero nell' esigere ingiusti ed insopportabili aggravi. Dice di Arderico da Sala podestà di Lodi scommunicato dall' arcive-

[1] Dal Savioli Annali bolognesi, tom. II, p. II, pag. 103.

[2] Robertus de Monte nella sua cronaca dice; — *Anno* 1182 (forse 1183) *Christianus Moguntiensis Archiepiscopus obiit, qui se non habebat secundum morem Clericorum, sed more Tyranni exercitus et Brebansones ducens multa mala fecit....* Dicesi che morisse sospetto a Federico perchè si fece conoscere troppo favorevolo ad Alessandro III.

scovo di Milano, e la città sottoposta all'interdetto, perchè fece bastonare alcuni frati del monastero di San Pietro di Lodi-vecchio, chè non vollero pagare le imposte: ricorda i consoli ed i cittadini di Modena che aggravavano enormemente i beni della Chiesa. Comanda con minaccia di pene spirituali di togliere tali scandali e tali gravezze.

« Lucius episcopus servus servorum Dei. dilectis filiis
» Rectoribus Lombardie. Marchie. et Romagnole. salutem et
» apostolicam benedictionem. Cum pro servanda ecclesiastica
» libertate principibus seculi quotiens necesse est. Sedes
» apostolica se opponat; substinere nec volumus neo debe-
» mus; ut venerabilia loca. vel persone in eis divinis obse-
» quiis mancipate. indebitis per illos servitiis affligantur. qui
» se pro devotione ecclesie persecutiones iactant innumeras
» pertulisse. Ideoque miramur. plurimum. et movemur. quod
» maiores hoc tempore in partibus vestris molestias ecclesie.
» et clerici patiuntur; quam dicantur in aliis provinciis su-
» stinere. Accepimus sane quod Arderious de Sala potestas.
» et consoles laudenses nimium de suorum sequacium fa-
» vore presumentes; contra prohibitionem venerabilis fratris
» nostri. A. *(Alberici)* laudensis episcopi sepius replicatam.
» importabilia honera imponere et pretextu banni pecuniam
» ecclesiis. et clericis auferre suadente diabulo. presumpse-
» runt. ita quod predictus. Ar. *(Ardericus)* monasterium sancti
» Petri de Lauda veteri. et quasdam alias ecclesias eiusdem
» diocesis cum rebus suis banno supposuit; pro eo quod
» abbas. et alii clerici infra civitatem ad mandatum eius
» domos facere recusarunt. Cumque monachi metu eius a
» monasterio discesserint; ille furore succensus illuc ministros
» sue nequitie destinavit. qui quosdam de fratribus qui illic
» pro custodia relicti fuerant. crudeliter verberarunt. Unde
» memoratus episcopus de mandato venerabilis fratris nostri

" A. *(Algisii)* mediolanensis archiepiscopi iu ipsum. A. *(Ar-*
" *dericum)* et consiliarios eius excomunicationis sententiam
" tulit. et civitatem totam supposuit interdicto. Preterea
" consules et populus mutinensis. divino timore postposito.
" possessionibus ecclesiasticis legem nequissimam imponere
" ausu temerario presumpserunt. et de revocanda constitu-
" tione illicita per episcopum. et clerum. per litteras quoque
" nostras ammoniti; in suo dampnando proposito usque modo
" contumaciter perdurarunt. nec adhuc a suá pravitate disce-
" dunt. *Unde quoniam non caret scrupolo societatis occulte,*
" qui manifesto facinori non obsistit; set facientis culpam
" habet. qui quod potest negligit emendare. prudentiam
" vestram per apostolica scripta monemus. et in remissionem
" peccatorum iniungimus; quateuus ecclesias. et personas
" ecclesiasticas in libertate pristina conservantes; Potesta-
" tem. Consules. et populum Laudensem. et populum Mu-
" tinensem. a sua nequitia celeriter et utiliter compescatis;
" ita quod de dissimulatione reprehendi apud homines non
" possitis. nec in extremo examiue. duriorem vos opporteat
" sententiam formidare. Donec autem prefatus Ar. (*Arde-*
" *ricus*) que male accepit. et dampna data tam clericis. quam
" laicis ecclesiarum occasione resarciat. et ab ecclesiarum
" et clericorum vexatione quiescat. atque absolutionem per
" ecclesiam Romanam optineat; eum cum suis complicibus
" attentius evitetis. quia Salomone testante. qui tangit picem
" coinquinatur ab ea. Apostolus etiam dicit. quod non solum
" qui faciunt. set qui consentiunt facientibus. digni sunt
" morte. Datum Uelletris II. nonas iunii [1]. "

[1] Inedito. Dal *Codice diplomatico lodigiano*, opera inedita dell'autore di questa storia. L'autografo del breve esiste nell'archivio vescovile di Lodi, ed ha ancora attaccato un pezzetto di cordella di canapo da cui pendeva il sigillo pontificio.

A dì 4 febbraio 1183 i Tortonesi facevano alleanza coll' Imperatore e si obbligavano di non dar ricetto agli Alessandrini e di far prigioni e consegnare tutti quelli che capitassero loro nelle mani [1]; poco dopo si univano in stretta amicizia coi Pavesi.

Tra queste ed altre vicende si giunse sulla fine dei sei anni della tregua, senza che a Federico, tutto occupato della Germania, venisse più gran voglia di rimestare nelle cose d' Italia. I principi non ne volevano più sapere, ed il re Enrico suo figlio instava perchè si assestasse il tutto alla meglio. E non andrebbe lungi dal vero chi dicesse, che lo stesso Federico, vedendo i Lombardi per contrarietà alla Chiesa ripiegare verso l' impero, avea già l' animo disposto in loro favore. Affidò dunque il mandato di riaprir pratiche e conchiudere la pace colla Lega a Guglielmo vescovo di Asti, Enrico Guercio e frate Teodorico. La lettera credenziale dopo i soliti elogi ai mediatori diceva, che Federico dava loro piena facoltà di proporre e condurre a termine la pace con quei Lombardi ch' erano ribelli all' impero; ch' egli avrebbe accettato, sanzionato e mandato in esecuzione tutto ciò ch' essi avrebbero conchiuso con promesse o giuramento.

« Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator et semper » Augustus dilectis ac fidelibus suis Astensis Episcopi, Mar- » chioni Henrico Guercio et Fratri Theodorico, gratiam » suam et bonam voluntatem. Quia vestre devocionis ac » studii fidem in multis rerum experimentis probatam nobis » et cognitam habemus, magna Imperii negocia industrie » vestre sincera fidelitate tractanda committere non dubi-

[1] Vedi i documenti di quest' alleanza nel Muratori, opera e tom. cit., colonna 289 alla 992.

» tamus. Itaque verbum tractande pacis et concordie inter
» Nos et Lombardos, eos qui rebelles sunt Imperio, since-
» ritati vestre proponendum et consumandum committimus,
» plenam vobis nostre auctoritatis potestatem conferentes,
» ut quecumque vos acceptaveritis nos quoque acceptemus,
» et que promissione vel juramento firmaveritis, nos rata
» habeamus et exequamur [1]. »

Feccro le conferenze in Piacenza nel mese di aprile. Primi i Rettori della Lega esposero: — « Noi siamo d'accordo
» che le città e le persone della Lega, ricuperata la grazia
» dell'Imperatore, facciano con lui pace e concordia sincera
» alle seguenti condizioni:

» 1. L'Imperatore abbia da noi ciò che noi ed i nostri an-
» tichi dal tempo dell'ultimo Enrico imperatore in poi tribu-
» tammo ai suoi antecessori liberamente, senza esservi co-
» stretti da timore o violenza; cioè il solito fodro reale,
» il solito riattamento di ponti e strade, il solito contributo
» di passaggio e sufficiente vettovaglia. E deve passare senza
» atti ostili, e non far dimora non necessaria nelle diocesi
» o nei comitati.

» 2. I vassalli daranno il tributo di fedeltà all'Imperatore
» ed al re Enrico suo figlio, faranno il servizio di spedi-
» zione secondo l'antica consuetudine, condonata ogni of-
» fesa. Il che deve farsi anche dai cittadini secondo l'uso
» delle loro città, condonata pure ogni offesa tanto ad essi
» come alle città, terre, persone che sono e furono del par-
» tito imperiale.

» 3. Le regalíe da lui o dai suoi antecessori usurpate od
» investite a chierici o laici abbandoni e lasci godere senza
» ostacolo; ed egli si abbia le altre regalíe che senza far

[1] Dal Muratori: *Antiq. Med. Ævi*, tom. IV, colon. 293, A.

» timore o violenza riserbaronsi i suoi antecessori dal tempo
» dell' ultimo re Enrico.

» Sorgendo su di esse questione tra l'Imperatore e qualche città, terra o persona della Lega, si eleggano tre » *Buoni uomini* idonei da ciascuna parte contendente, i quali » promettano con giuramento di fare le migliori investigazioni possibili per conoscere il vero, e definiscano la causa » in buona fede, senza frode. Le parti devono accettare il » loro giudizio.

» 4. Ciascuna delle nostre città, terre e persone devono » avere Consoli e Podestà come per l'addietro, i quali rendano giustizia agli abitanti della città, della diocesi, del » distretto, e puniscano i delitti secondo che le città hanno » od avranno stabilito, e basti che l'Imperatore od il suo » Messo in Lombardia faccia una sol volta in ogni città » cumulativamente ad uno l'investitura della carica di podestà o di console.

» 5. Sia lecito alle predette città e persone, ed anche ai » Rettori di riscuotere il fodro ed impòrre balzelli, come » prima senza proibizione dell'Imperatore o d'altri per lui, » salvo il diritto di appello all'Imperatore e conservato l'ordine nelle sentenze.

» 6. Ci sia permesso di godere senza contrasto le consuetudini e gli utili consueti sui pascoli, sulle pescagioni, » sui mulini, sui forni, sui banchi dei commercianti, sui » macelli ed altri che possediamo ab antico.

» 7. L'Imperatore non esiga denaro dalle città, dai sobborghi e dai cittadini della Lega.

» 8. Perdoni e faccia perdonare tutte le offese e tutti i » delitti che qualsiasi città, terra, marchese, conte o persona della Lega in qualunque tempo ed occasione fece » contro di lui o dell'impero o d'altri della sua parte.

» 9. Vogliamo avere e conservare fortificate città e castella,

» e riparare, e migliorare e far nuove castella, salve le
» convenzioni che abbiamo con Cremona e con altre città,
» persone e terre, e nominitivamente le convenzioni ed i
» patti di non ristaurare Crema e di non ergere fortilizi tra
» Adda ed Olio, come è nettamente espresso nei privilegi
» e nelle scritture dei Cremonesi, delle Città, dell'Imperatore.

» 10. Le nostre sentenze non sospese per appellazione ed
» altra legitima contradizione ancorchè siano state pronun-
» ciate in causa di appello e di contradizione abbiano vigore.
» Non facciasi accusa criminale di crimini già commessi.

» 11. L'Imperatore restituisca alle nostre città, terre e
» persone tutti i possedimenti e diritti che avevano, e dei
» quali furono spogliate per suo bando o per odio o per
» altra ingiustizia.

» Lo stesso faremo noi verso l'Imperatore e suoi parti-
» giani, cassati tutti i privilegi, gli atti di cessione e d'in-
» vestitura che per ciò furono fatti, salvi quelli di Cremona
» sopra Crema, e cassate anche le carte di convenzione e
» di cessione che città, terre e persone della Lega avessero
» fatto coll'Imperatore e suoi nunzii, se pure alcune non
» preferiscano conservarle.

» 12. L'Imperatore ci darà sufficente garanzia ch'egli e
» tutti i principi del suo esercito osserveranno tutti questi
» patti.

» Di più egli non potrà vietarci di star fermi nella nostra
» Lega, di fare e rinnovare giuramenti, e noi non ostante
» qualunque giuramento ci aiuteremo e difenderemo vicen-
» devolmente ogni volta che l'Imperatore od il suo succes-
» sore farà contro di noi. Se poi qualche città, terra o per-
» sona della Lega romperà questa concordia coll'Imperatore,
» gli altri della Lega, senza ledere i loro giuramenti, po-
» tranno e dovrano venire in aiuto dell'Imperatore.

» Si assolvano e restituiscano i prigionieri d'ambe le parti.

» Vogliamo anche conservarci nell'unità della Chiesa e
» l'Imperatore non farà forza a nessuno di noi, sia chierico
» o laico, per nessuna cosa che riguardi l'ubbidienza alla
» Chiesa ed al Papa, nè per ciò recherà danno a persone
» o sostanze.

» Conceda in fino che gli abitanti d'Alessandria abbiano
» per sè e per le cose loro libera e sicura via alle loro terre
» come l'ebbero i loro antecessori. »

« In nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen. Nos su-
» mus in concordia, quod Civitates et persone, que sunt
» in Societate Lombardie, et esso intelligimus, sine fraude
» talem Pacem et concordiam habeant cum Domino Impe-
» ratore Federico, recuperata ejus gratia: scilicet ut Impe-
» rator habeat omnia illa, que sui Antecessores habuerunt
» a predictis Civitatibus et personis, vel suis Antecessoribus,
» sine manifesto metu et violentia *a tempore postremi Hen-*
» *rici Imperatoris*: videlicet Fodrum Regale et consuetum,
» sive consuetam Paratam, et consuetum Transitum, et suf-
» ficiens Mercatum. Et debet transire pacifico, ita quod in
» Episcopatu vel Comitatu aliquo fraudolentam moram non
» faciet. Vassalli quoque fidelitatem Imperatori, et filio ejus
» Henrico Regi faciant, et expeditionem, et faciant secun-
» dum quod soliti sunt, et est antiqua consuetudo, remissa
» omni offensione. A Civibus quoque secundum mores Ci-
» vitatum fidelitatem suscipiat ipse et filius ejus, remissa
» omni offensione; et similiter remissa omni offensione Civi-
» tatibus et Locis et personis, que sunt vel fuerunt ex
« parte Imperatoris. Regalia vero, que per eum vel An-
» tecessores ejus tam Clericis quam Laicis fuerunt detenta,
» et per ipsum seu Antecessores ejus investita, quiete
» dimittat, nec de cetero impediat. Cetera vero regalia
» consueta, que fuerunt detenta ab Antecessoribus ejus,

» sine manifesto metu et violentia a tempore postremi
» Regis Henrici, habeat et teneat. Sin autem de predictis
» rebus vel aliis quibuscumque orta fuerit contentio inter
» Imperatorem et Civitates et Loca et personas, eligantur
» sex boni viri et idonei, tres ex parte Imperatoris, et tres
» ex parte Civitatum vel Civitatis vel Locorum vel persone,
» cum quo vel cum qua Civitate Imperator contentionem
» habuerit: qui sex jurejurando prestito causam illam exa-
» minent, et in veritatem, prout melius poterint, inquirant;
» et illam causam bona fide et sine fraude diffiniant; et quod
» dixerint, ab utraque parte teneatur et firmetur. Et nomi-
» natim liceat predictis Civitatibus et personis singulis ha-
» bere Consulatum vel Potestatem more solito: sub quo ho-
» mines ejus Civitatis et ejus Episcopatus et districti se con-
» veniant et distringant ad justitiam faciendam et punienda
» delicta, secundum quod a Civitatibus statutum est vel
» fuerit: ita quod predicte Civitates et persone ab Impera-
» tore, qui pro tempore est vel erit, vel ab ejus Misso in
» Lombardia, pro ipso Consulatu vel Potestate semel In-
» vestituram accipiant pro Communi Civitatis. Et liceat pre-
» dictis Civitatibus et personis vel Rectoribus colligere Fo-
» drum, e facere Coltam, et omnia alia, sicut consueverunt
» sine prohibitione Imperatoris vel ejus Missi, salvo Domino
» Imperatori jus Appellationis et ordine in sententiis. Con-
» suetudines quoque et commoditates, quas Civitates et ho-
» mines de Societate habere consueverunt in pascuis, pisca-
» tionibus, molendinis, furnis, tabulis Cambiatorum et Ne-
» gociatorum, macellis, domibus, quas habent edificatas in
» viis publicis, et ceteras consuetudines antiquas eisdem
» Civitatibus et omnibus de Societate quiete habere et tenere
» permittat.

» Preterea Dominus Imperator nullam exactionem pecu-
» niariam habeat in Civitatibus Societatis vel suburbiis Ci-

» vitatum vel in Civibus. Item Dominus Imperator remittat
» et remitti faciat omnes offensas et maleficia, que aliqua
» predictarum Civitatum, vel aliquis Locus, vel Marchio,
» vel Comes, vel aliqua persona hujus societatis quocumque
» tempore, quacumque occasione ei vel Imperio vel alicui
» sue parti fecerit. Et liceat predictis Civitatibus, Locis, et
» personis munitiones Civitatum et Castrorum, et eadem
» Castella habere et tenere et meliora facere et nova edi-
» ficare et reficere, salvis conventionibus et concordiis Cre-
» mone et aliarum Civitatum et personarum et locorum, inter
» se factis, et nominatim salvis conventionibus et pactis de
» Crema non restauranda; et de municionibus et Castris
» inter Oleum et Aduam non faciendis, sicuti continetur
» sine fraude in Privilegiis et Cartis Cremonensium, et a
» Civitatibus et ab Imperatore sibi factis. Item sententie
» usque modo a Consulibus Civitatum seu locorum sive a
» predictis personis vel Rectoribus late, nec Appellatione
» vel alia legitima contradictione suspense, vel si super
» causam Appellationis vel contradictionis late fuerint, firme
» permaneant; et ut de criminibus jam commissis criminalis
» accusatio non fiat. Item Dominus Imperator restituat omnes
» possessiones et omnia jura Civitatibus et Locis et omnibus
» personis, que sunt de societate, que habuerunt et tenue-
» runt, si per Imperatorem vel ejus Nuntium, vel per in-
» terpositam personam occasione sui banni vel sue malivo-
» lentie, vel aliter malo ordine amiserunt. Similiter Civitates
» et Loca et persone societatis restituant omnes possessiones
» et jura Imperatori vel alicui Civitati vel hominibus sue
» partis ablatas predicto modo, cassatis omnibus privilegiis
» et datis et cartis et investituris in aliquam Civitatem vel
» Locum seu personam de his collatis: salvis datis et pri-
» vilegiis et cartis Communis Cremone de Crema factis:
» et cassatis omnibus conventionibus et datis et cartis, que

» aliqua suprascriptarum Civitatum vel personarum, seu
» aliquis Locus cum eodem Imperatore vel ejus Nuntio fecit,
» nisi Civitas illa vel Locus seu persona conventionem vel da-
» tum sive Cartulam sponte servare voluerit. Denique predicte
» Civitates et Loca et persone debent habere plenam et ido-
» neam securitatem et sufficientem super his omnibus obser-
» vandis tam ab ipso Imperatore quam ab omnibus Principi-
» bus, qui secum sunt in exercitu. Et debet licere Civitatibus
» et aliis hominibus societatis sine prohibitione Domini Impera-
» toris eandem societatem firmam tenere et juramenta, quando-
» cumque voluerint, facere inter se et renovare. Et si quando
» Imperator vel ejus successor contra hanc concordiam ve-
» nerit, liceat Civitatibus et personis hujus societatis se
» vicissim, non obstante sacramento aliquo, adjuvare et defen-
» dere. Et e contrario si Civitas aliqua vel Locus vel persona
» Societatis voluerit infringere hanc concordiam Domino Im-
» peratori, possint alie Civitates vel Loca vel persone adju-
» vare imperatorem et debeant, non impediente sacramento
» Societatis. Captivi quoque ab utraque parte absolvantur et
» reddantur. Semper in unitate Ecclesie permanere liceat;
» nec cogat Dominus Imperator predictas Civitates vel Loca
» vel personas Societatis, Cleros vel Laicos aliqua ratione de
» his, que spectant ad obedientiam vel observationem Ecclesie
» vel Apostolici, nec ea occasione debeat eis offendere in
» rebus vel in personis. Item Dominus Imperator permittat
» habitatores Alexandrie redire ad sua loca propria cum per-
» sonis et rebus cum plenissima securitate, et habitent et
» morentur, sicuti sui Antecessores fecerunt [1].

[1] Dal Muratori; *Antiq. Med. Ævi*. tom. IV, colon. 299. Il Muratori intitola questo documento *De exemplo Laudi inter Dominum Imperatorem et Lombardos*, e non è che la proposta delle condizioni di pace fatta dai Lombardi, quindi questo va anteposto a quello che il Muratori mette per primo.

In complesso i Rettori chiedevano in modo più esplicito le stesse condizioni di pace che avevano fatte nel 1175 dopo levato l'assedio d'Alessandria, e molto probabilmente ridomandate a Venezia. Fermi nei loro propositi volevano che l'Imperatore lacerasse le leggi della Dieta di Roncaglia, e che riconoscesse ed approvasse legalmente alle città italiane il diritto di conservare quelle consuetudini e libertà che da tempo godevano. E pure non parvero troppo esigenti. I plenipotenziari accordarono in sostanza tutti quei privilegi, tutte quelle condizioni, tutte quelle libertà che la Lega domandava, e riproposero poche modificazioni, che furono introdotte nel trattato di Costanza, estendendosi nei particolari per stabilire limiti precisi, e per assicurare all'impero i non contrastati diritti.

« In Christi nomine. Super questione Regalium sic respon- » demus. Facta vobis civitatibus Societatis et personis con- » cessione Regalium et consuetudinum vestrarum in perpe- » tuum tam in Civitate quam extra Civitatem. videlicet, ut » in ipsa Civitate et suburbiis seu coherentibus edificiis, » veluti in castro Verone et Brixie, omnia in integrum ha- » beatis, sicut hactenus habuistis vel habetis, per commune » et divisum, ecu tenetis; et si quid in ea amplius, ad Im- » perium pertinet. Extra vero omnes consuetudines sine con- » tradictione Domini Imperatoris Friderici et successorum » ejus exerceatis, quas quidem quondam exercuistis, vel » modo exercetis, scilicet in Fodro, in Exercitu, in Muni- » tionibus Civitatum, et in Jurisdictione plena, in Pasquis, » Molendinis, in Aquis, aquarum Usibus, in Pontibus, Tolo- » neis, et Communanciis, et in ceteris que ad commoditatem » Civitatum et personarum Societatis spectant: ita ut unaque- » que Civitas predicta habeat in suo Episcopatu et Comitatu » seu Districtu, nisi consuetudo, aut pacti tenor restiterit. Et

» ita ut ex presenti concessione Imperiali nullum projudicium
» juri aut consuetudini alicujus Civitatis, nec aliquod jus ac-
» quiratur super his, de quibus discordia est. Volumus, ut alia
» Regalia in hunc modum cognoscantur. Homiues tam de
» civitate quam de Episcopatu eligantur viri bone opinionis,
» et qui ad hoc idonei esse credantur, tales qui nec contra
» Civitatem nec contra Imperatorem privato neo speciali
» odio teneantur. Qui iurent bona fide, et sine fraude per-
» quirant, et inquisita consignabunt ea, que specialiter ad
» Imperatorem spectant: et quod concorditer dixerint, ob-
» tineat. Si autem huic inquisitioni supersedendum esse pu-
» taveritis, censum duarum mille Marcarum per singulos
» annos petimus, ita tamen quod competenti moderamine
» moderetur etiam quantitas ista, si enormis visa fuerit. Si
» quis autem super his, quo vobis concessa sunt, vel pro-
» missa, sive in Civitate sive extra Civitatem querimoniam
» apud Imperatorem vel ejus Nuntium deposuerit, ejus queri-
» moniam Dominus Imperator, non admittet, vel ejus Antecces-
» sor Rex, vel Imperator, vel alius, qui pro eo tenebat, Epi-
» scopis, Clericis, vel aliis quibuscumque personis Clericis vel
» Laicis ante tempus guerre dedit, vel quolibet concessionis
» titulo concessit, firmum et ratum Dominus Imperator habeat,
» nec possessionem de predictis inquietabit, salvis superioribus
» concessionibus et promissionibus Civitatibus factis in inte-
» grum et pro eo solita servicia exiboantur, sed Census non
» prestetur, sentenciis, transactionibus, refutationibus, pri-
» vilegiis in damnum alicujus Ecclesie, vel Civitatis, per-
» sone, Societatis, datis vel factis, cassatis. Regalia et com-
» moditates, quas pro bono pacis Civitatibus vel personis
» Societatis superius concessimus seu promisimus in Civi-
» tate vel extra, liberas ab omni prestatione Census esse
» statuimus. Privilegia omnia, et data, et concessiones, que
» in prejudicium Ecclesiarum vel Civitatum vel locorum vel

» personarum Societatis occasione guerre vel discordie Ec-
» clesie, vel in injuriam alicujus predictarum a Domino
» Imperatore vel nuntiis ejus indulta sunt, cassentur, et
» in irritum deducantur. In Civitate illa, in qua Episcopus
» Apostolicus habet Comitatum, Cives illius Civitatis non
» teneantur ab Imperatore Consulatum recipere. In Civitate
» vero, in qua Episcopus per Privilegium Imperatoris Co-
» mitatum habet, si Consules per ipsum Episcopum aucto-
» ritatem Consulatus recipere solent vel volent, ab ipso re-
» cipiant, sicut recipere consueverunt. Alioqnin ab Impera-
» tore vel Nuntio ejus gratis in Lombardia recipiant vel re-
» quirant. Ita quod Investitura uni Consoli vel pluribus facta
» omnium nomine vel requisita sine fraude, sufficiat: nec
» cogatur ipse vel ejus successor, denuo ab eo Investitu-
» ram recipere vel requirere, donec Imperator idem vixerit.
» Cum autem Imperator defunctus fuerit, vel Regnum filio
» suo concesserit, simili modo in Lombardia a filio ejus,
» vel Successore Investituram recipiant vel requirant. In
» Causis Appellationum si quantitas Centum Librarum Im-
» perialium excesserit, appellatio ad Imperatorem licite fiat:
» ita tamen quod non cogantur in Alamaniam ire; sed Im-
» perator habeat proprium Nuntium in Civitate vel Episco-
» patu, consilio Consulum Civitatis electum, qui de ipsa
» appellatione infra Civitatem illam vel Episcopatum co-
» gnoscat et definiat. Consules, qui in Civitatibus consti-
» tuuntur, tales sint, qui fidelitatem fecerint Domino Im-
» peratori, vel faciant sicut Cives in ipsa Civitate, antequam
» Consulatum recipiant. Vassalli Imperatoris ab eo Investi-
» turam recipiant et fidelitatem faciant sicut Vassalli. Cives
» vero secundum consuetudinem obtinentem ante Regnum
» Domini Federici. Vassalli tam Clerici quam Laici, qui
» Investituram tempore guerre non postulaverunt, vel de-
» bita servicia Imperatori non exibuerunt, vel occasione

„ Societatis eum offenderunt, hac occasione Feudum non „ omittant, nec propterea in jus vocentur.

„ Libellarie e Precarie in suo statu permaneant secundum „ consuetudinem uniuscujusque Civitatis, non obstante Do-„ mini Federici Imperatoris . . . . . nisi in ea civitate, que „ sponte eam servare voluerit. Dampna omnia et injurias, „ quas Dominus Imperator per se vel per suos ab Univer-„ sitate Societatis vel ab aliquo de Societate vel coadjuto-„ ribus Societatis sustinuit, gratis remittet, et remitti fa-„ ciet a suis, qui dampna sunt passi, et plenitudinem gra-„ tie sue eis dabit. Moram superfluam in Civitate vel Epi-„ scopatu pro dampno Civitatis non faciet. Civitates mu-„ nire, et extra munitiones facere eis liceat; nec alicui „ de Societate, qui non sit in Comitatu vel Episcopatu „ vel districtu alicujus Civitatis vel de Societate, Castrum „ vel Civitatem, vel ullam munitionem facere vel reficere „ liceat absque consilio et voluntate ipsius Civitatis. Item „ Societatem, quam nunc habent, tenere, et quociens vo-„ luerint, renovare eis liceat. Pactiones timore Imperatoris „ vel per impressionem Nunciorum ejus extorte in irritum „ deducantur. Pacta [1] Placentinorum et Episcopi Paduani „ et Veronensium et Vicentinorum Civium, et si que sunt „ similes, et si quid ex his pactionibus debetur, remittatur. „ Sententie quoque, que de jure secundum leges contra ali-„ quem, vel aliquos de Societate late sunt, teneant; si ta-„ men contra eos tenerent, si gratiam Imperatoris haberent. „ Que vero contra aliquem de Societate vel aliquos late sunt „ occasione guerre vel discordie Ecclesie vel Societatis, in „ irritum deducantur. Possessiones quas quisque de Societate „ a tempore Regni ejus tenebat, seu tenuit, si ablate sunt „ ab his, qui non sunt de Societate, restituantur; vel si

[1] Il Carlini, nel trattato *De Pace Constantiae*, legge *puta*.

» eas recuperaverit, quiete possideat, nisi per electos arbi-
» tros ad cognitionem Regalium Imperii assignentur, salvis
» superioribus concessionibus seu permissionibus. Alexandria,
» Dei gratia, misericordia Imperialis benevolentie Civitas
» remaneat, et statum Civitatis obtineat, et omni privilegio
» Civitatum Societatis gaudeat intra et extra, et earum con-
» suetudinibus libere utatur. Amplius eam jurisdictionem,
» quam Mediolanenses exercere consueverunt in Comitatibus
» Seprii et Marciane et Burgarie et in aliis Comitatibus modo
» exercent, libere et quiete habeant et possideant sine contra-
» dictione Domini Imperatoris Federici et successorum ejus:
» salvis pactis, datis et concessionibus, et in suo robore duran-
» tibus, quo Mediolanensibus per commune fecerunt Civitati-
» bus Pergami, Novarie, Laude, nec propter hanc concessio-
» nem ledendis. Opizoni Marchioni omnem offensam, quam
» cum Societate vel per se vel per aliquam aliam personam con-
» traxit, Imperiali clementia remittet, et in plenitudinem gratie
» sue eum recipiet. Nec per se, nec per interpositam personam
» pro preteritis offensis sibi vel parti ipsius aliquam inferet
» lesionem, nec ad rationem faciendam eum compellet: et
» possessiones, quas habet in Tertoue et Episcopatu, ei
» restituantur. Omnes de Societate, qui fidelitatem Domino
» Imperatori jurabunt, in sacramento adjicient, quod pos-
» sessiones et jura, que Dominus Imperator in Lombardia
» habet et possidet extra Societatem, jurabunt, eum bona
» fide manutenere, si opus fuerit. Et super hoc, si per Im-
» peratorem vel ejus Nuntium requisiti fuerint; et si ami-
» serit recuperare; ita videlicet quod finitime Civitates ob-
» noxie sint principaliter ad hoc faciendum; et si opus fuerit,
» alie teneantur ad competens auxilium prestandum. Civitates
» Societatis, que sunt extra Lombardiam in suo confinio,
» similiter teneantur facere. Si qua Civitatum ea, que in
» conventione pacis ex parte Imperatoris statuta sunt, omni-

„ no non obsevaverit, cetere Civitates ad id observandum
„ bona fide compellent. Imperatori intranti in Lombardiam
„ causa suscipiende Corone fodrum consuetum et Regale,
„ qui solent et debent, parabunt. Vias et pontes bona fide
„ et sine fraude et sufficienter reficient in eundo et redeundo.
„ Mercatum sufficiens sibi et suis eunti et redeunti bona fide
„ et sine omni fraude parabunt. Si quis ex parte Imperatoris
„ de possessionibus suis expulsi sunt, restituantur sine fru-
„ ctibus et damno dato, et offense remittantur: salvis prio-
„ ribus omnibus concessionibus seu permissionibus, et salva
„ compositione, de qua actum fuit inter Papienses et pa-
„ rentes Egidii de Prando pro morte ejus [1], nisi possessor
„ munitus fuerit privilegio, vel investitura Imperatoris vel
„ Regis, seu alio jure, et nisi Civitas teneatur juramento,
„ ut non restituat. Quo casu arbitrio boni viri volumus pro
„ restitutione succedere, pactis inter Civitates factis, pre-
„ sertim ante Imperium Domini Imperatoris, in suo robore
„ durantibus, veluti quod factum fuit inter Bononienses et
„ Faentinos et Imolenses. Si quando controversia de Feudo
„ orta fuerit inter Dominum Imperatorem et alium qui sit
„ de Societate, per pares illius Civitatis et Episcopatus, in
„ qua discordia agitur, secundum consuetudinem Lombar-
„ die in eodem Episcopatu et Civitate terminetur [2]. „

Quindi non fu difficile l'accordo, al quale venne a prender parte, con speciale mandato dell'Imperatore, anche il

[1] I beni di Egidio di Prando, impiccato da Baborossa a Susa nel 1168, per confisca erano venuti in possesso dei Pavesi, ed i parenti del povero Prando aveano coi Pavesi convenuto.

[2] Dal Muratori, *Antiq. Med. Ævi*, tom. IV, colon. 205 e seg. Anche il titolo posto dal Muratori a questo documento è sbagliato. Evidentemente è la risposta dei plenipotenziari alla domanda dei Lombardi, quindi viene dopo di essa; ma il Muratori ha fatto il contrario.

camerlingo Rodolfo. Ma tra le riproposte e l'accordo erano avvenuti gravi avvenimenti nello spirito delle città. Alessandria si dava all'Imperatore intanto che la Lega nel congresso s'interessava per essa, ed otteneva quanto aveva domandato. Per ciò il capitolo che riguarda Alessandria scomparve dall'atto di concordia, e vedremo questa città nel trattato di Costanza starsene nel partito imperiale col nuovo nome di Cesarea, chè la sleale insieme ad altre condizioni accettò pur questa di rinnegare il suo nome. Ed in quel mezzo anche i Milanesi di soppiatto s'intesero coll'Imperatore, e però nella concordia si largheggia a loro favore, ed a disegno non si parla più dei patti imperiali e della Lega con Cremona per ciò che riguarda la ricostruzione del castello di Crema e d'altro pel territorio tra Adda ed Olio. Si conobbe di poi l'alleanza di Federico con Milano a danni di Cremona. Pure la concordia fu fatta, se ne stese l'atto che doveva essere sanzionato da Federicò imperatore e dal re Enrico suo figlio, ed in seguito recato in forma d'imperiale privilegio da pubblicarsi e giurarsi in un solenne congresso. Intanto dovevano giurare d'accettare e difendere questa concordia gli arcivescovi di Magonza, di Salisburg, di Colonia, i vescovi di Bamberga, Worms, Strasburg, Basilea, Spira, Renesburg, il cancelliere dell'Imperatore, l'abbate di Volt, l'Imperatore e suo figlio Enrico re, e l'altro figlio Duca di Sassonia, il duca Bernardo, il Duca Guelfo ed i duchi di Zaringen, di Baviera, d'Austria, di Stiria, di Boemia, di Carantana, Tiris marchese di Sassonia e suo fratello il conte Dede, ed i langravi nipoti dell'Imperatore, ed il fratello dell'Imperatore il conte Enrico de Decio, il conte di Savioja, il conte palatino di Doenga, Guarnerio di Balenda, Cona di Miciborgo, Enrico Marescalco, Corrado di Scainke, Rodolfo Camerlengo, Alberto di Grognengo, Alberto di Adelburg, e tutti gli amministratori

imperiali della Lombardia, Marca, Romagnola nel primo mese che saranno entrati in carica. Delle città italiane del partito imperiale giureranno Cremona, Pavia, Asti, Tortona; di quelli della Lega, per i quali è fatta la concordia, giureranno Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Ferrara, Bologna, Imola, Faenza, San Cassiano, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Bobbio, Gravedona, il marchese Obizone Malaspina, i nunzii delle città terre e persone della Lega, e prometteranno di far giurare i loro consoli e Podestà e tutti gli uomini della Credenza, ed uno in pubblica assemblea giurerà sull' anima di tutti, di conservare e difendere la concordia scritta dal vescovo d' Asti, dal marchese Enrico Guercio, da frate Teodorico e da Rodolfo Camerlingo. In fine l' atto prescrive il tempo nel quale devono essere fatti tutti i giuramenti, la pena contro coloro che non avranno giurato, la somma di quindici mila lire imperiali che la Lega deve pagare all' Imperatore, e mille lire imperiali ai quattro plenipotenziari ed al proposto di Sant'Antonino di Piacenza, e lascia facoltà di fare questo giuramento anche ai diocesani di Feltre, Belluno e Ceneda, salvi i loro patti colla città di Treviso [1].

« In nomine Domini nostri Iesu Christi, Dominus Imperator Fredericus et filius ejus Henricus, concedent vobis » Civitatibus, Locis et personis Societatis Regalia et consuetudines vestras tam in Civitate quam extra Civitatem » in perpetuum, videlicet, ut in ipsa Civitate omnia in integrum habeatis, sicut hactenus habuistis vel habetis. Extra

[1] Di questo documento non diamo nemmeno un sunto, perchè fu interamente portato nel trattato di Costanza, del quale diamo più innanzi la traduzione.

„ vero omnes sine contradictione exerceatis Consuetudines,
„ quas ab antiquo exercuistis vel exercetis, scilicet in Fodro,
„ et nemoribus, et pascuis, et pontibus, aquis, et molendinis,
„ sicut ab antiquo habere consuevistis vel habetis in exercito,
„ in municionibus Civitatum, in jurisdictione, tam crimina-
„ libus quam in pecuniariis intus et extra et in ceteris, que
„ ad commoditatem spectant Civitatum. Volumus, ut Re-
„ galia, que vobis concessa non sunt, in hunc modum co-
„ gnoscantur. Episcopi loci et homines tam de civitate quam
„ de Episcopatu eligantur viri bone opinionis, et qui ad hoc
„ idonei esse credantur, tales, qui nec contra Civitatem nec
„ contra Imperatorem privato vel speciali odio teneantur,
„ qui jurent quod bona fide et sine fraude perquirent et in-
„ quisita consignabunt ea, quo specialiter ad Imperatorem
„ spectant. Si autem huic inquisitioni supersedendum esse
„ putaveritis, censum duarum millia Marcharum per sin-
„ gulos annos petimus. Si quis autem super his, que vobis
„ concessa sunt vel permissa, sive in Civitate sive extra
„ Civitatem spectant, querimoniam apud Imperatorem de-
„ posuerit, ejus querimoniam Dominus Imperator non ad-
„ mittet, et silentium ei imponet. Hoc quod Dominus Im-
„ perator vel ejus antecessor Rex vel Imperator, Episcopis,
„ Ecclesiasticis, Civitatibus, vel aliis quibuscumque personis
„ Clericis vel Laicis ante tempus guerre dedit, vel quolibet
„ concessionis titulo concessit, firmum et ratum Dominus
„ Imperator habeat, salvis superioribus concessionibus. Et
„ pro eo ei solita servicia exibeantur, si Census non pre-
„ stetur. Commoditates, quas pro bono pacis Civitatibus
„ concessimus in Civitate vel extra, illorum Regalium no-
„ mine non intelligimus, pro quibus Census debeat prestari.
„ Privilegia omnia et data et concessiones, que in prejudi-
„ cium vel damnum Civitatum vel Locorum vel personarum
„ Societatis, occasione guerre vel injuria alicujus predictorum

» a Domino Imperatore vel a Nuntiis ejus indulta sunt, cas-
» santur et in irritum deducuntur. In civitate illa, in qua
» Episcopus per Privilegium Imperatoris vel Regis Comi-
» tatum habet, si Consules per ipsum Episcopum auctori-
» tatem Consulatus recipere solent, ab ipso recipiant, sicut
» recipere consueverunt. Alioquin unaqueque Civitas a Do-
» mino Imperatore Consulatum recipiat. Consequenter prout
» in singulis Civitatibus Consules constituentur, a Nuntio
» ipsius, qui sit in Civitate vel Episcopatu, investituram
» recipient. Et hoc usque ad quinquennium. Finito quin-
» quennio unaqueque Civitas mittat Nuntium ad Dominum
» Imperatorem pro recipienda Investitura. Et sic in poste-
» rum videlicet, ut finitis singulis quinquenniis ab ipso re-
» cipiant infra quinquennia, et a Nuntio ejus, sicut dictum
» est, nisi Imperator in Lombardia fuerit: tunc enim ab
» ipso recipiant. Eadem observentur in successore ipsius.
» Et omnes investiture gratis fiant. Cum autem Imperator
» defunctus fuerit, vel Regnum filio concesserit, simili modo
» a filio vel ejus successore investituram recipient. In causis
» Appellationum, si quantitas viginti quinque Librarum Im-
» perialium excesserit, Appellatio ad ipsum licite fiat, salvo
» jure et moribus Brixiensis Ecclesie in Appellationibus, ita
» tamen quod non cogantur in Alamanniam ire. Si Imperator
» habeat proprium Nuntium in Civitate vel Episcopatu, quod
» de ipsa Appellatione cognoscat et juret, quod bona fide
» causas examinabit et diffiniat secundum leges et moras il-
» lius Civitatis infra duos Menses a contestatione litis, vel
» a tempore appellationis recepte, nisi justo impedimento
» vel consensu utriusque partis remanserit. Consules, qui
» in civitatibus constituuntur, tales sint, qui fidelitatem fe-
» cerint Imperatori, vel facient, antequam Consulatum re-
» cipiant. Vassalli, qui tempore guerre vel treugue non
» postulaverint investituram, vel debita servitia non exi-

» buerint Imperatori, hac occasione Feudum non amittant.
» Libellarie et Precarie in suo statu permaneant secundum
» consuetudinem uniuscujusque civitatis, non obstante Lege
» Domini Imperatoris Frederici. Vassalli Imperatoris ab eo
» Investituram recipiant, et fidelitatem facient, sicut Vas-
» salli. Ceteri omnes, sicut Cives, a sexdecim annis usque
» ad septuaginta, nisi sint tales persone quibus debeat et
» possit sacramentum remitti. Damna omnia, et ablata, et
» injurias, quas Dominus Imperator per se vel per suos ab
» universitate Societatis, vel ab aliquo de adjutoribus So-
» cietatis sustinuit, per se vel per suam partem gratis re-
» mittet et plenitudinem gratie sue eis dabit. Moram super-
» fluam in Civitate vel Episcopatu pro damno non faciet.
» Civitates munire, et extra munitiones facere eis liceat.
» Item Societatem, quam nunc habent, tenere, et quoties
» voluerint, renovare eis liceat.

» Pactiones timore Imperatoris, vel impressione Nuntio-
» rum ejus facte, pro infectis habeantur, nec pro iis aliquod
» exigatur, puta Placentinorum, scilicet pactum Pontis Padi,
» et fictum ejusdem Pontis et Regalium, et datum et pactum,
» quod Episcopus Ugo fecit de Castro Arcuato, et si qua
» alia facta sunt similia ab ipso Episcopo, vel a Communi,
» vel a suis de Societate cum Domino Imperatore vel ejus
» Nuntio, ipso Ponte remanente cum omnibus suis utilita-
» tibus Placentinis: ita tamen quod teneantur semper sol-
» vere fictum Abbatisse Sancte Iulie de Brixia. Et si que
» sunt similes. Sententie quoque, que jure et secundum leges
» et consuetudines contra aliquem vel aliquos de Societate
» late sunt, teneant, si tamen de jure contra eos tenerent,
» si gratiam Imperatoris haberent. Que vero contra aliquem
» vel aliquos de Societate late sunt, occasione discordie Ec-
» clesie, in irritum deducantur. Possessiones quas quisque
» de Societate ante tempus guerre juste tenebat, si per vim

" ablate sunt ab his, qui non sunt de Societate, sine fru-
" etibus et damno restitnantur: vel si eas recuperaverint,
" quiete possideant, nisi por eleotos Arbitros ad cognitionem
" Regalium Imperatoris assignentur. Obizoni Marehioni om-
" nem offensam, quam Domino Imperatori vel alicui sue
" partis fecit, posquam in Societate fuit, ipso, vel per ali-
" quam personam cum Societate, vel defendendo aliquem
" de Societate, Imperiali clementia, et per suam partem re-
" mittet, et in plenitudinem gratie sue cum recipiet, neo
" per se nec per interpositam personam pro preteritis of-
" fensis sibi vel parti ipsius, aliquam inferat lesionem vel
" occasionem. Amplius eam jurisdictionem, quam Mediola-
" nenses exercere consuevere in Comitatibus seprii et Mar-
" tiano et Bulgarie, et in aliis Comitatibus, exceptis locis,
" que Pergamenses per Communo modo tenent inter Ad-
" duam et Oleum, et excepto Rumano Veteri et Bariano,
" et eam, quam modo exercent, libere et quiete habeant
" et possideant, et sine contradictione Domini Imperatoris
" Friderici, et sucoessorum ejus. Salvis pactis et datis et
" concessionibus et in suo robore durantibus, que Mediola-
" nenses per Commune fecerunt Civitatibus Pergami, Novarie,
" Laude, nec propter hanc concessionem ledendis. Nec ul-
" lum prejudicium fiat juri aut consuetudini alicujus Civitatis
" Societatis, neo aliquod jus acquiratur in detrimentum ali-
" cujus Civitatis propter predictas concessiones. Et propter
" predictas concessiones pacta inter Civitates Societatis quae-
" dam facta, nihilominus firma et rata permaneant; neo
" aliquid intelligatur acquisitum Mediolanensibus in Episco-
" patu Laude propter predictas concessiones. Salvo jure Me-
" diolanonsibus aque Lambri et in pedagio, si quod habent.
" Omnes de Societate, qui fidelitatem Domini Imperatori
" jurabunt, in sacramento fidelitatis adjioient, quod pos-
" sessiones et jura, qnas Dominus Imperator in Lombardia

„ habet et possidet extra Societatem, jurabunt ea bona fide
„ manutenere, si opus fuerit, et super hoc per Imperatorem
„ vel ejus certum Nuntium requisiti fuerint, et si amiserit
„ recuperare: ita quod finitiame Civitates obnoxie sint prin-
„ cipaliter ad hoc faciendum, et si opus fuerit, alie teneau-
„ tur ad competens auxilium prestandum. Civitates de So-
„ cietate, que sunt extra Lombardiam, in suo confinio simi-
„ liter teneantur facere. Si qua vero Civitatum, que in con-
„ ventione Pacis ex parte Imperatoris statuta sunt, non ob-
„ servaverint, cetere Civitates ad id observandum bona fide
„ compellent. Pace nihilominus in suo robore permanente.
„ Imperatori intranti in Lombardiam Fodrum consuetum
„ et regale, quod solent et debent, et quando solent et de-
„ bent, prestabunt; et Vias et Pontes bona fide et sine
„ fraude sufficienter reficient in eundo et redeundo. Merca-
„ tum sufficiens sibi et suis eunti et redeunti bona fide et
„ sine fraude prestabunt. In omni decimo anno fidelitates re-
„ novabunt in his, qui Domino Imperatori eas non fecerint,
„ cum ipse petierit per se vel per suum Nuntium. Si quis
„ ex parte Imperatoris de possessionibus suis justis expulsi
„ sunt, restituantur sine fructibus et damno, nisi in causa prin-
„ cipali sue proprietatis jure possit se tueri possessor. Salvis
„ prioribus concessionibus; et omnes offense eis remittantur.
„ Eodem jure servando his, qui sunt ex parte Imperatoris circa
„ restitutionem, nisi Civitas teneatur juramento ut non resti-
„ tuat, quo casu arbitrium boni viri volumus pro restitutione
„ succedere. Et si qua controversia de Feudo orta fuerit inter
„ Dominum Imperatorem et alium, qui sit de Societate, per
„ pares illius Civitatis vel Episcopatus, in quo discordia
„ agitur, secundum consuetudinem illius Civitatis in eodem
„ Episcopatu terminetur, nisi Dominus Imperator in Lom-
„ bardia fuerit: tunc enim apud ipsum: si sibi placuerit,
„ causa agitabitur. Item volentibus venire contra pacta, non

" per violentiam facta, et juramenta firmata inter Civitatem
" et Civitatem Societatis, vel Civitatem Societatis et alias
" p...... Dominus Imperator audientiam negabit.

" Item Dominus Imperator restituet stratam Veronensi-
" bus, et nominatim recipiet Dominum Icilinum in plenitu-
" dinem gratie sue et omnem offensam ei remittet. In causis,
" que terminate sunt ante tempus pacis, Dominus Imperator
" appellationes ad se factas non recipiet. Ecce nomina Prin-
" cipum et Militum, qui jurare debent. Archiepiscopus de
" Maganza: Archiepiscopus de Colonia: Archiepiscopus de
" Salseburgo: Episcopus de Panbergis: Episcopus de Guar-
" masia: Episcopus de Straseburgo: Episcopus de Baselea:
". Episcopus de Spira: Episcopus de Renesburgo: et Can-
" cellarius Imperatoris: Abbas de Volt: Dominus Imperator
" F. et Rex Henricus ejus filius, et alius ejus filius, qui
" est Dux de Saxonia: Bernardus Dux: et Dux Guelphus:
" et Dux de Zarengo: et Dux de Bajoeria: et Dux de Austo-
" rico: et Dux de Stiria: et Dux de Boemia: Dux de Ca-
" rantana: et Marchiones de Saxonia, scilicet Marchio Tiris,
" et frater ejus Comes Dede; et Landegrandi, qui sunt Im-
" peratoris Nepotes: et frater Imperatoris Comes Henricus
" de Decio: et Comes de Saviola: Comes Palatinus de Doengo:
" Guarnerius de Balenda: Cona de Maciborgo: Henricus
" Marescalcus: Conradus de Scainke: Rodulfus Camerlen-
" gus: Albertus de Grognengo: Albertus de Adelburgo: et
" omnes qui habent aministrationem ab Imperatore in Lom-
" bardia et Marchia et Romania, infra mensem ex quo cepit
" aministrare. Hec sunt nomina Civitatum, que debent ju-
" rare ex parte Imperatoris, scilicet Cremona, Pavia, Aste
" et Terdona. Nomina Civitatum et Locorum et personarum
" societatis, cum quibus Dominus Imperator facit concordiam,
" et que debent jurare ex parte Societatis, he sunt Ver-
" celle, Novaria, Mediolanum, Laude, Pergamum, Brixia,

» Mantua, Verona, Vicentia, Padua, Tarvisium, Ferraria,
» Bononia, Inmola, Faentia, Castrum Sancti Cassiani, Mu-
» tina, Regium, Parma, Placentia cum Bobio, Plebs de
» Grabadona, Marchio Opizo. Dominus Fredericus Dei gratia
» Romanorum Imperator et semper Augustus, et filius ejus
» Rex Henricus jurare debet per se, aut per aliam personam,
» cui nominatim parabolam dabit, ut juret in anima sua,
» quod ipse Dominus Imperator bona fide et sine fraude
» servabit concordiam Pacis scriptam per Dominum Guiliel-
» mum Astensem Episcopum, et Marchionem Henricum, qui
» dicitur Guercius, et Fratrem Federicum et Rodulfum Ca-
» merlengum; qui mandatum Pacis habuerunt ab Impera-
» tore. Et ex altera parte Nuntios Civitatum et Locorum et
» personarum Societatis, et quod bona fide et sine fraude
» faciet jurare predictos Principes tam Clericos quam Laicos,
» et Milites et Consules et Potestates predictarum Civitatum,
» quod ipsi facient omnes homines sue Credentie, et unum
» hominem in publica concione in anima Populi jurare pro
» sua Civitate, quod bona fide servabunt Pacem et concor-
» diam quantum ad eos pertinebit, Civitatibus, locis et per-
» sonis Societatis, sicut continetur in scriptis factis in (*sic*)
» Episcopum Astensem et Marchionem Henricum et Fratrem
» Federicum, et Rodulfum Camerlengum; et ex altera parte
» Rectores et Consules Civitatum Societatis. Dominus Im-
» perator jurabit, et duo predicti filii ejus et Principes, qui
» presentes erunt in colloquio, quod statutum est per pre-
» dictos Nuntios Imperatoris usque ad Octavam Pentecosten
» proximam. Et sic alii Principes et Milites supra nominati,
» qui absentes erunt, usque ad Kalendas Septembris proxi-
» mas jurabunt, et facient jurare, sicut superius dictum est;
» ex quo requisitum fuerit a Nunciis Civitatum Societatis
» post reditum, nisi remanserit justo impedimento aut per
» parabolam parcium, quousque data fuerit. Alioquin ponet

» in baunum illam Civitatem, que noluerit predictum jura-
» mentum facere infra duos menses, posquam inde ex parte
» Societatis requisitus fuerit. Nec extraet oam de banno,
» nisi compleverit hoc, pro quo in banno posita fuerit. Re-
» ctores oum Consulibus, qui sunt hic, jurabunt, quod Pacem
» istam, sicut in scripto continetur, bona fido et sine fraude
» observabunt erga Dominum Imperatorem Fridericum et
» Filium ejus Regem Henricum; et ea, que in Instrumento
» Pacis continetur, bona fide et sine fraude adimpleri fa-
» cient. Insuper quod Credentias, et ceteros Consules, vel
» Potestates de singulis Civitatibns in eundem modum ju-
» rare facient. Item qnod pecuniam, quam Domino Impera-
» tori debent scilicet quindecim millia Librarum Imperialium,
» et mille Libras Imperiales, quas debent Astensi Episcopo
» et Marchioni Henrico Guercio et Rodulfo Camerlengo, et
» Proposito Sancti Antonini, bona fide constitutis terminis
» presolveut Mediolani pro porcione sibi a sociis concorditer
» injuncta. Item convenit inter predictos Nuntios Domini
» Imperatoris, Rectores, et Consules Societatis, quod si qua
» Civitas aut Locus Societatis non juraverit ad terminum,
» quo alie Civitates jurabunt, et in terminis statutis de pe-
» cunia paranda non solverit, Dominus Imperator ponet eam
» vel eum in bannum infra duos menses, ex quo requisitus
» fuerit, neque extrahet eum de banno, donec duplum non
» solverit ejus, quod parare debuerit. Ceteri vero de por-
» cione ejus non teneantur, sed ad competens auxilium pa-
» randum ad id recuperandum teneantur. Hanc Pacem jura-
» bunt Rectores et alii homines de Societate, ita si placuerit
» Civitatibus Ferrarie, Imole, Faventie, et Episcopatibus
» videlicet Feltre, Bellune, et Cenete: salvis pactis et
» datis inter homines predictorum Episcopatuum et Civi-
» tatis Tarvisii, jurare similiter a proximo die Mercurii usque
» ad tres septimanas; alioquin que videbuntur per fraudem

» Pacem recusare, teneantur Rectores et alii, qui jurave-
» runt, exinde precise [1]. »

Sullo scorcio d'aprile il trattato di pace era conchiuso, e l'ultimo giorno di quel mese se ne fece solenne pubblicazione e giuramento nella chiesa di Sant'Antonino in Piacenza. Erano presenti Teobaldo vescovo di Piacenza, Ardizone prevosto di quella cattedrale, Pietro Diano prevosto di Sant'Antonino, Guglielmo ed Armanno Cario, Pietro Visconti, Capone, Bonizone dell'Andito, Arnaldo Stricto, Bonizone Agado, Grimerio Codiporco, Bosone Pelato, Giacomo di Soresina, Bernardo Ardizone, Isimbaldo Bosone, Roberto Muglano, Giovanni Avvocato, Giovanni Nanfo, e molti altri chierici e laici piacentini: Ardizone da Bonate di Milano, Guglielmo Oriano e Boccaccio da Manerbio di Brescia, Oprando di Bergamo, Agnello di Mantova, Rolando Guarino, Enrico di Lafratta ed Oldevrando di Maestro Gualfredo di Bologna, Veglio Giudice di Parma, Marco da Castello e Viviano Avvocato di Verona, Caspio di Vercelli, Alberto Cambiatore di Reggio, Obizone Malaspina ed altri molti della Lega.

Celebrata solennemente la messa dello Spirito Santo, il Vescovo d'Asti ed Enrico Guercio presentarono la credenziale dell'Imperatore, riportata qui sopra, che fu letta pubblicamente; così fece il camerlingo Rodolfo, ma la sua credenziale rimase segreta. In seguito questi tre tenendo la mano sul breve della concordia giurarono. — « In nome di
» Nostro Signore Gesù Cristo io giuro, che farò tenere ap-
» provata e ferma dall'Imperatore Federico e dal suo figlio
» Enrico re, la concordia di pace composta tra i Nunzi del-
» l'Imperatore, Guglielmo vescovo di Asti, il marchese

[1] Dal Muratori, oper. e tom. cit., colon. 301 e seg.

» Enrico Guercio, il frate Teodorico, Rodolfo camerlingo
» ed i Rettori della Lega Lombarda, come sta nella pre-
» sente scrittura. Tutto questo osserverò e farò compiere
» per l'ottava della prossima Pentecoste, salvi gl'impe-
» dimenti sovraumani, e quando ne avvenissero farò egual-
» mente osservare e compiere entro otto giorni dopo che
» sieno superati, se pure non rimanga in sospeso per ri-
» chiesta dei Nunzi e dei Rettori della Lega, e conforme
» i termini dati farò eseguire ogni cosa. » — Frate Teodo-
rico che aveva la stessa credenziale, ma che per la regola
del suo ordine non poteva giurare, fece corrispondenti
promesse con atto legale, stipulato da Guidone da Lan-
driano rettore a nome de' suoi altri colleghi. Per parte poi
della Lega giurò primo Obizone marchese Malaspina, ma
solamente per quelli articoli che lo riguardavano. Giurarono
in seguito di tener ferma la concordia convenuta Guidone
da Landriano rettore, Oprando da Martinengo console e
rettore di Brescia, Arduino Confalonieri console e rettore
di Piacenza, Atto Ficiano console e rettore di Bergamo,
Arlotto console e rettore di Modena, Parisio console e
rettore di Reggio, Alessandro console e rettore di Man-
tova, Leazaro console di Lodi, Arderico da Sala podestà
di Lodi, Artichello nunzio del Podestà di Verona per inca-
rico di esso Podestà, come dichiarò nel giuramento, Giovanni
Bonaparte console e rettore di Treviso, Oprando rettore
di Vicenza, Antonino Dell'Andito di Piacenza podestà di
Bologna, Roberto Visdomini console e rettore di Novara,
Bartolomeo rettore di Vercelli, ma soltanto per combinare
la pace, Martino Giudice console della Pieve di Gravedona,
Pinamonte da Vimercato, Flamerigo e Adobbato Bultrafo
consoli di Milano, Negro Fugaciola, Gerardo Ardizzone,
Giacomo Stricto, Gottaintesta, Gianone Boccamatta, Azo
da Vicogiustino consoli di Piacenza, Guido console di Tre-

viso, Oprando di Arcamaregnazio ed Alberto Boniperto consoli di Novara, Liprando Circamondo console di Lodi.

« Anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo octua-
» gesimo tercio: Indictione prima: die sabbati pridie kalendas
» madii. In civitate Placentie, infra ecclesiam sancti Anto-
» nini. In presentia Domini Tedaldi placentini episcopi, Ar-
» dicionis prepositi maioris ecclesie placentine, Petri Diani
» prepositi ecclesie sancti Antonini, Guillelmi et Armanni
» de Cario, Petri Vicecomitis, Caponis, Bonizonis de An-
» dito, Arnaldi Stricti, Bonizonis Agadi, Grimerii Codeporci,
» Bosonis Pelati, Iacobi de Surrexio, Bernardi Ardecionis,
» Isembardi Bosoni, Roberti Muglani, Iohanis Advocati,
» Iohanis Nanfi, et multorum aliorum tam clericorum quam
» laicorum de civitate Placentie; et in presencia Ardici de
» Bonate de Mediolano, Guillolmi Oriani de Brixia, Oprandi
» de Pergamo, Agnelli de Mantua, Rolandi de Guarino de
» Bononia, Buccacii de Minervia de Brixia, Vegli Iudicis
» de Parma, Anrici de Lafratta et Oldevrandi de magistro
» Gualfredo de Bononia, Marcii de Castello et Viviani Ad-
» vocati de Verona, Caspii de Vercellis, Alberti Cambiato-
» ris de Regio, et multorum aliorum de civitatibus socie-
» tatis Lombardie, Marchie et Romagnole. Post missam no-
» mine Sancti Spiritus solemniter celebratam, invocato no-
» mine Domini nostri Ihesu Cristi, iurata fuit pax inter
» dominum Fredericum imperatorem et filium ejus Henricum
» regem: noc non et societatem Lombardie, Marchie et Ro-
» magnole hoc modo: videlicet dominus Guillelmus Astensis
» episcopus et dominus marchio Henricus Gaercius nuntii
» domini imperatoris qui plenam potestatem et licentiam ha-
» bebant a domino imperatore tractandi super verbum pacis
» inter eum et societatem Lombardie et componendi sic ut
» quodcumque ipsi acceptarent iuramento vel alia promissione

» ipse ratum haberet ut in litteris ipsius domini imperatoris
» ibi publice lectis suoque sigillo corroboratis continebatur,
» et Rodulfus camerlengus similiter nuntius domini impera-
» toris directus ab eo ad tractandum et componendum de
» ipsa pace, ut in litteris aliis domini imperatoris licet non
» ibi publice lectis continebatur, manu propria iuraverunt
» ad breyem continentem sic: — *In nomine Domini nostri*
» *Ihesu Christi, iuro ego quod faciam dominum imperato-*
» *rem Fredericum et filium eius Henricum regem habere*
» *ratam et firmam concordiam pacis inter nuncios domini*
» *imperatoris, silicet dominum Guillelmum Astensem episco-*
» *pum et marchionem Henricum Guercium et fratrem Theo-*
» *doricum et Rodulfum camerarium, et Rectores Lombardie,*
» *Marchie et Romagnole scriptum, et eos iuramento firmare*
» *faciam, sicut in presenti scripto pacis continetur. Hoc*
» *totum adtendam et adimplere faciam usque ad octavam*
» *Pentecoste proxime venientis, nisi iusto impedimento Dei*
» *remanserit, quo transacto, infra octo dies similiter adten-*
» *dam et adimplere faciam ut superius dictum est, et nisi*
» *remanserit parabola Nuntiorum vel Rectorum societatis*
» *sponte data, et per omnes terminos mihi datos sic obser-*
» *vabo.* — Et frater Teodoricus qui eandem licentiam et
» potestatem habebat, ut in ipsis litteris ibi lectis continc-
» batur, quod ipsi tres iuraverunt promisit in suo ordine
» bonitate et legalitate per stipulationem domino Guidoni
» de Landriano rectori, vice omnium aliorum Rectorum. Ex
» parte societatis Lombardie, Marchie et Romagnole iuravit
» in primis dominus Opizo marchio Malaspina semper fir-
» mam tenere pacem sicuti in breve ibi presenti, supra quem
» iuravit, scripta erat inter predictos nuntios domini impe-
» ratoris et Rectores societatis ipsius, tamen in his capitulis
» solumodo que ad ipsum marchionem pertiuent. Deinde iu-
» ravit dominus Guido de Landriano semper firmam tenere

" pacem sicuti in ipso breve pacis continebatur et adimplere.
" Similiter iuraverunt Oprandus de Martinengo de Brixia
" consul et rector, Dominns Arduinus Confanonerius de Pla-
" centia consul et rector, Atto Ficianus de Pergamo consul
" et rector, Arlottus de Mutina consul et rector, Parisius
" de Regio consul et rector, Alexander de Mantua consul
" et rector, Leazar de Lauda consul, Ardricus de Sala po-
" testas Laude, Artichellus de Verona nuntius potestatis
" Verone vice et parabola potestatis ut in iuramento addidit,
" Ioannes de Bonaparte de Tarvisio consul et rector, Opran-
" dus de Vicentia rector, Antoninus de Andito de Placentia
" potestas Bononie, Robertus Vicedominus de Novaria consul
" et rector, Bartholomeus de Vercellis rector in hoc tantum,
" Martinus iudex consul plebis Grabadone; Consules Me-
" diolani Pinamons de Vimercato, Flamerigus Adobatus
" Butraffus; Consules Placentie, Niger Fugaciola, Gerardns
" Ardicionus, Iacobus Strictns, Guttentesta, Ianonus Bucca
" matta, Azo de Vicoiustino; Consul de Tarvisio Guido;
" Consules de Novaria Oprandus de Archamaregnatio, Al-
" bertus Bunipertus; Consul de Lauda Lipraudus Cirea-
" mundus.

" Ego Bonusdies notarins sacri palatii interfui, et per vo-
" luntatem ambarum parcium et preceptum hanc cartam
" scripsi; duas feci uno tenore, unam Placentinis et unam
" Veronensibus [1]. "

[1] Pubblicata da B. Pallastrelli nelle sue *Osservazione sugli atti della Pace di Costanza* in ordine alla storia piacentina. Piacenza 1862, pag. 62. — L'atto pubblicato dal Muratori nell'opera *Antiq. Med. Ævi*, tom. IV, colonna 291, sotto il titolo *Colloquium primum Placentiae*, etc., non è che una abbreviatura di questo pubblicato dal Pallastrelli, tolto dal Registro magno della communità di Piacenza.

Questo documento poi non è per nulla del *Colloquium primum*, ma bensì dell'ultimo tenuto in Piacenza, perchè se fosse, come dice il Muratori, non

Il giorno seguente i Rettori di Milano, di Brescia, di Piacenza, di Mantova, di Bologna, di Bergamo, di Vicenza, di Novara, di Modena ed il Podestà di Lodi si riunirono ancora in Piacenza e fecero giuramento di far osservare strettamente a tutte le città, terre e persone della Lega le condizioni della pace conchiusa, d'impedirne ogni violazione da quel giorno sino a trent'anni, di farle giurare entro quindici giorni ai Consoli, ai Podestà, alle Credenze, a tutti i loro concittadini dai diciotto ai sessant'anni, e di dare per l'ottava del prossimo san Pietro l'elenco preciso di tutti i fuochi del proprio distretto, eccettuati quelli dei chierici, dei conversi e dei servi; il quale elenco doveva servire per norma dell'imposta da scompartirsi sopra tutta la Lega, per pagare le quindicimila lire imperiali a Federico e le spese del trattato, ed altre spese incontrate dalla Lega [1].

sappiamo come i plenipotenziari imperiali potessero giurare di far mantenere da Federico e suo figlio Enrico *la concordia di pace scritta* da loro col consenso dei Rettori della Lombardia. — *Et eos juramento firmare faciam; sicut in praesenti scripto Pacis continetur.* Come sta scritto anche nell'atto pubblicato dal Muratori.

[1] Il dotto Pallastrelli pubblicò un atto, che qui riportiamo, dal quale si rileva che la sola Piacenza dovette pagare di sua quota imperiali lire 711, soldi 9 e mezzo.

« Anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo octoagesimo tercio, » Indictione prima, die martis decimo kalendas decembris. In palatio Ar» chiepiscopi de Mediolano. Fuit confessus dominus Rodulfus camerarius do» mini imperatoris se accepisse a Iacopo Stricto consule Placentie solutionem » de libris septingentis undecim et solidi (*sic*) novem et dimidium denariorum » imperialium pro porcione collecte el contingente, videlicet de libris se» decim milia et pro pace domini imperatoris, et societatis Lombardie; » excepto quod non dederunt predicto camerario ius suum quod est de qua» libet libra denarios quattuordecim. Interfuerunt Fulco de Iniquitato, Ar» naldus Strictus, Albertus Dianus, Pultronus Rondana, atque Rolandus » Dianus testes.

» Ego Martinus Filippi imperialis aule notarius precepto istius Rodulfi » camerarii hoc instrumentum scripsi.

« Anno Dominice Incarnationis Millesimo Centesimo Oc-
» tuagesimo Tercio die Mensis Maji, Indictione Prima, in
» Civitate Placencia. Ego juro omnibus Civitatibus Societatis
» Lombardiae, Marchiae, et Romaniae, et locis, et Domino
» Marchioui Opizoni Malaspinae, et omnibus personis prae-
» dictae Societatis concessioues et promissiones atque pacta,
» sicut in scripto Pacis inter Nuntios Domiui Imperatoris
» et Rectores et Nuutios Civitatum Societatis facto conti-
» netur, firmas tenere. Nec in facto ero vel consilio, ut
» aliquid praedictorum alicui de Societate minuatur. Et si
» qua persona vel Civitas aut locus alicui Civitati vel loco,
» aut personae praefate Societatis, aut jam dicto Marchioni
» auferre vel diminuere voluerit; eas vel eos manutenere et
» defendere bona fide e sine fraude contra omnes adjuvabo.
» Et omnia praecepta, quae Rectores concorditer omnes vel
» major pars mihi fecerint, sine fraude observabo. Et omnia
» supradicta attendam a praesentibus Kalendis Madii usque
» ad triginta annos: et in capite uniuscujusque quinquennii,
» si per majorem partem Rectorum requisitus fuero, reno-
» vabo. Et hoc totum sine fraude jurare faciam omnes ho-
» mines meae Civitatis a decem et octo annis usque ad sep-
» tuaginta. Et haec omnia faciam jurare Consules et Potesta-
» tes meae Civitatis et Credentiam usque ad quindecim dies.
» His omnibus ita demum adstrictus ero hoc juramento, si
» Pax fuerit finita. Praeterea juro ego, qui Çonsul, vel Po-
» testas sum, quod faciam bona fide omnes focos mei districti
» in scriptis redigi, et eorum quantitatem Rectoribus Civi-
» tatum Societatis bona fide in scriptis dabo tam in Civi-
» tate quam extra Clericis et Conversis inde exceptatis et

» Ego Ioannes de Sparoaria sacri palatii notarius auctenticum huius exem-
» pli vidi et legi in quo sic continebatur ut hic legitur, et propriis manibus
» exemplavi. »

» Servis. Et hoc faciam usque ad Octavam Sancti Petri
» proximi venientis. Et hoc juramentum infra octo dies, post-
» quam domi rediero, faciam socios meos, vel Potestates
» sine fraude jurare.

» Hoc sacramentum fecit de Mediolano Adobatus Butraffus
» Rector. De Brixia Oprandus Rector. De Placentia Gerar-
» dus Ardicionis Rector. De Mantua Alexander Rector. De
» Laude Aldricus de Sala Potestas Laudensis. De Bononia
» Antonius de Andito Potestas et Rector. De Pergamo Atto
» Ficiane Rector. De Vicentia Oprandus Rector. De Novaria
» Robertus Vicedominus Rector. De Mutina Arlotus Rector[1]. »

Federico non mancò alla data parola, accettò, giurò questa concordia e convocò pel 25 giugno in Costanza la dieta dei principi dell'impero e dei rappresentanti delle città italiane, ove si fece la pubblicazione, il giuramento e la solenne sottoscrizione del trattato.

« In nome della santa individua Trinità. Federico per di-
» vina clemenza Imperatore dei Romani Augusto e suo figlio
» Enrico Re dei Romani Augusto[2].

» La mite serenità della clemenza imperiale tenne sempre
» tal costume nel distribuire grazie e favori a' suoi sudditi,
» che potendo e dovendo coreggere con stretto rigore l'e-
» normezza dei delitti, pure studia di reggere il Romano
» impero, e di richiamare l'insolenza dei ribelli alla debita
» fede o devozione colla tranquillità della pace e coi pietosi
» affetti della misericordia.

» E però sappiano tutti i fedeli dell'Impero presenti e fu-

[1] Dal Muratori, opera e tom. cit., colon. 293 e 294, B.
[2] Ho procurato di tradurre quest'atto più fedelmente che ho potuto. Nei passi oscuri e controversi mi sono riportato agli atti che prepararono questo, dai quali si può comprendere qual sia la migliore interpretazione.

» turi, che noi per consueta benignità della nostra grazia,
» aprendo le viscere della nostra innata pietà alla fede ed
» all'ossequio dei Lombardi, i quali s'erano levati contro
» di noi e dell'Impero, li abbiamo ricevuti nella nostra grazia
» colla Società ed i loro fautori; che noi clementi con-
» doniamo loro tutte le offese e le colpe colle quali avevano
» provocata la nostra indegnazione, e che, avuto riguardo
» ai servigi di leale affetto che noi speriamo da loro, giu-
» dichiamò di annoverarli tra i nostri diletti e fedeli sudditi.

» Per tanto abbiamo comandato di sottoscrivere e di con-
» fermare col sigillo della nostra autorità la pace che nella
» presente pagina abbiamo loro benignemente accordata.
» Tale ne è il tenore e la serie.

» Noi Federico imperatore dei Romani ed il nostro figlio
» Enrico re dei Romani concediamo a voi città, terre e per-
» sone della Lega le regalíe e le consuetudini vostre tanto
» in città che fuori, così a Verona ed al suo castello, ai
» sobborghi come alle altre città, terre e persone della Lega
» in perpetuo. Che nella città abbiate ogni cosa come avete
» avuto sin qui ed avete, fuori poi esercitiate senza nostra
» contraddizione tutte le consuetudini come avete sino ad
» oggi esercitate. Cioè sul fodro, sui boschi, sui pascoli,
» sui ponti, sulle acque e molini come usaste ab antico
» o fate ora nel formare esercito, nelle fortificazioni delle
» città, nella giurisdizione, così nelle cause criminali come
» pecuniarie entro e fuori, ed in tutte l'altre cose che ap-
» partengono agli utili delle città.

» Vogliamo che le regalíe a noi non acconsentite siano
» riconosciute nella maniera seguente. Si eleggano il vescovo
» del luogo, ed uomini della città e della diocesi di buona
» fama e stimati a ciò sufficienti, ma che non abbiano nes-
» sun odio privato e speciale nè contro la città nè contro

» la maestà nostra; i quali giurino di fare fedeli e leali ri-
» cerche, e di consegnare a noi quello che avranno trovato
» appartenere alla eccellenza nostra. *Se poi credessero di so-*
» *prasedere a queste ricerche domandiamo l'annuo censo di*
» *duemila marche d'argento, modereremo nondimeno in*
» *proporzione anche questa somma se sembrasse enorme*[1]. »

» Se alcuno riclamerà presso di noi per quelle cose che
» abbiamo concesse e permesse, tanto in città che fuori,
» e non ammetteremo il riclamo, e gl'imporremo silenzio.

» Riteniamo fermo senza eccezione tutto ciò che vescovi,
» chiese, città od altri ricevettero sotto qualunque titolo da
» noi innanzi la guerra, o da qualche nostro antecessore
» re od imperatore; salve le ragioni delle predette con-
» cessioni, e che per quelle si rendano a noi i soliti servigi,
» ma non se ne paghi il censo.

» Gli utili che pel bene della pace abbiamo concesso tanto
» nelle città che fuori non intendiamo computarli sotto il
» nome di qnelle regalíe per le quali si debba pagare il
» censo.

» Tutti i privilegi, le cessioni e concessioni, che noi ed
» i nostri nunzii in tempo della guerra per ingiuria di alcuna
» città, terra o persona della Lega, abbiamo fatto a loro
» pregiudizio e danno sieno cassati e dichiarati nulli.

» In quella città dove il vescovo ha giurisdizione di conte
» per privilegio imperiale o reale, se i consoli sogliono ri-
» cevere l'investitura della loro carica dal vescovo, conti-
» nuino a qnell'uso. In caso diverso ciascuna città riceverà
» da noi il consolato, ed ogni volta che in alcuna città siano
» costitniti i consoli riceveranno l'investitura dal nostro nunzio
» che sarà nella città o nella diocesi. Ciò vale per un quin-

[1] Questa condizione, in carattere corsivo, manca nel Codice lodigiano, ma è in quello pubblicato dal Muratori.

» qnennio, finito il quale ciascuna città mandi un nunzio a
» ricevere l'investitura da noi, e così di seguito in modo
» che ogni quinquennio ricevano l'investitura da noi o dal
» nostro nunzio, se non fossimo noi in Lombardia, perchè
» allora da noi la devono ricevere. Quest' ordine sia osser-
» vato col nostro successore, e tutte le investiture devono
» farsi gratuitamente. Dopo che fossimo morti od avessimo
» ceduto il regno a nostro figlio, da lui o dal suo successore
» riceverete le investiture.

» Si faccia appello a noi nelle cause che sorpassano la
» somma di venticinque lire, riservato il diritto ed i costumi
» della Chiesa Bresciana negli appelli; pure nessuno deve
» essere costretto ad andare in Germania, ma noi avremo
» un nostro nuncio nella città o diocesi che conosca degli
» appelli e giuri che in buona fede esaminerà e definirà le
» cause secondo i costumi e le leggi di quella città, ed entro
» due mesi dalla contestazione della lite, cioè dal tempo che
» ricevette la causa, se non rimanga per giusto impedimento
» o per consenso delle parti.

» I consoli che saranno costituiti nelle città sieno tali che
» abbiano adempiuti gli obblighi di fedeltà verso di noi, o
» li adempiano innanzi di ricevere l'investitura.

» I nostri vassalli ricevano l'investitura da noi e rendano
» i vassalli la fedeltà da vassalli, i cittadini da cittadino;
» cominciando questi dai sedici anni sino ai settanta, purchè
» non sieno tali che senza frode si possa condonar loro il
» giuramento. I vassalli che nel tempo della guerra o della
» tregua non domandarono l'investitura e non resero i debiti
» servigi, per ciò non perderanno il feudo, ma rimarranno
» nel loro stato in modo libellario e precario, secondo la
» consuetudine dei diritti di ciascuna città, non ostante la
» nostra legge che dicesi dell'imperator Federico.

» Noi e la nostra parte condoniamo senza compenso i

» danni, lo spogliazioni, le ingiurie tutte che ci fecero la
» Lega od alcuno di essa od i suoi fautori, e li rimettiamo
» interamente nella nostra grazia.

» Non faremo dimora non necessaria nelle città e nelle
» diocesi a danno di nessuna città.

» Sia lecito alle città di fortificarsi e fare fortilizii anche
» fuori.

» E potranno conservare la Lega che ora hanno, e rivo-
» carla quando loro piacia.

» Le convenzioni stipulate per timore di noi od imposte
» dai nostri nunzii sieno per non fatte, nè per quelle si esiga
» alcuna cosa; tali sono quelle dei Piacentini che riguardano
» il ponte del Po ed il fitto di esso ponte, quello delle re-
» galíe, della cessione e del patto che fece il vescovo Ugo
» di Castel Arqnato, e se ve ne sono di simili dello stesso
» vescovo o di qualche Comune o di altri della Lega, fatte
» con noi o col nostro nuncio: onde il detto ponte resterà
» ai Piacentini con tutti i suoi utili, ma essi dovranno pa-
» garne il fitto all' abadessa di santa Giulia di Brescia. E
» così di altre simili convenzioni.

» Le sentenze che di diritto e secondo le consuetudini fu-
» rono pronunciate contro alcuno della Lega abbiano vigore,
» se pure l'avessero avuto di diritto, se la Lega fosse stata
» nella nostra grazia. Le altre pronunciate contro alcuno
» della Lega per causa della guerra e della discordia colla
» Chiesa sieno nulle.

» Quei possessi che qualsiasi della Lega teneva legittima-
» mente prima del tempo della guerra, e che furono violen-
» temente rapiti da quelli che non sono della Lega, siano
» restituiti senza compenso di frutti e danni, e se vennero
» ricuperati non ne sia inquietato il possessore, ad ecce-
» zione che gli arbitri eletti al riconoscimento delle regalíe
» non li assegnino a noi.

» Ad Obizone Malaspina con imperiale clemenza abbiamo
» perdonato per noi e per quelli della nostra parte ogni of-
» fesa, che ci recò dopo ch' entrò nella Lega in difesa di
» sè o di qualche persona della Lega, e gli abbiamo rido-
» nata la pienezza della nostra grazia. Nè per le passate
» offese, nè lui nè quelli di sua parte, avranno a soffrire da
» noi alcun danno o violenza.

» D' oggi in avanti i Milanesi abbiano, come hanno, senza
» contradizione nostra e de' nostri successori libera e quieta
» quella giurisdizione che per consuetudine esercitarono sui
» contadi di Seprio, Martesana e Bulgaria, eccettuati quei
» luoghi che il Comune di Bergamo tiene tra Adda ed Olio,
» ed eccettuati Romano Vecchio e Bariano: restando salve
» ed in pieno vigore le cessioni, i patti, le concessioni che
» i Milanesi fecero pel Comune alle città di Bergamo, Lodi
» e Novara; nè da questa concessione devono essere lese,
» nè altro pregiudizio avere i diritti e le consuetudini delle
» città della Lega; nè alcuno si creda d' aver acquistato
» alcun diritto in danno di alcuna di esse città.

» I patti convenuti tra le città della Lega restino fermi
» e validi, e non si pensino i Milanesi d' aver acquistato
» alcuna cosa nella diocesi di Lodi per le predette conces-
» sioni, salvo ai Milanesi i diritti sulle acque del Lambro,
» se ne hanno, e sul pedaggio.

» Tutti quelli della Lega che ci giureranno fedeltà aggiun-
» geranno fedelmente nel giuramento, che ci aiuteranno a
» mantenere i possedimenti e diritti che abbiamo e teniamo
» in Lombardia fuori della Lega, ed a ricuperarli se li aves-
» simo perduti, e ciò se sarà necessario, e saranno richiesti
» da noi per mezzo di un nostro messo sicuro. Con tale or-
» dine, però che le città più vicine al luogo dove occorre
» l' aiuto sieno le prime obbligate a prestarlo, le altre al-
» l' uopo mandino competente soccorso. Le città della Lega

» fuori di Lombardia abbiano il medesimo obbligo nei loro
» confini.

» Se qualche città non osserverà quelle cose che nella
» convenzione di pace furono convenute a nostro favore,
» sarà costretta in buona fede all'osservanza dalle altre città,
» e, ciò non ostante, la pace resterà nel suo pieno vigore.

» Quando noi entreremo in Lombardia quegli che sogliono
» e devono ci daranno nel tempo che sogliono e devono il
» consueto fodro reale, e ci riatterranno sufficientemente le
» vie, e ci appresteranno sufficiente vettovaglia in buona fede
» e senza frode per l'andata e il ritorno.

» Richiedendolo noi o direttamente o per nostri nunzii ci
» rinnoveranno ogni dieci anni le fedeltà per quelle cose che
» non ci avessero fatte.

» Saranno restituiti senza compenso di frutti e danni i le-
» gittimi possessi a quelli della nostra parte che ne furono
» spogliati, a meno che il possessore abbia diritto di difen-
» dersi in causa di proprietà, e salve le predette concessioni.
» Saranno loro perdonate tutte le offese. Anche a quelli della
» nostra parte deve valere il medesimo diritto riguardo alla
» restituzione, eccetto che le città sieno legate dal giura-
» mento di non restituire, ed in questo caso vogliamo che
» la restituzione sia rimessa all'arbitrio di un *Buon uomo*.

» Quando sorgesse controversia di feudo tra noi e qual-
» cuno della Lega venga definita nella stessa diocesi dai
» pari della città o diocesi dove viene agitata, e secondo le
» consuetudini di quella città; che se noi fossimo in Lom-
» bardia, allora se piacerà a noi sarà portata alla nostra
» udienza.

» Chi vorrà contravvenire ai patti stipulati senza violenza
» e firmati con giuramento tra città e città della Lega, o
» tra città ed altre persone, noi non li riceveremo alla nostra
» udienza.

» Restituiamo la strada ai Veronesi, e nominatamente ri-
» ceviamo Ezzelino nella pienezza della nostra grazia, e gli
» rimettiamo ogni offesa.

» Questa pace adunque, che noi in buona fede abbiamo
» acconsentita nella soprascritta forma per mezzo dei me-
» diatori Guglielmo vescovo d'Asti, Enrico marchese Sao-
» nense, frate Teodorico di Selvabenedetta e Rodolfo nostro
» camerlingo, ed abbiamo fatto giurare secondo il contenuto,
» e secondo che i Lombardi sono in essa convenuti leal-
» mente, noi abbiamo stabilito di tenerla ratificata e di con-
» servarla, e perchè rimanga ferma e stabile abbiamo fatto
» aggiungere a questa pagina l'antorità del nostro sigillo.

» I nomi delle città alle quali rendiamo la nostra grazia
» e facciamo la soprascritta concessione o licenza sono
» questi:

» *Vercelli*, *Novara*, *Milano*, *Lodi*, *Bergamo*, *Brescia*,
» *Mantova*, *Verona*, *Vicenza*, *Padova*, *Treviso*, *Bologna*,
» *Faenza*, *Modena*, *Reggio*, *Parma*, *Piacenza*.

» A queste città e terre noi vogliamo conservare la pace
» e rendiamo la nostra grazia.

» La soprascritta concessione o licenza non accordiamo
» ad *Imola*, al *castello di San Cassiano*, a *Bobbio*, a *Pieve*
» *di Gravedona*, a *Feltre*, a *Belluno*, a *Ceneda*, a *Fer-*
» *rara*, ad essi rendiamo non pertanto la nostra grazia e
» facciamo la sopradetta concessione o licenza, se fra due
» mesi, dopo il ritorno dei Lombardi dalla nostra curia, si
» saranno accordati con loro intorno alla detta pace.

» Adunque, come è scritto qui sopra, abbiamo fatto giu-
» rare sull'anima nostra questa pace e concordia, tanto noi
» che il nostro figlio Enrico re de' Romani, da Rodolfo nostro
» Camerlingo.

» Questi sono i principi e nobili della curia che giurarono
» di tener ferma la pace soprascritta:

» *Hermann vescovo Monasteriense, Enrico vescovo eletto*
» *Curiense, Thretelmo abbate Augense, Godefredo cancel-*
» *liere dell' aula imperiale, Friderico duca di Svevia, Ber-*
» *toldo duca di Zaringen, Bertoldo marchese d' Istria, Her-*
» *mann marchese di Verona, Enrico conte di Dieste, Tepoldo*
» *conte di Lechemunde, Lodovico conte, fratello del can-*
» *celliere di Helfestein, Rodolfo camerlingo, Wernherio di*
» *Bonlandia, Conone di Nuncemberg, Corrado Pincerna.*

» Questi sono i nunzii che per parte dei Lombardi rice-
» vettero la soprascritta concordia ed alla nostra presenza
» la confermarono col giuramento.

» Di Milano: *Guido da Landriano, Pinamonte da Vimer-*
» *cate, Adobato Bultrafo, Guglielmo Borro, Guercio di*
» *Virolo, Arderico di Bonate, Rogerio Marcellino, Loterio*
» *Medico.*

» Di Brescia: *Opprando da Martinengo, Gezo di Turbiate,*
» *Desiderio Giudice, Rodolfo di Concesa, Boccaccio da Ma-*
» *nerbio, Alberico da Capriano.*

» Di Piacenza: *Gerardo da Ardizone, Giacomo Stricto,*
» *Hermano da Cario, Caupone Giudice.*

» Di Bergamo: *Alberto da Mappello, Atto Ficiano, Gio-*
» *vanni da Piteringo, Lafranco de Monaca, Alberto Ottone,*
» *Alberto di Albertone.*

» Di Verona: *Gozo Giudice, Ubertino de Carcere, Vale-*
» *riano da Castello, Marcio da Castello, Tebaldino de*
» *Reimundo, Tebaldino de Nassenverre.*

» Di Vicenza: *Pilo Giudice, Ubertino di Fonteviva, Car-*
» *denevario, Marco di Pauliana.*

» Di Padova: *Ganfo, Ezzelino Giudice, Engelsco di Fon-*
» *tengliva.*

» Di Treviso: *Florio Giudice, Gombertino.*

» Di Mantova: *Alessandrino, Giacomo de Amica, Angelo*
» *Giudice, Enrico de Angelo.*

» Di Faenza: *Bernardo Giudice*, *Ugolino de Azo.*

» Di Bologna: *Antonio Podestà*, *Rolando Warino*, *Matteo* » *di Rodolfo.*

» Di Modena: *Arlotto Giudice*, *Renerio di Boccabadata.*

» Di Reggio: *Alberto Cambiatore*, *Rolando de Caritate.*

» Di Parma: *Giacomo di Pietro Bava*, *Malobato Giu-* » *dice*, *Vetulo Giudice*, *Corrado Bulzone.*

» Di Lodi: *Vicenzo di Fissiraga*, *Anselmo di Sommariva*, » *Manfredo di Soltarico.*

» Di Novara: *Opizo di Briona*, *Tedisio Cavallaccio*, *Guido* » *di Boniprando.*

» Di Vercelli: *Meardo* e *Vercellino.*

» Queste sono le città e terre che con noi ricevettero la » soprascritta pace sotto giuramento dei Lombardi, e la » giurarono per sè.

» *Cremona*, *Como*, *Tortona*, *Asti*, *Cesarea*, *Genova*, » *Alba* ed altre città, terre e persone che sono e furono » della nostra parte.

» Questi infine sono i nomi dei nunzii che a nome delle » città ricevettero l'investitura del consolato.

» *Addobato* di Milano, *Gerardo Ardizone* di Piacenza, » *Vincenzo* di Lodi, *Gotto* di Verona, *Pilio* di Vicenza, » *Ganfo* di Padova, *Florio* di Trevisio, *Alessandrino* di » Mantova, *Bernardo* di Faenza, *Antonino* di Bologna, » *Arlotto* di Modena, *Rolando* di Reggio, *Giacomo di Pietro* » *Bava* di Parma, *Opizo* di Novara, *Meardo* di Vercelli, » *Atto Ficiano* di Bergamo.

» Io Godefredo cancelliere dell'aula imperiale rogai l'atto » in vece di Cristiano arcivescovo di Magonza ed arcican- » celliere di Germania.

» Tutto questo fu fatto l'anno dell'incarnazione di Cristo » M. C. LXXXIII. indizione prima, regnando Federico impera- » tore dei Romani gloriosissimo, l'anno del suo regno XXXII,

„ dell' impero XXIX. Dato presso Costanza nella curia solenne „ il 25 Giugno. „

Pax facta per dominum Fridericum imperatorem in civitate Constancie cum Lombardis.

« IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS. „ FRIDERICUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMA-„ NORUM IMPERATOR AUGUSTUS. ET HENRICUS „ FILIUS EJUS [1] ROMANORUM REX AUGUSTUS. Impe-„ rialis Clementie Mansueta Serenitas eam semper in subditis [2] „ dispensationem favoris et gratie habere consuevit ut quam-„ vis districta Severitate excessum delicta debeat et possit „ corrigere tamen magis studeat propicia tranquillitate pacis „ et piis affectibus Misericordie Romanorum [3] imperium re-„ gere et rebellium insolentiam ad debitam fidem et debite „ devotionis obsequium revocare. Ea propter cognoscat Uni-„ versitas fidelium imperii tam presentis etatis quam suc-„ cessure posteritatis. Quod [4] solita benignitatis nostre Gracia „ ad fidem et devocionem lombardorum qui aliquando nos „ et imperium nostrum offeuderant [5], viscera nobis innate „ pietatis aperientes eos et societatem et fautores eorum in „ plenitudinem gratie nostre recipimus [6], offensas omnes et „ culpas quibus nos ad indignationem provocaverunt cle-„ menter eis remittentes, eosque propter fidelia et *devote*

[1] Noto le varianti a confronto dell' *Acta Pacis Costantiae* pubblicato dal Muratori *Antiq. Med. Ævi*, tom. IV, colon. 307 e seg. — *Et filius ejus Henricus sextus.*

[2] *Subditis suis.*

[3] *Romanum.*

[4] *Quod nos.*

[5] *Offenderunt*

[6] *Recepimus.*

„ *sinceritatis* [1] sue servicia que nos ab eis credimus [2] re-
„ cepturos in numero dilectorum fidelium nostrorum compu-
„ tando [3] censemus. Pacem itaque nostram quam eis cle-
„ menter indultam concessimns presenti pagina iussimus
„ subter scribi et Auctoritatis nostre sigillo communiri. Cuius
„ hic est tenor et series. Nos Romanorum imperator fride-
„ ricus et filius noster Henricus Romanornm. Rex. conce-
„ dimus vobis civitatibus locis et personis societatis regalia
„ et consnetudines vestras tam in civitate quam extra civi-
„ tatem. Videlicet Verone et castro eius et subnrbiis et aliis
„ Civitatibus locis et personis societatis im (*sic*) perpetuum.
„ Videlicet ut in ipsa civitate omnia habeatis *ut hactenus*
„ *habuistis vel habetis* [4] extra vero omnes consuetudines sine
„ contradictione nostra exerceatis ut hactenus exercuistis [5]
„ vel exercetis. Scilicet in fodro et in nemoribus et pascuis
„ et pontibus aqnis et molendinis sicut ab antiquo habere
„ consuevistis vel habetis in exercitu in mnnitionibus civi-
„ tatum in iurisdictione. tam in criminalibus causis quam
„ in pecuniariis intus et extra et in ceteris que ad comodi-
„ tatem spectant civitatum. Volumus ut regalia que nobis [6]
„ concessa non snnt in hunc modum cognoscantur. Episcopus
„ loci et homines tam de civitate quam de Episcopatu eli-
„ gantur viri bone opiuionis, et qui ad hoc ydonei esse
„ credantur, tales qui nec contra civitatem nec contra nostram
„ Maiestatem privato vel speciali odio teneantur. Qui iurent
„ quod bona fide et sine fraude perquirent et inquisita con-
„ signabunt ea que specialiter ad nostram spectant excel-

[1] *Devotionis.*
[2] *Credimus certissime.*
[3] *Computandos.*
[4] Le parole in corsivo mancano nel Muratori.
[5] *Quas ab antiquo* exercuistis.
[6] *Vobis.*

„ lentiam [1]. Si quis autem super hiis que concessimus et
„ permisimus [2] sive in civitate sive extra civitatem queri-
„ moniam aput nostram [3] (*sic*) deposuerit, et eius querimo-
„ niam non admittemus et silentium ei imponemus. Hoc quod
„ nos vel noster Antecessor Rex vel imperator Episcopis,
„ Ecclesiis vel Civitatibus vel aliis quibuscumque personis
„ ecclesiasticis [4] vel laicis ante tempus guerre dedit vel quo-
„ libet concessionis titulo concesserit [5] firmum et ratum ha-
„ bemus. Salvis superioribus concessionibus et pro eo nobis
„ solita servicia exhibeantur sed census non prestetur. Com-
„ moditates quas pro bono pacis civitatibus concessimus in
„ civitate vel extra: illorum ***regalium*** [6] nomine non intelli-
„ gimus pro quibus census debeat prestari. Privilegia omnia
„ et data et concessiones que [7] in preiudicium vel dampnum
„ civitatum vel locorum vel personarum societatis occasione
„ guerre in iniuriam alicuius predictorum a nobis vel a
„ nunciis nostris indulta sunt cassentur [8] et in irritum dedu-
„ cantur. In civitate illa in qua Episcopus per privilegium
„ imperatoris vel Regis Comitatum habet si consules per
„ ipsum episcopum consulatum recipere solent, ab ipso re-
„ cipiant sicut recipere consueverunt. Alioquin unaqueque
„ Civitas a nobis consulatum recipiet [9], consequenter pro ut

[1] *Si autem huic inquisitioni supersedendum esse putaverint. Censum duorum millium Marcharum argenti per singulos annos petimus. Attamen competenti moderatione moderabimur etiam quantitatem istam, si enormis visa fuerit.* — Tutte queste parole mancano nel Codice lodigiano, come per confessione del Muratori mancano pure nei Codici romano, bresciano e modenese; pure esistono nel documento antecedente a questo.

[2] *Que vobis concessimus vel permisimus.*

[3] *Maiestatem nostram.*

[4] *Clericis.*

[5] *Concessit.*

[6] *Regalium* manca nel Muratori.

[7] *Concessiones in preiudicium.*

[8] *Indulta cassentur.*

[9] *Recipiat. Consequenter, etc.*

„ in singulis civitatibus consules constituentur a nuncio
„ nostro qui sit in civitate vel episcopatu investituram re-
„ cipiet [1] et hoc usque ad quinquennium. finito quinquennio
„ unaqueque Civitas mittat nuncium ad nostram presenciam
„ pro recipienda investitura, et sic in posterum. videlicet
„ ut finitis singulis quinqueniis a nobis recipiant. vel a nun-
„ tio [2] nostro sicut dictum est nisi in Lombardia fuerimus,
„ tunc enim a nobis recipient. Eadem observentur in suc-
„ cessore nostro et omnes investiture gratis fiant. Cum autem
„ nos imperator divina vocatione [3] decesserimus vel regnum
„ filio nostro concesserimus, simili modo a filio nostro vel
„ eius successore investituram recipietis. In causis appella-
„ tionum si quantitas viginti quinque librarum imperialium
„ excesserit [4] appellatio ad nos fiat. Salvo iure et moribus
„ Brixiensis ecclesie in appellationibus. Ita tamen ut non
„ cogantur in alemaniam ire, sed nos habebimus proprium
„ nuncium in civitate vel episcopatu qui de ipsa appella-
„ tione cognoscat et iuret quod bona fide causas [5] exami-
„ nabit et definiet secundum mores et leges illius civitatis
„ infra duos menses a contestatione litis vel a tempore ap-
„ pellationis recepte nisi iusto impedimento vel consensu
„ utriusque partis remanserit. Consules qui in civitatibus
„ constituentur tales sint qui fidelitatem fecerint nobis vel
„ faciant ante quam investituram [6] recipiant. Vasalli nostri
„ a nobis investituram accipiant et fidelitatem faciant sicut
„ Vasalli. Ceteri omnes sicut cives, a sexdecim annis usque
„ ad septuaginta [7], nisi sint tales persone quibus debeat et

[1] *Recipiat.*
[2] *Et infra quinquennia a Nuntio.*
[3] *Voluntate.*
[4] *Imperialium summam excesserit.*
[5] *Fide et sine fraude causas.*
[6] *Consulatum.*
[7] *A XV. annis ad LXX.*

„ possit sacramentum sine fraude remitti. Vasalli qui tempore
„ guerre vel tregue non postulaverunt investituram vel debita
„ servicia nobis non exhibuerint [1] hac occasione feudum non
„ amittant. sed libellarie [2] et precarie in suo statu remaneant.
„ secundum consuetudinem iurium cuiuscumque civitatis [3]
„ non obstante lege nostra quo dicitur imperatoris Friderici.
„ Dampna omnia et ablata et iniurias quas nos per Nos et
„ per nostros ab universitate societatis vel ab aliquo de so-
„ cietate vel a coadiutoribus societatis sustinuimus per nos
„ et nostram partem gratis remittimus et plenitudinem gracie
„ nostre eis damus. Moram superfluam in civitate vel episco-
„ patu pro dampno civitatis non faciemus. Civitates munire
„ et extra municiones eis facere liceat. Item societatem quam
„ nunc habent tenere et quociens voluerint revocare eis li-
„ ceat. Pactiones timore nostro vel impressione nuntiorum
„ nostrorum facte pro [4] infectis habeantur, nec per eis aliquid
„ exigant. puta [5] placentinorum scilicet pactum pontis padi
„ et fictum eiusdem pontis et regalium et datum et pactum
„ quod Episcopus Hugo fecit de castro Arcuato [6] et si qua
„ alia similia sunt facta ab ipso Episcopo vel a comuni vel
„ ab aliis de societate nobiscum vel nuncio nostro, ipso
„ ponte remanente cum omnibus suis utilitatibus placentinis,
„ ita tamen quod teneatur semper solvere fictum abbatisse
„ sancte Iulie de brixia, et si que sint similes. Sententie
„ quoque que iure et secundum leges et consuetudines contra
„ aliquem vel aliquos de societate late sunt teneant, si ta-
„ men de iure contra eos tenerent, si graciam nostram ha-

[1] *Exibuerunt.*
[2] *Amittant. Libellarie.*
[3] *Consuetudinem uniuscuiusque Civitatis.*
[4] *Facte cassentur et pro.*
[5] *Exigatur. Pacta Placentinorum.*
[6] *Arquato.*

„ buissent [1]. Que vero contra aliquem vel aliquos de so-
„ cietate late sunt occasione guerre vel discordie *seu discordie*
„ *ecclesie* [2] in irritum deducantur. Possessiones quas [3] quisquo
„ de societato ante tempus guerre iusto tenebat si per vim
„ ablato sunt, ab iis qui non sunt de societate sine fructibus
„ et dampno restituantur vel si eas recuperaverit quiete
„ possideat. ut nisi [4] per electos arbitros ad cognitionem re-
„ galium nobis assignent [5]. Opizoni Marchionis omnem of-
„ fensam quam nobis vel alicui nostre partis fecit postquam
„ in societate per se [6] vel per aliquam personam cum so-
„ cietate vel defendendo aliquem de societate imperiali cle-
„ mentia per nos et nostram partem remisimus. et in ple-
„ nitudine gracie nostre eum recipimus [7]. Nec per nos nec
„ interpositam [8] personam pro preteritis offensis sibi vel parti
„ ipsius aliquam inferremus lesionem [9]. vel coactionem am-
„ plius (*sic*) tam iurisdictionem [10] quam Mediolanenses exer-
„ cere consueverunt in comitatibus Seprii et marciane [11] et
„ bulgarie et in aliis comitatibus. exceptis locis que perga-
„ menses per [12] comune modo tenent inter aduam et ollium
„ et excepto Rumano veteri et bariano et eam quam modo
„ exercent libere et quieto habeant et possideant sine con-
„ traditiono nostra et successorum nostrum salvis datis et
„ pactis et concessionibus in suo robore durantibus quo Me-

[1] *Nostram non habuissent.*
[2] Queste tre parole mancano nel Muratori.
[3] *Possessiones omnes quas.*
[4] *Possideat. nisi.*
[5] *Assignentur.*
[6] *Societate fuit per se.*
[7] *Recepimus.*
[8] *Nec per interpositam.*
[9] *Iniuriam.*
[10] *Coactionem. Amplius eam iurisdictionem.*
[11] *Martexane.*
[12] *Pro.*

" diolanenses per [1] comune fecerunt civitatibus Pergami,
" Laude, Novarie, nec propter hanc concessionem ledendis
" nec ullum preiudicium fiat iuri aut consuetudini alicuius
" societatis civitatis [2]. Nec aliquod jus acquiratur in de-
" trimentum alicuius civitatis societatis propter predictas
" concessiones. Pacta inter civitates societatis quondam
" facta nichilominus firma et rata permaneant nec aliquod
" intelegatur acquisitum Mediolanensibus in Episcopatu
" Laudensi propter predictas concessiones salvo iure Me-
" diolanensibus aque lambri si quod habent et [3] podagio.
" Omnes de societate qui fidelitatem nobis iurabunt in
" sacramento fideliter adicent. Idem (*quod*) possessiones [4]
" et iura que nos in Lombardia habemus et possidemus
" extra societatem iuvabunt nos bona fide manutenere si
" opus fuerit et super [5] hoc per nos vel certum nuncium
" nostrum requisiti fuerint et si amiserimus recuperare.
" Ita videlicet quod finitime civitates obnoxie sint prin-
" cipaliter ad hoc faciendum, et si opus fuerit alie te-
" neantur ad competens auxilium prestandum. Civitates de
" societate que sunt extra lombardiam in suo confinio si-
" militer teneantur facere. Si qua vero civitatum ea que in
" conventione pacis ex parte nostra statuta sunt non obser-
" vaverit cetere civitates eam ad id observandum bona fide
" compellent [6] pace nichilominus in suo robore permanente.
" Nobis intrantibus in Lombardiam fodrum consuetum et
" regale qui solvent [7] et debent et quando solvent [8] et de-

[1] *Pro.*
[2] *Civitatis societatis.*
[3] *Et in.*
[4] *Adjiciet, quod possessiones.*
[5] *Et cum super.*
[6] *Compellant.*
[7] *Solent.*
[8] *Solent.*

» bent prestabunt et vias et pontes bona fide et sine fraude
» sufficienter reficient in eundo et redeundo. Mercatum suf-
» ficiens nobis euntibus et redeuntibus bona fide et sine
» fraude prestabunt. In omni decimo anno fidelitates reno-
» vabunt. In hiis qui nobis non fecerint [1] cum nos petieri-
» mus vel per nos vel per nostros nuncios [2]. Si qui ex parte
» nostra de possessionibus iustis [3] expulsi sunt restituantur
» sine fructibus et dampno nisi in causa principali seu pro-
» prietatis iure possit tueri [4] possessor. Salvis prioribus con-
» cessionibus et omnes offense eis remittantur. Eodem iure
» servando hiis qui sunt ex parte nostra circa restitutionem
» nisi civitates teneantur [5] iuramento ut non restituat, quo casu
» arbitrium boni viri volumus pro restitutione succedere. Et
» si qua controversia de feudo orta fuerit inter nos et alium
» qui sit de societate por pares illius civitatis vel episco-
» patus in quo discordia agitur secundum consuetudinem
» illius civitatis in eodem Episcopatu terminetur nisi Nos in
» Lombardia fuerimus, tunc enim in audiencia nostra si nobis
» placuerit causa agitabitur. Item volentibus venire contra
» pacta non per violenciam facta et iuramento firmato [6] inter
» civitatem et civitatem [7] societatis vel civitatem [8] et alias
» personas nos audientiam denegabimus. Item nos restituimus
» stratam veronensibus et nominatim recipimus Ecelinum in
» plenitudinem gratie nostre et omnem offensam ei remit-
» timus. Hanc igitur pacem secundum formam prescriptam
» et sicut per Mediatores [9] pacis. Videlicet Wilielmum Asten-

[1] *Renovabunt, in his, qui ea nobis non fecerunt.*
[2] *Nostrum Nuncium.*
[3] *De suis justis possessionibus.*
[4] *Possit se tueri.*
[5] *Nisi civitas teneatur.*
[6] *Firmata.*
[7] *Civitates.*
[8] *Civitates.*
[9] *Et per mediatores.*

„ sem Episcopum, Henricum Marchionem saonensom *et*
„ *fratrem* Thidericum [1] de silva benediota et Rodulfum Ca-
„ merarium nostrum una cum eis bona fide intelexerimus [2]
„ et secundum tenorem quo eandem pacem portari [3] fecimus.
„ et secundum quod lombardi oam bona fide intelexerunt in
„ perpetuum ratam haberi et conservari statuimus. et ut
„ firma permaneant et in convulsa [4] presentem paginam
„ nostri impressione sigilli fecimus communiri. Nomina vero
„ civitatum quibus et Graciam nostram reddidimus et pre-
„ scriptam fecimus [5] concessionem seu permissionem hec
„ sunt. Vercelle. Novaria. Mediolanum. Lauda. Pergamum.
„ Brixia. Mantua. Verona. Vicentia. Padua. Trivisium. Bo-
„ nonia. Faventia. Mutina. Regium. Parma. Placentia. Istis
„ autem civitatibus et locis pacem servari [6] volumus et gra-
„ tiam nostram reddimus. Prescriptam autem concessionem
„ aut permissionem eis non facimus. videlicet Imole. Castro
„ Sancti Cassiani. Bobio. Plebi de Grabadona. Feltre. Belunc.
„ Cenete. Ferrarie autem gratiam nostram reddimus et pre-
„ scriptam concessionem facimus seu permissionem si infra
„ duos menses post reditum lombardorum a curia nostra de
„ pace prescripta cum eis concordes fuerint. Hanc itaque pa-
„ cem et concordiam sicut supra scriptum est tam nos quam
„ filius noster Henricus Romanorum rex per camerarium no-
„ strum Rodulfum, in animam nostram iurari fecimus. Hii
„ autem sunt principes et Nobiles curie qui prescriptam pa-
„ cem [7] per se firmam tenere iuraverunt. Hermanus monaste-

[1] *Saonensem. Thidhericum.*
[2] *Intelleximus.*
[3] *Pacem et concordiam jurari.*
[4] *Inconcussa.*
[5] *Facimus.*
[6] *Pacem firmam servari.*
[7] *Pacem et concordiam.*

" riensis Episcopus. Henricus curiensis[1] electus. Threteimus[2]
" augensis abbas. Godefridus imperialis aule cancellarius[3].
" Fridoricus dux svevio[4]. Bertoldus dux de zaringen. Bertol-
" dus marchio istrie. Hermannus marchio Verone.[5] Comes
" Henricus de dieste. comos tepoldus de leschemunde. comes
" Ludewicus frater canzellarii de helfestem. Rodulfus camera-
" rius Wernherius[6]...... Cono de uunecbere[7]. Conradus pin-
" cerna. Hii autem sunt nuncii qui ex parte lombardorum Pa-
" cem prescriptam et concordiam receperunt et in presentia
" nostra iuramento confirmaverunt. De Mediolano. Guido de
" landriano. Pinamonte[8] do vimercato.....[9] bultrafus. Wiliel-
" mus burrus. Guorcius de virolo[10]. Ardericus de bonate. Roge-
" rius Marcelliuus. Lotherius medicus. De Brixia. Obbrandus
" de martenengo. Gezo de turbiato[11]. Desiderius iudex. Rodul-
" fus de Concisio. Bocacius de Manervio. Albericus de ca-
" priano. Do Placentia. Gerardus de Ardizone. Iacobus strictus.
" Hermanus de cario. Caupo iudex. De Pergamo. Albertus
" de mapello. Atto ficianus. Iohannes de piteringo[12]. La-
" francus de monacha. Albertus Attonis. Alberto albertonis. De
" Verona. Gozus iudex. Hubertinus de carcere. Valerianus de
" castello. *Marcius de Castello*[13]. Thebaldinus de reimuudo.
" *Thebaldinus de (sic) de nassenwerre*[14]. De Vicentia. Pilus

[1] *Craciensis.*
[2] *Thithelmus.*
[3] *Otto dux Bawariae,* manca nel Codice lodigiano.
[4] *Suaviae filius noster.*
[5] *Veronensis.*
[6] *De Bonlandia.*
[7] *Nuncenberc.*
[8] *Pinamundus.*
[9] *Adobatus.*
[10] *Buxolo.*
[11] *Turbiaco.*
[12] *Prago.*
[13] *Marcius de castello* manca nel Muratori.
[14] *Thebaldinus de de Nassenwerre* manca nel Muratori.

» iudex. Hubertinus de fonteuvia [1]. Kardenevarius [2]. Marcus
» de pauliana. De Padua. Ganfus [3]. Ezelinus iudex. Engelsus
» de fonte gliva. De Triviso. Florius iudex. Gombertinus. De
» Mantua. Alexaudrinus. Iacobus de amica. Angelus index.
» Heinricus de Angelo. De Faventia. Bernardus iudex. Hugo-
» linus de Azo. De Bononia. Antoninus potestas. Rolandus
» Warini Matheus rudholfi. De Mutina. Arlotus iudex. Rene-
» rius de bucabathata [4]. De Regio. Albertus cambiator. Rolan-
» dus de Karitate. De Parma. Iacobus petri bave. Malobatus [5]
» index. Vetulus index. Coradus bulzoni. De Lauda. Vincen-
» cius de fuxiraga. Anselmus de somaripa. *Mainfredus de sol-*
» *tarico* [6]. De Novaria. Opizo de briona [7]. Tedisius cavala-
» cius [8]. Guido de boni prando. De Vercellis [9] et Vercelli-
» nus (*sic*). Hec autem sunt civitates et loca que pacem
» prescriptam sub iuramento Lombardorum nobiscum rece-
» perunt. *et eandem per se iuraverunt* [10]. Papia. Cremona.
» Cuma. Tardona. (*sic*) Asta. Cesarea. Ianua. Alba et alie
» civitates et loca et persone que sunt que fuerunt in parte
» nostra. Hec autem sunt nomina [11] nunciorum qui investi-
» turam consulatus a nobis nomine [12] civitatum receperunt.
» Addobatus de Mediolano. de Placentia Gerhardus Ardicio-
» uis. De Lauda. Vicentius. de Verona. Gottus [13]. De Padua.

[1] *Fonteviva.*
[2] *Karnevarius.*
[3] *Fanfus.*
[4] *Boccabadata.*
[5] *Maladobatus.*
[6] *Mainfredus de soltarico* manca nel Muratori.
[7] *Bona.*
[8] *Kavalarius.*
[9] Il Muratori ha *Meardus et Vercellinus.*
[10] Mancano queste parole in corsivo nel Muratori.
[11] *Consulum et Nuntiorum.*
[12] Nel Muratori manca *nomine.*
[13] *Cozus.*

„ Ganfus [1]. De Trivisio. Florius [2]. De Mantua. Allexandri-
„ nus. De Favencia. Bernardus [3]. De Bononia. Antoninus.
„ De Mutina. Arlottus. De Regio. Rolandus [4]. De Parma
„ Iacobus petri bave. De Novaria. Opizo [5]. De Vercellis.
„ Meardus. De Pergamo. Atto ficianus.

„ Signum Domini Friderici Imperatoris Invictissimi.

„ Ego Godefridus imperialis aule
„ cancellarius vice Cristiani Magun-
„ tine sedis archiepiscopi et *germa-*
„ *nie* [6] archicancellarii regnovi.

„ Acta sunt hec Anno dominice Incarnationis M. C. LXXXIII.
„ Inditione I. Regnante domino Friderico Romanorum im-
„ peratore. gloriosissimo. Anno regni eius XXXII. Imperii
„ vero eius XXVIIII. Datum apud Constanciam in curia so-
„ lemni VII. kal. Iulii. [7]

„ Ego Albertus sacri palacii notarius autenticum huius
„ exempli sigillatum sigillo domini Friderici imperatoris in-
„ victissimi vidi et legi et sic in eo continebatur sicut in
„ hoc legitur exemplo preter litteras plus minusve et me
„ subscripsi.

„ Ego Albertus palatinus notarius autenticum huius exem-
„ pli sigillo domini Friderici imperatoris invictissimi vidi
„ et legi et sic in eo continebitur sicut in hoc legitur exemplo
„ preter litteras plus minusve et hoc exemplum scripsi.

[1] *Fanfus*
[2] *Florius Iudex.*
[3] *Bernardus Iudex.*
[4] *Rolandus de Caritate.*
[5] *Opizus de Briona.*
[6] Manca *germanie* nel Muratori.
[7] Fin qui il Muratori; quello che segue è del Codice lodigiano.

Quando Leone III pose sul capo a Carlo Magno una preziosa corona proclamandolo Imperatore Romano Augusto, tutta Italia memore delle antiche tradizioni fece plauso a quell'atto, traendo lieti auspici di futura grandezza. Era dunque l'autorità imperiale una instituzione italiana, il titolo di *Romano* dato all'Imperatore indicava la sua sede, e le città, per quanto ne contrastassero le intemperanze e per quanta indipendenza curassero di acquistare, ci tenevano con orgoglio. Nè tali idee furono solo di quel tempo, ma durarono molto dopo e nessuno ignora il rimprovero che il GRANDE ITALIANO fece ad *Alberto tedesco* perchè lasciava abbandonato e *diserto il giardin dello imperio,* e la tirata contro ai tiranelli italiani ribelli all'imperatore.

Ahi gente che dovresti esser divota,
E lasciar seder Cesare in la sella,
Se bene intendi ciò che Dio ti nota!

« Dante, commenta il Giusti, come cittadino d'Italia » devoto del nome e della grandezza romana, tiene la Ger» mania come una provincia dell'impero, e vuole che la » famiglia erede del trono dei Cesari, lasci le cose di là e » torni a fissare a Roma la sedia imperiale. » Non parrà dunque strano se le città della Lega non pensarono mai a liberarsi dell'autorità imperiale, e sopportarono in pace il rimprovero di *ribelli* dato loro dall'Imperatore sul principio del riferito trattato.

E nella Dieta solenne fu solennemente giurato di serbare fedeltà all'imperatore Federico ed al re Enrico suo figlio; di non congiurare contro le loro persone, nè contro l'impero ed il regno; di denunciare i cospiratori; di dargli soccorso alla conservazione dei diritti della corona, od a ricuperarli se perduti; di attenersi lealmente e letteralmente al trattato; di far giurare i concittadini dai

quindici ai settant' anni, eccettuati i servi, entro quindici giorni; di manifestare all' imperatore, al re ed ai loro mandati il nome di coloro che non avranno voluto fare questo giuramento.

« In Christi nomine. Iuro ego quod amodo ero fidelis Do-
» mino Imperatori Friderico, et eius filio Regi Henrico. Non
» ero in consilio vel facto, quod ipsi perdant vitam, vel
» membrum, aut mentem, seu Coronam Imperii vel Regni,
» vel caput. Et si scivero aliquem fecisse, vel facere vo-
» lentem per se vel per alium, Domino Imperatori, vel Regi,
» vel Nuncio ejus, sine fraude manifestabo eis. Et adjuvabo
» honorem corone tenere, et si perdiderit, recuperare bona
» fide in exercitu et Comitatu adjuvabo. Insuper Pacem Do-
» mini Imparatoris Friderici et filii ejus Regis Henrici, et
» sue partis, factam cum Societate Lombardie et Civitati-
» bus ejus societatis, sicut scriptum est indo, sine fraude
» intra quindecim dies post jurata bono intellectu, et sigillo
» Imperatoris sigillata, observabo bona fide et sine fraude.
» Et hoc jurare faciam omnes masculos mecum habitantes
» a quindecim annis supra usque ad septuaginta, infra quin-
» decim dies postquam juratum habuero, exceptis servis. Et
» qui per me jurare noluerint, intra tertiam diem Impera-
» tori, vel Regi, vel suis Nuntiis manifestabo per breve.
» MCLXXXIII Indictione Prima [1]. »

---

[1] Dal Muratori, *Antiq. Med. Ævi*, tom. IV, colon. 317, A.

CONCLUSIONE

Ventinove anni prima del trattato di Costanza, Federico era venuto in Italia baldanzoso e fermo di ricuperarvi gli antichi diritti dell' impero, di dominarla come Carlo Magno e peggio; ma le condizioni vi erano ben diverse da quelle ch' ei si pensava, ed i popoli risoluti a non lasciarsi rapire quelle libertà nelle quali erano cresciuti. Avea fatto conto di giovarsi delle discordie che la desolavano, e se ne giovò sino ad un certo punto, sino a far conoscere a quelli che prese a proteggere che le grazie e le concessioni imperiali non valevano i sacrifici ch' essi dovevano sopportare; ch' essi erano divenuti strumento d' un despota che finiva per opprimere egualmente tutti, nemici ed amici. Nessun imperatore non

ci fece mai tanta strage e ruina, onde il nome di Federico Barbarossa oggi ancora, dopo sette secoli, a noi suona *flagello*. I mali comuni costrinsero a far comune la causa, e Federico ne uscì sconfitto da ogni parte. A Venezia si ribadì le pretese del papa e giurò di farle eseguire per tutto l'impero; giurò di non vendicarsi de' suoi nemici, di non molestare per nulla l'imperator greco ed il re di Sicilia. A Costanza concesse ai Comuni quanto volevano, libero il governo, il fortificarsi, l'imporre balzelli, il far esercito e guerra, libera la giurisdizione civile e criminale, libera l'elezione dei consoli, libera libertà in ogni cosa, riserbandosi pochi diritti ed il riconoscimento alla autorità imperiale in certe circostanze. Di che le nostre città acquistarono di diritto quelle libertà che godevano, e l'Italia entrò in un nuovo ordine di cose che sviluppò nuove idee, mise in conflitto nuovi interessi, aprì più vasto campo di azione, e ci spinse innanzi di un altro passo sulla lunga via del nostro Calvario.

La concordia delle città della Lega non era stata cordiale, profonda, e nemmeno spontanea in tutte, e però non ebbe forza di stringerle in quel nodo di fratellanza che noi diremmo conveniente a città della medesima nazione. A questo concetto non s'arrivava allora. Bergamaschi, Milanesi, Bresciani, Cremonesi, Mantovani e via via, fuori della cerchia del proprio territorio erano forestieri, erano tante individualità sovrane, considerantosi straniere l'una all'altra, tra le quali era stata lunga alterna vicenda di alleanze e di guerre. Ancora non avevamo il *popolo italiano*, poichè — « cento, mille, ventimila municipi, senza il vin- » colo di un'autorità comune e suprema, non costituiscono » un popolo politicamente inteso più di quello che un nu- » mero qualunque di mattoni costituisca una fabbrica: » — disse splendidamente il Manzoni che dice ogni cosa splen-

didamente. Dal trionfo della Lega Lombarda, stretta con tanta prudenza con tanto senno politico, si direbbe che ai popoli italiani dopo ruine, oppressioni e fraterne guerre crudelissime non mancava più che la concordia per formare una nazione esemplare di civiltà e valore. Ma erano ben lontani! È certo però che in quel primo avvicinamento di città si fece qualche buona intelligenza, che fu come il primo principio del concetto nazionale, che sarebbe maturato più presto se si fosse conservata la concordia. Nondimeno qualche cosa fruttò, e tosto negli avvenimenti posteriori troviamo assai raro città isolate, e più spesso alleanze di città.

Nata la Lega Lombarda per una causa suprema e comune, quasi tra popoli diversi ed anche prima nemici, si andò sciogliendo al cessare del bisogno, e le antiche rivalità, gl' individuali interessi tornarono a galla. Appena un anno dopo il patto di Costanza ne diede prima lo scandalo Milano, la quale ospitato cordialmente Federico s' alleò con lui, onde la riedificazione di Crema, e Cremona spogliata di molte terre: poi altre guerre tra altre città. Alle quali sventure s' aggiunse che per le contese tra il Papa e l' Imperatore, non troncate colla pace di Venezia, le nostre città parteggiarono, e fu grandissima e feroce divisione in Italia. Sorsero di tempo in tempo altre leghe, ma meno potenti della prima, ma contrastate da nuove leghe dell' avverso partito, e la discordia cagionò la disfatta di Cortenova, deplorevole riscontro della vittoria di Legnano. E vennero le signorie a spegnere le repubbliche, e le straniere invasioni a toglierci ogni vestiggio di libertà, e per una lunga serie di oppressioni e di martirii assistemmo alla crocifissione di tutto un popolo. Per sì triste vicende doveva fruttificare quel seme che la Lega Lombarda inconsapevole aveva gittato, e noi dopo sette secoli ricordammo efficacemente il primo sangue che

le città italiane gloriosamente versarono per la loro individuale indipendenza, ricordammo *la prima e la più nobile guerra che i popoli moderni d'Europa combatterono contro la tirannide,* e sorgemmo nazione indipendente.

Non si dimentichi mai che i popoli colla concordia compiono le grandi azioni e ne mantengono i frutti, ma che scontano la discordia con secoli di patimenti.

INDICE

DEI DIPLOMI PUBBLICATI IN QUESTA STORIA

		ERRORI	CORREZIONI
Pagina 15	linea 21	laffre	laffè
» 17	» 2	ersere	essere
» 21	» 18	La città	Le città
» 74	» 2 (nella nota)	perduvere celle	perducere velle
» 125	» 23	finirla	finirlo
» 129	» 33	giraldis	giroldis
» 189	» 30	voluntate	utilitate
» 190	» 6	M.C.LXI	M.C.LXIX
» 190	» 16	sive	sine
» 200	» 4	1120	1170
» 206	» 18	nel	vel
» 220	» 11	contenente	contenute
» 265	» 24	melioria	meliora
» 273	» 28	Pavisio	Parisio
» 279	» 6	Magdebur	Magdeburg
» 344	» 2 (nella nota)	992	292
» 358	» 30	Savioja	Saviola
» 361	» 26	moras	mores
» 363	» 6	ipso	ipse
» 367	» 9	continetur	continentur
» 374	» 2	Tercio die	Tercio, primo die

INDICE

DI QUANTO CONTIENSI IN QUESTA STORIA

Prezzo, Lire 20.